

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	11
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	109
GIUSTIZIA (II) .....	»	120
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	132
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	137
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	205
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	213
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	215
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	216
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	218
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	227
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	252

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	<i>Pag.</i> 262
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ .....	» 263
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	» 268
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	» 269
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i> 270

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	3
<i>ALLEGATO (Proposta di parere interpretativo dell'articolo 41, comma 1, del Regolamento in materia di interventi sull'ordine dei lavori con particolare riferimento alle richieste di informative del Governo) .....</i>	9

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.*

#### **La seduta comincia alle 14.08.**

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, fa presente di aver convocato questa riunione al fine di rendere alcune comunicazioni su interpretazioni del Regolamento che giudica necessarie ma che ritiene comunque opportuno condividere in questa sede.

In particolare, a partire dalla prima occasione utile, per favorire uno svolgimento più razionale dei lavori, la Presidenza non darà più lettura integrale in Assemblea del contenuto del programma e del calendario dei lavori, ma si limiterà (come consentito dalla lettera degli articoli 23, comma 7, e 24, commi 2 e 3, del Regolamento) a dare comunicazione dell'avvenuta formazione di tali documenti a seguito delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, avvertendo che essi saranno pubblicati in calce al Resoconto stenografico. Copia dei documenti sarà disponibile in Aula, al banco della Presidenza; resterà ovviamente ferma la possibilità di svolgere gli interventi ammessi dalle citate norme regolamentari, nei limiti ivi indicati.

In secondo luogo, a seguito delle modifiche del Regolamento approvate all'inizio

di questa legislatura con le quali sono stati adeguati i *quorum*, conseguentemente alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, in virtù di una interpretazione sistematica delle norme, deve intendersi corrispondentemente adeguato anche il *quorum* previsto dal parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009, relativo all'esame in Assemblea del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà. In tale parere, infatti, è previsto, al punto 4 (che disciplina la rimessione in Assemblea di una decisione favorevole della XIV Commissione), il numero di venti deputati o uno o più presidenti di gruppi di pari consistenza numerica per la presentazione di un ordine del giorno motivato: tale *quorum*, coerentemente con le modifiche regolamentari approvate all'inizio della legislatura, deve intendersi ridotto a quattordici.

Un'altra questione su cui gli appare necessario pervenire – non ora, a differenza delle precedenti questioni, ma comunque al più presto – ad un chiarimento interpretativo, alla luce della prassi applicativa invalsa in particolare in questa legislatura, riguarda l'articolo 41, comma 1, e gli interventi sull'ordine dei lavori, con particolare riferimento alle richieste di informative del Governo.

Come è noto, un parere della Giunta del 24 ottobre 1996, che i membri della Giunta

hanno a loro disposizione, disciplina in modo piuttosto analitico e restrittivo i limiti di ammissibilità e le modalità di svolgimento degli interventi per richiamo al Regolamento e per l'ordine dei lavori, le modalità di svolgimento del dibattito limitato su tali tipi di interventi e i criteri ai quali la Presidenza si attiene per le decisioni sulle questioni poste in tali interventi.

In particolare, questa disciplina prevede che gli interventi incidentali di cui all'articolo 41, comma 1, sono, in linea generale, ammissibili soltanto quando vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea (o anche la Commissione). Tutti gli altri interventi sono collocati al termine della seduta ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo. In questo caso l'intervento deve essere giustificato da ragioni di eccezionale urgenza e rilevanza politica e riguardare argomento d'interesse generale; il richiedente deve preannunciare la propria richiesta alla Presidenza, indicando l'oggetto sul quale intende intervenire. Si svolgono comunque alla conclusione della seduta gli interventi per sollecito di atti del sindacato ispettivo e per fatto personale, salvo che il Presidente, per gravi motivi, non ritenga, in via d'eccezione, di darvi subito corso.

A fronte di questo parere della Giunta univoco e stringente, nelle ultime legislature, e in particolare in quella in corso, è invalsa una « prassi » decisamente più elastica, che consente lo svolgimento di interventi sull'ordine dei lavori, e segnatamente di quelli volti a richiedere informative urgenti, ben al di là dei limiti stabiliti dalla interpretazione della Giunta, in una misura tale da determinare effetti considerevoli sull'ordinato svolgimento dei lavori: in particolare, anche in virtù del connesso orientamento che rende possibile per i Gruppi esprimersi a favore o contro le richieste di informativa avanzate da altri, questa

« prassi » ha portato all'instaurazione di veri e propri dibattiti improvvisati ed anormali, non corrispondenti in alcun modo alle questioni che la Camera è tenuta a trattare secondo il suo ordine del giorno ed anzi confliggenti con esso e con lo stesso regime della programmazione dei lavori (che stabilisce la durata delle sedute, gli argomenti da discutere e i tempi necessari alla trattazione di ciascuno di essi), rendendo oltretutto molto difficoltoso, non solo ai deputati, ma anche ai cittadini, seguire le sedute.

È consapevole che il tema è sul tavolo dei relatori impegnati nel terzo procedimento di riforma del Regolamento: ma — ferme restando le soluzioni che *de jure condendo* potranno emergere da quella sede — nella vigenza dell'attuale quadro regolamentare ritiene comunque necessario pervenire ad una razionalizzazione della suddetta prassi, che si presenta piuttosto distorsiva dello spirito della disciplina regolamentare in vigore. A questo fine, ritenendo di cogliere un'esigenza diffusa, ha predisposto una proposta di parere interpretativo dell'articolo 41, comma 1, del Regolamento in materia di interventi sull'ordine dei lavori con particolare riferimento alle richieste di informative del Governo (*vedi allegato*), che consegna alle valutazioni dei colleghi al fine di poterla discutere in una prossima riunione.

Coglie infine l'occasione dell'odierna riunione per rivolgere ai relatori Fornaro, Iezzi e Angelo Rossi l'invito a voler informare la Giunta sull'andamento dei lavori del terzo procedimento di modifica del Regolamento. È informato del fatto che si sono succedute numerose riunioni dei relatori, i quali hanno proceduto anche alla convocazione del gruppo di lavoro e stanno esaminando le proposte provenienti dai Gruppi: è consapevole del fatto che si tratti di un lavoro istruttorio complesso, ma auspica che possa, in tempi ravvicinati, produrre una prima ipotesi di testo da sottoporre alla Giunta affinché possa divenire il testo base su cui incentrare la discussione in questa sede.

Federico FORNARO, *relatore*, riferisce alla Giunta che, dopo una prima riunione

del gruppo di lavoro svolta per impostare il lavoro istruttorio e per consentire ai Gruppi di indirizzare ai relatori le proposte iniziali e i suggerimenti, vi è stato un lavoro molto denso dei relatori – con un confronto molto approfondito e con una disamina analitica delle proposte in campo – che è ormai in uno stadio molto avanzato.

*L'iter*, a questo punto prefigurabile, prevederebbe che il risultato del lavoro dei relatori, con una prima ipotesi di proposte di modifica del Regolamento, sia sottoposto al gruppo di lavoro, da convocare entro il termine di sette/dieci giorni, per raccogliere in quella sede sollecitazioni e ipotesi di ulteriore affinamento delle prime proposte elaborate dai relatori, in vista quindi della presentazione dell'ipotesi di articolato alla Giunta plenaria presso la quale si svolgerebbe la formale fase emendativa vera e propria, come già avvenuto per i precedenti passaggi di riforme regolamentari realizzatisi in questa legislatura.

Tiene a sottolineare che il lavoro svolto dai relatori in questi mesi è stato molto serio, come attestato dall'assoluta riservatezza da cui è stato opportunamente circondato.

Descrive quindi il percorso metodologico adottato, sulla base del quale sono stati di volta in volta valutate e approfondite le diverse proposte organizzate per blocchi tematici.

Un primo blocco ha riguardato la questione della razionalizzazione del procedimento in sede referente, al fine di dare una risposta alle criticità palesatesi nel corso dello svolgimento di alcuni procedimenti e che – fermo restando il principio della necessaria conclusione dell'esame in sede referente – hanno riguardato, ad esempio, l'esercizio dei poteri ordinatori e conclusivi del Presidente della Commissione, la questione della presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo nelle fasi finali del procedimento e della necessità di avere una piena consapevolezza del significato normativo di tali testi. In questo quadro è emersa, collateralmente, una specifica questione riguardante la valutazione degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio, per la quale si è profilata

l'esigenza di differenziare, nell'ambito dei pareri da questa resi, l'eventuale contrarietà giustificata da ragioni di garanzia dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione da un'altra ipotesi di contrarietà di tipo non rigidamente tecnico ma che poggia su vincoli di tipo politico alle risorse impiegate per la copertura di spesa.

Un altro filone – che costituisce, peraltro, un tema ricorrente nel dibattito sulla riforma del Regolamento – è stato quello relativo al superamento del termine delle 24 ore in caso di posizione della questione di fiducia: al riguardo l'ipotesi normativa profilatasi è quella di una disciplina che preveda l'abolizione di tale vincolo temporale, restando inalterate le fasi successive al voto di fiducia e, dunque, ove si tratti di voti di fiducia nella conversione dei decreti-legge, l'esame degli ordini del giorno e il voto finale.

In associazione e a bilanciamento di tale prospettiva di modifica regolamentare si sono analizzati diversi temi ricollegabili al c.d. Statuto dell'opposizione. All'interno di questo blocco tematico si è quindi configurata la previsione della convocazione della Giunta per il Regolamento ove essa sia richiesta da una minoranza qualificata pari ad almeno un terzo dei componenti della Camera, così come la codificazione della prassi che vuole che le Presidenze delle Giunte delle elezioni e per le autorizzazioni siano attribuite ad esponenti dell'opposizione con la previsione della decadenza nel caso di passaggio a Gruppi di maggioranza. In questo ambito è venuto quindi in rilievo il tema della garanzia sull'effettività delle quote di opposizione e segnatamente delle proposte di legge, in particolare per quanto attiene alla fase del procedimento legislativo che si svolge in Assemblea, coinvolgendo dunque, in senso restrittivo, l'impiego di alcuni strumenti quali le questioni pregiudiziali e le decisioni sull'ordine dei lavori. Relativamente a questo tema tiene a sottolineare che, ovviamente, non è minimamente in discussione il sovrano diritto della maggioranza di respingere le proposte dell'opposizione: ciò che, a suo avviso, va evitato sono alcuni esiti paradossali che si sono registrati in passato su alcune propo-

ste dell'opposizione. Addita, invece, a modello di discussione il dibattito svoltosi recentemente sulla proposta di legge n. 1298, di iniziativa dei deputati Quartini ed altri: la proposta infatti è stata discussa per il tempo previsto e gli articoli che la componevano sono stati respinti dalla maggioranza per via di emendamenti soppressivi presentati, rappresentando dunque, questa modalità di esame, una sorta di *idealtipo* di come si dovrebbe svolgere la discussione sulle proposte di legge discusse dall'Assemblea nell'ambito delle quote riservate alle opposizioni. Sempre con riferimento alla discussione degli argomenti iscritti in calendario su richiesta delle opposizioni, si è configurata l'attribuzione ai medesimi Gruppi di opposizione di tempi maggiori nel contingentamento. Altri oggetti di intervento hanno riguardato l'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni di sfiducia e la possibilità di raddoppio del *question time* per i Gruppi di opposizione di maggiore consistenza numerica.

A suo giudizio, se gli interventi sopra descritti considerati separatamente non potrebbero costituire un controbilanciamento efficace del superamento del vincolo delle 24 ore, essi tuttavia considerati congiuntamente rappresenterebbero un significativo fattore di riequilibrio.

Altro ambito di intervento su cui si è concentrata l'analisi dei relatori è stato quello del rafforzamento del controllo parlamentare, al cui interno si è agito con riferimento al controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo, alla codificazione delle audizioni dei candidati nell'esame delle proposte di nomina del Governo, alla disciplina delle interpellanze urgenti, per le quali si è configurato un aumento del numero delle interpellanze sottoscrivibili dai deputati a fronte di una riduzione dei termini di intervento per la loro illustrazione, laddove, invece per l'illustrazione delle interrogazioni a risposta immediata il tempo viene elevato a due minuti.

Un altro campo di intervento che desidera in questa sede rimarcare, anche alla luce delle comunicazioni poc'anzi rese dal Presidente della Camera, è quello relativo alla razionalizzazione degli interventi sul-

l'ordine dei lavori, compresi quelli volti alla richiesta di svolgimento di informative urgenti. Al riguardo evidenzia come, a suo giudizio, il contesto politico nel quale era stato adottato il richiamato parere della Giunta del 1996 fosse significativamente diverso da quello attuale, nel quale i margini di ascolto delle proposte provenienti dalle opposizioni si sono ristretti, con ciò contribuendo ad un certo impiego degli interventi sull'ordine dei lavori in modo più allargato che in passato. In considerazione di ciò non si può comunque sfuggire ad un'esigenza di organizzazione e di razionalizzazione di questo tipo di interventi, prefigurando, peraltro, anche l'ipotesi che, qualora i tempi della riforma complessiva si prospettassero lunghi, si potrebbe valutare se eventualmente prevedere un percorso anticipato per questo tipo di intervento.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, con riferimento al tema da ultimo indicato dal relatore Fornaro, ribadisce come l'esigenza in questione risulti condivisa e che il richiamo di un intervento razionalizzatore provenga in primo luogo da tutti i Vicepresidenti della Camera che, senza distinguersi tra maggioranza ed opposizione, invocano una maggiore nettezza e chiarezza nella disciplina da applicare.

Federico FORNARO, *relatore*, proseguendo nella rassegna delle questioni trattate nell'ambito del procedimento di riforma, passa ad elencare altri settori di intervento prospettati, desunti dalle proposte dei Gruppi, per parte dei quali si individua la decorrenza dalla prossima legislatura. Si riferisce al tema del voto a data certa anche in chiave dissuasiva del ricorso al decreto-legge, delle misure per il rafforzamento del Comitato per la legislazione, ad alcuni aspetti della disciplina della costituzione dei Gruppi e ad alcune norme per scoraggiare il fenomeno del trasformismo o transfughismo parlamentare.

Per quanto riguarda la costituzione dei Gruppi, fermo restando il requisito minimo numerico di quattordici deputati, già fissato a decorrere dalla prossima legislatura,

si è operato nel senso di prevedere una disciplina più puntuale per la formazione dei Gruppi in deroga al suddetto requisito numerico e di distinguere i passaggi ad altro Gruppo dei singoli deputati per i quali opererebbe una riduzione alla metà della quota del contributo spettante al nuovo Gruppo di iscrizione dai cambi di Gruppo che investano almeno sette deputati e che si configurino come una scissione avvenendo su base evidentemente politica, per i quali la suddetta riduzione non opererebbe. Per altre norme con finalità antitrasformistiche, modellate su quelle del Senato e che prevedono la decadenza da pressoché tutte le cariche – con l’eccezione del Presidente della Camera – ricoperte nell’Ufficio di presidenza della Camera e in quello delle Commissioni, si è individuata un’entrata in vigore immediata e non differita alla prossima legislatura.

Un altro aspetto che viene adeguato con decorrenza dalla prossima legislatura sarebbe quello, richiesto dai Gruppi di minore consistenza numerica, di consentire la designazione di uno stesso deputato in due Commissioni.

Conclude la rassegna riferendosi a due temi che, nel merito, i relatori hanno preferito rinviare alla discussione in sede di gruppo di lavoro: si tratta della riforma del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti, sulla quale vi sono diverse proposte in campo, che vanno dalla riduzione, richiesta tra gli altri dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, a dieci Commissioni, sul modello del Senato, a modifiche delle competenze e delle denominazioni, quale ad esempio quella avanzata dal Presidente della VII Commissione e relativa alla denominazione della Commissione da lui presieduta, al fine di includervi espressamente alcune materie che rientrano nella sua competenza come lo sport e l’editoria. Analogamente è stato rinviato alla sede del gruppo di lavoro il tema della riforma delle competenze della Commissione XIV al fine, in particolare, di attribuirle poteri referenti pieni nelle materie di sua competenza: si tratta di una modifica che proviene in modo condiviso dalla stessa Commissione.

Per entrambi i temi da trattare nel merito in seno al gruppo di lavoro le soluzioni che si prospetterebbero decorrerebbero comunque dalla prossima legislatura.

Dopo aver rivolto – interpretando, crede, un sentimento che anche gli altri relatori condividano – un ringraziamento agli Uffici per il supporto e l’assistenza che hanno prestato in modo continuativo ai relatori, conclude il suo intervento con un auspicio e una precisazione: l’auspicio è che i colleghi possano leggere e valutare il lavoro svolto dai relatori non sulla base della convenienza di parte, ma proprio come sforzo di mediazione e di bilanciamento, che può essere ulteriormente migliorato nella fase emendativa, ma il cui esito favorevole costituirebbe un punto di equilibrio nel complessivo interesse della Camera; in questo senso il maggiore tempo impiegato dai relatori, rispetto a quello inizialmente prospettato dal Presidente, è servito proprio ad operare uno sforzo di mediazione e di sintesi che in tempi più ristretti non sarebbe stato possibile.

La precisazione riguarda invece il fatto che non dovrà destare in alcun modo scandalo il fatto che al testo frutto del lavoro dei relatori i Gruppi, anche quelli cui gli stessi appartengono, presentino emendamenti, proprio perché il testo è un lavoro di sintesi dei relatori e non dei rispettivi Gruppi di appartenenza, potendo questi evidenziare – anche attraverso gli emendamenti – alcuni aspetti sui quali annettono particolare attenzione; e tale considerazione ovviamente vale, a maggior ragione, per i Gruppi diversi da quelli cui appartengono i relatori.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ritiene che il percorso prospettato dal relatore Fornaro, che contempla il coinvolgimento del gruppo di lavoro entro l’arco dei prossimi sette/dieci giorni, possa consentire alla Giunta in sede plenaria di esaminare in tempi ravvicinati il testo elaborato, in particolare con riferimento alle ipotesi normative che riguardano il superamento del vincolo delle 24 ore e il rafforzamento dello Statuto dell’opposizione, da mandare a regime subito, per poi concentrarsi sugli altri temi, per i quali la decorrenza, in parte,

potrebbe operare dalla prossima legislatura.

Federico FORNARO, *relatore*, tiene a precisare che, in particolare alla luce dello sforzo fatto nella riunione svolta nella giornata di ieri, e dei relativi esiti, i relatori intendono presentare un testo complessivo condiviso fra loro, evitando di prospettare su alcuni punti eventuali opzioni alternative. Il lavoro in seno al gruppo di lavoro potrà successivamente consentire, prima di arrivare alla fase emendativa vera e propria, più rigida e politicamente « più ruvida », da svolgere in Giunta plenaria, di raccogliere sollecitazioni in vista di ulteriori affinamenti e opere di mediazione anche rispetto a quelle proposte provenienti dai Gruppi diversi da quelli di appartenenza dei relatori, con l'auspicio che ciò contribuisca a ridurre la rigidità delle posizioni e a favorire un dialogo verso un punto di sintesi, che, anche se non integralmente condiviso, non sia impeditivo di un confronto sereno nel merito e proficuo.

Dopo che Antonio D'ALESSIO ha chiesto chiarimenti su come debbano essere considerate le proposte che non sono ricomprese nella relazione del collega Fornaro, ovvero se scartate o rinviate, Federico FORNARO, *relatore*, chiarisce che i temi proposti dai Gruppi e non inclusi nel testo base potranno comunque essere oggetto di successivi emendamenti ed essere valutati

in quella sede. Peraltro tiene a precisare che l'opera di sintesi svolta dai relatori ha riguardato sovente temi su cui più Gruppi hanno avanzato proposte e suggerimenti, non sempre tra di loro coincidenti, per cui uno stesso blocco tematico può essere riconducibile alla sollecitazione di più Gruppi, anche trasversalmente tra maggioranza e opposizione.

Valentina D'ORSO, nello scusarsi per il ritardo con cui è intervenuta alla riunione, dovuto alla partecipazione al *question time* in Commissione, chiede ragguagli sulle tematiche trattate prima del suo arrivo.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, richiama sinteticamente l'oggetto delle sue comunicazioni, precisando in particolare che quelle relative al terzo tema sono già all'attenzione dei relatori, come emerge dall'intervento dell'onorevole Fornaro: egli ha ciononostante ritenuto di dover sottoporre alla Giunta tale questione – in via introduttiva – in ragione dell'esigenza da più parti segnalata e condivisa di pervenire rapidamente ad una disciplina che conferisca maggiore ordine e razionalità allo svolgimento degli interventi che richiedono informative urgenti.

Desidera, infine, per parte sua ringraziare i relatori per il grande lavoro che stanno svolgendo, con il supporto degli Uffici.

**La seduta termina alle 14.43.**

ALLEGATO

**Proposta di parere interpretativo dell'articolo 41, comma 1, del Regolamento in materia di interventi sull'ordine dei lavori con particolare riferimento alle richieste di informative del Governo.**

La Giunta per il Regolamento,

richiamato il parere del 24 ottobre 1996 che disciplina i limiti di ammissibilità e le modalità di svolgimento degli interventi per richiamo al regolamento o per l'ordine dei lavori, le modalità di svolgimento del dibattito limitato su tali tipi di interventi e i criteri ai quali la Presidenza si attiene per le decisioni sulle questioni poste in tali interventi;

ritenuto necessario ribadire le indicazioni ivi contenute ed in particolare quella secondo cui gli interventi incidentali di cui all'articolo 41, comma 1, sono, in linea generale, ammissibili soltanto quando vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea (o anche la Commissione). Tutti gli altri interventi sono collocati, al termine della seduta ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo. In questo caso l'intervento deve essere giustificato da ragioni di eccezionale urgenza e rilevanza politica e riguardare argomento d'interesse generale; il richiedente deve preannunciare la propria richiesta alla Presidenza, indicando l'oggetto sul quale intende intervenire. Si svolgono comunque alla conclusione della seduta gli interventi per sollecito di atti del sindacato ispettivo e per fatto personale, salvo che il Presidente, per gravi motivi, non ritenga, in via d'eccezione, di darvi subito corso;

ritenuto altresì necessario, nelle more di un intervento di modifica del Regolamento specificamente rivolto a disciplinare espressamente il tema in oggetto, pervenire

ad un ulteriore chiarimento interpretativo dell'articolo 41, comma 1, nel testo in vigore, alla luce del considerevole aumento degli interventi che richiedono lo svolgimento di informative urgenti;

premessi che tali richieste, pur non menzionate nel citato parere, sono evidentemente e integralmente assimilabili agli interventi di sollecito degli atti di sindacato ispettivo, essendo in entrambi i casi coinvolta, seppure in forme procedurali diverse, la responsabilità del Governo a fornire, ove richiesto, elementi di informazione al Parlamento;

delibera il seguente parere:

le richieste di informativa urgente devono avere ad oggetto questioni rientranti nei poteri e nella competenza del Governo, secondo quanto previsto dalla circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996 sull'ammissibilità degli atti del sindacato ispettivo: sono da escludersi richieste relative a fatti o questioni per i quali il Governo non sia istituzionalmente in grado di rispondere, ovvero con le quali si richieda all'Esecutivo la valutazione di fatti o questioni per i quali non sia individuabile una competenza o responsabilità governativa;

sul piano procedurale, le richieste di informative urgenti non possono che soggiacere agli stessi limiti posti nel parere della Giunta del 24 ottobre 1996 con riguardo agli interventi di sollecito degli atti di sindacato ispettivo e devono dunque essere collocati, di regola, secondo lo spirito e la lettera del parere della Giunta, al termine della seduta;

solo del tutto eccezionalmente, e cioè quando il fatto cui le richieste si riferiscano presenti il carattere di « eccezionale ur-

genza e rilevanza politica e riguarda argomento d'interesse generale», il Presidente d'Assemblea potrà consentirne lo svolgimento anticipato, comunque preferibilmente quando sia esaurito l'argomento in esame o si stia per passare ad altro punto all'ordine del giorno (non interrompendo cioè lo svolgimento di un punto). È possibile riconoscere il suddetto carattere solo al cospetto di eventi di importanza eccezionale, rilevabile in modo oggettivo, e di straordinaria urgenza, quali ad es. attentati, eventi tragici o calamitosi che coinvolgano ampi settori della popolazione, fatti straordinari di rilievo internazionale, la cui notizia irrompa in quel momento nel dibattito pubblico, e non potrà quindi essere rimesso alla specifica sensibilità politica di chi interviene;

non essendo evidentemente possibile enumerare preventivamente e tassativamente le fattispecie riconducibili a tale carattere di eccezionalità, la valutazione in concreto delle circostanze sarà rimessa all'apprezzamento insindacabile della Presidenza d'Assemblea, che si dovrà attenere comunque ad un criterio restrittivo e di evidente rigore;

L'intervento volto a richiedere le informative urgenti dovrà essere comunque preannunciato tempestivamente alla Presidenza; non potrà in ogni caso essere di durata superiore a cinque minuti, salva la facoltà del Presidente di ridurne la durata ove ne autorizzi eccezionalmente lo svolgimento nel corso della seduta; al termine della seduta esso potrà essere svolto anche in aggiunta a quelli consentiti secondo le regole stabilite dalla pronuncia della Giunta del 19 novembre 2015 proprio con riferimento agli interventi di fine seduta;

ove all'intervento di richiesta di informativa urgente facciano seguito interventi di deputati di altri Gruppi – comunque nel limite di uno per Gruppo – per sostenere la medesima richiesta ovvero anche per dichiararvi la propria contrarietà, questi non potranno essere di durata superiore a 30 secondi, durata sufficiente a consentire di dichiarare in modo sintetico la propria posizione di sostegno o di non condivisione della richiesta avanzata, senza dare luogo ad un improprio dibattito che anticipi quello richiesto con l'informativa urgente.

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	11
GIUNTA PLENARIA:	
Esame di una carica ricoperta ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare e comunicazioni in materia di accertamento preventivo di un subentrante .....	11
Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati .....	12
AVVERTENZA .....	16

#### COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.25.

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 2 luglio 2025. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.*

**La seduta comincia alle 20.15.**

**Esame di una carica ricoperta ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare e comunicazioni in materia di accertamento preventivo di un subentrante.**

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il Vicepresidente Giandiego Gatta, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui

lavori svolti dal Comitato riguardo ad una nuova carica assunta da un deputato.

Giandiego GATTA, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che il deputato Emiliano Fenu è stato proclamato sindaco di Nuoro (comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti) a seguito delle recenti elezioni amministrative del mese di giugno 2025.

Fa presente che, trattandosi di carica incompatibile, ai sensi del comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Comitato per le incompatibilità, nella riunione odierna ha concordato di avanzare alla Giunta plenaria la proposta di accertamento della incompatibilità.

Federico FORNARO, *presidente*, trattandosi di una incompatibilità direttamente prevista da norme di legge (articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto, propone che la Giunta, conforme-

mente alla prassi applicativa consolidatasi in circostanze analoghe, si limiti ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni.

Tale procedura appare del resto necessaria al fine di evitare esiti contrastanti con l'inequivoco dettato normativo.

Avverte, pertanto, che, se non vi sono obiezioni, s'intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco del comune di Nuoro, ricoperta dal deputato Emiliano Fenu.

Comunica quindi che provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.

Ai fini dei successivi adempimenti, propone altresì che, in via preventiva, nel caso in cui l'on. Fenu opti per la carica di sindaco, la Giunta accerti – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 4 – Movimento 5 Stelle, nell'ambito del collegio plurinomiale 01 della XXVI Circoscrizione Sardegna, risulta essere Mario Perantoni.

La Giunta concorda.

**Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.**

Federico FORNARO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno prevede le comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

Lascia quindi la parola alla Coordinatrice del Comitato, on. Auriemma.

Carmela AURIEMMA, *coordinatrice del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, ricorda che una prima fase del

lavoro del Comitato – in relazione ai profili attinenti le ineleggibilità previste dal quadro normativo vigente – ha riguardato gli eletti nei collegi uninominali concludendosi nella seduta della Giunta plenaria del 17 ottobre 2023.

Con riferimento alle dichiarazioni rese – ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni – dai deputati eletti e in carica nei collegi plurinominali delle 27 circoscrizioni nazionali e nella circoscrizione Estero, il Comitato ha preso atto dell'eleggibilità di tutti i deputati con la necessità di un ulteriore approfondimento rispetto alla posizione di un deputato.

Fa presente infatti che in data 18 ottobre 2023 l'on. Antonio Angelucci ha depositato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni con cui precisa di percepire «un vitalizio da Ente diverso dalla Camera».

Tale dichiarazione risulta successiva ed integrativa rispetto a quanto constatato dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati nella seduta del 17 ottobre 2023. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del citato regolamento, la Giunta sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisito può richiedere, in ogni caso, ulteriori dichiarazioni e attestazioni integrative.

Osserva che dal tenore della dichiarazione resa dall'on. Angelucci in data 18 ottobre 2023 non è in alcun modo possibile evincere la natura giuridica e patrimoniale dell'ente erogante, né il titolo legittimante l'erogazione né, tanto meno, la natura giuridica del vitalizio, circostanze e chiarimenti ritenuti imprescindibili ai fini di una completa e corretta definizione dell'istruttoria.

Riferisce quindi che il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, nella riunione odierna, su sua richiesta, ha convenuto di richiedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), del Regolamento della Giunta delle elezioni all'on. Angelucci chiarimenti in merito alla dichiarazione resa. Ricorda che

tale previsione regolamentare dispone che « ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, [il Comitato] invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito ».

Precisa inoltre che si è altresì convenuto di richiedere, per tali ragioni, alla Giunta di valutare l'opportunità o meno di rinviare l'esame della Relazione nazionale ad altra seduta in modo da evitare di procedere in maniera frammentata per le singole posizioni.

Ribadisce conclusivamente che la Giunta potrebbe anche procedere per quanto riguarda le posizioni degli altri deputati, per i quali non è stata ravvisata l'esigenza alcuna integrazione documentale ed è stata constatata l'eleggibilità, ma il Comitato ha convenuto di sottoporre alla Giunta plenaria, per correttezza, la valutazione sulla possibilità di rinviare l'esame della Relazione nazionale per una esigenza di un esame unitario e completo di tutte le posizioni.

Federico FORNARO, *presidente*, quanto all'approfondimento del Comitato sulla dichiarazione del deputato Angelucci raccomanda che esso si svolga nei tempi più celeri possibili. Allo stesso modo si rimette alla Giunta rispetto al rinvio dell'esame della Relazione nazionale, su cui in qualità di relatore non ha obiezioni, purché tale rinvio sia anch'esso contenuto nei tempi strettamente necessari allo svolgimento del predetto approfondimento documentale.

Stefano CANDIANI (LEGA) ritiene innanzitutto corretto che la Giunta proceda unitariamente alla deliberazione sull'eleggibilità di tutti i deputati eletti nei collegi plurinominali e nella circoscrizione Estero. Relativamente alla dichiarazione del deputato Angelucci, precisa di avere svolto una verifica informale con l'interessato dalla quale emerge che dal modello di dichiarazione dei redditi « persone fisiche » presentato dall'on. Angelucci sulla base delle previsioni della legislazione vigente e pubbli-

cato sul sito *internet* della Camera, non si evincono elementi che possano prefigurare una situazione di ineleggibilità. Osserva pertanto che gli elementi a disposizione della Giunta consentirebbero sin d'ora di procedere alla deliberazione sull'eleggibilità di tutti i deputati, perché non emergono situazioni che giustificano nei confronti di un deputato l'apertura di un'istruttoria che appare sovradimensionata.

Federico FORNARO, *presidente*, precisa che da quanto rappresentato dalla Coordinatrice non si tratta dell'apertura di un'istruttoria ma di una richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*) del regolamento della Giunta delle elezioni.

Luca SBARDELLA (FDI) ribadisce quanto già detto in sede di Comitato in merito alla dichiarazione depositata dall'on. Angelucci, il quale non svolge alcuna attività richiamata dall'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che definisce le condizioni di ineleggibilità. Resta quindi scettico sull'opportunità di una formale richiesta di approfondimento documentale.

Federico FORNARO, *presidente*, osserva che la posizione del Comitato si possa ritenere fondata sul principio di realtà, in quanto esiste una copiosa rassegna stampa che pone il deputato Angelucci sotto un profilo teorico in relazione con numerose attività imprenditoriali, in particolare nei settori della sanità e dell'editoria. Ritiene dunque corretta la decisione assunta dal Comitato e l'interessato potrà così argomentare la natura del vitalizio che ha dichiarato di percepire, al fine di chiarire di non incorrere in una situazione di ineleggibilità non avendo relazioni con le attività cui fanno riferimento gli organi di stampa.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene che la discussione in corso sia superata da quanto convenuto in seno al Comitato. La proposta del Comitato non concerne infatti l'ineleggibilità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361

del 1957 ma si basa su una dichiarazione che è agli atti, e sulla quale il Comitato è chiamato a fare le sue valutazioni, da cui non si evince la natura dell'ente erogatore del vitalizio né la natura giuridica del vitalizio stesso.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)M-CP) ribadisce quanto già evidenziato in sede di Comitato e cioè che la Giunta ha il compito di verificare le eventuali situazioni di ineleggibilità ma non deve svolgere indagini sulle situazioni personali. Osserva che il vitalizio non costituisce un compenso per un'attività svolta ma è un impegno che un ente pubblico o privato, o anche una persona fisica, assume di fornire, non necessariamente in termini monetari, ad un soggetto. Pertanto, essendo chiarito che il vitalizio non è legato ad attività professionale, si può stabilire sin d'ora che non vi sono le condizioni per l'ineleggibilità.

Anna Laura ORRICO (M5S) osserva che si sta ripetendo una discussione già svolta in sede di Comitato dove però si era giunti alla decisione condivisa unanimemente di chiedere l'integrazione documentale nei termini riportati dalla Coordinatrice per le ineleggibilità.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) ritiene che un elemento di novità rispetto alla discussione svoltasi nel Comitato, che potrebbe portare chiarezza, sia rappresentato da un passaggio interno al Gruppo della Lega che ha visto la partecipazione del collega Angelucci, il quale ha fatto presente che il proprio modello di dichiarazioni dei redditi « persone fisiche » risolve il dubbio sorto in seno al Comitato sulla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni. Osserva infine che la discussione svoltasi in seno al Comitato verteva sull'ineleggibilità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 mentre ora si sostiene che la richiesta di approfondimento documentale sarebbe fondata su altri presupposti.

Federico FORNARO, *presidente*, chiede se dalla dichiarazione dei redditi « persone fisiche » del deputato Angelucci sia desumibile il soggetto erogatore del vitalizio.

Luca SBARDELLA (FDI) osserva che il compito della Giunta non è indagare su chi eroga il vitalizio ma valutare se sussistono le condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Federico FORNARO, *presidente*, fa presente di avere posto una domanda a beneficio di chi, come lui, non fa parte del Comitato. Ricorda che la richiesta di integrazione documentale è disciplinata dal regolamento della Giunta delle elezioni all'articolo 16 e osserva che l'on. Angelucci potrà rispondere alla richiesta di integrazione documentale sulla quale il Comitato ha concordato.

Stefano CANDIANI (LEGA) ritiene che la questione in esame stia assumendo una piega precisa e decisamente personale fino a diventare quasi mirata ad avere un certo risultato. Vi sono tutti gli indizi per supporre che la modalità di agire sia diretta – come avvenuto già in passato – a tempo-reggiare al fine di conferire alla vicenda un certo risalto tramite articoli di giornale o trasmissioni televisive come *Report*. Tale modalità, a suo avviso, è funzionale a mettere in atto un'opera di « killeraggio ». Nel merito, rileva l'insussistenza di elementi che ricollegano il caso in esame alle fattispecie previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 rimarcando la differenza tra l'oggettivo riscontro di tali fattispecie ed una mera curiosità morbosa.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) ritiene che la funzione del Comitato sia quella di verificare la posizione di ciascun deputato sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento della Giunta delle elezioni. Indagare oltre, a suo avviso, pone alcune problematiche in quanto vi sarebbe la necessità di svolgere accertamenti sulle dichiarazioni presentate da tutti

i deputati, anche di coloro che non rivestono alcuna carica. A tal proposito, se nella dichiarazione fossero state indicate cariche suscettibili di determinare situazioni di ineleggibilità sarebbe stato legittimo un approfondimento da parte della Giunta. Al contrario, un'indagine riguardante profili che esulano dalle competenze della Giunta, oltre a non essere utile per il corretto lavoro dell'organo, crea un danno precedente.

Condivide pertanto, a nome del proprio Gruppo, le considerazioni svolte dai colleghi e si associa alle valutazioni dell'on. Candiani circa la necessità di evitare di attirare l'attenzione mediatica sulla Giunta che sta svolgendo egregiamente il proprio lavoro. Manifesta comunque la propria disponibilità ad una definizione della questione ispirata al buon senso.

In conclusione, ribadisce che il lavoro della Giunta si debba limitare alla verifica delle cariche e delle attività svolte dai deputati al fine di valutarle alla luce del disposto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, rimettendo ad altra sede dubbi o perplessità di diversa natura.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene necessario chiarire che, come ribadito dal Presidente Fornaro, il Comitato ha concluso i propri lavori nella riunione odierna decidendo all'unanimità di richiedere all'on. Angelucci un'integrazione documentale in merito alla dichiarazione resa dallo stesso il 18 ottobre 2023. Rileva che nel caso di specie non vi è alcuna attenzione morbosa rivolta verso l'on. Angelucci ma si tratta semplicemente di completare l'istruttoria secondo le modalità previste dal Regolamento dalla Giunta delle elezioni.

Nell'apprezzare la sincerità dell'on. Giglio Vigna che ha precisato che rispetto alla decisione assunta nell'ambito del Comitato vi è stato un successivo consulto all'interno del suo Gruppo di appartenenza, deve prendere atto come vi sia ora una differente posizione dei colleghi della maggioranza basata, tuttavia, sulla medesima documentazione di cui il Comitato disponeva durante la riunione odierna. Constata con stupore che, sebbene in tale riunione si

fosse convenuto di svolgere un approfondimento sulla natura dell'ente menzionato nella suddetta dichiarazione dell'on. Angelucci, venga espressa ora una posizione di contrario avviso.

Federico FORNARO, *presidente*, pur ritenendo legittima la preoccupazione sollevata dall'on. Candiani, fa presente che i documenti di cui dispone il Comitato sono pubblici e possono essere consultati da tempo da chiunque ne abbia interesse sul sito della Camera dei deputati. Sottolinea dunque, come non vi sia un rischio di divulgazione mediatica di documenti riservati.

Rileva che l'on. Angelucci, rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 15 del Regolamento della Giunta, sia stato assolutamente trasparente in quanto avrebbe potuto anche non specificare l'esistenza del vitalizio. Tuttavia, non emergendo dalla dichiarazione la natura di tale vitalizio, laddove viene specificato che l'ente erogatore del vitalizio non è la Camera, ritiene che l'on. Angelucci non avrà alcuna difficoltà a fornire adeguati chiarimenti alla Giunta.

Ritiene che sarebbe incongruo dal punto di vista procedurale, in questa fase, deliberare su un oggetto diverso dalla proposta definita dal Comitato.

Luca SBARDELLA (FDI) non ha alcuna difficoltà nel riconoscere che la posizione espressa in seno al Comitato sia parzialmente differente da quella che fa propria in questa sede, dopo che ha avuto modo di approfondire la questione in esame concludendo che la proposta formulata dal Comitato travalica le competenze della Giunta. Ritiene pertanto che non vi siano ragioni per svolgere un ulteriore approfondimento in merito alla dichiarazione resa dall'on. Angelucci.

Federico FORNARO, *presidente*, alla luce delle posizioni testè espresse, ritiene che sia necessaria una nuova riunione del Comitato nell'ambito della quale potranno essere manifestati i diversi orientamenti che sono stati rappresentati nella seduta odierna

ed assumere, a maggioranza, una nuova proposta.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene opportuno sottolineare che vi è stato un cambio nell'orientamento della maggioranza rispetto a quello assunto durante la riunione del Comitato e che questa circostanza determina la nuova convocazione del Comitato.

Benedetto DELLA VEDOVA (Misto-+ Europa) ha colto dall'intervento dell'on. Giglio Vigna che il cambio di opinione rispetto a quanto deciso in sede di Comitato sia subentrato anche per il confronto avuto con l'on. Angelucci. Osserva in proposito che non appare possibile cambiare posizione solo perché, una volta chieste spiegazioni al diretto interessato, questi abbia rassicurato informalmente che non vi sia alcuna necessità di integrazioni documentali. A suo avviso la questione non è formale ma sostanziale trattandosi della posizione di uno dei principali editori italiani e reputa pertanto singolare che la questione si possa risolvere semplicemente sulla base di dichiarazioni informalmente rese dal diretto interessato ai colleghi del suo Gruppo parlamentare.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) ritiene che quella dell'on. Della Vedova sia una rappresentazione un po' estrema di quanto da lui sostenuto. Gli sembra del tutto naturale che dopo il Comitato di oggi, nel quale il Gruppo Lega ha tenuto un atteggiamento conciliante, ci sia stato un passaggio informale con il collega Angelucci, eventualmente finalizzato a una precisazione della sua dichiarazione. Da tale confronto sono venuti alla luce nuovi elementi che sono stati portati all'attenzione della Giunta.

Stefano CANDIANI (LEGA) osserva che la discussione si è concentrata su un aspetto

personale che a suo avviso non ha ragione di esistere. Ritiene che sia sensato rinviare la questione all'esame del Comitato, anche già da domani, per poi proseguire con i lavori della Giunta plenaria in tempi brevi.

Luca SBARDELLA (FDI) chiede di convocare il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze stasera così da poter prendere atto dei nuovi orientamenti emersi e formulare una nuova proposta alla Giunta che potrà così proseguire i propri lavori.

Federico FORNARO, *presidente*, fa presente che attualmente non sono presenti tutti i componenti del Comitato che, quindi, non sarebbero informati in tempo utile della nuova convocazione.

Alla luce delle valutazioni emerse nell'ambito della Giunta plenaria, sentita la Coordinatrice Auriemma, propone che sia convocata una nuova riunione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze per la giornata di domani, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea; rinvia, di conseguenza, l'esame della Relazione nazionale ad altra seduta, da convocare nel corso della prossima settimana.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 21.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### GIUNTA PLENARIA

*Seguito della verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sui ricorsi presentati e sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali – rel. Fornaro.*

## **GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza  
del presidente Devis DORI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9 alle 9.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia. Atto n. 273 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	18
ALLEGATO (Parere approvato) .....	20

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente della III Commissione, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia.**

**Atto n. 273.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 giugno scorso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, dà conto delle sostituzioni. Invita, quindi, i relatori ad illustrare la proposta di parere.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), relatore per la III Commissione, anche a nome della collega Chiesa, relatrice per la IV Commissione, illustra una proposta di parere favorevole.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) esprime riserve sull'opportunità di approvare un parere favorevole alla cessione di armamenti verso la Somalia, che presenta criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti umani ed una forte instabilità interna, determinata dalla presenza del gruppo terroristico jihadista *Al-Shabaab*. Ricorda che la legge n. 185 del 1990, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, vieta di esportare tali materiali in Paesi che sono caratterizzati da situazioni di conflitto o violazioni sistematiche dei diritti umani. Sollecita, dunque, il Governo e la maggioranza ad un supplemento di riflessione per approfondire il quadro attuale della Somalia, al fine di evitare una violazione della citata normativa.

Il sottosegretario Giorgio SILLI precisa che la cessione in esame riguarda solo mezzi blindati – peraltro obsoleti – pro-

gettati per finalità difensive e rientra a pieno titolo nelle attività previste dall'Accordo di cooperazione generale in materia di difesa del 2013 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Federale della Repubblica di Somalia. Aggiunge che tale cessione è conforme anche alle finalità della nuova Missione di supporto e stabilizzazione (AUSSOM), guidata dall'Unione africana su preciso mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e mira proprio a contrastare la minaccia terroristica di *Al-Shabaab*. Pur dichiarando la piena disponibilità del proprio Dicastero a fornire ulteriori elementi informativi, sottolinea che la legge n. 185 del 1990 esclude dal proprio ambito di applicazione le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato.

Marco PELLEGRINI (M5S), prendendo atto delle motivazioni e delle precisazioni adottate dal rappresentante del Governo a sostegno del provvedimento in esame, sottolinea tuttavia come queste non siano sufficienti a superare le perplessità sollevate dalle opposizioni. Evidenziando, in particolare, il rischio che la cessione gratuita di armi alla Somalia, oggetto del provvedimento in esame, avvenga in assenza delle condizioni previste dalle norme in materia di cessione di materiale d'armamento, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) evidenzia che la cessione di armamenti in esame non è

stata oggetto di valutazione da parte dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) che, in base alla legislazione vigente, è incaricata di vigilare sulla conformità delle esportazioni di armi alla citata legge n. 185.

Il sottosegretario Giorgio SILLI evidenzia che il provvedimento in esame non rientra nelle fattispecie richiamate dalla deputata Boldrini, poiché è inquadrato nelle attività di cooperazione tra i due Governi disciplinate dal citato Accordo del 2013.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ribadisce che, a suo avviso, il mancato coinvolgimento di UAMA si configura come una violazione della normativa vigente.

Il sottosegretario Giorgio SILLI replica che, in base all'articolo 1, comma 9, lettera a, della legge n. 185, sono escluse dalla disciplina della normativa, « le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali ».

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, si associa alle considerazioni del sottosegretario, precisando che UAMA ha il compito di vigilare essenzialmente sulle esportazioni tra privati (*business to business*), e non su quelle tra i Governi.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole presentata dai relatori (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia. Atto n. 273.**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni III e IV,

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale d'armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia;

visto l'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che consente la cessione, in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi;

preso atto che la V Commissione, nella seduta del 17 giugno 2025, si è espressa favorevolmente sui profili di carattere finanziario del provvedimento;

considerato che:

l'instabilità e le tensioni politiche interne continuano a complicare il processo di creazione di un'architettura statale e di un'identità nazionale somala; in particolare, la presenza di formazioni terroristiche fondamentaliste, le tensioni tra clan e i conflitti tra lo Stato federale e le regioni autonome rendono complesso il processo di costruzione di istituzioni forti e inclusive;

il 1° dicembre 2023 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n. 2713, che prevede la revoca dell'embargo della vendita di armi nei confronti del Governo della Somalia, a conferma dei progressi compiuti dal Paese sul piano della sicurezza;

con la risoluzione n. 2767 del 27 dicembre 2024 il Consiglio di Sicurezza ha sancito la conclusione della Missione di transizione dell'Unione Africana in Somalia (ATMIS) ed il passaggio di consegne alla nuova Missione di supporto e stabilizzazione (AUSSOM), essenziale nel delicato processo di trasferimento delle responsabilità di sicurezza dalle forze internazionali a quelle somale;

i n. 30 veicoli blindati leggeri (VBL) « PUMA » 4x4 – progettati per finalità difensive e di supporto, garantendo mobilità e protezione in contesti operativi non offensivi – e la relativa ricambistica, oggetto della cessione, sono obsoleti dal punto di vista tecnico in quanto, entrati in servizio negli anni Novanta e non più rispondenti agli attuali *standard* operativi dell'Esercito italiano, sono ormai fuori organico e formalmente dichiarati « fuori servizio » dal Comando logistico dell'Esercito;

la cessione sarà finalizzata nei dodici mesi successivi alla firma del decreto interministeriale in esame;

la cessione mira a rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate somale, e si inquadra nell'ambito dell'attività di sostegno alle istituzioni del Governo federale della Repubblica di Somalia, rafforzata dalla firma di un Accordo di cooperazione generale in materia di difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Federale della Repubblica di Somalia, fatto a Roma il 17 settembre 2013,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	21
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato. C. 1609 Zinzi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	21

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Giorgia LATINI.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

**Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato.**

**C. 1609 Zinzi.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, poiché l'onorevole Cangiano, relatore per la VII Commissione, è impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, invita l'onorevole Giacccone, relatore per la XI Commissione, a svolgere la relazione introduttiva.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore per la XI Commissione*, nel rilevare che il provvedimento è composto da 5 articoli, riferisce che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tutte accomunate dalla finalità di valorizzare il possesso del titolo di dottore di ricerca.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* intervengono sull'articolo 28, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle pubbliche amministrazioni, inserendo un riferimento specifico al titolo di dottore di ricerca tra i requisiti che il personale in servizio deve possedere, in alternativa all'aver maturato un'esperienza di servizio di 5 anni, per rientrare nella quota di riserva per l'accesso alla dirigenza.

La lettera *c)* inserisce nell'articolo 29-*bis* il comma 1-*bis*, in base al quale, ai fini della mobilità intercompartimentale, la ta-

bella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti per i diversi comparti deve essere approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali e deve tenere conto, tra l'altro, anche dell'istituzione dell'area destinata al personale di elevata qualificazione.

La lettera *d)*, incidendo sull'articolo 35, comma 3, che fissa, con le lettere da *a)* a *e-ter)*, i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento del personale, stabilisce che i componenti delle commissioni esaminatrici scelti tra i funzionari delle amministrazioni siano preferibilmente di elevata qualificazione.

La lettera *e)* interviene sul comma 5.2 del medesimo articolo 35, inserendo un riferimento specifico alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca tra gli elementi cui devono essere ispirate le linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli ivi disciplinate.

La lettera *f)* incide sull'articolo 35-*quater*, in materia di procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale, consentendo alle amministrazioni di qualificare taluni profili come « ad elevata specializzazione amministrativa e gestionale », oltreché tecnica, e prevedendo in tal caso una maggiore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nella fase di valutazione dei titoli.

La lettera *g)* modifica l'articolo 52, includendo il titolo di dottore di ricerca tra gli elementi oggetto di valutazione in sede comparativa ai fini delle progressioni tra le aree (cosiddette progressioni verticali).

Osserva che l'articolo 2 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia aggiornato il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, al fine di prevedere che i punteggi da attribuire ai titoli siano coerenti con il valore degli stessi nonché con la durata e la complessità del percorso di formazione per il loro conseguimento. Ricorda che il regolamento citato, all'articolo 8, prevede che la valutazione dei titoli sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e sulla base di criteri predeterminati, che per i titoli non

possa essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente e che il bando indichi i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

Rileva che l'articolo 3 modifica la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante l'Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, ed in particolare l'articolo 5 di tale legge, che disciplina gli standard minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy, inserendo tra coloro che prestano la loro opera nei percorsi formativi di tali istituti, in aggiunta ai docenti, ai ricercatori ed agli esperti, anche i dottori di ricerca.

Riferisce che l'articolo 4, composto di un solo comma, novella gli articoli 6, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento.

In primo luogo, la lettera *a)* inserisce il nuovo comma 4-*bis* all'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, il quale prevede che ai titolari dei contratti di lavoro a tempo determinato per attività di ricerca di cui all'articolo 24 della medesima legge, dopo il primo anno è attribuito il titolo di « professore a tempo determinato » per l'anno accademico in cui gli stessi svolgono l'attività didattica e per l'anno accademico successivo.

La lettera *b)* inserisce il comma 4-*quater* all'articolo 18 della legge n. 240 del 2010 (relativo alla chiamata dei professori universitari), il quale prevede che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di seconda fascia (ex professori associati) alla chiamata di ricercatori di cui al citato articolo 24 della medesima legge, in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare.

La lettera *c)* modifica in più parti, l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 (concernente i ricercatori a tempo determinato).

Il numero 1) della lettera *c)* integra il comma 1 dell'articolo 24, nel senso di prevedere che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per attività di ricerca

possono essere attivati esclusivamente previa verifica, in termini di sostenibilità, del rispetto degli obblighi sussistenti in capo all'università, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, in materia di valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, dei ricercatori già titolari di un contratto, ove abilitati. Si prevede che le università che non predispongano una pianificazione coerente con tale obbligo non possono procedere all'assunzione di personale docente a qualsiasi titolo per la durata di tre anni, e si demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, il compito di stabilire le modalità per la verifica del rispetto di tali obblighi.

Il numero 2) della lettera c) inserisce i nuovi commi 1-ter e 1-quater al suddetto articolo 24 della legge n. 240 del 2010. In particolare, il nuovo comma 1-ter prevede che, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2030, ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per attività di ricerca, in favore di candidati già titolari di incarico di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 24 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Si tratta dei noti «ricercatori di tipo A» che, prima della citata riforma del 2022, si configuravano come contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Il nuovo comma 1-quater dell'articolo 24, prevede che la quota di riserva istituita dal comma 1-ter è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1-bis, anch'essa pari ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti e riservata ai candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca,

italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando. Il comma 1-quater specifica altresì che le università possono bandire procedure di selezione per posizioni in cui sia richiesto il possesso cumulativo dei requisiti previsti per entrambe le quote.

Il numero 3) della lettera c) modifica il comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che reca i criteri sulla base dei quali le università dovranno disciplinare, con proprio regolamento, le procedure pubbliche di selezione tramite cui individuare i destinatari dei contratti per ricercatori a tempo determinato. Tra tali criteri, quello di cui alla lettera d) prevede che il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, e che in caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non possa bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare «in relazione al dipartimento interessato». Ora, la disposizione in commento modifica la disposizione appena descritta prevedendo che, ad essere bloccate per un triennio, siano tutte le procedure di selezione bandite dall'università relativamente al gruppo scientifico disciplinare interessato dalla procedura non andata a buon fine, anche se relative a dipartimenti diversi da quello direttamente precedente.

Il numero 4 della lettera c) modifica il comma 5 dell'articolo 24 della medesima legge n. 240 del 2010, anticipando di due anni, dalla conclusione del terzo alla conclusione del primo, la valutazione dei ricercatori a tempo determinato, da parte dell'università, su istanza degli interessati, ove abilitati, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

Infine, rileva che l'articolo 5 dispone che ai corsi di dottorato di ricerca si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riscatto agevolato dei corsi di studio universitario per periodi da valutare con il sistema contributivo. In particolare, la norma dispone che ai corsi di dottorato di ricerca si applichi l'articolo 2, comma 5-quater, del decreto legislativo

n. 184 del 1997 che, ai fini del riscatto dei corsi di studio universitario relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, prevede la facoltà di optare per un calcolo dell'onere del riscatto secondo un meccanismo specifico, ad un costo inferiore rispetto al meccanismo ordinario. Il suddetto meccanismo agevolato prevede che il contributo da versare sia pari, per ogni anno da riscattare, al minimale contributivo annuo vigente per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (pari per il 2025 a 18.555 euro) moltiplicato per l'aliquota di com-

puto delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 33 per cento.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che le Presidenze propongono di svolgere un breve ciclo di audizioni, invitando i rappresentanti dei gruppi a far prevenire le segnalazioni dei soggetti da audire entro le ore 12 di venerdì 4 luglio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
SEDE REFERENTE:	
DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative segnalate</i> ) .....	35
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	108

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

Gli Uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.10 alle 14.25.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adem-**

**pimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.**

**C. 2416 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2025.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte altresì che, come convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, i Gruppi sono stati invitati a segnalare 200 emendamenti e che è in distribuzione il fascicolo degli emendamenti segnalati (*vedi allegato 1*).

Comunica inoltre che l'articolo aggiuntivo Ghio 6.01 deve intendersi segnalato

come articolo aggiuntivo identico agli articoli aggiuntivi Frijia 6.02, Pastorino 6.03, Maccanti 6.04 e Traversi 6.05.

Comunica infine che l'emendamento Bicchelli 2.77 è stato ritirato.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la VIII Commissione Milani nonché dei relatori per la IX Commissione Baldelli e Montemagni, esprime parere contrario sugli emendamenti Evi 1.4, Simiani 1.5, Bonelli 1.7, Morfino 1.9 e L'Abbate 1.15, sugli identici emendamenti Santillo 1.25, Simiani 1.26 e Bonelli 1.27, sull'emendamento Bonelli 1.28, sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.33, Bonelli 1.34 e Curti 1.35 e sugli emendamenti Bonelli 1.37 e 1.38.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Braga 1.39, Bonelli 1.40 e Barzotti 1.41. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Morfino 1.43, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Sudano 1.44. Esprime parere contrario sull'emendamento Scerra 1.45, mentre propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Zuconi 1.02, Squeri 1.03 e Furgiuele 1.04. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 1.05, mentre propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Zinzi 1.010, Tirelli 1.011, Ciaburro 1.012 e Molinari 1.013.

Invita, infine, i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Carrà 1.018 e Sbardella 1.021.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative per le quali i relatori hanno proposto l'accantonamento devono intendersi accantonate.

Prende inoltre atto che l'articolo aggiuntivo Zinzi 1.010 è sottoscritto dai deputati Santillo, Cangiano, Cerreto, L'Abbate, Morfino e Manes.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4,

sottolinea la propria contrarietà alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, rilevando che tale opera non solo richiede l'impiego di un'ingente quantità di risorse pubbliche, che potrebbero essere destinate ad altri interventi, ma non risulta neppure in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del Paese.

Illustra poi le numerose criticità legate alla realizzazione dell'opera in questione, che peraltro sono più volte emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni sul tema. Si sofferma, in particolare, sulla potenziale violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla quantificazione dei costi complessivi e all'affidamento dei relativi lavori, giudicando il comportamento del Governo elusivo della normativa vigente in materia, rischiando di provocare un grave pregiudizio al Paese.

Ricorda, altresì, che numerosi studi hanno evidenziato che le condizioni del territorio, che presenta notevoli rischi dal punto di vista idrogeologico e sismico, rendono l'opera altamente pericolosa.

Premesso ciò, fa presente che la proposta emendativa in esame è diretta ad affrontare le vere emergenze del Paese, istituendo un Fondo per il sostegno degli interventi volti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico e idraulico che, con sempre maggiore frequenza, i territori si trovano ad affrontare.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'emendamento Evi 1.4 è sottoscritto dalla deputata L'Abbate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Evi 1.4.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.5, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità.

Nel ribadire le criticità legate alla crisi idrica in cui versano le regioni dell'Italia meridionale e, in particolare, le isole, contesta al Governo di non aver adottato misure adeguate alla gravità della situazione esistente. Insiste, quindi, sulla necessità di assicurare risorse da destinare alla realiz-

zazione di quegli interventi strutturali e urgenti che sono ripetutamente richiesti dai territori colpiti dall'emergenza idrica.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'emendamento Simiani 1.5 è sottoscritto dalla deputata Morfino.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Simiani 1.5 e Bonelli 1.7.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.9, ne illustra le finalità, sottolineando la necessità di garantire il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, oltre che della società civile, nella valutazione degli accordi integrativi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riterrà di stipulare con la società concessionaria Stretto di Messina S.p.A., in relazione ai lavori di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Le Commissioni respingono l'emendamento Morfino 1.9.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.15, alla luce dell'unicità del progetto relativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, rileva la necessità di assicurare che, nel corso della sua realizzazione, si tenga adeguatamente conto delle prescrizioni segnalate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 1.15.

Agostino SANTILLO (M5S) chiede di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti del collega Bonelli riferiti all'articolo 1.

Nell'illustrare le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.25, identico agli emendamenti Simiani 1.26 e Bonelli 1.27, fa presente che la proposta emendativa in esame non intende contrastare la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, bensì è volta assicurare la concreta fattibi-

lità di tale opera, disponendo che il Governo acquisisca previamente il parere della Commissione europea in ordine alla possibilità di interpretare il limite del 50 per cento dell'aumento del costo rispetto a quello originariamente preventivato. Nell'invitare i relatori e il rappresentante del Governo ad una maggiore riflessione sul punto, chiede l'accantonamento delle identiche proposte emendative in esame.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.26, di cui è cofirmatario, identico agli emendamenti Santillo 1.25 e Bonelli 1.27, censura l'articolo 1 del provvedimento in esame, reputandolo elusivo della normativa nazionale ed europea vigente in materia di appalti pubblici, soprattutto in relazione all'individuazione della società Stretto di Messina S.p.A. quale società concessionaria. Non condivide, peraltro, la scelta del Governo di impiegare lo strumento della decretazione d'urgenza per intervenire sul tema.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.26, di cui è cofirmatario, identico agli emendamenti Santillo 1.25 e Bonelli 1.27, rileva come la questione posta dai colleghi non concerna l'opportunità o meno della realizzazione dell'opera, bensì la regolarità delle procedure adottate per la sua attuazione. Chiede, pertanto, che il Governo presti una maggiore attenzione alle proposte emendative concernenti la questione legata all'aumento del costo complessivo dell'opera rispetto a quello originariamente preventivato.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto della contrarietà dei relatori all'accantonamento degli identici emendamenti Santillo 1.25, Simiani 1.26 e Bonelli 1.27.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Santillo 1.25, Simiani 1.26 e Bonelli 1.27. Respingono altresì l'emendamento Bonelli 1.28.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.35,

identico agli emendamenti Ilaria Fontana 1.33 e Bonelli 1.34, ne illustra le finalità. Dichiarò, altresì, di non comprendere le ragioni sottese alla contrarietà del parere espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo, ritenendo che le proposte emendative in esame apportino modifiche di buon senso al provvedimento in discussione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ilaria Fontana 1.33, Bonelli 1.34 e Curti 1.35, nonché gli emendamenti Bonelli 1.37 e 1.38.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.43, ne illustra le finalità, insistendo sull'opportunità di destinare le risorse pubbliche che il Governo intende impiegare per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina all'attuazione di quegli interventi fortemente richiesti dai territori e, in particolare, destinati al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie delle regioni del Mezzogiorno.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Morfino 1.43, si associa alle considerazioni espresse dalla collega Morfino, ribadendo le criticità che affliggono il sistema infrastrutturale delle regioni del Sud Italia. Richiama, ad esempio, i notevoli disagi che i cittadini e i turisti che devono spostarsi tra Palermo e Catania si trovano ad affrontare quotidianamente, soprattutto a causa dell'inefficiente gestione del tratto autostradale che collega le due città della Regione Siciliana. Per tali ragioni, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta emendativa in esame.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Morfino 1.43, di cui è cofirmatario, critica la scelta del Governo di destinare una così elevata quantità di risorse pubbliche alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, rilevando come le medesime risorse sarebbero meglio impiegate se destinate all'attuazione di altri in-

terventi. Tra questi ricorda, nello specifico, la messa in sicurezza della strada statale 106 che collega Reggio Calabria a Taranto, la cui pericolosità è stata ripetutamente portata all'attenzione dell'Esecutivo.

Stigmatizza, pertanto, l'atteggiamento del Governo, giudicando la sua azione del tutto inefficiente, in quanto basata soltanto sulla propaganda politica, anziché sull'adozione di misure concrete.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Morfino 1.43 e Scerra 1.45, nonché l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 1.05.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici articoli aggiuntivi Carrà 1.018 e Sbardella 1.021.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per l'VIII Commissione, Battistoni, nonché dei relatori per la IX Commissione, Baldelli e Montemagni, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ruffino 2.9, Bof 2.10, Curti 2.11 e Pastorino 2.12; propone l'accantonamento dell'emendamento Raimondo 2.26; esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 2.31; esprime parere favorevole sull'emendamento Rotelli 2.32; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Mazzetti 2.35, Santillo 2.36, Iaia 2.37 e Simiani 2.38; esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 2.40; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Nevi 2.41, Simiani 2.42 e Iaia 2.43, nonché dell'emendamento Zinzi 2.44 e degli identici emendamenti Bonelli 2.45 e L'Abbate 2.46; invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Fabrizio Rossi 2.51; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simiani 2.55 e Santillo 2.56; esprime parere contrario sull'emendamento Del Barba 2.59; propone l'accantonamento dell'emendamento Caffero De Raho 2.61; esprime parere contrario sull'emendamento Simiani 2.62 e sugli identici emendamenti Curti 2.67, Ruffino 2.68 e Pastorino 2.69; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti

Mazzetti 2.72, Iaia 2.73, L'Abbate 2.74 e Pizzimenti 2.75; esprime parere contrario sull'emendamento Ferrari 2.76; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simiani 2.88, Mazzetti 2.89 e Fabrizio Rossi 2.90; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Santillo 2.91 e Zinzi 2.93 esprimendo altrimenti parere contrario, nonché degli identici emendamenti Mattia 2.104 e Mazzetti 2.105; propone l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 2.113; invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Mazzetti 2.115; esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 2.117 e sugli identici emendamenti Curti 2.119 e Pastorino 2.120; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Testa 2.122 e Bagnai 2.123; invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Testa 2.126, Longi 2.124 e dell'articolo aggiuntivo Chiesa 2.02; propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Raimondo 2.05.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative per le quali i relatori hanno proposto l'accantonamento devono intendersi accantonate.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) dichiara di non ritirare l'emendamento 2.9 a sua firma, per non tradire i piccoli comuni, che in molti casi non sono iscritti alla piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD). Auspicando che il Governo si interessi al tema, ritiene che la questione posta dall'emendamento – perorato dall'Anci e sostenuto da diversi deputati di maggioranza – debba essere risolta con una misura definitiva.

Gianangelo BOF (LEGA) ritira l'emendamento 2.10 a sua prima firma.

Augusto CURTI (PD-IDP) dichiara di non ritirare l'emendamento 2.11 a sua prima firma.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) dichiara di non ritirare l'emendamento 2.12 a sua firma.

Il viceministro Edoardo RIXI fa presente che il Governo non è contrario agli identici emendamenti Ruffino 2.9, Bof 2.10, Curti 2.11 e Pastorino 2.12, ma ne chiede il ritiro perché i suddetti emendamenti si pongono in contrasto con gli obiettivi del PNRR – stabiliti dai precedenti Governi – relativi alla digitalizzazione di tutto il ciclo dei contratti pubblici di qualsiasi importo.

In particolare, osserva che la Parte II del Libro I del codice dei contratti pubblici, recante le disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, non contiene alcuna ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi.

Conseguentemente, al fine di evitare possibili *reversal* rispetto agli obiettivi del PNRR già rendicontati e valutati positivamente dalla Commissione europea, afferma che è indispensabile che attraverso l'interfaccia applicativa della Banca dati nazionale dei contratti pubblici messa a disposizione dall'ANAC venga consentito alle stazioni appaltanti non soltanto di acquisire il codice identificativo di gara (CIG) e di registrare i medesimi dati che verrebbero registrati e trasmessi alla Banca dati tramite le PAD, ma anche, così come previsto dall'articolo 25, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Sostiene quindi che non si ravviserebbero motivi ostativi all'ulteriore corso delle citate proposte emendative in presenza di un'attestazione da parte dell'ANAC in ordine all'equivalenza sotto il profilo delle funzionalità tra l'interfaccia in questione e le PAD, dal momento che si tratterebbe, in definitiva, di una modalità ulteriore che assicurerebbe le medesime funzionalità delle PAD.

Per contro, osserva che laddove la suddetta interfaccia consentisse – come sembra – una mera registrazione di dati relativi ad attività svolte secondo modalità di-

verse da quelle disciplinate dalla citata Parte II del Libro I del codice, appare verosimile che le suddette proposte emendative, ove approvate, possano essere considerate dalla Commissione europea come un *reversal* rispetto ai menzionati obiettivi del PNRR.

Ritiene, in conclusione, che la questione possa essere condivisa da tutti i Gruppi che il Governo è disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno in tale ambito.

Augusto CURTI (PD-IDP) sottolinea l'importanza del tema, dal momento che i piccoli comuni costituiscono il 75 per cento circa dei comuni italiani. Ricordando come una proroga sia stata già disposta dal 30 settembre al 31 dicembre 2024, dichiara di condividere le parole del Vice Ministro e reputa necessario modificare, semplificandolo, l'attuale sistema di approvvigionamento.

Prendendo atto delle parole del Vice Ministro, ritira l'emendamento 2.11 a sua prima firma, riservandosi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Antonino IARIA (M5S), pur apprezzando le parole del Vice Ministro, si dichiara sorpreso dall'attenzione manifestata – in questa circostanza – dal Governo circa il rischio di incorrere in sanzioni da parte della Commissione europea.

Conoscendo le difficoltà che i piccoli comuni incontrano in questo genere di procedure, rispetto alle quali ritiene che il nuovo codice dei contratti pubblici non abbia apportato un'effettiva semplificazione, chiede di sottoscrivere l'emendamento Pastorino 2.12. Lamenta poi come il Governo, pur consapevole delle suddette criticità fin dal gennaio del 2024, stia valutando solamente ora – forse tardivamente – come intervenire per porvi rimedio.

Chiede infine all'Esecutivo – al quale contesta di procedere alla semplificazione delle procedure nell'interesse dei grandi gruppi industriali e non dei piccoli comuni – di intervenire quantomeno per rendere non onerosa l'iscrizione alla Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), rivolgendosi al viceministro Rixi, ricorda che la disciplina normativa « ereditata » dal Governo Draghi è stata adottata con il voto favorevole anche del Gruppo della Lega.

Con riguardo all'emendamento 2.12 a sua firma, ne chiede un accantonamento, al fine di valutare una riformulazione che contenga una disciplina transitoria per il tempo necessario a risolvere la questione con l'ANAC.

Il viceministro Edoardo RIXI afferma come non si tratti di una questione di modifica legislativa, quanto piuttosto di una modifica del portale dell'ANAC che la stessa *Authority*, ente terzo e autonomo, deve accettare. Diversamente, si configura una verosimile infrazione della normativa dell'Unione europea, che rischia di danneggiare in special modo le amministrazioni locali.

Dichiara pertanto che il Governo, seppur favorevole alla *ratio* delle suddette proposte emendative non è disponibile ad una riformulazione delle stesse, mentre è aperto, come già riferito, all'accoglimento di un ordine del giorno condiviso, che induca l'ANAC a modificare la procedura in vigore, riconoscendo una proroga a vantaggio dei piccoli comuni.

Antonino IARIA (M5S), nonostante i timori del Governo circa una possibile contestazione in sede europea, reputa necessaria una modifica del codice degli appalti.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) sostiene che le proroghe legislative debbano essere giustificate da ragioni oggettive. Per altro verso, considerate le difficoltà che stanno affrontando tanti piccoli comuni, specialmente nelle zone montane, ritiene che il Governo avrebbe dovuto interessarsi molto prima alla questione.

Con riferimento alla possibile presentazione di un ordine del giorno in cui trasferire i contenuti dell'emendamento 2.9 a sua firma, ringraziato il Vice Ministro per la disponibilità, ricorda tuttavia di non aver mai avuto un riscontro positivo sugli ordini del giorno accolti in passato.

Il viceministro Edoardo RIXI, facendo presente che la proroga deve essere concessa dall'ANAC, osserva che il Governo ha in sostanza ereditato il codice dei contratti pubblici dai precedenti Esecutivi, dal momento che la relativa disciplina risponde a delle *milestones* individuate dal PNRR, tra cui quella concernente la digitalizzazione di tutti i contratti pubblici.

Afferma che se vi fosse condivisione da parte di tutti i Gruppi rispetto al testo di un ordine del giorno, ciò potrebbe agevolare un confronto con l'ANAC volto alla modifica della disciplina attualmente in vigore.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ruffino 2.9 e Pastorino 2.12.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'emendamento 2.31 a sua firma, che mira a ridurre la soglia per gli affidamenti diretti in modo da evitare effetti discriminatori e condotte illegali.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 2.31, che ha il merito di favorire la partecipazione alle gare di progettazione e di evitare la frammentazione dei servizi di ingegneria e architettura.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) si dichiara esterrefatto per le affermazioni dei colleghi che lo hanno preceduto. Sostiene infatti che l'emendamento Bonelli 2.31, ove approvato, finirebbe per agevolare il mondo imprenditoriale ben strutturato – come le società di ingegneria – penalizzando i liberi professionisti, dal momento che i raggruppamenti risulterebbero antieconomici sotto la soglia di 75.000 euro. Condivide dunque il parere contrario espresso dai relatori.

Agostino SANTILLO (M5S) segnala che l'abbassamento della soglia nei termini indicati dall'emendamento Bonelli 2.31 è stato auspicato da tutti gli ordini professionali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 2.31.

Mauro ROTELLI (FDI) illustra l'emendamento 2.32 a sua firma, che modifica la disciplina relativa ai criteri ambientali minimi negli appalti pubblici introducendo modifiche importanti con ricadute positive, tra i vari aspetti, per il risparmio idrico e l'economia circolare.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Rotelli 2.32, avverte che i componenti delle Commissioni riunite dei gruppi FDI, Lega e Forza Italia intendono sottoscrivere l'emendamento Rotelli 2.32.

Antonino IARIA (M5S) richiede un chiarimento in ordine alle finalità della proposta emendativa Rotelli 2.32, al fine di comprendere se la stessa sia finalizzata ad un rafforzamento della disciplina già vigente in materia.

Andrea CASU (PD-IDP) si associa alla richiesta di chiarimento testé formulata dal deputato Iaria, chiedendo specificamente quale sia il soggetto competente a definire la pertinenza dei criteri ambientali minimi in relazione agli interventi edilizi e come tale pertinenza debba essere intesa rispetto allo standard minimo previsto dai criteri medesimi.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, manifesta apprezzamento per le finalità sottese alla proposta emendativa Rotelli 2.32.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) intervenendo sull'emendamento Rotelli 2.32, osserva come la dicitura «criteri ambientali minimi» possa risultare fuorviante, trattandosi in realtà di requisiti particolarmente stringenti e talvolta complessi da soddisfare, specie in relazione all'applicazione del criterio della miglior offerta nelle procedure di appalto.

Esprime, pertanto, apprezzamento per le finalità della proposta emendativa, orientata alla semplificazione, in quanto idonea a evitare l'emanazione di norme secondarie da parte del MASE garantendo, in tal modo,

una maggiore celerità nello svolgimento delle procedure.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, nel ringraziare la deputata Pastorella per il chiarimento fornito in merito alla proposta emendativa Rotelli 2.32, dichiara di condividere le finalità della stessa.

Il viceministro Edoardo RIXI rileva come l'emendamento Rotelli 2.32 consenta di evitare l'emanazione di decreti ministeriali da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, facendo altresì presente che il medesimo Ministero ha espresso parere favorevole sulla proposta emendativa in esame.

Le Commissioni approvano l'emendamento Rotelli 2.32 (*vedi allegato 2*).

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.40 a sua prima firma, rivolge ai relatori e al rappresentante del Governo una richiesta di chiarimento in merito al mancato accantonamento dello stesso, evidenziando come la proposta emendativa presenti un contenuto analogo agli emendamenti Mazzetti 2.35, Santillo 2.36, Iaia 2.37 e Simiani 2.38.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, fa presente come l'emendamento Santillo 2.40, intervenendo sulle clausole di revisione prezzi, preveda soglie differenti rispetto a quelle contemplate dalle proposte emendative da lui richiamate e già accantonate.

Agostino SANTILLO (M5S), nel richiamare le finalità dell'emendamento 2.40 a sua prima firma, evidenzia come le clausole di revisione dei prezzi attualmente previste dal codice dei contratti pubblici non risultino più adeguate alle attuali condizioni di mercato.

Andrea CASU (PD-IDP) fa presente come la disciplina in materia di aggiornamento dei prezzi nei contratti pubblici rappresenti un tema centrale per migliaia di im-

prese e come la questione sia emersa con costanza nel corso del ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, evidenziandone la rilevanza ai fini dell'equilibrio contrattuale, in particolare nel settore della ristorazione.

Alla luce di tali motivi, chiede alle forze di maggioranza e al Governo un'assunzione di responsabilità qualora ritenessero di confermare l'orientamento contrario sulla proposta emendativa.

Il viceministro Edoardo RIXI, nel garantire che la questione è oggetto di attento monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – con particolare riferimento al settore della ristorazione, come dimostrano i tavoli di lavoro interministeriali attivati per raccogliere le istanze delle associazioni di categoria – concorda sull'opportunità di procedere con ulteriori approfondimenti.

Per tali ragioni, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Santillo 2.40.

Agostino SANTILLO (M5S) dichiara di condividere le considerazioni espresse dal viceministro Rixi e conseguentemente, rivolge la richiesta di accantonamento ai relatori.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome degli altri relatori, accoglie la richiesta di accantonamento dell'emendamento Santillo 2.40, precisando tuttavia, a titolo personale, la propria contrarietà a una revisione delle soglie relative alle clausole di revisione dei prezzi al 2 per cento, come previsto dalla proposta medesima.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, acquisito il parere dei relatori e del rappresentante del Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Santillo 2.40 si intende accantonato.

Avverte, altresì, che il presentatore ha ritirato l'emendamento Fabrizio Rossi 2.51.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.56 a sua prima firma,

fa presente come la proposta sia volta a escludere la possibilità, per l'affidatario di incarichi di progettazione, di ricorrere al subappalto, salvo talune eccezioni, quali, ad esempio, indagini geologiche, geotecniche e sismiche, nonché sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazione.

A tal riguardo, osserva come il ricorso al subappalto per prestazioni afferenti ai servizi di architettura e ingegneria determini un effetto di subappalto a cascata che finisce per svilire tali professionalità, anche sotto il profilo del riconoscimento economico, con una tendenziale riduzione al ribasso dei relativi compensi.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 2.55, di cui è cofirmataria, si associa alle considerazioni espresse dal deputato Santillo, rilevando, altresì, come la proposta emendativa consenta al progettista di affidare a terzi le attività di consulenza specialistica in ambiti professionali collaterali alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura, per i quali siano richieste elevate competenze e specifiche certificazioni, quali, ad esempio, le professioni di archeologo, agronomo o restauratore.

Osserva, inoltre, che la liberalizzazione del subappalto nei servizi tecnici rischia di compromettere il principio dell'unitarietà del progetto e di determinare un meccanismo di intermediazione di manodopera qualificata, che ritiene opportuno evitare.

Considera, pertanto, imprescindibile adottare un sistema equilibrato che tenga conto dell'esigenza dell'impresa di avvalersi di consulenze che non necessariamente devono essere rese da soggetti con un organico stabile.

Conclude, infine, ritenendo opportuno il ripristino della disciplina previgente, che consentiva l'affidamento di consulenze attraverso contratti di prestazione di attività intellettuale, senza che ciò configurasse un subappalto.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Simiani 2.55 e Santillo 2.56.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Del Barba 2.59.

Le Commissioni respingono l'emendamento Del Barba 2.59.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'emendamento Simiani 2.62 deve intendersi accantonato in quanto reca un contenuto analogo a quello dell'emendamento Cafiero De Raho di cui è già stato disposto l'accantonamento.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) richiama le finalità dell'emendamento 2.68 a sua firma, che intende semplificare le procedure di affidamento dei contratti in occasione di eventi emergenziali, ampliandone le fattispecie di applicazione, al fine di garantire una risposta tempestiva e adeguata da parte degli enti locali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Curti 2.67, Ruffino 2.68 e Pastorino 2.69.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato le proposte emendative Mazzetti 2.72, Iaia 2.73 e Pizzimenti 2.75.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 2.74.

Eleonora EVI (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento Ferrari 2.76, volto a modificare l'articolo 170 del codice dei contratti pubblici con l'obiettivo di contrastare le diffuse pratiche elusive che consentono di rientrare al di sotto della soglia del 50 per cento, rafforzando, al contempo, l'effettiva applicazione del principio di reciprocità, a fondamento della norma stessa.

La proposta mira inoltre ad introdurre un criterio di ragionevolezza e trasparenza, chiarendo *ex ante* l'interesse pubblico sotteso, e ad assicurare la *par condicio* tra gli operatori economici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferrari 2.76.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici

emendamenti Mazzetti 2.89 e Fabrizio Rossi 2.90.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 2.88.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato la proposta emendativa Zinzi 2.93.

Le Commissioni respingono l'emendamento Santillo 2.91.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Mattia 2.104 e Mazzetti 2.105, nonché l'emendamento Mazzetti 2.115.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 2.117.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) rivolge ai relatori e al rappresentante del Governo una richiesta di chiarimento in merito all'orientamento contrario manifestato sulla proposta emendativa 2.120, di cui è primo firmatario.

Il viceministro Edoardo RIXI manifesta la propria disponibilità a valutare un accantonamento degli identici emendamenti Curti 2.119 e Pastorino 2.120 al fine di condurre opportuni approfondimenti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, acquisito il parere dei relatori e del rappresentante del Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, gli identici emendamenti Curti 2.119 e Pastorino 2.120 si intendono accantonati.

Avverte, inoltre, che il presentatore ha ritirato la proposta emendativa Testa 2.126 e che l'emendamento Longi 2.124 è stato sottoscritto dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia.

Il viceministro Edoardo RIXI formula una richiesta di ritiro dell'emendamento Longi 2.124, chiedendo ai presentatori di valutare la presentazione di un ordine del giorno.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato la proposta emendativa Longi 2.124.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome degli altri relatori, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Chiesa 2.02.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, acquisito il parere dei relatori e del rappresentante del Governo, avverte che in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Chiesa 2.02 si intende accantonato.

Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

## ALLEGATO 1

**DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.**

## PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Disposizioni urgenti per l'avvio della cantierizzazione degli interventi per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 108, è inserito il seguente:

« 108-bis. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 6.355 milioni di euro, di cui 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'uti-

lizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 4.

3. Le assegnazioni del Fondo istituito ai sensi del comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva 2007/60/CE (cosiddetta « Direttiva Alluvioni ») e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.

**1.4.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Vaccari, Manzi, L'Abbate.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di contrasto della scarsità idrica nell'Italia meridionale, nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna)*

1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità

idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e dell'Italia meridionale è autorizzata la spesa totale di 1.700 milioni di cui 100 milioni per il 2025, 300 milioni per il 2026, 300 milioni per il 2028, 300 milioni per il 2029, 300 milioni per il 2030, 300 milioni per il 2031 e 100 milioni per il 2032 da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 2.

2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

« 272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032 ».

**1.5.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Amendola, Barbagallo, De Luca, Graziano, Iacono, Lacarra, Lai, Marino, Ubaldo Pagano, Porta, Provenzano, Saracino, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Vaccari, Manzi, Morfino.

*Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:*

01) al comma 8, lettera b), le parole: « anche per fasi costruttive » sono sostituite dalle seguenti: « unitariamente, entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; ».

**1.7.** Bonelli, Santillo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 8, alinea, le parole: « sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa con le Regione Siciliana e la regione Calabria e con i comuni interessati, favorendo la corretta informazione, la partecipazione e la consultazione delle collettività locali ».

**1.9.** Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fedè, L'Abbate, Santillo, Traversi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: « stesso » sono inserite le seguenti: « e alle prescrizioni parzialmente ottemperate o non ottemperate contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla verifica di ottemperanza sul progetto definitivo e sue varianti sostanziali ».

**1.15.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fedè, Morfino, Santillo, Traversi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 3:

1) al comma 7, secondo periodo, alinea, dopo le parole: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono inserite le seguenti: « , previa acquisizione da parte

del Governo di formale parere della Commissione europea in ordine alla possibilità di interpretare il limite del 50 per cento di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nel senso di cui all'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 5), del presente decreto, »;

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Nelle more del rilascio del parere della Commissione europea di cui al comma 7, si provvede alla predisposizione del progetto esecutivo dell'intera opera adottando i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

\* **1.25.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

\* **1.26.** Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Vaccari, Manzi.

\* **1.27.** Bonelli, Santillo.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 3, comma 8, dopo le parole: « entro il 31 dicembre 2024 », sono aggiunte le seguenti: « , previa acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ».

**1.28.** Bonelli, Santillo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per *con le seguenti:* dei pareri obbligatori dell'Avvocatura dello Stato o del Consiglio di Stato finalizzati a prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o a.

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), sopprimere le parole da:* con una decur-

*tazione percentuale fino alla fine del periodo.*

\* **1.33.** Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

\* **1.34.** Bonelli, Santillo.

\* **1.35.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Manzi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 4, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti di cui ai commi 3 e 4, ivi compresi i contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono trasmessi al Parlamento anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo ».

**1.37.** Bonelli, Santillo.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione »;

**1.38.** Bonelli, Santillo.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 4, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'in-

formazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto e subcontratto connesso alla realizzazione dell'opera, anche di importo inferiore a 150.000 euro. Su tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti e nei subappalti connessi alla realizzazione dell'opera sono effettuati controlli rafforzati e verifiche sistematiche, mediante strumenti digitali, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo scopo di garantire il rispetto della legalità e la tutela dei lavoratori, in relazione ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera o connessi alla stessa, possono essere previsti limiti al subappalto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

\* **1.39.** Braga, Simiani, Barbagallo, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Vaccari, Manzi.

\* **1.40.** Bonelli, Santillo.

\* **1.41.** Barzotti, Ilaria Fontana, Iaria, Fedè, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. Al fine di migliorare la dotazione infrastrutturale della Sicilia e della Calabria è istituito un fondo, con una dotazione pari a 600 milioni di euro dal 2025 al 2031, da destinare ai seguenti interventi:

a) ripristino, valorizzazione e implementazione delle linee ferroviarie della Sicilia e della Calabria, comprese quelle considerate a scarso traffico, attraverso lo studio di nuovi programmi di mobilità, favorendo, ove possibile, il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma;

b) implementazione di un sistema « a rete » delle linee ferroviarie della Sicilia e della Sardegna;

c) riqualificazione e valorizzazione delle stazioni passeggeri della Sicilia e della Calabria;

d) potenziamento e miglioramento dei collegamenti dei porti e degli aeroporti di Sicilia e Calabria con la rete ferroviaria;

e) potenziamento tecnologico della dorsale appenninica (Campania-Basilicata-Calabria);

f) realizzazione dell'alta capacità sulla tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e potenziamento delle linee Lamezia-Catanzaro Lido e Taranto-Sibari-Reggio Calabria; adeguamento delle tratte ferroviarie Messina-Catania-Palermo, Catania-Siracusa, Caltagirone-Niscemi-Gela, Siracusa-Ragusa-Gela, Palermo-Agrigento, Palermo-Trapani; miglioramento dei nodi ferroviari di Palermo e Catania;

g) messa in sicurezza delle strade della Sicilia e della Calabria;

h) completamento del corridoio ionico « Taranto-Sibari-Reggio Calabria » SS.106 « Jonica »;

i) messa in sicurezza della SS.18 (Calabria);

l) completamento della strada del Medio Savuto (Calabria);

m) adeguamento e messa in sicurezza dei seguenti tratti stradali: A19 « Palermo-Catania »; SS. 643 di Polizzi; SS. 121 « Palermo-Agrigento »; SS. 288; SS. 417 di Caltagirone; SS. 615 « Agrigento-Sciaccà »; SS. 188 « Centro Occidentale Sicula »; SS. 290 di Alimena; SS. 640 di Porto Empedocle; SS. 120 dell'Etna e delle Madonie.

1-ter. I commi 272, 273, 273-bis, 273-ter, 274 e 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni urgenti per il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale della Sicilia e della Calabria.

**1.43.** Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fedè, L'Abbate, Santillo, Traversi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. In considerazione dell'imminente avvio delle procedure funzionali all'occu-

pazione e all'esproprio dei lavori inerenti la cantierizzazione relativa al collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria, al fine di contenere i potenziali effetti dell'incremento del contenzioso, alle controversie aventi a oggetto le opposizioni alla determinazione delle indennità di occupazione ed esproprio, nonché alle controversie aventi causa genetica in fatti, ovvero rapporti, connesse alle attività di cantiere, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, al fine di rafforzare l'operatività delle sedi giudiziarie territorialmente competenti, il Ministero della giustizia può rideterminare la dotazione organica delle stesse, anche mediante un riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### 1.44. Sudano, Carrà.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi pubblici locali delle regioni Sicilia e Calabria nonché salvaguardare la destinazione propria delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272, 273 e 274 sono abrogati. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 275, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «reperimento di ulteriori risorse» sono inserite le seguenti: «a carico del bilancio dello Stato».

#### 1.45. Scerra, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Accelerazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)*

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano

nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, è consentita la riammissione al finanziamento di progetti già ammessi al contributo ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 e oggetto di successivo definanziamento operato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla revisione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

2. Le risorse sono destinate prioritariamente alla realizzazione di opere strategiche e di pubblica utilità per le quali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, non fossero state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Possono essere riammessi i progetti e le iniziative che:

a) siano già stati oggetto di valutazione e abbiano ottenuto il permesso alla costruzione e all'esercizio;

b) siano cantierabili entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento di concessione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.

3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza di riammissione, allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione recante l'indicazione del provvedimento originario di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché il permesso di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e, in caso di

esito positivo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesime, riassegna le risorse secondo le modalità di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 12 ottobre 2021, n. 388.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede anche attraverso la ridestinazione delle somme non ancora erogate al termine del periodo di programmazione iscritte nei capitoli di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

\* **1.02.** Zucconi.

\* **1.03.** Squeri, Cortelazzo.

\* **1.04.** Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)*

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche attraverso la previsione di un ulteriore stralcio, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.05.** Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fedè, L'Abbate, Traversi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Altri interventi infrastrutturali)*

1. Ai fini della risoluzione definitiva dei problemi viabilistici e di congestionamento

da traffico del territorio della provincia di Caserta e per garantire la sicurezza degli utenti, anche in coerenza con gli obiettivi europei di riduzione dei morti e dei feriti sulle strade, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 a favore dell'ANAS Spa, per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del raddoppio della tangenziale di Caserta, in nuova sede ovvero attraverso la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia della strada statale 700 della Reggia di Caserta.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

**1.010.** Zinzi, Graziano, Simiani, Ghio, Santillo, Cangiano, Cerreto, L'Abbate, Morfino, Manes.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica – CIGAL)*

1. È istituito il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa lavoristica, contributiva, fiscale, erariale e all'imposta sul valore aggiunto relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni in grado di arrecare un danno alle imprese sane, ai lavoratori e all'Erario, nonché per programmare e valutare anche

ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione lavoristica, contributiva e fiscale con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.

2. Il Cruscotto informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS, dall'Agenzia per le entrate, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. Ulteriori amministrazioni possono essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 5.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a trasmettere i dati, già presenti nei loro *data base*, necessari allo sviluppo del CIGAL sulla base di quanto disciplinato dal comma 5 del presente articolo.

4. Unioncamere garantisce le funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 nonché di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali,

delle imprese e del *made in Italy* e dell'interno, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto viene altresì individuato un Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del Cruscotto di cui al comma 1.

6. Le organizzazioni datoriali e sindacali confederali comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del CIGAL attraverso la periodica consultazione nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 5 in ordine ai flussi informativi riguardanti:

a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;

b) il quadro dei rischi in merito al ricorso a prassi non genuine negli appalti;

c) il quadro degli interventi delle istituzioni in materia di appalti;

d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti delle istituzioni preposte;

e) monitoraggio sull'andamento del CIGAL.

7. Nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 6, le organizzazioni di cui al punto che precede potranno coinvolgere ulteriori soggetti interessati.

8. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari nonché rese pubbliche, ai fini statistici, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti

e incrociati dalla piattaforma sulla base dei quali vengono elaborate le informazioni.

9. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni richiamate nei precedenti commi utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

**1.011.** Tirelli, Pisano.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Commissario straordinario per l'esecuzione del raddoppio del Ponte dell'Olla)*

1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura, in ragione anche della rilevanza strategica del traffico commerciale transfrontaliero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione dell'opera di raddoppio del Ponte dell'Olla, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziare dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.

2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1.012.** Ciaburro, Caretta.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al Polo Logistico di Alessandria Smistamento)*

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del Polo Logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalità nei medesimi retroporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando l'attribuzione dei poteri previsti dall'articolo 1, comma 1009, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è nominato anche quale « Commissario straordinario per la realizzazione del Polo Logistico di Alessandria Smistamento », di seguito « Commissario straordinario ». Per lo svolgimento dell'attività di Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo posta alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di personale pari a 12 unità. Il personale è individuato tra dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, di società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, assicurando la neu-

tralità finanziaria per il bilancio dello Stato mediante copertura degli oneri a valere sulle risorse di cui al comma 4. Nell'ambito del contingente massimo di cui al primo periodo, possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; il relativo compenso è definito con provvedimento del Commissario Straordinario, a valere sulle risorse di cui al comma 4. La struttura cessa automaticamente alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Il compenso dei sub-commissari è determinato con il medesimo provvedimento di nomina, in misura non superiore a quella massima indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, ed è posto a carico delle risorse di cui al comma 4. L'incarico di sub-commissario ha durata massima pari a quella del Commissario straordinario e cessa contestualmente a quest'ultimo.

4. Per gli oneri relativi al compenso dei sub-commissari, nonché per il funzionamento della struttura di supporto e per l'eventuale compenso degli esperti e consulenti di cui al comma 2, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Su tale contabilità confluiscono le risorse trasferite ai sensi del presente comma e le ulteriori risorse pubbliche destinate agli interventi. A tal fine, per garantire l'operatività della struttura commissariale, è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Nell'esercizio dei propri compiti, ove strettamente necessario per assicurare la tempestività e l'efficacia degli interventi, il Commissario straordinario può provvedere, a mezzo di ordinanza motivata, sentite le amministrazioni competenti, in deroga motivata a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari strategici, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice civile, delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli in materia di valutazione ambientale. Le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, decorso il quale si procede anche in mancanza dello stesso. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale o provinciale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sviluppo connessi al Polo Logistico di Alessandria Smistamento, finanziati tramite risorse esclusivamente provenienti da investitori privati o da forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei con-

tratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come individuati nel *master plan* di cui al primo periodo dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 115 del 2022, tutti gli atti amministrativi, le autorizzazioni, le concessioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari all'esecuzione di detti interventi, sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione, indetto e gestito dal Commissario straordinario, quale autorità competente per il rilascio dell'Autorizzazione unica di cui ai commi 9 e 10. Tale procedimento unico sostituisce le procedure di cui al secondo periodo dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 115 del 2022.

7. Il procedimento unico di cui al comma 9 si svolge mediante conferenza di servizi semplificata, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, convocata dal Commissario straordinario. Le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), qualora richieste dalle normative vigenti dell'Unione europea o nazionali, sono svolte nell'ambito del medesimo procedimento unico; le relative istruttorie sono condotte in parallelo e le determinazioni conclusive confluiscono nell'autorizzazione unica di cui al comma 9. Alla conferenza di servizi si applicano le seguenti disposizioni acceleratorie:

*a)* tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di propria competenza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di convocazione della conferenza; per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini inderogabili previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

*b)* fatta eccezione per i casi di dissenso qualificato espressamente previsti dall'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini di cui alla

lettera *a)*, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dall'articolo 14-*ter*, comma 4, della medesima legge, equivalgono ad assenso senza condizioni;

*c)* qualora necessario per superare dissensi espressi o per acquisire chiarimenti, il Commissario straordinario convoca, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui alla lettera *a)*, una riunione, anche in modalità telematica, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate, per assumere la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

8. La conferenza di servizi si conclude con l'adozione, da parte del Commissario straordinario, della determinazione motivata di conclusione del procedimento, che costituisce l'autorizzazione unica.

9. L'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste per l'esecuzione degli interventi di cui ai precedenti commi. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

10. Contro la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8, le amministrazioni dissenzienti possono proporre opposizione ai sensi e nei termini di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

**1.013.** Molinari, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

1. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale in ragione del piano di interventi pubblici da realizzare ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comune di Lampedusa e Linosa è autorizzato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, a stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contratti a tempo determinato per tre dirigenti cui affidare la responsabilità dei servizi rilevanti per l'attuazione del Piano. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

\* **1.018.** Carrà.

\* **1.021.** Sbardella, Longi.

**ART. 2.**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 23, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Con proprio provvedimento l'A-NAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia *web* messa a

disposizione direttamente, almeno per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000. ».

\* **2.9.** Ruffino.

\* **2.10.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Pizzimenti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

\* **2.11.** Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

\* **2.12.** Pastorino, Iaria.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis)* all'articolo 50:

1) al comma 1, lettere *b)* ed *e)*, le parole: « ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, » sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione possono essere affidati in via diretta fino all'importo stimato di 75 mila euro; oltre tale importo e fino alle soglie di cui all'articolo 14, i predetti servizi possono essere affidati attraverso procedura negoziata senza bando ai sensi della lettera *d)* del comma precedente. »;

*a-ter)* all'articolo 114, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'attività di direzione dei lavori è considerata unitaria e da affidarsi unitariamente, nei casi in cui le stazioni appaltanti non dispongano delle competenze professionali e tecniche necessarie, al progettista incaricato. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 14, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progetti-

sta è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. È fatto divieto di affidare a terzi attività di supporto alla direzione dei lavori e all'ufficio di direzione dei lavori, nel caso in cui il direttore dei lavori sia un dipendente della stazione appaltante o di altra stazione appaltante di cui si possa avvalere per legge. »;

*Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

*f-bis)* all'allegato I.7:

1) all'articolo 34, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; »;

2) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dall'allegato I.13. »;

3) all'articolo 38:

*a)* al comma 3, primo periodo, le parole: « 20 milioni di euro », sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni di euro »;

*b)* al comma 4, le parole: « né alla gara per l'affidamento della progettazione né » sono soppresse;

*f-ter)* all'allegato II.14, articolo 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura. ».

## **2.26. Raimondo.**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 50, comma 1, lettera *b)*, le parole: « di importo inferiore a 140.000

euro » sono sostituite dalle seguenti: « di importo inferiore a 75.000 euro ».

## **2.31. Bonelli, Iaria.**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 57, comma 2, ultimo periodo, le parole: « sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi. ».

## **2.32. Rotelli, Deidda, Amich, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Boscaini, Caiata, Caroppo, Cattaneo, Cortelazzo, Dara, Frijia, Furgiuele, Iaia, Lampis, Longi, Maccanti, Marchetti, Mattia, Mazzetti, Pannizzut, Patriarca, Pizzimenti, Raimondo, Fabrizio Rossi, Ruspanini, Gaetana Russo, Sorte, Stefani, Zinzi.**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 60, comma 2:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « del costo dell'opera, » sono aggiunte le seguenti: « della fornitura o del servizio »;

2) la lettera *b)* è soppressa.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* all'Allegato II.2-bis:

1) all'articolo 3, comma 2, le parole: « rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « la soglia del 3 per cento »;

2) all'articolo 3, comma 3, le parole: « per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e le forniture » sono soppresse;

3) all'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento »;

4) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento ».

\* **2.35.** Mazzetti.

\* **2.36.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

\* **2.37.** Iaia.

\* **2.38.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi, Casu.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 60, al comma 2, lettera b), le parole: « al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire » sono sostituite dalle seguenti: « al 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione ».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*f-bis)* all'Allegato II.2-bis:

1) all'articolo 3, comma 2, le parole: « rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « la soglia del 2 per cento »;

2) all'articolo 3, comma 3, le parole: « del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire » sono sostituite dalle seguenti: « del 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione »;

3) all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, le parole: « e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione » sono sostituite dalle seguenti: « e il corrispondente valore alla data di sottoscrizione del contratto ovvero al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione

delle offerte, se il contratto è sottoscritto dopo tale termine »;

4) all'articolo 13, comma 1, lettere d) ed e), le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 2 per cento ».

**2.40.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* All'articolo 60, comma 2-bis, primo periodo, le parole: « resta ferma la facoltà di inserire nel contratto » sono sostituite dalle seguenti: « è obbligatorio inserire nel contratto. ».

\* **2.41.** Nevi, Mazzetti.

\* **2.42.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Vaccari, Manzi, Casu.

\* **2.43.** Iaia.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 67:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero dal consorzio ai sensi del successivo comma 5 »;

2) al comma 5, le parole: « I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane » sono sostituite dalle seguenti: « I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili ».

**2.44.** Zinzi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 94, comma 3, lettera h), le parole: « dell'amministratore di fatto » sono sostituite dalle seguenti: « del titolare effettivo ».

\* **2.45.** Bonelli.

\* **2.46.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Santillo, Traversi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 108, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta » sono aggiunte le seguenti: « , che in ogni caso dovranno essere preponderanti rispetto alla componente economica e, a tal fine, si specifica che il peso dell'offerta tecnica dovrà essere almeno pari all'80 per cento del totale, ».

**2.51.** Fabrizio Rossi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* All'articolo 119, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'affidatario di incarichi di progettazione non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. ».

\* **2.55.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

\* **2.56.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 140-bis », sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al comma 2, capoverso « Art. 46-bis », sopprimere il comma 2.*

**2.59.** Del Barba, Ruffino.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 140-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.*

*Conseguentemente, al comma 2, capoverso « Art. 46-bis » apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria *alle parole:* decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. *con le seguenti:* mediante la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro quindici giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.;

b) *al medesimo comma 2, capoverso « Art. 46-bis », comma 3, sopprimere le parole:* , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.

**2.61.** Cafiero De Raho, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 140-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è*

comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea;

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo comma 1, lettera d), capoverso « Art. 140-bis », comma 3, sopprimere le lettere e) ed f).*

b) *al comma 2, capoverso « Art. 46-bis », comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria fino alla fine del comma con le seguenti: mediante la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro quindici giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.;*

c) *al medesimo comma 2, capoverso « Art. 46-bis », comma 3, sopprimere le parole: , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.*

**2.62.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi, Ghio.

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 140-bis », comma 4, alinea, dopo le parole: eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere aggiungere le seguenti: a), come disciplinati dalla pianificazione comunale o intercomunale di protezione civile ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con l'indicazione delle casistiche e delle relative pro-*

*cedure, nel rispetto del principio di differenziazione e adeguatezza,.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 140-bis », comma 4, alinea, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice aggiungere le seguenti: o sono stati qualificati come emergenze di tipo a) nell'ambito della pianificazione comunale o intercomunale,.*

\* **2.67.** Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

\* **2.68.** Ruffino.

\* **2.69.** Pastorino.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 170:*

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « totale dei prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna delle voci merceologiche »;

2) al medesimo comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nella quale è dimostrata l'impossibilità o la oggettiva difficoltà di approvvigionamento di prodotti non originari di Paesi terzi »;

3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le stazioni appaltanti esercitano la facoltà di respingimento con previsione inserita nel bando, nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerta. »;

4) al comma 3, secondo periodo, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

\*\* **2.72.** Mazzetti.

\*\* **2.73.** Iaia.

\*\* **2.74.** L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, Morfino, Traversi.

\*\* **2.75.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 170, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « supera il 50 per cento del valore », le parole: « totale dei prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna delle voci merceologiche »;

2) al secondo periodo, dopo la parola: « documentazione », sono inserite le seguenti: « , nella quale è dimostrata l'impossibilità o la oggettiva difficoltà di approvvigionamento di prodotti non originari di Paesi terzi »;

3) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le stazioni appaltanti esercitano la facoltà di respingimento mediante apposita previsione contenuta nel bando, nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerta ».

**2.76.** Ferrari, Simiani.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* all'articolo 174, comma 3, primo periodo, le parole: « della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto, » sono soppresse.

**2.77.** Bicchielli, Tirelli, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

*f-bis)* all'Allegato I.7, articolo 11, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« *i-bis)* l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, ivi inclusi i materiali da costruzione dotati di certificazione da parte di organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018. »;

*f-ter)* all'Allegato I.14, articolo 3, comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e inclusi altresì tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per

il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica secondo i principi del *green public procurement*. ».

\* **2.88.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Manzi.

\* **2.89.** Mazzetti.

\* **2.90.** Fabrizio Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

*f-bis)* all'Allegato I.7, articolo 11, comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis)* l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, ivi inclusi i materiali da costruzione dotati di certificazione da parte di organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018. ».

\*\* **2.91.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Traversi.

\*\* **2.93.** Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

*f-bis)* all'Allegato II.12, articolo 11, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

« *g-bis)* nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 226-*bis*, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel caso in cui, decorsi trenta giorni dalle formali richieste di verifica obbligatoria, di cui alla lettera f), trasmesse dalla SOA agli enti competenti al rilascio o al deposito dei titoli abilitativi, non sia pervenuto alcun riscontro, la SOA può comunque procedere al rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui alla lettera g), fatte salve le ipotesi di successivo riscontro negativo. In tal caso, l'eventuale attestazione rilasciata è soggetta a revoca automatica nei casi di cui all'articolo 94 comma 5, lettere e) ed f) del presente co-

dice, e per gli altri casi a seguito di valutazione e provvedimento di revoca da parte della stazione appaltante, ove risulti la non veridicità del titolo o della documentazione prodotta ».

\* **2.104.** Mattia.

\* **2.105.** Mazzetti.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* all'allegato V.2:

1) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « di uno » sono aggiunte le seguenti: « o più »;

2) al medesimo comma 1, lettera b), le parole: « ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

3) al medesimo comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo del presente comma »;

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati. »;

2) all'articolo 6, il comma 4 è soppresso.

**2.113.** Zinzi, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Pastorella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle imprese tenuto dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la parteci-

pazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f) del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è differita al 31 dicembre 2025.

**2.115.** Mazzetti.

*Al comma 2, capoverso « Art. 46-bis », comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* il rilascio della informativa liberatoria provvisoria *e fino alla fine del periodo, con le seguenti:* la verifica dell'iscrizione negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, o nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero mediante la documentazione rilasciata dalle competenti prefetture entro quindici giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, capoverso « Art. 46-bis », comma 3, sopprimere le parole:* , individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.

**2.117.** Bonelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai contratti affidati in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella circostanza di eventi calamitosi di cui

all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al comma 3 è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero, in assenza di formale dichiarazione, di centottanta giorni dalla data di inizio dell'intervento. ».

\* **2.119.** Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari, Ghio.

\* **2.120.** Pastorino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'intervento relativo al "Completamento sistema idrico integrato della regione Abruzzo", gli adempimenti di cui al comma 2 possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2026 e le economie di progetto generatesi dagli interventi originari, entro i limiti delle risorse già stanziare, come rimodulate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 426 del 13 settembre 2017, possono essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori stralci funzionali degli interventi già finanziati ovvero di interventi che presentino le medesime finalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 82 del 4 marzo 2015 e che risultino appaltabili entro il 31 agosto 2026 e cantierabili entro il 31 dicembre 2026. ».

\*\* **2.122.** Testa.

\*\* **2.123.** Bagnai, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

*Al comma 2, capoverso « Art. 46-bis », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le regioni, le province e le città metropolitane possono variare i programmi

straordinari di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, successivi al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 9 maggio 2022, anche relativamente a risorse già impegnate e non spese al 31 dicembre 2025, nel rispetto della finalità di garantire interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale della viabilità con riferimento alle risorse non spese al 31 dicembre 2025, pena la revoca del finanziamento, che dovranno essere integralmente rendicontate entro il 31 dicembre 2026.

**2.126.** Testa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* All'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli interventi assegnati, quale soggetto attuatore o coordinatore, al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione ed il riuso delle acque reflue, vengono dallo stesso attuati, anche in deroga alle previsioni di unicità della gestione previste dal presente decreto e dalle altre norme di legge, mediante il ricorso ad autonome forme di compartecipazione pubblico – privato previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che garantiscano la celere realizzazione degli interventi e il recupero dell'investimento con l'affidamento in gestione ai soggetti che lo hanno realizzato, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) risparmio di risorse pubbliche;

b) celerità della realizzazione degli interventi.

Le superiori disposizioni, qualora incidano su diritti acquisiti da parte dei gestori così come individuati nel presente decreto, trovano compensazione anche nella rimodulazione delle convenzioni di gestione stipulate tra gli enti di governo degli ambiti e i gestori stessi. ».

**2.124.** Longi, Amich, Benvenuti Gostoli, Caiata, Deidda, Frijia, Iaia, Lampis, Mattia, Raimondo, Fabrizio Rossi, Rotelli, Ruspandini, Gaetana Russo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, penitenziaria e della difesa nazionale)*

1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle opere di competenza dell'agenzia del Demanio con carattere di urgenza e di rilevanza strategica, che hanno impatto significativo sullo sviluppo economico e sociale del territorio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del presente decreto. In relazione a tali interventi, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 7, del presente decreto, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica con costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, pari o superiore a 25 milioni di euro. Si prescinde dalla acquisizione del parere sui progetti di fattibilità tecnica ed economica con costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, inferiore a 25 milioni di euro.

1-quinquies. Per la realizzazione delle opere dell'Arma dei carabinieri destinate alla difesa nazionale, cui si applicano anche le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ferme restando le quote di finanziamento attualmente disponibili, l'Agenzia del demanio è autorizzata a mettere a disposizione le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza pari a 100 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti. ».

b) alla rubrica, le parole: « e penitenziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , penitenziaria e della difesa nazionale. ».

**2.02.** Chiesa, Mattia, Raimondo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Misure urgenti per l'efficientamento del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari-MGO)*

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Per le medesime finalità è, altresì, autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dagli anni successivi dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

**2.05.** Raimondo, Mattia, Zinzi.

## ART. 3.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche di cui al comma 1, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza degli edifici pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento agli edifici scolastici di ogni ordine e grado, a decorrere dal 1° ottobre 2025 e per i due anni successivi, le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione, per poter essere aperti, devono essere dotati di sistemi aggiuntivi anti-caduta, in tutti i casi di nuova installazione o di sostituzione di quelli esistenti, con oneri individuati all'interno del quadro economico del progetto e comunque nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**3.3.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Stefani, Maccanti, Dara, Furguele, Marchetti, Panizzut, Bof.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Ai fini della verifica della vulnerabilità sismica ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1, le prove ed i controlli previsti, ovvero gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche per le quali è obbligatoria la certificazione dei materiali da costruzione forniti e posti in opera su strutture e costruzioni esistenti, rientranti nelle tipologie, competenze e settori di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da intendersi sottoposte alle disposizioni dell'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

\* **3.4.** Mazzetti.

\* **3.5.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Risorse straordinarie fondo infrastrutture Capitanerie di Porto – Guardia costiera)*

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

**3.011.** Caroppo, Raimondo, Maccanti, Tirelli, Mazzetti, Mattia, Zinzi, Pisano.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali)*

1. Al fine di procedere celermente al completamento degli interventi relativi all'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria e all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare un sub-commissario, scelto tra il personale di ANAS S.p.A., dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario e all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Al Commissario di cui al primo periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**3.012.** Caroppo, Furgiuele, Mazzetti, Zinzi, Rubano.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali)*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « e 12 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 »;

b) al comma 5, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centoventi giorni » e le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

c) al comma 7, le parole: « 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025 e 2026 ».

2. Agli oneri di cui comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**3.033.** Bordonali, Mattia, Mazzetti, Bof, Raimondo, Caroppo, Tirelli, Pisano.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)*

1. Al fine di rafforzare la capacità operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata di una posizione di livello dirigenziale generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante la soppressione di due posizioni nella propria dotazione organica di livello dirigenziale non generale di equivalente valore finanziario, con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione dei compiti e delle funzioni dell'ufficio di livello dirigenziale generale di cui al primo periodo, previa deliberazione del comitato direttivo.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, terzo e settimo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, i componenti del comitato direttivo e quelli del collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, restano in carica per ulteriori due anni a decorrere dalla data di scadenza prevista.

3. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,

n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: « e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « nonché quelle relative ai regolamenti di amministrazione che comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato »;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Le deliberazioni del comitato direttivo relative ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia, qualora non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »;

b) al comma 16:

1) le parole da: « e il contratto » fino alla fine del periodo sono soppresse;

2) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Alla dirigenza di livello generale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dei Ministeri. Al personale e alla dirigenza di livello non generale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC. ».

4. All’articolo 1, comma 213-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e al personale ispettivo dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). ».

**3.035.** Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

*Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materie di interventi di messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso)*

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza del-

l’acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell’autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all’articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell’articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all’articolo 4-*ter* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono attribuite e trasferite, in via esclusiva, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse e le competenze inerenti all’adeguamento ed efficientamento del sistema impiantistico dell’A24 – Traforo del Gran Sasso, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, assegnate al Commissario straordinario di cui all’articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le modalità organizzative, le risorse e le competenze da trasferire al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso di cui al comma 2, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.

4. Al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 206, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**3.013.** Testa.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del Traforo del Gran Sasso)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del Traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, unitamente alle risorse finanziarie eventualmente disponibili. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019 provvede allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 cessa le proprie funzioni in relazione alle attività di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019 e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli im-

pegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili. Entro i successivi trenta giorni, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019 presenta il cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, che è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**3.014.** Testa, Zinzi, Caroppo, Mazzetti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali)*

1. Al fine di garantire il celere completamento della fase A e l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Nelle more del riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**3.032.** Cavo, Raimondo, Maccanti, Mazzetti, Semenzato, Mattia, Zinzi, Caroppo, Tirelli, Pisano.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**Art. 3-bis.**

*(Cabina di regia per le opere pubbliche incompiute)*

1. È costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Cabina di regia con funzioni di coordinamento, supporto, monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle politiche e delle disposizioni normative riguardanti le opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La Cabina di regia di cui al comma 1 è costituita con decreto del Ministro ed è presieduta da un rappresentante del Ministero. La composizione della Cabina di regia, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

**3.036.** Cortelazzo.

#### ART. 4.

*Al comma 1, capoverso « Art. 6-bis », comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Ai fini del calcolo dei novanta minuti, il periodo di cui al comma 1 comprende l'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico e scarico, il tempo necessario per lo svolgimento materiale delle operazioni di carico e scarico, nonché i tempi di attesa durante i periodi di inattività del committente o del destinatario della merce.

\* **4.4.** Gadda.

\* **4.5.** Marchetti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

\* **4.6.** Gaetana Russo.

\* **4.7.** Casu, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.

*Al comma 1, capoverso « Art. 6-bis », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: l'orario di svolgimento di tali operazioni, aggiungere le seguenti:* la finestra oraria per le operazioni di carico e scarico,.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 6-bis », comma 2:*

*sostituire il primo periodo con i seguenti:* Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. L'importo dell'indennizzo è documentato e può essere richiesto al committente o al caricatore nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile.;

*al terzo periodo, dopo le parole: sia imputabile al vettore aggiungere le seguenti:* o non sia imputabile né al committente né al caricatore.

**4.8.** Sorte.

*Al comma 1, capoverso « Art. 6-bis », comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* La gestione completa di tali flussi informativi, nonché dei relativi flussi documentali, può essere svolta anche mediante una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come autorizzazione vale anche il riconoscimento dell'efficacia del sistema o della piattaforma rispetto ai criteri del bando « Login Business », Missione 3, Componente 2 del PNRR.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 6-bis »:*

*al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: tachigrafo intelligente di seconda generazione aggiungere le seguenti:* o, ancora, attraverso una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

*al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La richiesta di indennizzo e la presentazione della ricevuta del relativo versamento possono svolgersi anche

mediante una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

*al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale documentazione può essere presentata anche in forma elettronica, qualora l'iter documentale si sia svolto mediante una piattaforma IT interoperabile o altro sistema autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### 4.9. Tirelli, Semenzato, Pisano.

*Al comma 1, capoverso « Art. 6-bis », aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare limitazioni alla disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in termini di tutela della salute e della sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro, anche sotto il profilo della tenuta del reddito disponibile e del deterioramento delle condizioni lavorative.

#### 4.24. Iaria, Iaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) essere stata firmataria anche per adesione, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione, ovvero, in alternativa, essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle confederazioni a cui aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della confederazione, tale confederazione deve aver fatto parte dell'assemblea generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola associazione di categoria; ».

1-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. A richiesta dei candidati non aventi la cittadinanza italiana, l'esame di teoria si può svolgere, oltre che in lingua italiana, anche in una delle seguenti tre principali lingue comunitarie: inglese, francese e spagnolo. ».

1-quater. All'articolo 8, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « , previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata » sono soppresse.

*Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole:* dopo il comma 15 è inserito il seguente: *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti

e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. »;

b) al comma 5, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo »;

c) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

**4.25.** Gaetana Russo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: « , il vettore » sono sostituite dalle seguenti: « per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni a favore del vettore, quest'ultimo ».

**4.33.** Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ammodernamento aggiungere le seguenti: e sostenibilità ambientale e sostituire le parole: 6 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3:*

*al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , specificando che tali risorse sono destinate all'acquisto di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ambientale quali quelli a trazione elettrica o ibrida e a idrogeno;*

*al terzo periodo, sostituire le parole: 6 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.*

**4.37.** Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3-bis. Al fine di incentivare le imprese a investire nel rinnovo del parco autobus e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2025 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro

40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

*3-quater.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

*3-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **4.38.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

\* **4.39.** Ruffino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Per le finalità di ammodernamento dei parchi veicolari delle imprese esercenti servizi di trasporto con autobus di linea e di noleggio con conducente non soggetti ad obblighi di servizio pubblico è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di merci e di passeggeri.

\*\* **4.42.** Cortelazzo, Mazzetti.

\*\* **4.43.** Gatta, Caroppo.

\*\* **4.44.** Amich.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*3-bis.* Al fine di compensare i maggiori oneri economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto alle imprese con sede legale od operativa nel territorio della regione Sardegna e della Regione Siciliana un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi documentati sostenuti, nel periodo d'imposta, per il trasporto marittimo di merci da e verso la Sardegna e la Sicilia riconducibili all'applicazione del sistema ETS. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*3-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, i criteri di accesso e di rendicontazione del beneficio, anche in relazione alla documentazione idonea a comprovare i costi ETS sostenuti.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis*, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.40.** Lai, Barbagallo.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*3-bis.* Al fine di compensare i maggiori costi derivanti dalla condizione di insularità e di garantire il necessario sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS è destinata al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione « Fondo per la compensazione degli svantaggi », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico.

**4.48.** Barbagallo, Lai, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*3-bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« *9-bis.* Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo *7-bis*, comma *2-bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP è integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi geogra-

fici (GIS) già in uso da parte di società concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, enti proprietari della rete stradale nazionale, regioni ed enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonché con i sistemi telematici dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del Documento unico di circolazione e proprietà, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalità tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalità operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi di cui al presente comma, ivi incluse le modalità per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di classificazione in termini di percorribilità dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione che rimangono in capo agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati e sono, altresì, definite le modalità di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, su un unico sistema centralizzato ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati. ».

*3-ter.* Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis* è autorizzata la spesa complessiva di 6,5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, di cui 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, alla quale si provvede quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'au-

torizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**4.41.** Raimondo, Maccanti, Zinzi, Mazzetti, Caroppo, Tirelli, Pisano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Disposizioni di semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)*

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « presso la provincia » sono sostituite dalle seguenti: « presso una provincia della regione di residenza »;

b) il terzo periodo è soppresso.

\* **4.04.** Pastorella.

\* **4.06.** Gadda.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Piano di Gestione Ambientale e del Rischio (PGAR) per opere strategiche)*

1. I soggetti affidatari di contratti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, individuate ai sensi dell'Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica del documento di finanza pubblica, sono tenuti a predisporre, anteriormente

all'avvio delle attività di cantiere, un Piano di gestione ambientale e del rischio (PGAR).

2. Il PGAR costituisce documento operativo finalizzato alla gestione integrata del rischio ambientale, sanitario e operativo durante le fasi esecutive dell'opera. Esso include almeno:

a) l'analisi di rischio ambientale e sanitario in condizioni normali, anomale ed emergenziali;

b) la modellazione di scenari di rischio ambientale e cumulativo, in coerenza con le linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA);

c) le misure di prevenzione, contenimento, mitigazione e risposta;

d) le dotazioni tecniche e logistiche per la gestione delle emergenze ambientali;

e) la formazione degli operatori e il piano di aggiornamento periodico del personale;

f) l'integrazione con le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA e nei piani di sicurezza;

g) le modalità di attuazione del PGAR lungo l'intera filiera esecutiva, con riferimento esplicito agli obblighi operativi e informativi in capo a subappaltatori, consorziati, affidatari indiretti e imprese in ATI;

h) l'utilizzo di tecnologie digitali per il monitoraggio e la tracciabilità, incluse soluzioni basate su *Internet of Things* (IoT), *blockchain* e piattaforme di gestione dati ambientali, al fine di garantire la trasparenza, la tempestività delle segnalazioni e la verifica in tempo reale delle misure adottate.

3. Il PGAR è trasmesso al committente pubblico e agli enti competenti in materia ambientale e sanitaria, i quali ne verificano la completezza e coerenza. L'efficacia della dichiarazione di inizio lavori è subordinata all'esito positivo della verifica.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro delle in-

infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

- a) i contenuti tecnici minimi del PGAR;
- b) i criteri per l'accreditamento dei soggetti abilitati alla sua redazione;
- c) le modalità di aggiornamento e *audit* nei cantieri;
- d) i criteri per la verifica e la validazione da parte degli enti pubblici.

5. I costi sostenuti per la redazione, implementazione e aggiornamento del PGAR, nonché per l'allestimento dei presidi operativi e delle tecnologie di monitoraggio, sono assimilati ai costi per la sicurezza, ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e come tali esclusi dal ribasso di gara.

6. La mancata predisposizione del PGAR costituisce causa ostativa all'avvio del cantiere ed è rilevante ai fini della responsabilità contrattuale dell'appaltatore.

**4.08.** Tirelli, Semenzato, Pisano, Cattaneo.

#### ART. 5.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le eventuali risorse economiche residue derivanti dai versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni, dai soggetti per i quali sono espletate operazioni in materia di motorizzazione, che non risultino integralmente impiegate per le attività ispettive e di vigilanza previste dal medesimo articolo, sono destinate al finanziamento delle attività del centro elaborazione dati (CED) della motorizzazione civile. Le risorse di cui al periodo precedente sono finalizzate al potenziamento infrastrutturale e tecnologico del CED, al rafforzamento della sicurezza informatica, alla gestione dei flussi informa-

tivi e al miglioramento dell'erogazione dei servizi digitali all'utenza.

**5.4.** Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati (cosiddette « auto in polizza ») in porto, tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto a destinazione finale, possono comunque essere rilasciate un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale.

\* **5.6.** Caroppo.

\* **5.7.** Marchetti, Maccanti, Dara, Furgiuele, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le regioni, comprese quelle diverse da quelle ivi indicate, possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria « Euro 5 », esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2026. Le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, a partire dalla categoria « Euro 3 » *monofuel* o *bifuel*, alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono esentati dalle limitazioni alla circolazione. Le re-

gioni adottano le misure necessarie per assicurare ai proprietari di veicoli di classe inferiore a euro 5, utilizzati per lavoro o, in assenza di adeguato servizio di trasporto pubblico locale, utilizzati per raggiungere il lavoro o per le esigenze di vita, percorrenze chilometriche annuali, calcolate in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo e coerenti con le necessità dell'utenza. Entro il 1° ottobre 2025 le regioni modificano i propri piani di qualità dell'aria, prevedendo l'implementazione delle disposizioni volte alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dagli impianti di riscaldamento e climatizzazione, in misura tale da bilanciare le maggiori emissioni derivanti dalle disposizioni del presente comma.

#### **5.12.** Squeri, Cortelazzo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 »;

b) al quarto periodo, sono premesse le parole: « Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo, » e le parole: « dal 1° ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 2026 »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unitario. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli

commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi ».

#### **5.15.** Molinari, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Cavandoli, Davide Bergamini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa pubblicazione sull'apposita sezione del portale istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità, utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato o omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso, nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al medesimo primo periodo è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione di cui al periodo precedente acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.

#### **5.14.** Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Loizzo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « apparecchiature debitamente » sono inserite le seguenti: « approvate o ».

\* 5.37. Casu.

\* 5.38. Pastorella.

\* 5.39. Santillo, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Iaria.

\* 5.40. Alessandro Colucci, Tirelli, Pisano.

\* 5.41. Amich, Cattaneo.

#### ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: « e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso » sono soppresse.

6.1. Cangiano.

Al comma 1, sostituire le parole: si intende sostituito con le seguenti: è sostituito.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario in ragione dell'applicazione della normativa previgente può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2025 per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.

1-ter. La variazione del canone annuo, calcolata secondo i criteri di cui al comma 1, non può essere in ogni caso superiore al 5 per cento.

1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 e 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6.3. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Al comma 1, sostituire le parole: si intende sostituito con le seguenti: è sostituito.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario in ragione dell'applicazione della normativa previgente può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2025, per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.

1-ter. La variazione del canone annuo, calcolata secondo i criteri di cui al comma 1, non può essere in ogni caso superiore al 5 per cento.

\* 6.4. Mazzetti.

\* 6.5. Caroppo.

\* 6.6. Del Barba.

\* 6.7. Traversi, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono attribuiti, in misura pari all'80 per cento ciascuno, all'ente concedente, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. Gli enti di cui al comma 1-bis destinano le somme derivanti dall'attribu-

zione delle quote dei canoni demaniali marittimi di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di valorizzazione, tutela e fruizione della costa, ivi comprese la fornitura dei servizi per le spiagge non assegnate in concessione.

*1-quater.* Ciascun ente trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma *1-bis*, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma *1-bis* è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma *1-ter*, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

**\*\* 6.11.** Deborah Bergamini, Mazzetti, Cortelazzo.

**\*\* 6.12.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, De Luca.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti è pari ad euro 500. Tale importo è soggetto ad adeguamento ISTAT annuale.

**6.19.** Colombo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per le concessioni demaniali, in aree ad alta densità turistiche, rilasciate a favore di immobili con finalità residenziali e abitative, senza scopo di lucro per cui è già in essere un contratto di affitto da almeno 10 anni, individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone è fissato nell'importo di euro 1.000 annui.

**6.26.** Alessandro Colucci, Tirelli, Pisano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 5, comma *1-ter*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree di cui al primo periodo si intendono riferite agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel piano regolatore portuale (PRP) e non alle singole porzioni dei medesimi. ».

**6.27.** Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Le regioni o gli enti locali stabiliscono l'inizio e la fine della stagione balneare di ogni anno anche ai fini delle misure di sicurezza.

**\* 6.30.** Deborah Bergamini, Mazzetti, Cortelazzo.

**\* 6.31.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, De Luca.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre *con le seguenti:* dal 1° giugno al 15 settembre.

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

**6.32.** Zucconi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo con le seguenti: e la fine della stagione balneare di una settimana.

**6.38.** Andreuzza, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furguele, Marchetti, Panizzut, Bof.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: « , nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza » sono soppresse.

**6.40.** Pastorino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: « Porti di La Spezia e Marina di Carrara » sono sostituite dalle seguenti: « Porto di La Spezia »;

b) al numero 3), dopo le parole: « Livorno, Capraia, » sono inserite le seguenti: « Marina di Carrara, ».

**6.41.** Barabotti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2-bis. Al fine di garantire un adeguato sviluppo della catena di commercio tra i porti afferenti al Mare Tirreno Centro-Settentrionale e i relativi collegamenti verso i partner commerciali situati, in particolar modo, nella regione dei Balcani, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO CENTRO-

SETTENTRIONALE E D'ABRUZZO – Porti di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Pescara, Porto canale di Rio Martino, Ortona e Vasto »;

b) al numero 12), le parole: « Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica), Ortona e Vasto » sono sostituite dalle seguenti: « Pesaro e San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) ».

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono apportate le opportune variazioni di bilancio relative all'esercizio finanziario in corso al momento della medesima data di entrata in vigore.

**6.42.** Sottanelli, Pastorella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 10), le parole: « , Monopoli e Termoli » sono sostituite dalle seguenti: « e Monopoli »;

b) al numero 12), le parole: « e Vasto » sono sostituite dalle seguenti: « , Vasto e Termoli ».

\* **6.43.** Latini, Bagnai.

\* **6.44.** Cortelazzo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « Alla scadenza dei trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al termine di cui al comma 1 », e dopo le parole: « il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti può » sono inserite le seguenti: « in ogni caso ».

**6.46.** Cannizzaro, Cortelazzo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Al fine di consentire l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive mediante lo strumento del partenariato pubblico-privato previsto dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. L'ente concedente può stabilire le modalità con cui la concessione può essere affidata al concessionario uscente utilizzando lo strumento del partenariato pubblico-privato previsto dall'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo un apporto prevalentemente privato ai fabbisogni finanziari connessi e un apporto pubblico parametrato alle funzioni demandate al contratto di partenariato, nel rispetto del principio dell'interesse pubblico di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. »;

b) all'articolo 174, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in relazione alle quali i contratti possono essere stipulati direttamente dagli enti concedenti, anche con la partecipazione di più soggetti privati ».

**6.49.** Mazzetti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Adeguamento buono portuale)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

« 471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli

occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. ».

\* **6.02.** Frijia.

\* **6.03.** Pastorino.

\* **6.04.** Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

\* **6.05.** Traversi, L'Abbate, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Santillo.

\* **6.01.** Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*septies*, le parole: « ai sensi degli articoli 16 e 18 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16 e 18 »;

b) al comma 3-*octies*, le parole: « nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale »;

c) il comma 3-*novies* è sostituito dal seguente:

« 3-*novies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei

lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*septies* del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate. »;

d) dopo il comma 3-*novies* è inserito il seguente:

« 3-*novies.1*. Viene data la precedenza alle prestazioni del fondo di cui al comma 3-*septies* ai soggetti:

a) a cui sia stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

b) a cui sia stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

c) adibiti per almeno 10 anni di attività, negli ultimi 15 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

d) adibiti per almeno 5 anni di attività, negli ultimi 10, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone. ».

2. All'articolo 17, comma 15-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: « può destinare una quota » sono sostituite dalle seguenti: « destina una quota ».

**6.013.** Frijia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

*(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-septies, le parole: « ai sensi degli articoli 16 e 18 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16 e 18 »;

b) al comma 3-octies, le parole: « nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale »;

c) il comma 3-novies è sostituito dal seguente:

« 3-novies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate. »;

d) dopo il comma 3-novies è inserito il seguente:

« 3-novies.1. Viene data la precedenza alle prestazioni del fondo di cui al comma 3-septies ai soggetti:

a) a cui sia stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6,

comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

b) a cui sia stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

c) adibiti per almeno 10 anni di attività, negli ultimi 15 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

d) adibiti per almeno 5 anni di attività, negli ultimi 10 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone. ».

\* 6.014. Pastorella.

\* 6.015. Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut, Pandolfo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

*(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-septies, le parole: « ai sensi degli articoli 16 e 18 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16 e 18 »;

b) al comma 3-octies, le parole: « nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »

sono sostituite dalle seguenti: « presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale »;

c) il comma 3-*novies* è sostituito dal seguente:

« 3-*novies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*septies* del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate. »;

d) dopo il comma 3-*novies* è inserito il seguente:

« 3-*novies.1*. Nell'individuare le prestazioni erogabili dal fondo è data precedenza ai lavoratori:

a) di cui è stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

b) di cui è stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

c) che hanno svolto attività operative per un maggior numero di anni. ».

\*\* 6.016. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

\*\* 6.017. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Simiani, Pandolfo.

\*\* 6.018. Caroppo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

*(Misure urgenti per la nomina dei Presidenti dell'Autorità di sistema portuale)*

1. Ferma restando l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i presidenti dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo medesimo.

**6.020.** Del Barba.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

*(Disposizioni urgenti di semplificazione di norme del codice della navigazione e in materia di contratti di arruolamento)*

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono istituiti presidi e/o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico-operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso »;

b) il primo comma dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

« Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento, la sicurezza della navigazione degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del

porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime. »;

c) l'articolo 328 è sostituito dal seguente:

« Art. 328.

*(Forma dei contratti di arruolamento)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore.

2. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

3. Il contratto di cui al primo comma deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Per i contratti di cui al secondo comma l'annotazione è a cura del comandante della nave.

4. Nei casi di cui al primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330.

6. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso ».

d) l'articolo 329 è abrogato;

e) all'articolo 1235:

1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) i comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, riguardo ai reati previsti dal presente Codice nonché ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 51 del medesimo codice, ferma restando la competenza delle forze di polizia. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso. »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonché ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 51 del medesimo codice, ferma restando la competenza delle forze di polizia, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi. »;

2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole da: « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto » fino alla fine del comma sono soppresse.

**6.023.** Deidda.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della navigazione)

1. Dopo l'articolo 152 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è inserito il seguente :

« Art. 152-bis.

(Iscrizione provvisoria)

1. Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dall'articolo 315 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

a) copia del titolo di proprietà;

b) copia del passavanti provvisorio;

c) copia del certificato di stazza;

d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, la iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

2. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione. ».

**6.026.** Pastorino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure in materia di pianificazione dello spazio marittimo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: « Dipartimento per le politiche europee » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per le politiche del mare »;

b) al primo periodo, dopo le parole: « del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « , del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

**6.030.** Mattia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Inserimento dei lavoratori portuali tra le categorie che svolgono professioni usuranti)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali »;

2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente; trattorista; manutentore mezzi portuali; addetto alle operazioni Ro-Ro e tutte le mansioni strettamente legate all'operatività portuale di banchina. »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c), d) e d-bis) »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »;

d) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: « lettere a), b), c) e d) », sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e d-bis) ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### 6.031. Pastorella.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano all'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 6.034. Pastorino, Ghio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Norme di interpretazione autentica in materia di concessioni demaniali marittime ad uso abitativo)*

1. All'articolo 01, comma 1, lettera f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'espressione « strutture ad uso abitativo » si interpreta nel senso di opere edilizie utilizzate come abitazione, principale o secondaria.

2. L'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 2011, n. 217, si interpreta nel senso che la disposizione non produce effetti sulle concessioni demaniali vigenti alla data della sua entrata in vigore, fino alla scadenza del rinnovo automatico già maturato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.

3. L'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la disposizione è applicabile alle concessioni demaniali marittime per le finalità ivi previste, comprese quelle ad uso abitativo, comunque vigenti alla data del 31 dicembre 2013, anche per effetto del rinnovo automatico già maturato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.

4. L'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la disposizione ha effetto novativo del termine di validità delle concessioni demaniali marittime oggetto della proroga di cui all'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ancorché scadute al 31 dicembre 2017.

#### 6.035. Zinzi, Miele, Ottaviani, Matone, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furguele, Marchetti, Panizzut, Bof.

## ART. 7.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al comma 2, lettera *d)*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In alternativa alla costituzione della suddetta nuova società, con atto aggiuntivo alla convenzione che regola il rapporto concessorio con il Consorzio Venezia Nuova, e senza maggiori oneri per il concedente, può essere previsto che la medesima società sia costituita dal Consorzio Venezia Nuova e, successivamente, la sua partecipazione sia acquisita dalla Autorità che la trasformerà in società *in house* ai sensi del citato articolo 16. ».

**07.01.** Marchetto Aliprandi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*1-bis.* Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, è acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato.

*1-ter.* All'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nelle more della piena operatività dell'Autorità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 per le spese di supporto tecnico e amministrativo. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 95, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253. ».

**7.4.** Andreuzza, Raimondo, Caroppo, Semenzato, Bof, Mattia, Mazzetti, Tirelli, Maccanti, Pisano.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*1-bis.* Al fine di gestire la ciclovia nazionale VenTo, insistente sulle opere idrauliche di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po e finanziata principalmente con risorse in carico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione di n. 8 unità di personale a tempo indeterminato, in deroga ai limiti assunzionali già vigenti per l'Agenzia stessa, con qualifica di n. 1 Dirigente tecnico, n. 1 Funzionario tecnico di Elevata qualificazione, n. 1 Funzionario amministrativo di Elevata qualificazione, n. 5 Istruttori tecnici.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-bis*, pari ad euro 419.700,00, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**7.5.** Amich.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione)*

1. Al fine di consentire la migliore organizzazione del lavoro a bordo delle imbarcazioni, il trasbordo di membri di equipaggio cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si intende come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.

**7.03.** Tirelli, Pisano.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di navigazione pubblica e commerciale nella Laguna di Venezia)*

1. Al fine di garantire i livelli essenziali della navigazione pubblica e di quella com-

merciale nelle acque della laguna di Venezia tramite il reperimento di personale marittimo, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale apportare le seguenti modificazioni:

a) modificare l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, prevedendo che il requisito della vista prescritto per il conseguimento dei titoli professionali per lo svolgimento dei servizi di coperta possa essere conseguito anche con strumenti di correzione della vista;

b) modificare l'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, prevedendo che il capo barca per il traffico nello Stato possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto passeggeri nelle acque protette della laguna di Venezia;

c) modificare il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, prevedendo che coloro che sono in possesso del titolo di comandante su navi di stazza compresa tra GT 500 e GT 3000, ai sensi delle regole dell'annesso alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi – Convenzione STCW, e di capo barca per il traffico nello Stato, di cui all'articolo 259 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, possano assumere automaticamente la qualifica di autorizzato di cui al comma terzo dell'articolo 134 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 631 del 1949.

#### 7.07. Boscaini, Cortelazzo.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Disposizioni in merito alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale di messa in*

*sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 519 è inserito il seguente:

« 519-bis. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera" – sottoprogetto "Nuovo tronco superiore dell'acquedotto del Peschiera – dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano", da approvare a cura del Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento, e comunque per un importo complessivo non superiore a 30 milioni di euro, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera, anche utilizzando, in deroga alle disposizioni normative riguardanti la destinazione delle economie di gara, le somme derivanti da ribassi d'asta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

#### 7.08. Trancassini.

ART. 8.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali)*

1. Il Fondo vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato con 12 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278 è inserito il seguente:

« 278-bis. Il Fondo di cui al comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto nazionale per l'assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 e in favore dei loro eredi e superstiti. ».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**8.02.** Ghio, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Morassut, Pandolfo, Pastorino.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Disposizioni urgenti per garantire nella stagione estiva collegamenti marittimi per le attività produttive della regione Sardegna)*

1. Al fine di garantire la continuità logistica, l'approvvigionamento di beni e il regolare svolgimento delle attività economiche nella regione Sardegna durante i mesi a maggiore intensità turistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede, per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ciascun anno, l'attivazione di collegamenti marittimi dedicati esclusivamente al trasporto di merci, distinti da quelli destinati al trasporto passeggeri, tra porti della penisola e i porti della Sardegna.

2. Nel corso della programmazione dei servizi, è assicurata la priorità ai porti di Porto Torres, Olbia e Arbatax, quali scali strategici per la logistica delle aree centro-settentrionali dell'isola. Per le finalità previste dalla presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

indice appositi bandi per l'affidamento del servizio, anche mediante l'aggiornamento o l'integrazione degli obblighi di servizio pubblico previsti dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992. I soggetti affidatari del servizio possono essere ammessi a compensazioni economiche, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato e servizi di interesse economico generale.

**8.012.** Polo.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di informatizzazione delle procedure per le patenti nautiche e accesso all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche)*

1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

« c-bis) alle scuole nautiche e dei loro consorzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;

c-ter) ai centri di istruzione per la nautica, riconosciuti ai sensi dell'articolo 49-octies del medesimo decreto legislativo;

c-quater) alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

c-quinquies) ai medici accertatori. »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'accesso all'Anagrafe nazionale ai soggetti di cui al comma 4, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) è limitato ai dati anagrafici del titolare della patente nautica e alla presenza di eventuali motivi ostativi per le pratiche da eseguire. »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono informatizzati i procedimenti di ammissione all'esame, di svolgimento dell'esame e di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, nonché per quelle già in uso, quelli relativi ai procedimenti di rinnovo, sospensione e revoca e di duplicato.».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la patente nautica è rilasciata in formato digitale *standard* su supporto plastificato tipo *card* (formato ISO ID-1), conforme alle specifiche di sicurezza, durabilità e leggibilità già previste per le patenti di guida che regolano la circolazione stradale, secondo le medesime caratteristiche. Il rilascio in formato *card* è progressivamente esteso anche alle patenti nautiche in formato cartaceo in corso di validità, in occasione del primo rinnovo, duplicato o aggiornamento successivi alla data di adozione del nuovo formato, stabilita con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In conformità ai principi previsti del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il sistema informatico di cui al presente articolo si integra con il Portale dell'automobilista e con il sistema telematico centrale delle unità da diporto (SISTE), garantendo interoperabilità, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per cittadini e operatori professionali.

4. È disposta l'acquisizione digitale di atti endoprocedimentali in fase istruttoria

delle banche dati della pubblica amministrazione, ivi compreso il Servizio sistemi informativi interforze – S.S.I.I., di cui all'articolo 65 del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, con particolare riferimento agli ostativi psico-fisici e agli ostativi morali di cui, rispettivamente, agli articoli 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

5. La patente nautica è inserita tra i documenti caricabili sul Sistema IT-Wallet, di cui all'articolo 64-*quater* del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborano gli adempimenti previsti delle linee guida di cui al comma 3, primo periodo, del predetto articolo 64-*quater*.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

**8.015.** Gaetana Russo, Cangiano, Frijia, Longi.

#### ART. 9.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere *a)* e *b)*, comma 6-*quater* e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, *con le seguenti:* che non hanno diritto allo speciale meccanismo di adeguamento dei prezzi cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, né tramite risorse proprie della stazione appaltante né tramite accesso ai Fondi di cui al medesimo articolo 26, comma 4, lettere *a)* e *b)*, e comma 6-*quater*, o che comunque non hanno avuto accesso al fondo di cui al medesimo articolo 26, comma 7.

\* **9.6.** Manes, Steger.

- \* **9.7.** Mazzetti, Cattaneo.
- \* **9.8.** Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.
- \* **9.9.** Tirelli, Pisano.
- \* **9.10.** Pastorino.
- \* **9.11.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.
- \* **9.12.** Simiani, Vaccari, Manzi.
- \* **9.13.** Iaia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « applicando, in aumento o in diminuzione » sono sostituite dalle seguenti: « applicando, in aumento ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025 »;

2) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in ogni caso, l'eventuale applicazione in diminuzione per il 2025 deve riguardare i singoli prezzi contenuti all'interno dello stato di avanzamento dei lavori e non l'importo complessivo dello stesso, che non può scendere mai al di sotto di quello calcolato con i prezzi contrattuali »;

3) il quarto periodo è soppresso;

b) al comma 6-*ter*:

1) al primo periodo, le parole: « e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi che abbiano avuto accesso al Fondo di cui al comma 7, le disposizioni del presente comma non si applicano alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nella medesima annualità contabile di eventuale accesso al Fondo; nel caso in cui le risorse assegnate ai sensi del

predetto comma 7 non siano state utilizzate per aggiornare i quadri economici, le stesse non sono soggette a revoca e sono comunque destinate a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi del presente comma ».

\*\* **9.18.** Mattia.

\*\* **9.19.** Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.

\*\* **9.20.** Mazzetti, Cattaneo.

\*\* **9.21.** Tirelli, Pisano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-*bis*. All'articolo 26, comma 6-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « applicando, in aumento o in diminuzione » sono sostituite dalle seguenti: « applicando, in aumento ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025 »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in ogni caso, l'eventuale applicazione in diminuzione per il 2025 deve riguardare i singoli prezzi contenuti all'interno dello stato di avanzamento dei lavori e non l'importo complessivo dello stesso, che non può scendere mai al di sotto di quello calcolato con i prezzi contrattuali »;

b) il quarto periodo è soppresso.

\* **9.22.** Manes, Steger.

\* **9.23.** Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

\* **9.24.** Pastorino.

\* **9.25.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Casu, Manzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi che abbiano avuto accesso al Fondo di cui al comma 7, le disposizioni del presente comma non si applicano alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nella medesima annualità contabile di eventuale accesso al Fondo; nel caso in cui le risorse assegnate ai sensi del predetto comma 7 non siano state utilizzate per aggiornare i quadri economici, le stesse non sono soggette a revoca e sono comunque destinate a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi del presente comma ».

\*\* 9.26. Manes, Steger.

\*\* 9.27. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fedè, L'Abbate, Traversi.

\*\* 9.28. Pastorino.

\*\* 9.29. Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Vaccari, Manzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-*quater*, è inserito il seguente:

« 7-*quinquies*. Le risorse già assegnate attraverso le modalità di cui al comma 7-bis ai comuni e alle città metropolitane per investimenti PNRR e PNC non sono soggette a revoca nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezzi ».

\* 9.30. Curti, Simiani, Braga, Barbagallo, Evi, Ferrari.

\* 9.31. Ruffino, Pastorella.

\* 9.32. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Fedè, L'Abbate, Traversi.

\* 9.33. Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut.

\* 9.34. Pastorino.

\* 9.35. Manes.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario)*

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche realizzate con finanziamento interamente pubblico dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, finalizzate al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio idrogeologico e allo stoccaggio dell'acqua, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2025, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.

2. Lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per ciascuno dei nove anni successivi.

3. I Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario attuatori degli interventi, di cui al comma 1, possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori, anche in relazione all'esaurimento delle somme a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico dell'intervento per la revisione dei prezzi dei materiali.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025-2034, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 9.01. Cortelazzo.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere ferroviarie)*

1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dei contratti di programma, parte investimenti e servizi, sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, approvati con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla rimodulazione delle

fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN di approvazione della proposta di rimodulazione, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresì a rendere immediatamente operative le risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire l'immediata realizzazione delle opere. Tali variazioni di risorse PNRR e nazionali sono recepite nei successivi aggiornamenti dei Contratti di Programma 2022-2026 – parte Investimenti e parte Servizi.

2. È autorizzata la rimodulazione, a favore del primo lotto costruttivo della Linea AV/AC Milano Verona, tratta Treviglio Brescia, di 60 milioni di euro delle risorse previste a valere sul Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, istituito dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già assegnate a RFI S.p.A. per la realizzazione del secondo lotto costruttivo della stessa Linea AV/AC Milano Verona, tratta Treviglio Brescia, con Delibera CIPE n. 85 del 6 dicembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012.

9.02. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

« 3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai fini della detrazione di cui al

presente articolo, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a 150.000 euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione, alle imprese esecutrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Alla presente disposizione si applica, senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, il comma 10 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico con il compito di definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i costi e le modalità della certificazione richiesta alle imprese esecutrici ai fini dell'applicazione della presente disposizione ».

**9.06.** Lampis, Mazzetti.

#### ART. 10.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 23 ottobre 2007, aggiungere le seguenti:* nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile per il personale impiegato, nonché l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**10.2.** Ghio, Barbagallo, Simiani, Casu, Bakkali, Morassut, Pandolfo.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nel comma 1, l'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa, al potenziamento del trasporto

pubblico ferroviario dei servizi ferroviari regionali mediante riqualificazione delle reti e dei nodi e di una gestione integrata con la rete nazionale, sia in termini di infrastruttura fisica sia in termini di servizi erogati.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *1-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**10.3.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ascani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 20, comma *2-ter*, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: « interregionali » sono inserite le seguenti: « o regionali ».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**10.4.** Zinzi, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Tra le attività della centrale di committenza, nell'ambito delle attività propedeutiche di cui al comma 1, sono assicurate le azioni volte a garantire la divisione del servizio in lotti (direttrici o regioni contigue), l'integrazione dell'offerta *intercity* con quella dei servizi interregionali, la proprietà pubblica dei mezzi rotabili, un incremento dell'offerta commerciale, nonché l'offerta degli *intercity* notte sfruttando la dorsale AV Torino-Salerno e la linea Adriatica.

**10.5.** Giuliano, Iaria, Ilaria Fontana, Fedele, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nel comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria garantisce una programmazione del servizio dell'*Intercity* 598 nel tratto Roma-Orte, a costi invariati per l'utenza, ripristinando l'offerta sulla linea direttissima per mantenere i servizi con particolare riguardo alle fasce pendolari.

#### 10.7. Ascani, Casu.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### Art. 10-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie)*

1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo, nonché da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura.

2. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, può essere effettuata anche da imprese affidatarie della attività di manutenzione o costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al primo periodo del presente comma deve essere in possesso di adeguata formazione.

3. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

4. Il complesso delle linee ferroviarie, comprese le fermate e stazioni, costituenti l'Anello ferroviario di Palermo interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferito a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, comprensivo dei suoli e sottosuoli sui quali insiste, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Nel caso di trasferimento di porzioni di linee in sottosuolo, in corrispondenza delle quali non insistono componenti di infrastruttura ferroviaria in superficie, il trasferimento ha ad oggetto esclusivamente il sottosuolo e l'attuale proprietario mantiene i diritti di proprietà sul suolo e sul soprasuolo, fatte salve le servitù di accesso alle linee ferroviarie a favore del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

5. All'articolo 53-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Ai fini del riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte dai lavori di realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie, RFI S.p.A. è abilitata a procedere all'esproprio delle aree individuate per il relativo conferimento nell'ambito dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria. A tal fine, il progetto dell'infrastruttura ferroviaria include anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, previamente condivisi con il comune e la regione territo-

rialmente interessati. Nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 o 48, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché, per i progetti in gestione commissariale, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, vengono acquisiti anche tutti i provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi agli interventi di cui al secondo periodo. Gli interventi di cui al secondo periodo sono eseguiti con oneri a carico del quadro economico relativo al progetto ferroviario di cui al secondo periodo, ferma restando l'attribuzione delle aree e delle opere in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento. Il presente comma si applica anche nel caso in cui gli interventi di riambientalizzazione vengano individuati in corso d'opera. ».

6. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. In caso di impossibilità di accesso, anche parziale, nonché di malfunzionamento, al fascicolo virtuale dell'operatore economico o alle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, la stazione appaltante effettua la verifica di cui al terzo periodo del comma 5, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto, acquisendo d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive. ».

**10.01.** Deidda.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie)*

1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, nonché da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata anche da imprese affidatarie della attività di manutenzione o costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al secondo periodo del presente comma deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**10.06.** Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

*(Disposizioni relative alla sicurezza e alla regolarità della circolazione ferroviaria)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma secondo, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 ad euro 2.000, »;

2) al comma terzo, le parole: « da L. 100.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 ad euro 15.000 »;

b) all'articolo 20, comma secondo, le parole: « da L. 7.000 a L. 21.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 ad euro 600 »;

c) all'articolo 21, comma sesto, le parole: « da L. 10.000 a L. 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 ad euro 900 »;

d) all'articolo 26, comma secondo, le parole: « da lire 50.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 ad euro 15.000 »;

e) all'articolo 38:

1) al comma primo, le parole: « da L. 20.000 a L. 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500,00 ad euro 2.000,00 »;

2) al comma secondo, le parole: « da L. 50.000 a L. 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 ad euro 15.000 »;

f) all'articolo 41:

1) al comma secondo, le parole: « da lire 20.000 a lire 60.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 ad euro 2.000 »;

2) al comma terzo, le parole: « da lire 150.000 a lire 450.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 4.500 ad euro 13.500 »;

g) all'articolo 48, comma terzo, le parole: « da lire 30.000 a lire 90.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 900 ad euro 3.000 ».

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui alle disposizioni del comma 1 sono destinati alla messa in sicurezza delle reti ferroviarie e alla regolarità dell'esercizio e della circolazione ferroviaria, da realizzarsi anche previa mappatura delle aree più sensibili alle trasgressioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

**10.02.** Deidda.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

*(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco)*

1. Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del secondo lotto Molteno-Lecco nell'ambito degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso, determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**10.03.** Roggiani, Manzi, Simiani.

#### ART. 11.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 4, comma 1, lettera d):

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici »;

2) al secondo periodo, le parole: « possono comprendere » sono sostituite dalla seguente: « comprendono »;

3) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale ».

**11.1.** Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi, Manzi.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Il piano tariffario prevede anche la possibilità di ridurre, fino all'esonero totale, il pagamento del pedaggio nelle tratte autostradali interessate da cantieri per lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura, qualora questi causino gravi e prolungati disagi e disservizi per gli utenti. I relativi costi sono a carico del concessionario, e la riduzione o l'esenzione è valida fino alla conclusione dei lavori. ».

**11.2.** Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morasut, Manzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Città metropolitana di Firenze che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta tra i caselli Firenze Nord e Firenze Sud nell'autostrada A1, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

*1-ter.* Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma *1-bis*.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.4.** Simiani, Boldrini, Gianassi, Fossi, Bonafè, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto e fino al termine della concessione autostradale A24-A25, al fine di azzerare l'entità del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma dell'autostrada A24, preservando, al contempo, nel periodo di durata della concessione le condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione, si procede alla rimodulazione del corrispettivo dovuto al concedente in base alla convenzione unica di concessione sottoscritta tra ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. in data 18 novembre 2009, e dell'Atto Aggiuntivo del 21 dicembre 2023, per un importo pari a 8.5 milioni di euro per l'anno 2025 e 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 8.5 milioni di euro per l'anno 2025 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.5.** Casu, Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini, Manzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di assicurare adeguate misure antincendio nelle gallerie stradali, all'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 2.11 è aggiunto il seguente:

« 2.11.1. Impianto di estinzione incendi – Dovrà essere previsto un impianto di estinzione incendi, comprensivo di impianto di rivelazione incendi se non presente, per tutte le gallerie di lunghezza superiore a 500 metri. L'impianto dovrà essere di tipo ad acqua nebulizzata (*water mist*) ad una pressione di funzionamento e di esercizio compatibile con quella dell'impianto di erogazione idrica di cui al 2.11. »;

b) alle tabelle annesse all'allegato 2, inerenti sia gallerie nuove che esistenti, dopo la riga: « Erogazione idrica (I) – 2.11

– Obbligatoria con idranti a interdistanza *max* 250 m » è inserita la seguente: « Impianto estinzione incendi (I) 2.11.1 Obbligatorio per gallerie di lunghezza superiore ai 500 metri ».

**11.6.** Mazzetti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)*

1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.

\* **11.09.** Gadda.

\* **11.011.** Barbagallo, Casu, Simiani, Bakkali, Ghio, Morassut.

\* **11.012.** Pastorino.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Disposizioni in materia di impianti di telecomunicazione mobile)*

1. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'installazione di torri e di tralicci, destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, non si applica la disciplina relativa alle aree di inedificabilità, né quella relativa alle fasce di rispetto stradali e autostradali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del nuovo codice della strada e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. ».

**\*\* 11.013.** Longi, Benvenuti Gostoli.

**\*\* 11.014.** Squeri, Mazzetti.

ART. 12.

*Al comma 1, capoverso « Art. 2 », comma 1, sostituire le parole: può fissare con la seguente: fissa.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 2 », al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì disposti livelli massimi tariffari per la categoria dei passeggeri nativi che abbiano ancora familiari o congiunti nei territori periferici e ultraperiferici di cui al regolamento (CE) 1008/2008.*

**12.3.** Cantone, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 2 », comma 1, sostituire le parole: può fissare con le seguenti: deve fissare.*

**12.4.** Mura, Deidda, Lampis, Polo, Pietrella, Rotelli, Filini.

*Al comma 1, capoverso « Art. 2 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e*

*all'accessibilità universale, restano comunque validi gli atti e i provvedimenti già adottati e sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nei riguardi delle regioni interessate dalla continuità territoriale, che impone alle amministrazioni competenti, la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico, ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, dovuto alla stagionalità o a eventi straordinari.*

**12.5.** Deidda.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Continuità territoriale per la Sicilia)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sicilia, dispone con proprio decreto:

a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;

b) d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

- a) le tipologie e i livelli tariffari;
- b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
- c) il numero dei voli;
- d) gli orari dei voli;
- e) i tipi di aeromobili;
- f) la capacità di offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dalla direttiva 2014/24/UE.

5. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sicilia, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle Tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**12.01.** Romano, Pisano, Tirelli.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Disposizioni urgenti per garantire il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale)*

1. Le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote di accisa destinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, sono ripartite per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, oltre che tra le regioni a statuto ordinario, anche in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale ancora di competenza statale della Regione Siciliana e della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quest'ultima, nell'ambito del riparto, si tiene conto delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione statutaria a valere sul gettito delle accise su benzina e gasolio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

**12.02.** Gatta, Caroppo.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Modifiche al Piano Nazionale Aeroporti)*

1. Alla luce dell'evoluzione della domanda del settore aereo nella provincia di Agrigento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Ente nazionale aviazione civile, sentito il presidente della Regione Siciliana, dispone una modi-

fica del Piano Nazionale Aeroporti con riferimento al capitolo 5.3.1, integrando la Rete Siciliana Occidentale con « L'aeroporto centro meridionale di Agrigento ».

**12.07.** Pisano, Tirelli.

ART. 13.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: dell'articolo 20, comma 8 aggiungere le seguenti: , esclusa la lettera a),.*

\* **13.1.** Manes.

\* **13.2.** Pastorino.

\* **13.3.** Ruffino.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i terreni agricoli che presentano severe limitazioni colturali, ferma restando l'esclusione dei terreni agricoli interessati da produzioni agricolo-alimentari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE)1151/2012 e del Regolamento (UE)1308/2013 ».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: « numeri 2) » sono inserite le seguenti: « , 2-bis) »;

b) al comma 8, lettera c-ter), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

« 2-bis) i terreni agricoli ricadenti nella III e IV classe di capacità d'uso del suolo, che presentano limitazioni colturali attestate da apposita relazione pedologica asseverata, redatta da un professionista abilitato, ferma restando l'esclusione dei terreni agricoli interessati da produzioni agricolo-alimentari di denominazioni d'origine

e indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE)1151/2012 e del Regolamento (UE)1308/2013 ».

**13.6.** Cortelazzo.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) , aggiungere il seguente:*

1-bis) al secondo periodo, dopo le parole: « le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti » sono aggiunte le seguenti: « , incluse le infrastrutture portuali turistiche, ».

**13.8.** Frijia.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al secondo periodo, dopo le parole: « bacini artificiali » sono inserite le seguenti: « , inclusi i bacini idrici multifunzionali appositamente realizzati, ».

**13.9.** Cortelazzo.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione del pubblico e di tutti i soggetti potenzialmente interessati nella definizione dei Piani di cui al presente comma, le regioni assicurano il coinvolgimento delle collettività locali mediante strumenti di confronto preventivo e di consultazione del pubblico, anche al fine di verificare l'accettabilità sociale e ridurre possibili conflitti e ritardi nell'assunzione delle decisioni e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

**13.11.** Ilaria Fontana, Iaria, Santillo, Morfino, Fedè, L'Abbate, Traversi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2025 con le seguenti: 30 settembre 2025.

**13.12.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera c), capoverso « 7-bis », primo periodo, sopprimere le parole: in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le aree industriali di cui al primo periodo sono considerate zone di accelerazione anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione, fatta eccezione per le aree in cui sia prevista la collocazione di infrastrutture pubbliche.

**13.13.** Bonelli.

Al comma 1, lettera c), capoverso « 7-bis », primo periodo, dopo le parole: le aree industriali aggiungere le seguenti: e le aree artigianali.

**13.16.** Gadda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « individuano con legge le aree idonee, » sono inserite le seguenti: « aggiuntive alle aree idonee di cui al comma 8 »;

b) al comma 8:

1) all'alinea, le parole: « Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee », sono sostituite dalle seguenti: « Sono in ogni caso idonee »;

2) alla lettera c-ter), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli impianti industriali includono le stazioni

elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate »;

3) dopo la lettera c-quater) è aggiunta la seguente:

« c-quinquies) tutte le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, nelle quali la realizzazione di tutte le tipologie di impianti, compresi gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, non richiede piani attuativi ed è sempre da considerarsi compatibile con gli strumenti urbanistici, fatto salvo ove vi siano piani attuativi già realizzati o approvati; »;

c) dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

« 8-quater. Fermo restando il comma 2, le regioni e province autonome e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni in modo da salvaguardare l'idoneità delle aree idonee ai sensi del comma 8, che prevale su eventuali diverse classificazioni delle regioni e province autonome medesime. Sono fatte salve eventuali e necessarie prescrizioni in sede di rilascio dei pertinenti titoli abilitativi. ».

**13.24.** Bonelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio. ».

\* **13.29.** Pastorella.

\* **13.30.** Santillo, Iaria Fontana, Iaria, Morfino, Fede, L'Abbate, Traversi.

- \* **13.31.** Semenzato, Tirelli, Pisano.
- \* **13.32.** Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Bof.
- \* **13.33.** Simiani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. È istituito il Comitato di monitoraggio per la Transizione energetica, composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle regioni, delle parti sociali e della società civile, con il compito di:

a) verificare trimestralmente l'allineamento degli obiettivi quantitativi di installazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) ai *target* di cui al regolamento (UE) 2023/954 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) redigere e trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di cui alla lettera a).

- 13.35.** Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)*

1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rin-

novo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 13.08.** Cesa.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)*

1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- \* **13.09.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

- \* **13.010.** Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di regimi amministrativi per gli interventi relativi a impianti)*

*di produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 8, lettera *c*), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: « diniego dell'approvazione del progetto, », sono inserite le seguenti: « qualora il parere dell'amministrazione dissenziente sia qualificato dalla legge come obbligatorio e vincolante, ».

**13.013.** Mattia.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)*

1. Al fine di assicurare la pianificazione e programmazione per la gestione della risorsa idrica nonché per la gestione e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del Distretto dell'Appennino meridionale, la competente Autorità di Bacino distrettuale è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili nella vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo, all'esito della valutazione positiva della attività lavorativa svolta, a procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato a seguito di procedura concorsuale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a*) e *b*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compreso altresì il personale dipendente assunto a tempo determinato, con funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 marzo 2024 abbia maturato 36 mesi di servizio anche

non continuativi presso l'Amministrazione che procede alla assunzione.

2. Nelle more del processo di stabilizzazione di cui al comma 1 e fino alla conclusione dello stesso, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata a procedere alle proroghe dei contratti a tempo determinato.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse economiche di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, nonché ai fondi residui per il personale di competenza del Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono limite di spesa.

**13.018.** Zinzi, Furgiuele.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e del Parco Nazionale della Pace nella regione Toscana)*

1. Ai fini della valorizzazione dei luoghi della memoria che comprendono Mulina di Stazzema e Pontestazzemese nonché del Parco nazionale della Pace, per la progettazione e realizzazione del tracciato stradale di collegamento diretto tra le frazioni S. Anna e Farnocchia nel comune di Stazzema, è assegnato al comune di Stazzema medesimo un contributo a carattere straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.019.** Ziello, Dara, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Stefani, Simiani.

## ART. 14.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di consentire l'ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture stradali siciliane e precisamente della strada statale 284 nel tratto tra Paternò e Adrano, della Palermo-Agrigento nel tratto tra Villabate e lo svincolo di Bolognetta, della strada statale « Nord-Sud » nel tratto tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada A19, della strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo e per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Scicli e Gela, è autorizzata la spesa complessiva di 5.515 milioni di euro, con oneri pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione Siciliana, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-bis*, pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213.

**14.15.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Simiani.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata nel limite di:

*a)* 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed è ripartita tra le province e le città metropolitane per le annualità dal 2025 al 2028, per complessivi 1.065 milioni di euro secondo la tabella di cui all'Allegato *B-bis* del presente decreto;

*b)* 275 milioni di euro per l'anno 2029, di 93,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 202,1 milioni di euro per l'anno 2031.

*1-ter.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2030 e di 180 milioni di euro per l'anno 2031.

*1-quater.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 275 milioni di euro per l'anno 2029, 263,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 382,1 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213.

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, sopprimere le parole da: di interesse nazionale fino alla fine della rubrica;*

*dopo l'allegato B, aggiungere il seguente:*

Allegato *B-bis*  
(Articolo 14 comma *1-bis*, lettera *a*)

PIANO DI RIPARTO

ALLEGATO 3

MACRO REGIONE	REGIONE	Provincia		Indicatore	2025	2026	2027	2028	TOTALE		
		Nome	Codice		€ 255.000.000,00	€ 260.000.000,00	€ 275.000.000,00	€ 275.000.000,00	€ 1.065.000.000,00		
			Tipo								
NORD	Piemonte	Alessandria	6	2	1,04%	€ 2.659.221,76	€ 2.711.363,37	€ 2.867.788,18	€ 2.867.788,18	€ 11.106.161,49	
		Asti	5	2	0,63%	€ 1.612.622,72	€ 1.644.242,78	€ 1.739.102,94	€ 1.739.102,94	€ 6.735.071,37	
		Belluno	96	2	0,45%	€ 1.153.590,78	€ 1.176.210,20	€ 1.244.068,48	€ 1.244.068,48	€ 4.817.937,95	
		Cuneo	4	2	1,80%	€ 4.594.161,60	€ 4.684.243,20	€ 4.954.488,00	€ 4.954.488,00	€ 19.187.380,80	
		Novara	3	2	0,51%	€ 1.298.175,15	€ 1.323.629,56	€ 1.399.992,80	€ 1.399.992,80	€ 5.421.790,31	
		Torino	1	1	2,74%	€ 6.998.547,73	€ 7.135.774,15	€ 7.547.453,43	€ 7.547.453,43	€ 29.229.228,75	
		Verbano-Cusio-Ossola	103	3	0,54%	€ 1.378.368,08	€ 1.405.394,90	€ 1.486.475,38	€ 1.486.475,38	€ 5.756.713,73	
		Vercelli	2	2	0,55%	€ 1.414.787,98	€ 1.442.528,92	€ 1.525.751,74	€ 1.525.751,74	€ 5.908.820,37	
		Lombardia	Bergamo	16	2	1,25%	€ 3.190.008,54	€ 3.252.557,73	€ 3.440.205,29	€ 3.440.205,29	€ 13.322.976,85
			Brescia	17	2	1,53%	€ 3.894.358,94	€ 3.970.718,92	€ 4.199.798,86	€ 4.199.798,86	€ 16.264.675,58
	Como		13	2	0,82%	€ 2.082.372,05	€ 2.123.202,87	€ 2.245.695,34	€ 2.245.695,34	€ 8.696.965,60	
	Cremona		19	2	0,68%	€ 1.725.127,24	€ 1.758.953,26	€ 1.860.431,33	€ 1.860.431,33	€ 7.204.943,16	
	Lecco		97	2	0,61%	€ 1.553.484,14	€ 1.583.944,61	€ 1.675.326,03	€ 1.675.326,03	€ 6.488.080,81	
	Lodi		98	2	0,38%	€ 961.967,35	€ 980.829,45	€ 1.037.415,77	€ 1.037.415,77	€ 4.017.628,34	
	Mantova		20	2	0,83%	€ 2.113.711,29	€ 2.155.156,61	€ 2.279.492,57	€ 2.279.492,57	€ 8.727.853,04	
	Milano		15	1	2,11%	€ 5.968.427,85	€ 5.473.691,14	€ 5.789.481,01	€ 5.789.481,01	€ 22.421.081,00	
	Monza e della Brianza		108	2	0,97%	€ 2.478.054,53	€ 2.526.643,84	€ 2.672.411,75	€ 2.672.411,75	€ 10.349.521,87	
	Pavia		18	2	1,04%	€ 2.647.963,27	€ 2.699.884,11	€ 2.855.646,66	€ 2.855.646,66	€ 11.059.140,70	
	Sondrio	14	3	0,36%	€ 926.527,60	€ 944.694,81	€ 999.196,43	€ 999.196,43	€ 3.869.615,28		
	Varese	12	2	0,93%	€ 2.362.812,00	€ 2.408.937,72	€ 2.547.914,90	€ 2.547.914,90	€ 9.867.379,63		
	Veneto	Belluno	25	3	0,59%	€ 1.496.844,46	€ 1.526.194,35	€ 1.614.244,02	€ 1.614.244,02	€ 6.251.526,85	
		Padova	28	2	1,27%	€ 3.231.721,53	€ 3.295.068,62	€ 3.465.189,88	€ 3.465.189,88	€ 13.497.189,92	
		Rovigo	29	2	0,45%	€ 1.139.908,86	€ 1.162.260,02	€ 1.229.313,48	€ 1.229.313,48	€ 4.760.795,84	
		Treviso	26	2	1,16%	€ 2.967.469,25	€ 3.025.654,92	€ 3.200.211,94	€ 3.200.211,94	€ 12.393.548,06	
		Venezia	27	1	1,15%	€ 2.921.946,51	€ 2.979.239,58	€ 3.151.118,79	€ 3.151.118,79	€ 12.203.423,67	
		Verona	23	2	1,16%	€ 2.949.271,30	€ 3.007.100,15	€ 3.180.586,70	€ 3.180.586,70	€ 12.317.544,85	
		Vicenza	24	2	1,19%	€ 3.031.186,92	€ 3.090.621,95	€ 3.268.927,07	€ 3.268.927,07	€ 12.659.663,01	
		Genova	10	1	1,33%	€ 3.398.779,24	€ 3.465.421,97	€ 3.665.350,16	€ 3.665.350,16	€ 14.194.901,51	
		Imperia	8	2	0,52%	€ 1.322.300,90	€ 1.348.228,37	€ 1.426.010,77	€ 1.426.010,77	€ 5.522.550,81	
		La Spezia	11	2	0,46%	€ 1.173.981,10	€ 1.197.000,34	€ 1.266.058,05	€ 1.266.058,05	€ 4.903.097,53	
Savona	9	2	0,62%	€ 1.590.356,91	€ 1.621.540,38	€ 1.715.090,79	€ 1.715.090,79	€ 6.642.078,87			
Emilia-Romagna	Bologna	37	1	1,78%	€ 4.547.496,28	€ 4.636.662,87	€ 4.904.162,65	€ 4.904.162,65	€ 18.992.484,45		
	Ferrara	38	2	0,99%	€ 2.519.134,33	€ 2.568.529,12	€ 2.716.713,49	€ 2.716.713,49	€ 10.521.090,44		
	Forlì-Cesena	40	2	1,04%	€ 2.662.378,33	€ 2.714.581,83	€ 2.871.192,32	€ 2.871.192,32	€ 11.119.344,79		
	Modena	36	2	1,31%	€ 3.349.380,09	€ 3.415.054,21	€ 3.612.076,57	€ 3.612.076,57	€ 13.988.587,45		
	Parma	34	2	1,07%	€ 2.722.773,65	€ 2.776.161,37	€ 2.936.324,52	€ 2.936.324,52	€ 11.371.584,06		
	Piacenza	33	2	0,78%	€ 1.989.229,08	€ 2.028.233,57	€ 2.145.247,05	€ 2.145.247,05	€ 8.307.956,76		
	Ravenna	39	2	1,04%	€ 2.662.806,39	€ 2.715.018,28	€ 2.871.653,95	€ 2.871.653,95	€ 11.121.132,57		
	Reggio Emilia	35	2	1,28%	€ 3.269.850,75	€ 3.333.965,47	€ 3.526.309,63	€ 3.526.309,63	€ 13.656.435,47		
	Rimini	99	2	0,70%	€ 1.777.009,86	€ 1.811.853,19	€ 1.916.383,18	€ 1.916.383,18	€ 7.421.629,42		
	Arezzo	51	1	0,84%	€ 2.137.916,11	€ 2.179.836,04	€ 2.305.595,81	€ 2.305.595,81	€ 8.928.943,77		
Toscana	Firenze	48	2	1,76%	€ 4.497.742,86	€ 4.585.933,90	€ 4.850.507,01	€ 4.850.507,01	€ 18.784.690,78		
	Grosseto	53	2	1,02%	€ 2.591.807,09	€ 2.642.626,83	€ 2.795.086,07	€ 2.795.086,07	€ 10.824.606,07		
	Livorno	49	2	0,58%	€ 1.485.743,52	€ 1.514.875,75	€ 1.602.272,42	€ 1.602.272,42	€ 6.205.164,11		
	Lucca	46	2	1,01%	€ 2.570.025,05	€ 2.620.417,70	€ 2.771.595,64	€ 2.771.595,64	€ 10.733.634,02		
	Massa-Carrara	45	2	0,53%	€ 1.346.582,50	€ 1.372.986,07	€ 1.452.196,61	€ 1.452.196,61	€ 5.623.962,19		
	Pisa	50	2	1,03%	€ 2.632.133,62	€ 2.683.744,08	€ 2.838.575,47	€ 2.838.575,47	€ 10.993.028,64		
	Pistoia	47	2	0,71%	€ 1.803.324,05	€ 1.838.663,35	€ 1.944.761,23	€ 1.944.761,23	€ 7.531.529,87		
	Prato	100	2	0,38%	€ 956.380,84	€ 975.133,41	€ 1.031.391,10	€ 1.031.391,10	€ 3.994.296,45		
	Sienna	52	2	0,97%	€ 2.474.335,30	€ 2.522.851,68	€ 2.668.400,82	€ 2.668.400,82	€ 10.333.988,62		
	Perugia	54	2	1,55%	€ 3.956.093,15	€ 4.033.663,61	€ 4.266.374,97	€ 4.266.374,97	€ 16.522.506,70		
Marche	Terni	55	2	0,52%	€ 1.337.709,52	€ 1.363.939,11	€ 1.442.627,91	€ 1.442.627,91	€ 5.586.904,45		
	Ancona	42	2	0,84%	€ 2.153.994,78	€ 2.196.229,97	€ 2.322.935,55	€ 2.322.935,55	€ 8.996.095,85		
	Ascoli Piceno	44	2	0,59%	€ 1.501.769,62	€ 1.531.216,08	€ 1.619.555,47	€ 1.619.555,47	€ 6.272.096,63		
	Fermo	109	2	0,52%	€ 1.326.709,18	€ 1.352.723,09	€ 1.430.764,81	€ 1.430.764,81	€ 5.540.961,88		
	Macerata	43	2	0,85%	€ 2.168.801,75	€ 2.211.327,28	€ 2.338.903,85	€ 2.338.903,85	€ 9.057.936,73		
	Pesaro-Urbino	41	2	0,85%	€ 2.176.802,50	€ 2.219.484,91	€ 2.347.532,11	€ 2.347.532,11	€ 9.091.351,64		
	Frosinone	60	2	1,17%	€ 2.989.861,23	€ 3.048.485,96	€ 3.224.360,15	€ 3.224.360,15	€ 12.487.067,48		
	Latina	59	2	0,94%	€ 2.400.367,59	€ 2.447.433,62	€ 2.588.631,72	€ 2.588.631,72	€ 10.025.064,65		
	Rieti	57	2	0,65%	€ 1.650.314,97	€ 1.682.674,08	€ 1.779.751,44	€ 1.779.751,44	€ 6.892.491,92		
	Roma	58	1	3,37%	€ 8.589.447,85	€ 8.757.868,40	€ 9.263.130,04	€ 9.263.130,04	€ 35.873.576,33		
Viterbo	56	2	0,91%	€ 2.326.462,27	€ 2.372.079,18	€ 2.508.929,90	€ 2.508.929,90	€ 9.716.401,26			
Abruzzo	Chieti	69	2	1,06%	€ 2.690.473,63	€ 2.743.228,02	€ 2.901.491,17	€ 2.901.491,17	€ 11.236.684,00		
	L'Aquila	66	2	1,08%	€ 2.752.795,04	€ 2.806.771,41	€ 2.968.700,53	€ 2.968.700,53	€ 11.496.967,52		
	Pescara	68	2	0,61%	€ 1.564.657,76	€ 1.595.337,33	€ 1.687.376,02	€ 1.687.376,02	€ 6.534.747,13		
	Teramo	67	2	0,86%	€ 2.194.773,96	€ 2.237.808,74	€ 2.366.913,10	€ 2.366.913,10	€ 9.166.408,90		
	Campobasso	7	2	0,78%	€ 2.001.596,80	€ 2.040.843,80	€ 2.158.584,79	€ 2.158.584,79	€ 8.359.610,17		
	Isernia	94	2	0,49%	€ 1.253.309,88	€ 1.277.884,58	€ 1.351.608,69	€ 1.351.608,69	€ 5.234.411,84		
	Avinio	64	2	1,18%	€ 3.012.069,76	€ 3.071.120,95	€ 3.248.310,53	€ 3.248.310,53	€ 12.579.820,76		
	Benevento	62	2	0,83%	€ 2.109.431,48	€ 2.150.792,88	€ 2.274.877,08	€ 2.274.877,08	€ 8.999.879,52		
	Caserta	61	2	1,27%	€ 3.248.006,66	€ 3.311.693,06	€ 3.502.752,28	€ 3.502.752,28	€ 13.565.204,27		
	Napoli	63	1	2,40%	€ 6.107.347,74	€ 6.227.099,65	€ 6.586.355,40	€ 6.586.355,40	€ 25.507.158,19		
SUD	Salerno	65	2	2,40%	€ 6.127.147,36	€ 6.247.287,50	€ 6.607.707,94	€ 6.607.707,94	€ 25.589.850,74		
	Bari	72	1	1,41%	€ 3.589.153,30	€ 3.659.528,86	€ 3.870.655,52	€ 3.870.655,52	€ 14.989.993,21		
	Barietta-Andria-Trani	110	2	0,54%	€ 1.373.653,06	€ 1.400.587,43	€ 1.481.390,55	€ 1.481.390,55	€ 5.737.021,59		
	Brindisi	74	2	0,68%	€ 1.724.227,18	€ 1.758.035,56	€ 1.859.460,69	€ 1.859.460,69	€ 7.201.184,12		
	Foggia	71	2	1,53%	€ 3.894.533,96	€ 3.970.897,37	€ 4.199.987,61	€ 4.199.987,61	€ 16.265.406,54		
	Lecce	75	2	1,35%	€ 3.440.603,09	€ 3.508.065,90	€ 3.710.454,31	€ 3.710.454,31	€ 14.369.577,61		
	Taranto	73	2	0,84%	€ 2.151.089,17	€ 2.193.267,39	€ 2.319.802,05	€ 2.319.802,05	€ 8.983.960,67		
	Matera	77	2	0,71%	€ 1.800.289,19	€ 1.835.588,98	€ 1.941.488,34	€ 1.941.488,34	€ 7.518.854,85		
	Potenza	76	2	1,49%	€ 3.807.453,62	€ 3.882.109,57	€ 4.106.077,43	€ 4.106.077,43	€ 15.901.718,06		
	Catanzaro	79	2	1,01%	€ 2.587.516,46	€ 2.638.252,08	€ 2.790.458,93	€ 2.790.458,93	€ 10.806.686,40		
Calabria	Cosenza	78	2	1,63%	€ 4.148.537,29	€ 4.229.881,16	€ 4.473.912,76	€ 4.473.912,76	€ 17.326.243,98		
	Crotone	101	2	0,47%	€						

**14.1.** Braga, Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Evi, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Marino, Peluffo, Vaccari, Manzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:

« 4-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata nel limite di 175 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed è ripartita tra le province e le città metropolitane per le

annualità dal 2025 al 2028, per complessivi 1065 milioni, secondo la Tabella 1-bis allegata al presente decreto »;

b) dopo la Tabella 1, è aggiunta, in fine, la Tabella 1-bis di cui all'allegato B-bis al presente decreto.

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, sopprimere le parole da: di interesse nazionale fino alla fine della rubrica.;*

*dopo l'allegato B, aggiungere il seguente:*

Allegato B-bis  
(Articolo 14, comma 1-bis)

« Tabella 1-bis  
(Articolo 7, comma 4-novies) ».

PIANO DI RIPARTO

ALLEGATO 3

MACRO REGIONE	REGIONE	Provincia		Indicatore	2025	2026	2027	2028	TOTALE		
		Nome	Codice		€ 255.000.000,00	€ 260.000.000,00	€ 275.000.000,00	€ 275.000.000,00	€ 1.065.000.000,00		
			Tipo								
NORD	Piemonte	Alessandria	6	2	1,04%	€ 2.659.221,76	€ 2.711.363,37	€ 2.867.788,18	€ 2.867.788,18	€ 11.106.161,49	
		Asti	5	2	0,63%	€ 1.612.622,72	€ 1.644.242,78	€ 1.739.102,94	€ 1.739.102,94	€ 6.735.071,37	
		Belluno	96	2	0,45%	€ 1.153.590,78	€ 1.176.210,20	€ 1.244.068,48	€ 1.244.068,48	€ 4.817.937,95	
		Cuneo	4	2	1,80%	€ 4.594.161,60	€ 4.684.243,20	€ 4.954.488,00	€ 4.954.488,00	€ 19.187.380,80	
		Novara	3	2	0,51%	€ 1.298.175,15	€ 1.323.629,56	€ 1.399.992,80	€ 1.399.992,80	€ 5.421.790,31	
		Torino	1	1	2,74%	€ 6.998.547,73	€ 7.135.774,15	€ 7.547.453,43	€ 7.547.453,43	€ 29.229.228,75	
		Verbano-Cusio-Ossola	103	3	0,54%	€ 1.378.368,08	€ 1.405.394,90	€ 1.486.475,38	€ 1.486.475,38	€ 5.756.713,73	
		Vercelli	2	2	0,55%	€ 1.414.787,98	€ 1.442.528,92	€ 1.525.751,74	€ 1.525.751,74	€ 5.908.820,37	
		Lombardia	Bergamo	16	2	1,25%	€ 3.190.008,54	€ 3.252.557,73	€ 3.440.205,29	€ 3.440.205,29	€ 13.322.976,85
			Brescia	17	2	1,53%	€ 3.894.358,94	€ 3.970.718,92	€ 4.199.798,86	€ 4.199.798,86	€ 16.264.675,58
	Como		13	2	0,82%	€ 2.082.372,05	€ 2.123.202,87	€ 2.245.695,34	€ 2.245.695,34	€ 8.696.965,60	
	Cremona		19	2	0,68%	€ 1.725.127,24	€ 1.758.953,26	€ 1.860.431,33	€ 1.860.431,33	€ 7.204.943,16	
	Lecco		97	2	0,61%	€ 1.553.484,14	€ 1.583.944,61	€ 1.675.326,03	€ 1.675.326,03	€ 6.488.080,81	
	Lodi		98	2	0,38%	€ 961.967,35	€ 980.829,45	€ 1.037.415,77	€ 1.037.415,77	€ 4.017.628,34	
	Mantova		20	2	0,83%	€ 2.113.711,29	€ 2.155.156,61	€ 2.279.492,57	€ 2.279.492,57	€ 8.827.853,04	
	Milano		15	1	2,11%	€ 5.968.427,85	€ 5.473.691,14	€ 5.789.481,01	€ 5.789.481,01	€ 22.421.081,00	
	Monza e della Brianza		108	2	0,97%	€ 2.478.054,53	€ 2.526.643,84	€ 2.672.411,75	€ 2.672.411,75	€ 10.349.521,87	
	Pavia		18	2	1,04%	€ 2.647.963,27	€ 2.699.884,11	€ 2.855.646,66	€ 2.855.646,66	€ 11.059.140,70	
	Sondrio		14	3	0,36%	€ 926.527,60	€ 944.694,81	€ 999.196,43	€ 999.196,43	€ 3.869.615,28	
	Varese		12	2	0,93%	€ 2.362.612,00	€ 2.408.937,72	€ 2.547.914,90	€ 2.547.914,90	€ 9.867.379,63	
	Veneto	Belluno	25	3	0,59%	€ 1.496.844,46	€ 1.526.194,35	€ 1.614.244,02	€ 1.614.244,02	€ 6.251.526,85	
		Padova	28	2	1,27%	€ 3.231.721,53	€ 3.295.068,62	€ 3.465.189,88	€ 3.465.189,88	€ 13.497.189,92	
		Rovigo	29	2	0,45%	€ 1.139.908,86	€ 1.162.260,02	€ 1.229.313,48	€ 1.229.313,48	€ 4.760.795,84	
		Treviso	26	2	1,16%	€ 2.967.469,25	€ 3.025.654,92	€ 3.200.211,94	€ 3.200.211,94	€ 12.393.548,06	
		Venezia	27	1	1,15%	€ 2.921.946,51	€ 2.979.239,58	€ 3.151.118,79	€ 3.151.118,79	€ 12.203.423,67	
		Verona	23	2	1,16%	€ 2.949.271,30	€ 3.007.100,15	€ 3.180.586,70	€ 3.180.586,70	€ 12.317.544,85	
	Liguria	Vicenza	24	2	1,19%	€ 3.031.186,92	€ 3.090.621,95	€ 3.268.927,07	€ 3.268.927,07	€ 12.659.663,01	
		Genova	10	1	1,33%	€ 3.398.779,24	€ 3.465.421,97	€ 3.665.350,16	€ 3.665.350,16	€ 14.194.901,51	
		Imperia	8	2	0,52%	€ 1.322.300,90	€ 1.348.228,37	€ 1.426.010,77	€ 1.426.010,77	€ 5.522.550,81	
	Emilia-Romagna	La Spezia	11	2	0,46%	€ 1.173.981,10	€ 1.197.000,34	€ 1.266.058,05	€ 1.266.058,05	€ 4.903.097,53	
		Savona	9	2	0,62%	€ 1.590.356,91	€ 1.621.540,38	€ 1.715.090,79	€ 1.715.090,79	€ 6.642.078,87	
		Bologna	37	1	1,78%	€ 4.547.496,28	€ 4.636.662,87	€ 4.904.162,65	€ 4.904.162,65	€ 18.992.484,45	
Ferrara		38	2	0,99%	€ 2.519.134,33	€ 2.568.529,12	€ 2.716.713,49	€ 2.716.713,49	€ 10.521.090,44		
Forlì-Cesena		40	2	1,04%	€ 2.662.378,33	€ 2.714.581,83	€ 2.871.192,32	€ 2.871.192,32	€ 11.119.344,79		
Modena		36	2	1,31%	€ 3.349.380,09	€ 3.415.054,21	€ 3.612.076,57	€ 3.612.076,57	€ 13.988.587,45		
Parma		34	2	1,07%	€ 2.722.773,65	€ 2.776.161,37	€ 2.936.324,52	€ 2.936.324,52	€ 11.371.584,06		
Piacenza		33	2	0,78%	€ 1.989.229,08	€ 2.028.233,57	€ 2.145.247,05	€ 2.145.247,05	€ 8.307.956,76		
Ravenna		39	2	1,04%	€ 2.662.806,39	€ 2.715.018,28	€ 2.871.653,95	€ 2.871.653,95	€ 11.121.132,57		
Reggio Emilia		35	2	1,28%	€ 3.269.850,75	€ 3.333.965,47	€ 3.526.309,63	€ 3.526.309,63	€ 13.656.435,47		
Rimini		99	2	0,70%	€ 1.777.009,86	€ 1.811.853,19	€ 1.916.383,18	€ 1.916.383,18	€ 7.421.629,42		
Toscana		Arezzo	51	1	0,84%	€ 2.137.916,11	€ 2.179.836,04	€ 2.305.595,81	€ 2.305.595,81	€ 8.928.943,77	
		Firenze	48	2	1,76%	€ 4.497.742,86	€ 4.585.933,90	€ 4.850.507,01	€ 4.850.507,01	€ 18.784.690,78	
		Grosseto	53	2	1,02%	€ 2.591.807,09	€ 2.642.626,83	€ 2.795.086,07	€ 2.795.086,07	€ 10.824.606,07	
		Livorno	49	2	0,58%	€ 1.485.743,52	€ 1.514.875,75	€ 1.602.272,42	€ 1.602.272,42	€ 6.205.164,11	
	Lucca	46	2	1,01%	€ 2.570.025,05	€ 2.620.417,70	€ 2.771.595,64	€ 2.771.595,64	€ 10.733.634,02		
	Massa-Carrara	45	2	0,53%	€ 1.346.592,50	€ 1.372.986,07	€ 1.452.196,61	€ 1.452.196,61	€ 5.623.962,19		
	Pisa	50	2	1,03%	€ 2.632.133,62	€ 2.683.744,08	€ 2.838.575,47	€ 2.838.575,47	€ 10.993.028,64		
	Pistoia	47	2	0,71%	€ 1.803.324,05	€ 1.838.683,35	€ 1.944.761,23	€ 1.944.761,23	€ 7.531.529,87		
	Prato	100	2	0,38%	€ 956.380,84	€ 975.133,41	€ 1.031.391,10	€ 1.031.391,10	€ 3.994.296,45		
	Sienna	52	2	0,97%	€ 2.474.335,30	€ 2.522.851,68	€ 2.668.400,82	€ 2.668.400,82	€ 10.333.988,62		
	Umbria	Perugia	54	2	1,55%	€ 3.956.093,15	€ 4.033.663,61	€ 4.266.374,97	€ 4.266.374,97	€ 16.522.506,70	
		Terni	55	2	0,52%	€ 1.337.709,52	€ 1.363.939,11	€ 1.442.627,91	€ 1.442.627,91	€ 5.586.904,45	
		Ancona	42	2	0,84%	€ 2.153.994,78	€ 2.196.229,97	€ 2.322.935,55	€ 2.322.935,55	€ 8.996.095,85	
		Ascoli Piceno	44	2	0,59%	€ 1.501.769,62	€ 1.531.216,08	€ 1.619.555,47	€ 1.619.555,47	€ 6.272.096,63	
		Fermo	109	2	0,52%	€ 1.326.709,18	€ 1.352.723,09	€ 1.430.764,81	€ 1.430.764,81	€ 5.540.961,88	
		Macerata	43	2	0,85%	€ 2.168.801,75	€ 2.211.327,28	€ 2.338.903,85	€ 2.338.903,85	€ 9.057.936,73	
	Marche	Pesaro-Urbino	41	2	0,85%	€ 2.176.802,50	€ 2.219.484,91	€ 2.347.532,11	€ 2.347.532,11	€ 9.091.351,64	
		Frosinone	60	2	1,17%	€ 2.989.861,23	€ 3.048.485,96	€ 3.224.360,15	€ 3.224.360,15	€ 12.487.067,48	
Latina		59	2	0,94%	€ 2.400.367,59	€ 2.447.433,62	€ 2.588.631,72	€ 2.588.631,72	€ 10.025.064,65		
Rieti		57	2	0,65%	€ 1.650.314,97	€ 1.682.674,08	€ 1.779.751,44	€ 1.779.751,44	€ 6.892.491,92		
Roma		58	1	3,37%	€ 8.589.447,85	€ 8.757.868,40	€ 9.263.130,04	€ 9.263.130,04	€ 35.873.576,33		
Viterbo		56	2	0,91%	€ 2.326.462,27	€ 2.372.079,18	€ 2.508.929,90	€ 2.508.929,90	€ 9.716.401,26		
Abruzzo	Chieti	69	2	1,06%	€ 2.690.473,63	€ 2.743.228,02	€ 2.901.491,17	€ 2.901.491,17	€ 11.236.684,00		
	L'Aquila	66	2	1,08%	€ 2.752.795,04	€ 2.806.771,41	€ 2.968.700,53	€ 2.968.700,53	€ 11.496.967,52		
	Pescara	68	2	0,61%	€ 1.564.657,76	€ 1.595.337,33	€ 1.687.376,02	€ 1.687.376,02	€ 6.534.747,13		
	Teramo	67	2	0,86%	€ 2.194.773,96	€ 2.237.808,74	€ 2.366.913,10	€ 2.366.913,10	€ 9.166.408,90		
	Molise	Campobasso	7	2	0,78%	€ 2.001.596,80	€ 2.040.843,80	€ 2.158.584,79	€ 2.158.584,79	€ 8.359.610,17	
		Isernia	94	2	0,49%	€ 1.253.309,88	€ 1.277.884,58	€ 1.351.608,69	€ 1.351.608,69	€ 5.234.411,84	
	Campania	Avellino	64	2	1,18%	€ 3.012.069,76	€ 3.071.129,95	€ 3.248.310,53	€ 3.248.310,53	€ 12.579.820,76	
		Benevento	62	2	0,83%	€ 2.109.431,48	€ 2.150.792,88	€ 2.274.877,08	€ 2.274.877,08	€ 8.999.879,52	
		Caserta	61	2	1,27%	€ 3.248.006,66	€ 3.311.693,06	€ 3.502.752,28	€ 3.502.752,28	€ 13.565.204,27	
		Napoli	63	1	2,40%	€ 6.107.347,74	€ 6.227.099,65	€ 6.586.355,40	€ 6.586.355,40	€ 25.507.158,19	
		Salerno	65	2	2,40%	€ 6.127.147,36	€ 6.247.287,50	€ 6.607.707,94	€ 6.607.707,94	€ 25.589.850,74	
		Bari	72	1	1,41%	€ 3.589.153,30	€ 3.659.528,86	€ 3.870.655,52	€ 3.870.655,52	€ 14.989.993,21	
Puglia	Barietta-Andria-Trani	110	2	0,54%	€ 1.373.653,06	€ 1.400.587,43	€ 1.481.390,55	€ 1.481.390,55	€ 5.737.021,59		
	Brindisi	74	2	0,64%	€ 1.724.227,18	€ 1.758.035,56	€ 1.859.460,69	€ 1.859.460,69	€ 7.201.184,12		
	Foggia	71	2	1,53%	€ 3.894.533,96	€ 3.970.897,37	€ 4.199.987,61	€ 4.199.987,61	€ 16.265.406,54		
	Lecce	75	2	1,35%	€ 3.440.603,09	€ 3.508.065,90	€ 3.710.454,31	€ 3.710.454,31	€ 14.369.577,61		
	Taranto	73	2	0,84%	€ 2.151.089,17	€ 2.193.267,39	€ 2.319.802,05	€ 2.319.802,05	€ 8.963.960,67		
	Matera	77	2	0,71%	€ 1.800.289,19	€ 1.835.588,98	€ 1.941.488,34	€ 1.941.488,34	€ 7.518.854,85		
Basilicata	Potenza	76	2	1,49%	€ 3.807.453,62	€ 3.882.109,57	€ 4.106.077,43	€ 4.106.077,43	€ 15.901.718,06		
	Catanzaro	79	2	1,01%	€ 2.587.516,46	€ 2.638.252,08	€ 2.790.458,93	€ 2.790.458,93	€ 10.806.686,40		
	Cosenza	78	2	1,63%	€ 4.148.537,29	€ 4.229.881,16	€ 4.473.912,76	€ 4.473.912,76	€ 17.326.243,98		

- \* **14.4.** Manes.
- \* **14.5.** Rubano, Cortelazzo.
- \* **14.6.** Barbagallo, Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Evi, Casu, Bakkali, Morassut, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Vaccari, Manzi.
- \* **14.7.** Bonelli.
- \* **14.8.** Ruffino, Pastorella.
- \* **14.9.** Del Barba.
- \* **14.10.** Morfino, Scerra, Iliara Fontana, Iaria, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi.
- \* **14.11.** Pastorino.
- \* **14.13.** Rotelli.
- \* **14.14.** Castiglione, Caroppo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali, i termini di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2023, n. 136, sono prorogati di diciotto mesi.

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole da:* di interesse nazionale *fino alla fine.*

**14.22.** Cortelazzo, Mazzetti.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della SS 407 Basentana)*

1. Per il finanziamento delle opere accessorie riguardanti la SS 407 Basentana nei territori di Pisticci e Bernalda è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**14.01.** Amendola, Simiani.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

3. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze.

4. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 59.180.249 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada statale n. 2 Cassia – lotto Siena – viadotto Monsindoli sulla SS223 di Paganico – svincolo Monteroni d'Arbia Nord.

5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 313.761.468 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e completamento della strada E 78 – Fano-Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero.

6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 365.016.795 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano – Grosseto – tratto nodo di Arezzo S. Zeno – Selci Lama E 45.

7. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 340.596.330 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 – Fano-Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero-Primo lotto.

**14.05.** Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le parole: « 1° ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 2027 ».

**14.018.** Raimondo, Amich, Giovine, Gaetana Russo, Caretta.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle agenzie pubbliche operanti nel settore della mobilità)*

1. Al fine di adeguare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie per la mobilità o similari, ovvero degli enti istituiti per l'esercizio associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, o di bacino, o regionale, come la pianificazione dei fabbisogni e dei servizi di mobilità, gli stessi

enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del *turn-over* ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

\* **14.019.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

\* **14.021.** Ruffino, Pastorella.

\* **14.022.** Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

\* **14.023.** Pastorino.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

**14.029.** Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Ammodernamento delle infrastrutture idriche connesse al fiume Piave)*

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ag-

giunti, in fine, i seguenti periodi: « Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 7,95 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine è corrispondentemente autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico connesso al fiume Piave nell'Ambito Territoriale Ottimale della Destra Piave, in coerenza con gli interventi PNRR relativi all'ampliamento di impianti di depurazione e alla realizzazione di nuovi schemi fognari. Tale progetto, di importanza strategica, è finalizzato all'interconnessione delle reti, alla riduzione delle perdite idriche, alla tutela della falda sotterranea e all'ottimizzazione della gestione della risorsa, mediante la realizzazione della condotta Montana del Grappa, del serbatoio Pieve del Grappa e della condotta Maserada-Treviso. ».

**14.030.** Bof, Stefani.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, dopo il comma 6-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 6-*septies*. Al fine di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano – Mortara, nella tratta Albairate – Mortara, e di affrontare le criticità correlate alla necessità di chiudere, nei prossimi anni, al traffico ferroviario e stradale il Ponte “S. Michele” ubicato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda e quasi arrivato alla fine della propria vita utile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è no-

minato Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di potenziamento della direttrice Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e del nuovo ponte stradale e ferroviario S. Michele. ».

**14.031.** Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani.

ART. 15.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 recante « Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina », è soppressa la terza riga (codice B09.0) – Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel comune di Cortina d'Ampezzo ricadente nell'Area Dolomitica – Veneto.

**15.3.** Zanella, Bonelli.

*Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:*

01) al comma 2, le parole: « altre amministrazioni aggiudicatrici » sono sostituite dalle seguenti: « altri soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

*Conseguentemente, alla medesima lettera a):*

*dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 5-*ter*.1., secondo periodo, le parole: « Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi » sono sostituite dalle seguenti: « Restano sottoposti alla normativa tempo per tempo vigente gli atti e i provvedimenti adottati, ivi compresi »;

*al numero 2), capoverso 5-*ter*.2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Restano sottoposti alla normativa tempo per tempo vigente gli atti e i provvedimenti adot-

tati, ivi compresi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.;

*al numero 2), capoverso 5-ter.2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), ai fini del monitoraggio di cui al successivo comma 8, predispone una relazione trimestrale sugli interventi svolti ai sensi dei commi 5-ter, 5-ter.1 e 5-ter.2 da inviarsi tempestivamente al Comitato organizzatore e alla Società, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.;*

*dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*2-bis) al comma 8, dopo le parole: « di avanzamento delle attività di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « , comma 5-ter, comma 5-ter.1, comma 5-ter.2, ».*

**15.4.** Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2 con le seguenti: al comma 5-ter.1, al comma 5-ter.2 e al comma 5-ter.3.*

*Conseguentemente:*

*al numero 2, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;*

*dopo il capoverso 5-ter.2. aggiungere il seguente:*

*5-ter.3. L'Amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), ai fini del monitoraggio di cui al comma 8, predispone una relazione trimestrale sugli interventi svolti ai sensi dei commi 5-ter, 5-ter.1 e 5-ter.2 da inviarsi tempestivamente al Comitato organizzatore e alla Società, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.*

\* **15.5.** Zanella, Bonelli.

\* **15.6.** Simiani, Roggiani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. In considerazione dell'assegnazione all'Italia dell'edizione del 2031 dei campionati mondiali di sci alpino e dello specifico rilievo che tale evento riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, alla Provincia autonoma di Bolzano, quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie, in particolare sulla strada statale 242, è riconosciuto un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

**15.8.** Steger, Schullian, Gebhard.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

**15.9.** Deidda, Maccanti, Zinzi, Mazzetti, Caroppo, Tirelli, Pisano.

## ART. 16.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del progetto per raddoppi selettivi e/o interventi specifici sulla linea FL3 Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina per incrementare la capacità e la frequenza del servizio per un importo pari a 8 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

**16.3. Rotelli.**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

## Art. 16-bis.

*(Finanziamento del Nodo ferroviario di Catania/prolungamento linea Circumetnea)*

1. Per il completamento del progetto Sistemazione Nodo di Catania/Interramento stazione centrale e completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Per le esigenze connesse all'interscambio con il prolungamento della linea circumetnea sino all'aeroporto di Catania, è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2025, 600 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni per l'anno 2027, destinata ai lavori di prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria di S. Maria Goretti.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, 1 miliardo di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

**16.01.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Simiani.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

## Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti per garantire il completamento della tratta Paternò – Adrano – Randazzo della Ferrovia Circumetnea)*

1. Al fine di rafforzare le politiche di mobilità sostenibile sul territorio della Città Metropolitana di Catania mediante l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria della Ferrovia Circumetnea, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la progettazione della tratta Paternò – Adrano – Randazzo.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**16.019.** Castiglione, Caroppo.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

## Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di riqualificazione e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria)*

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter, è inserito il seguente:

« 6-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 6-ter, i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica

connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria – Lotto 1a, da approvare a cura del Comitato Speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento, e comunque per un importo complessivo non superiore a 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera, anche utilizzando, in deroga alle disposizioni normative riguardanti la destinazione delle economie di gara, le somme derivanti da ribassi d'asta. I programmi di riqualificazione e mitigazione urbanistica sono sottoposti al parere obbligatorio del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

**16.011.** Vietri.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

« 6-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 6-ter, i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria – Lotto 1a, possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento, e comunque per un importo complessivo non superiore a 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera, anche utilizzando, in deroga alle disposizioni normative riguardanti la destinazione delle economie di gara, le somme derivanti da ribassi d'asta. I programmi di riqualificazione e mitigazione urbanistica sono sottoposti al parere obbligatorio del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dall'attuazione del presente

comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

**16.012.** Caroppo.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto aereo nel Sud Italia)*

1. Alla luce dell'imminente chiusura temporanea dell'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino « Ugo Niutta », per i lavori di riqualificazione della pista, al fine di garantire la continuità e la regolarità del traffico civile dei servizi di trasporto aereo nel Sud Italia, l'aeroporto di Grazzanise rientra stabilmente tra gli scali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), del decreto del Ministero della difesa 8 gennaio 2025, n. 28.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1.

*Conseguentemente:*

*alla tabella allegata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della difesa 8 gennaio 2025, n. 28, sono soppresse le parole: « - Grazzanise (CE); ».*

**16.016.** Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Graziano, Zinzi.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)*

1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straor-

dinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, istituisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento.

**16.017.** Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti per la valorizzazione della Stazione di Caserta)*

1. In considerazione dell'elevato numero di turisti che utilizzano la linea ferroviaria per raggiungere la Reggia di Caserta, Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1997, e per le finalità di tutela del paesaggio e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2025 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica volto al dislocamento della stazione di Caserta che ne valuti il possibile sotterramento o altra soluzione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500 mila euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**16.018.** Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Fedè, L'Abbate, Morfino, Traversi, Graziano, Zinzi.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di gestori di infrastrutture ferroviarie)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le previsioni di cui al presente comma, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al presente comma, secondo periodo, è effettuato nei confronti degli enti controllanti. Agli eventuali oneri finanziari derivanti dal terzo periodo si fa fronte mediante le risorse economiche già stanziare nei bilanci degli enti destinatari di tale disposizione, senza maggiori oneri per il pubblico erario. ».

\* **16.024.** Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Panizzut, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Stefani, Raimondo.

\* **16.028.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ascani, Simiani.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Finanziamento del trasporto pubblico locale)*

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 600 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**16.030.** Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (*By-pass* di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

2. Al fine di assicurare la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, og-

getto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

4. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**16.032.** Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Organizzazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)*

1. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

« 6-ter. Con proprio regolamento, la Commissione definisce il trattamento giuridico

ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito il trattamento economico del perso-

nale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel limite delle risorse stanziato in bilancio. ».

**16.033.** Deidda, Rotelli.

## ALLEGATO 2

**DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: « sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di quanto

stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi »;

**2.32.** Rotelli, Deidda, Amich, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Boscaini, Caiata, Caroppo, Cattaneo, Cortelazzo, Dara, Frijia, Furgiuele, Iaia, Lampis, Longi, Maccanti, Marchetti, Mattia, Mazzetti, Pannizzut, Patriarca, Pizzimenti, Raimondo, Fabrizio Rossi, Ruspandini, Gaetana Russo, Semenzato, Sorte, Stefani, Zinzi.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. Emendamenti C. 2482 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	109
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	110
Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla. C. 1579 Montaruli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	113
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	117
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di riformulazione</i> ) .....	118
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	119
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché**

**disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.**

**Emendamenti C. 2482 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente*, dato conto delle sostituzioni pervenute, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a

esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2482, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile ». In sostituzione del relatore, Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie della Repubblica Italiana, Roberto Calderoli, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.**

**C. 976-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima deliberazione dalla Camera il 23 ottobre 2024 e dal Senato il 27 maggio 2025 in identico testo: esso sarà dunque ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento.

Rammenta che, ai sensi del citato articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, rileva che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Ai sensi dell'articolo 63 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001, per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione per le leggi costituzionali; le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono tuttavia sottoposte a *referendum* nazionale, anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione. L'iniziativa, oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare siano trasmesse dal Governo

al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Venendo sinteticamente al contenuto della proposta in esame, l'articolo 1 modifica, con prevalenti finalità di manutenzione normativa, l'articolo 5 dello Statuto – che individua le materie in cui la regione esercita una potestà legislativa concorrente –, sostituendo, al numero 18), le parole: « edilizia popolare » con: « edilizia residenziale pubblica ».

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 7 dello Statuto per aggiungere, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, la possibilità di istituire nuovi enti di area vasta e di modificare la loro circoscrizione e denominazione, d'intesa con le popolazioni interessate.

In merito, ricorda che la Regione Friuli-Venezia Giulia – al pari delle altre regioni a statuto speciale – ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, e rammento altresì che l'espressione « enti territoriali di area vasta » è stata utilizzata per la prima volta dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta « legge Delrio »). In mancanza di una esplicita definizione normativa, l'ente di area vasta può essere inteso quale livello di governo intermedio tra il comune e la regione, corrispondente all'ambito territoriale ritenuto ottimale per lo svolgimento di funzioni che, per il loro esercizio unitario, necessitano di una dimensione sufficientemente estesa.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 8 dello Statuto – che attualmente attribuisce alla regione la competenza a esercitare « le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica » –, stabilendo che la regione « esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità con i principi della Costituzione e del presente statuto ».

L'articolo 4 interviene sull'articolo 11 dello Statuto – concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della regione – affermando che gli enti di area

vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale. La disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, in base al quale le province, insieme con i comuni e le città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina del *referendum* sulla legge regionale in materia di forma di governo e sistema elettorale, modificando l'articolo 12 dello Statuto, con la sostituzione del quarto comma e l'abrogazione del quinto comma, introdotti dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*), della legge costituzionale n. 2 del 2001.

Fa presente che, attualmente, il quarto comma dell'articolo 12 stabilisce che la legge regionale che determina la forma di governo ed il sistema elettorale regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sia sottoposta a *referendum* regionale qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. In tale evenienza, la legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il quinto comma della medesima disposizione aggiunge che, se la legge di cui trattasi è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale. Sottolinea che, secondo il dettato dello Statuto vigente, la disciplina di tale *referendum* confermativo è prevista da apposita legge regionale (legge regionale del 27 novembre 2001, n. 29). Con le modifiche che si propone di introdurre si stabilisce, invece, che la legge su forma di governo e sistema elettorale regionale possa essere sottoposta a *referendum* regionale confermativo secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale; pertanto sono abro-

gati gli attuali *quorum* e tempi previsti dallo Statuto ed i presupposti, oltre che le modalità di svolgimento del *referendum* regionale sulla legge in questione, sono interamente rimessi alla legislazione regionale.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina del numero dei componenti del Consiglio regionale, modificando l'articolo 13 dello Statuto. In particolare – analogamente a quanto previsto dalle leggi regolatrici dell'assetto istituzionale di altre regioni – si stabilisce che il Consiglio regionale si compone di un numero fisso di 49 consiglieri, in luogo dell'attuale previsione in base alla quale il numero dei consiglieri è determinato in funzione della popolazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa del testo originario della proposta di legge costituzionale, l'intenzione del Consiglio regionale è evitare che, anche alla luce del progressivo calo demografico registrato nella regione, la composizione del Consiglio regionale sia esposta al rischio di subire costanti variazioni. Al riguardo, ricorda che attualmente – in base all'articolo 13 dello Statuto – il numero dei componenti del Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia è determinato nella misura di un consigliere ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti. Ciò ha comportato, nelle recenti elezioni regionali del 2 e 3 aprile 2023, considerata la popolazione della regione al 1° gennaio 2022, pari a 1.194.647 abitanti, l'elezione di 48 consiglieri, uno in meno rispetto alla consistenza del precedente Consiglio regionale, eletto nel 2018.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 54 dello Statuto reintroducendo la possibilità per la Regione di assegnare agli enti di area vasta una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Fa presente che la disposizione vigente già prevede tale possibilità in relazione ai comuni.

L'articolo 8 modifica l'articolo 59 dello Statuto, che definisce l'ordinamento degli enti locali. Il testo vigente dell'articolo 59 – come modificato dalla riforma del 2016 – stabilisce che la base dell'ordinamento degli enti locali della Regione è costituita dai

comuni, anche nella forma di città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto. Il nuovo testo dell'articolo 59 dello Statuto ricomprende nella definizione di enti locali anche gli enti di area vasta – così come, prima del 2016, vi erano ricomprese le province –, aggiungendo che si tratta di enti i cui organi sono eletti direttamente (lettera *a*). Esso prevede poi che sia la legge regionale a disciplinare la prima istituzione, le circoscrizioni, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi di area vasta (lettera *b*). La disposizione precisa che funzioni, forma di governo e modalità di elezione possono essere regolate anche con modalità differenziate.

L'articolo 9 sopprime alcune disposizioni dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ritenendole – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa del testo originario – superate in attuazione della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ricorda infatti che tale clausola prevede che per le parti in cui sono stabilite forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, le previsioni di cui alla medesima legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti. In particolare, sono oggetto di soppressione: l'articolo 5, numero 4), dello Statuto, che attribuisce alla Regione autonoma la potestà legislativa, tra l'altro, in materia di disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali; gli articoli 29 e 30 dello Statuto, che recano una disciplina del procedimento legislativo regionale che ricalca la previsione di cui all'articolo 127 della Costituzione, nella versione antecedente alla riforma del 2001; l'articolo 60 dello Statuto, che disciplina il controllo sugli atti degli enti locali da parte degli organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

Da ultimo, l'articolo 10, con una disposizione di coordinamento finale, prevede che agli enti di area vasta, come previsti nella riforma statutaria, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla.**

**C. 1579 Montaruli.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, alla scadenza del relativo termine, sono stati presentati tre emendamenti (*vedi allegato 1*) e che successivamente il relatore ha presentato gli emendamenti 1.4 e 1.5 (*vedi allegato 1*), a cui non sono stati presentati subemendamenti nel termine fissato per le ore 10 della giornata odierna.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea che gli emendamenti presentati dal Partito Democratico, a sua prima firma, sono il frutto del dialogo intercorso con l'associazione dei familiari delle vittime della strage di Gorla. A tal proposito chiarisce che, esattamente come accaduto per la giornata nazionale delle vittime di terrorismo, la cui data è stata scelta in ricordo del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, anche nel caso di specie è opportuno condensare in un'unica giornata il ricordo di tutti gli eventi relativi alle vittime di questo genere, senza contribuire al proliferare di giornate nazionali correlate esclusivamente a eventi singoli.

A sostegno del fatto che la ricorrenza in esame non è mai stata sottovalutata, rammenta che a Milano lo scorso anno ha presenziato il Presidente della Repubblica

ed è stato inaugurato il monumento nazionale ai piccoli martiri di Gorla.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Roggiani 1.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede se, a seguito della riformulazione dell'emendamento Roggiani 1.1, muterebbe contestualmente anche il titolo della giornata in esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, per via della riformulazione presentata dal relatore all'emendamento Roggiani 1.1, concorda sulla necessità di intervenire conseguentemente sul testo del titolo della giornata in esame.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, esprime poi parere favorevole sull'emendamento Roggiani 1.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Roggiani 1.3. Infine, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.4 e 1.5 a sua firma.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.5 del relatore, ed esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede una sospensione dei lavori per alcuni minuti.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel tentativo di scongiurare eventuali fraintendimenti, ricorda la già esistente Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, promossa dal Presidente dell'Associazione nazionale delle vittime civili di guerra.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.25.**

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede se, a seguito delle interlocuzioni informali intercorse durante la sospensione, si possa concordare sulla seguente riformulazione: «La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale “Giorno del ricordo dei piccoli martiri di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre”, nel giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e per rafforzare l’impegno per la pace», modificando conseguentemente in maniera analoga anche il titolo del provvedimento.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) con riferimento alla riformulazione dell’emendamento 1.1 della collega Roggiani, pone una questione di natura prettamente lessicale, invitando a valutare l’opportunità di evitare una superflua ripetizione dell’espressione «giorno del ricordo» nella medesima frase.

Luca SBARDELLA (FDI) concorda con l’osservazione del collega Cuperlo, proponendo che il riferimento al «giorno del ricordo» sia mantenuto nella denominazione della giornata.

Augusta MONTARULI (FDI) sottolinea l’importanza che sia mantenuto l’esplicito riferimento al ricordo della strage anche nell’ambito della denominazione della giornata.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) precisa che si tratta del giorno del ricordo dei piccoli martiri e non del giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri. Aggiungendo che il monumento a loro dedicato a Milano, di recente divenuto monumento nazionale, è denominato «Monumento ai piccoli martiri di Gorla», ritiene che per coerenza si

debba analogamente intitolare il giorno del ricordo.

Alessandro URZÌ (FDI) ritiene che il riferimento esplicito al giorno del ricordo della strage possa essere mantenuto almeno nel titolo del provvedimento.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, alla luce delle interlocuzioni intercorse, avanza una ulteriore nuova formulazione dell’emendamento Roggiani 1.1 (*vedi allegato 3*).

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) accetta l’ulteriore nuova formulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l’emendamento Roggiani 1.1 (*ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l’emendamento Roggiani 1.1, nella ulteriore nuova formulazione, è stato approvato all’unanimità.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) pur non condividendola, accetta la riformulazione dell’emendamento a sua prima firma 1.2, in segno di riconoscenza per la disponibilità manifestata dai colleghi di maggioranza sull’emendamento 1.1 a sua prima firma.

La Commissione approva l’emendamento Roggiani 1.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge l’emendamento Roggiani 1.3. Con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.4 e 1.5 del relatore (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, essendosi concluso l’esame delle proposte emendative, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell’espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell’esame alla prossima seduta.

**Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.****C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione dei provvedimenti in titolo.

In sostituzione della relattrice, onorevole Gardini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione inizia oggi l'esame delle proposte di legge 2097 e 2231, volte a introdurre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte nell'anno 2026. Segnala che entrambe le proposte di legge si compongono di due articoli che disciplinano rispettivamente l'istituzione della festa nazionale nella giornata del 4 ottobre – giornata in cui la Chiesa cattolica celebra San Francesco – e le celebrazioni istituzionali previste per l'occasione.

Ricorda che la giornata del 4 ottobre è attualmente considerata solennità civile ma la disciplina specifica in ordine alla sua celebrazione è stata più volte modificata negli anni. In particolare, la solennità civile del 4 ottobre in onore di San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena, patroni d'Italia, è stata istituita dall'articolo 1 della legge n. 132 del 1958. Tale norma prevedeva originariamente l'imbandieramento dei pubblici edifici e l'orario ridotto nei pubblici uffici rinviando espressamente alla disciplina introdotta dall'articolo 3 della legge n. 260 del 1949 per le solennità civili dell'11 febbraio (anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede) e del 28 settembre (anniversario della insurrezione popolare di Napoli). Evidenzia quindi che, successivamente, la

legge 5 marzo 1977, n. 54, che dispose la soppressione di numerosi giorni festivi, rimosse, all'articolo 2, la riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici in occasione delle solennità civili, precisando, altresì, che tali riduzioni sono vietate salvo autorizzazioni disposte dalla legge. Ricorda, infine, che la legge 10 febbraio 2005, n. 24, ha modificato l'articolo 1 della sopracitata legge n. 132 del 1958 stabilendo che il 4 ottobre sia considerata, oltre che solennità civile, anche come giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Si prevede poi che in tale occasione vengano organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori sopra menzionati e di cui i Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena sono espressione.

Venendo al contenuto delle proposte di legge in esame, rileva che, all'articolo 1, comma 1, entrambe le proposte istituiscono la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, fissandola al 4 ottobre di ogni anno.

Il comma unico dell'articolo 1 dell'AC 2097 individua le finalità della festa nazionale di San Francesco d'Assisi nella celebrazione e promozione dei valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà. Sul medesimo aspetto, il comma 2 dell'articolo 1 dell'AC 2231 specifica che la festa è dedicata al riconoscimento dei valori universali della pace, del perdono civile, della carità e della solidarietà verso i poveri e i più fragili, del dialogo tra le grandi culture e religioni e della tutela del creato.

Il comma 3 dell'AC 2231 modifica l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, aggiungendo il 4 ottobre – in quanto festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia –, dopo il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), all'elenco, in ordine di calendario, delle giornate considerate festive con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 260 (osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e divieto di compiere determinati atti giuridici). Conseguentemente, il comma 4 interviene sul testo

dell'articolo 1 (*lettera a*) e sul titolo (*lettera b*) della legge n. 132 del 1958 eliminando i riferimenti a San Francesco d'Assisi. La solennità civile del 4 ottobre ivi prevista resta, dunque, in onore della sola Santa Caterina da Siena.

Il comma unico dell'articolo 1 dell'AC 2097, invece, senza recare novelle alla legge n. 260 del 1949, prevede che in occasione della ricorrenza della festa del 4 ottobre si determinino gli effetti civili di cui alla medesima legge. Segnala, inoltre, che l'AC 2097, nell'istituire la festa nazionale di San Francesco, non interviene sulla legge n. 132 del 1958 con la quale è istituita, sempre nella giornata del 4 ottobre, la solennità civile in onore di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena.

Rileva, infine, che entrambe le proposte, all'articolo 2, disciplinano le celebrazioni istituzionali per la ricorrenza del 4 ottobre istituita dai rispettivi precedenti articoli. Nello specifico, l'AC 2097 prevede, al comma 1 dell'articolo 2, che le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore favoriscano l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. Il comma 2, specifica che tali iniziative sono rivolte con

particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente, mentre il comma 3 dispone che le scuole di ogni ordine e grado promuovono la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati. L'AC 2231 prevede, invece, che in tale occasione le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale promuovono iniziative culturali, sociali ed educative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per la celebrazione di San Francesco e dei valori di cui è espressione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Istituzione del Giorno del ricordo della strage  
dei piccoli martiri di Gorla. C. 1579 Montaruli.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale «Giorno del ricordo delle piccole vittime di tutte le guerre», nel giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e per rafforzare l'impegno per la pace.

**1.1.** Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Girelli, Evi, Peluffo, Fornaro, Mauri, Bonafè.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riferimento alle conseguenze dei conflitti armati sui più giovani e alla promozione di una cultura della pace.

**1.2.** Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Girelli, Evi, Peluffo, Fornaro, Mauri, Bonafè.

*Al comma 3, sostituire la parola:* stragi *con le seguenti:* guerre e conflitti.

**1.3.** Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Girelli, Evi, Peluffo, Fornaro, Mauri, Bonafè.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

**1.4.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**1.5.** Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Istituzione del Giorno del ricordo della strage  
dei piccoli martiri di Gorla. C. 1579 Montaruli.**

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE**

ART. 1.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale « Giorno del ricordo delle piccole vittime di Gorla e di tutte le guerre », nel giorno del ricordo della strage dei piccoli

martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e per rafforzare l'impegno per la pace.

**1.1.** *(Nuova formulazione)* Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Girelli, Evi, Peluffo, Fornaro, Mauri, Bonafè.

## ALLEGATO 3

**Istituzione del Giorno del ricordo della strage  
dei piccoli martiri di Gorla. C. 1579 Montaruli.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La Repubblica riconosce il 20 ottobre quale « Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre », nel giorno della strage dei piccoli martiri di Gorla, al fine di conservare, rinnovare e diffondere la memoria per le bambine e i bambini martiri delle guerre e per rafforzare l'impegno per la pace.

*Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: da: della strage a: Gorla, con le seguenti parole: dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.*

**1.1.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Girelli, Evi, Peluffo, Fornaro, Mauri, Bonafè.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento alla promozione di una cultura della pace.*

**1.2.** *(Nuova formulazione)* Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Girelli, Evi, Peluffo, Fornaro, Mauri, Bonafè.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Giorno di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

**1.4.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**1.5.** Il Relatore.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	120
5-04179 D'Orso e altri: Iniziative di competenza in relazione alla carenza di istituti a custodia attenuata per detenute madri, con particolare riferimento alla regione Sicilia, e iniziative normative per consentire l'esecuzione della pena in strutture più adeguate .....	120
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	124
5-04180 Dori: Chiarimenti in ordine all'omogenea applicazione del cosiddetto « protocollo ILA », con particolare riferimento alle vicende che hanno riguardato il decesso di Oumar Dia .....	121
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	125
5-04181 Gianassi e altri: Elementi relativi alle carenze di direttori stabili presso istituti di pena e relative iniziative di competenza .....	121
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	127
5-04182 Bellomo e Enrico Costa: Dati concernenti le segnalazioni per danno erariale connessi all'ingiusta detenzione comunicati dal Ministero della Giustizia alla Corte dei conti e iniziative in merito all'effettiva individuazione della relativa responsabilità .....	122
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	128
5-04183 Bisa e altri: Iniziative normative relative alla tutela di agenti delle forze dell'ordine che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei procedimenti penali e alla loro iscrizione nel registro delle notizie di reato .....	122
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	130
SEDE CONSULTIVA:	
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	123
ALLEGATO 6 (Parere approvato) .....	131

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Delmastro Delle Vedove**.

**La seduta comincia alle 14.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

**Ciro MASCHIO**, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-04179 D'Orso e altri: Iniziative di competenza in relazione alla carenza di istituti a custodia attenuata per detenute madri, con particolare riferimento alla regione Sicilia, e iniziative normative per consentire l'esecuzione della pena in strutture più adeguate.**

**Valentina D'ORSO (M5S)** illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Sottolinea, infatti come un neonato non dovrebbe rimanere all'interno di un istituto penitenziario neanche per un minuto.

Rileva inoltre come la risposta del sottosegretario evidenzia la disapplicazione della norma introdotta dall'Esecutivo nel recente « decreto sicurezza » che elimina l'obbligo di rinvio della pena per le donne in gravidanza o con prole fino a un anno, in base alla quale la donna e il neonato avrebbero dovuto essere collocati obbligatoriamente in istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Né si può ritenere accettabile la collocazione in istituti semplicemente dotato di reparti adibiti ad « asili nido ».

A suo avviso, la medesima risposta del sottosegretario testimonia la bontà di quanto il suo gruppo evidenzia da tempo: l'unica soluzione valida per situazioni analoghe è il collocamento presso delle case famiglia protette, in quanto l'ambiente carcerario è inidoneo, anche dal punto di vista sanitario, ad accogliere dei bambini che, in ragione della loro tenerissima età, non hanno ancora ricevuto neanche le vaccinazioni obbligatorie.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di ripristinare la previsione del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per le donne in gravidanza e con prole fino a un anno e, nel prendere atto che il Governo non ha ritenuto necessario rivedere la propria posizione in merito, sottolinea come tale previsione, già inclusa nel Codice Rocco, non era mai stata messa in discussione da nessun governo.

**5-04180 Dori: Chiarimenti in ordine all'omogenea applicazione del cosiddetto « protocollo ILA », con particolare riferimento alle vicende che hanno riguardato il decesso di Oumar Dia.**

Devis DORI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Devis DORI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta che, a suo avviso – specificando che la direzione della Casa di reclusione di Opera ha aggiornato nel dicembre del 2023 il Piano locale per la previsione del rischio suicidario – di fatto, aggrava la posizione di tale Casa circondariale.

Ritiene che la circostanza per cui, una settimana prima della tragica vicenda, lo staff multidisciplinare avesse ritenuto di abbassare da « medio » a « basso » il rischio, sia indice del fatto che sia stata effettuata una valutazione inopportuna.

Rammenta, inoltre, di aver già presentato nel febbraio del 2024 un'interrogazione sulla medesima vicenda e come, in tale occasione, il rappresentante del Governo abbia fatto riferimento al riconoscimento di un quadro psicologico critico.

Confida, quindi, nell'operato della magistratura che effettuerà gli opportuni approfondimenti sulla vicenda.

**5-04181 Gianassi e altri: Elementi relativi alle carenze di direttori stabili presso istituti di pena e relative iniziative di competenza.**

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) sottolineando come, in proposito, gli eccezionali traguardi raggiunti dal Governo in carica dovrebbero essere oggetto di condivisione e non, invece, di sterile critica politica da parte delle forze di opposizione.

Federico GIANASSI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta offerta. Sottolinea come il sottosegretario si sia dimostrato – in questa come in altre precedenti occasioni – più ansioso di rimarcare l'operato del Governo in carica,

in contrapposizione a quelli precedenti, piuttosto che dare un quadro completo in tema di copertura degli incarichi di direttore penitenziario, come richiesto dall'interrogazione.

Prendendo atto che il Governo ritiene di poter risolvere un tale problema già entro la fine del mese di luglio, si augura davvero che tale previsione possa effettivamente trovare riscontro e non sia una mera promessa. Ricorda, infatti, che lo stesso sottosegretario Delmastro Delle Vedove solo due mesi fa, davanti al carcere di Sollicciano (Firenze), aveva già promesso che ogni istituto penitenziario avrebbe avuto il proprio direttore stabile entro il mese di maggio; circostanza che, invero, non si è a tutt'oggi verificata.

Evidenzia, infine, come la figura del direttore titolare stabile sia essenziale per il buon funzionamento di ogni istituto penitenziario, come peraltro dimostrano i recenti episodi avvenuti nelle carceri di Prato e di Sollicciano, ove, in mancanza di un direttore stabile, si è registrato l'ingresso irregolare di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti.

**5-04182 Bellomo e Enrico Costa: Dati concernenti le segnalazioni per danno erariale connessi all'ingiusta detenzione comunicati dal Ministero della Giustizia alla Corte dei conti e iniziative in merito all'effettiva individuazione della relativa responsabilità.**

Enrico COSTA (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrico COSTA (FI-PPE), nella sua replica, evidenzia che lo Stato non può e non deve essere il solo a farsi carico del costo del risarcimento per ingiusta detenzione, come, invece, di fatto traspare dalla risposta del sottosegretario.

Osserva poi come essa sia stata incentrata quasi esclusivamente sul tema della responsabilità disciplinare dei magistrati,

nonostante l'interrogazione fosse in realtà incentrata su un altro tema. In particolare, ritiene che ciò derivi probabilmente dal fatto che in tutto il 2024 non vi è stata alcuna segnalazione alla Corte dei conti proveniente dal Ministero della Giustizia per danni erariali connessi all'ingiusta detenzione. Al pari, avendo letto anch'egli la relazione citata dal sottosegretario, evidenzia che da tale relazione emerge che nel 2024 non vi è stata nemmeno una segnalazione da parte del Ministero per responsabilità disciplinare connessa ad accertate ingiuste detenzioni.

Allo scopo di rendere effettivo il sistema di segnalazione del Ministero e al fine di non relegarlo a meccanismo di mera rilevazione statistica, suggerisce di affidare la responsabilità di tali segnalazioni a soggetti diversi rispetto ai magistrati fuori ruolo, che lavorano presso il Ministero.

Infine, ritiene che così facendo il Ministero diventi il soggetto che per primo garantisce un'immunità strutturale ai magistrati che determinano situazioni di ingiusta detenzione. Al riguardo, preannuncia la volontà del proprio gruppo di promuovere ulteriori iniziative legislative, nella amara consapevolezza che le proposte parlamentari in tal senso presentate finora hanno incontrato ostacoli, oltre che nelle posizioni dell'Associazione nazionale magistrati, purtroppo anche nei pareri espressi dal Governo.

**5-04183 Bisa e altri: Iniziative normative relative alla tutela di agenti delle forze dell'ordine che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei procedimenti penali e alla loro iscrizione nel registro delle notizie di reato.**

Edoardo ZIELLO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Edoardo ZIELLO (LEGA), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo

e rinnova la solidarietà del gruppo della Lega nei confronti degli agenti delle forze dell'ordine sottoposti ad un procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni nell'adempimento di un dovere o in pericolo di vita.

Sottolinea quindi l'urgenza di una riforma puntuale della disciplina del registro degli indagati, evidenziando come attualmente l'iscrizione di un fatto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (cosiddetto modello 45) ovvero nel registro degli indagati (cosiddetto modello 21) da parte del pubblico ministero sia assolutamente discrezionale. A riprova di ciò, rammenta quanto avvenuto recentemente nei confronti di autorevoli esponenti dell'Esecutivo, i quali sono stati iscritti nel modello 21 nonostante non sussistesse alcun automatismo, e quanto invece avvenuto nei confronti dei fatti commessi da alcuni autorevoli magistrati, i quali sono stati iscritti nel modello 45.

Auspica inoltre la modifica della disciplina processuale delle cause di giustificazione e dei tempi di definizione dei procedimenti penali che riguardano gli agenti delle forze dell'ordine. Stigmatizza infine la condotta di alcuni membri dell'opposizione che non sostengono convintamente l'operato delle forze dell'ordine.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2025.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, formula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**5-04179 D'Orso e altri: Iniziative di competenza in relazione alla carenza di istituti a custodia attenuata per detenute madri, con particolare riferimento alla regione Sicilia, e iniziative normative per consentire l'esecuzione della pena in strutture più adeguate.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Innanzitutto, sulla vicenda specifica è bene subito precisare che la detenuta, di nazionalità nigeriana, è stata associata con il figlio presso la Casa circondariale di Palermo Pagliarelli dal 26 maggio al 3 giugno 2025, per poi essere trasferita presso la Casa circondariale di Agrigento, istituto che prevede la Sezione « donne con prole ».

Qui è rimasta fino al 5 giugno, data in cui le è stata concessa la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, presso il Convento di Santa Maria degli Angeli a Palermo.

Quindi non c'è stato alcun « sradicamento territoriale » – per citare l'Onorevole interrogante – le esigenze della madre e del figlio sono state adeguatamente e immediatamente tutelate mediante la loro collocazione in un istituto idoneo dove è prevista un'apposita sezione dedicata alle madri con prole.

Ciò posto, gli ICAM attualmente attivi sono quelli annessi alla Casa circondariale di Milano San Vittore, alla Casa di reclusione femminile di Venezia *Giudecca* e alla Casa circondariale di Torino Lorusso e Cutugno; vi sono, poi, l'ICAM di Cagliari e l'ICAM di Lauro.

Allo stesso tempo è bene anche ricordare che, sulla base dell'ultima rilevazione alla data del 30 giugno 2025, le donne con prole presenti presso gli ICAM sono solo 8 distribuite come segue:

presso l'ICAM di Torino, 1 madre e 1 bambino;

presso l'ICAM di Venezia, 4 madri e 4 bambini;

presso l'ICAM di Lauro, 3 madri e 5 bambini.

Appare così evidente che la questione delle detenute madri con prole sia particolarmente contenuta.

E in ogni caso, in assenza di ICAM, le tutele vengono ugualmente riconosciute attraverso gli istituti penitenziari dotati di specifiche Sezioni « per donne con prole ».

Questo avviene anche nella Regione Sicilia, dove le citate sezioni sono presenti presso la Casa circondariale di Agrigento e quella di Messina, dove, allo stato, non si rileva la presenza di alcuna donna con prole al seguito.

Ricordo che in queste Sezioni l'Amministrazione penitenziaria assicura asili nido per la cura e l'assistenza dei bambini; le detenute e la prole usufruiscono di tutte le risorse di personale medico-infermieristico e tecnico presenti nell'istituto, oltre che di operatori specialisti in pediatria, ginecologia e psicologia dell'età evolutiva; il tutto nella consapevolezza che il minore ha diritto a spazi idonei e servizi educativi che, per quanti interni all'istituto penitenziario, sono dotati di culle, aree gioco e ambienti comuni per la socialità.

Concludo evidenziando un ulteriore dato che dimostra la costante attenzione del Governo sulla delicata problematica della custodia attenuata per le detenute madri.

Invero, al fine di dare continuità e potenziare le risorse, già destinate fino all'anno 2023 all'accoglienza delle detenute madri con figli minori, è stato finanziato dal Ministero della giustizia l'apposito Fondo per l'anno 2025 con 1 milione di euro, nelle more di un intervento a regime che assicuri stabilmente le ulteriori risorse a tale scopo necessarie.

## ALLEGATO 2

**5-04180 Dori: Chiarimenti in ordine all'omogenea applicazione del cosiddetto « protocollo ILA », con particolare riferimento alle vicende che hanno riguardato il decesso di Oumar Dia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, già oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo richiamati dallo stesso interrogante, mi limito a rappresentare che, dalla nota trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano, la richiesta di archiviazione è stata rigettata dal Gip che ha disposto nuove indagini *ex* articolo 409 del codice di procedura penale.

Ciò posto, in ordine alle modalità applicative del cosiddetto Protocollo ILA (Intensificazione dei livelli di attenzione e vigilanza) presso la Casa circondariale di Milano « Opera », dalle notizie rese dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ci risulta che, con ordine di servizio 14 dicembre 2023, n. 320, la Direzione della Casa di reclusione di Milano *Opera* abbia aggiornato il Piano locale per la prevenzione del rischio suicidario, adeguandolo al nuovo Piano regionale.

La valutazione del rischio suicidario si qualifica come elemento portante del Piano di prevenzione regionale e va effettuata al momento della raccolta anamnestica e dell'apertura della cartella clinica.

Gli esiti della valutazione del rischio autolesivo e suicidario si diversificano in tre diversi profili:

generico, con livello minimo di osservazione per il soggetto definibile a rischio basso: in questi casi, non è richiesta un'osservazione continua e diretta;

intermittente, con livello di osservazione appropriato per soggetti potenzialmente, ma non immediatamente, definibili a rischio medio. La collocazione del soggetto viene controllata frequentemente e in cartella deve risultare la registrazione di tale attività tramite apposita modulistica;

intensiva, quando soggetto è definibile a rischio elevato e si presenta un livello di agiti elevato, con necessità di osservazione costante.

Quale strumento di valutazione del rischio suicidario di primo livello, nei soggetti che accedono al carcere, viene proposto di utilizzare il questionario *Patient Safety Serene* (PSS-3).

In caso di giudizio positivo, il medico attiverà l'ILA, che durerà sino all'effettuazione della visita psicologica, ovvero alla gradazione del rischio, che verrà valutata nel primo *staff* multidisciplinare in calendario mensile.

Il detenuto sottoposto a ILA viene allocato in camera non singola ed eventuali diversi bisogni del detenuto dovranno essere valutati dal sanitario e dal responsabile del reparto e della sorveglianza.

Per quanto concerne il caso specifico del detenuto Oumar Dia, lo stesso, sulla base della certificazione sanitaria, veniva allocato presso la sezione osservazione e sottoposto a provvedimento di intensificazione del livello di attenzione in attesa di valutazione psichiatrica.

Il 6 ottobre 2023, il detenuto veniva sottoposto a visita psichiatrica, con richiesta dello specialista di sottoporlo a un periodo di osservazione psichiatrica per approfondimento diagnostico.

Successivamente, il 10 ottobre 2023, il ristretto veniva rivalutato dallo *staff* multidisciplinare e ritenuto non più a rischio medio, bensì a rischio basso; nella medesima data, il ristretto veniva sottoposto a visita psichiatrica di controllo con rivalutazione, all'esito della quale appariva lucido, tranquillo, ben orientato e adeguato nella relazione.

Il ristretto restava comunque sotto stretto monitoraggio dello *staff* multidisciplinare, svolgendo frequenti colloqui sia con il funzionario giuridico pedagogico di riferimento, sia con gli psicologi e con il servizio di psichiatria, da ultimo, il 19 ottobre 2023, data in cui si è consumata la tragica vicenda. Si specifica, infine, che con ordine

di servizio 30 aprile 2024, n. 117, la Direzione della Casa di reclusione di Milano Opera ha disciplinato l'intensificazione del livello di attenzione e le relative procedure operative, al fine di adottare misure sempre più efficaci nell'ambito della riduzione del rischio autolesivo.

## ALLEGATO 3

**5-04181 Gianassi e altri: Elementi relativi alle carenze di direttori stabili presso istituti di pena e relative iniziative di competenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Ringrazio l'Onorevole interrogante perché mi permette di illustrare il piano ciclopico di assunzioni, anche di direttori penitenziari, condotto dal Governo Meloni.

Come ribadito in altre occasioni, questo Governo è fortemente impegnato per dare alle carceri italiane un direttore e un comandante titolare, che siano efficacemente e prontamente alla guida del proprio istituto anche per far fronte alle situazioni di emergenza perché una guida stabile garantisce maggior sicurezza negli istituti.

Dal 2022, da quando si è insediato il Governo, ad oggi, vi è stato un implemento per la dirigenza penitenziaria, di direttori e vicedirettori, pari a 122 unità.

Nell'ottobre 2022, le Direzioni di Istituto vacanti erano 58, alle quali si aggiungono numerosi posti di vice direzione rimasti scoperti per più di vent'anni.

Su un totale di n. 191 istituti, ben 167 istituti risultano avere un direttore stabile

e senza incarico in altre sedi; solo 14 istituti, allo stato, hanno direttori reggenti (sono le Case Circondariali di Palmi, Pescara, Biella, Nuoro, Sassari, Caltagirone, Enna, Siracusa, Trapani, Prato, Belluno, Ariano Irpino, la Casa Lavoro di Vasto e l'IIPP Civitavecchia), tutti per situazioni transitorie o a sopravvenute contingenze. Siamo calati da 58 a 14 in poco più di 2 anni. Mi permetta di farLe notare che è stato fatto un gran bel passo in avanti!

Inoltre, Le anticipo che anche a queste situazioni provvisorie stiamo ponendo rimedio. Con le procedure di interpello ormai concluse e con i 18 dirigenti penitenziari che termineranno il corso di formazione entro il corrente mese, anche i 14 incarichi ancora a « scavalco » saranno formalmente assegnati: con il Governo Meloni è finita la stagione degli incarichi a scavalco!

## ALLEGATO 4

**5-04182 Bellomo e Enrico Costa: Dati concernenti le segnalazioni per danno erariale connessi all'ingiusta detenzione comunicati dal Ministero della Giustizia alla Corte dei conti e iniziative in merito all'effettiva individuazione della relativa responsabilità.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Il Ministero della giustizia anche quest'anno ha pubblicato sul proprio sito la relazione informativa, presentata dal Governo alle Camere, contenente i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno 2024, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito ove conclusi.

La mole dei dati è considerevole e in questa sede ci si limita a riportare soltanto quelli salienti:

le misure cautelari personali coercitive emesse in Italia nel 2024 sono state 94.168 e quelle custodiali (custodia cautelare in carcere – arresti domiciliari – luogo cura) costituiscono circa il 56 per cento di tutte le misure emesse;

l'entità degli importi per riparazione per ingiusta detenzione è stata pari a 26,9 milioni di euro nel 2024, registrando comunque un *trend* decrescente rispetto agli anni precedenti: si è passati da oltre 43 milioni di euro nell'anno 2019 a 26,9 milioni di euro nel 2024.

Questi dati, tuttavia, sono ancora troppo elevati per uno Stato di diritto ed impongono una necessaria riflessione.

È del tutto opportuno che se il magistrato abbia generato, con dolo o colpa, una ingiusta detenzione, sia chiamato a rispondere anche delle conseguenze economiche.

In un ordinamento democratico, chi è stato ingiustamente privato della libertà personale ha diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti, riparazione che il nostro sistema riconnette anche ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare, accertata *ex post* come *inutiliter data*, sulla base di emergenze istruttorie modificate o smentite in sede dibattimentale.

Si tratta di uno strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente compressa, indipendentemente dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione.

Appare evidente, dunque, come il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato ingiusto.

Gli istituti riparatori hanno presupposti e obiettivi diversi e operano su piani distinti ed autonomi rispetto a quello della responsabilità disciplinare dei magistrati che, a normativa vigente, presuppone il dolo o la colpa grave nell'adozione del provvedimento restrittivo.

Ed è per tale ragione che non c'è una necessaria correlazione tra i dati relativi all'ingiusta detenzione e quelli relativi ai procedimenti disciplinari iniziati a carico dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni.

Neppure dall'attento monitoraggio avviato dall'ispettorato generale del Dicastero sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ampiamente citato nella richiamata Relazione, evidentemente indirizzato a valutare anche le cause dell'ingiusta detenzione, è emersa alcuna correlazione tra i citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati che ricordo sono tutti tipizzati con decreto legislativo n. 109 del 2006.

Il numero dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati nel periodo 2017-2024 per le accertate ingiuste detenzioni è stato sempre altalenante e comunque registrano un calo; quanto alla loro definizione, nell'88,7 per cento dei casi gli illeciti disciplinari si sono conclusi con esito positivo (assoluzione e non doversi procedere), mentre vi è stato esito negativo solo nel restante 11,3 per cento dei casi (censura, ammonimento e trasferimento).

Quanto, infine, alle segnalazioni trasmesse alla Corte dei conti da questo Dicastero, si evidenzia che l'azione di vigilanza svolta dal Ministero della giustizia si

sviluppa entro coordinate molto più ampie ed efficaci rispetto all'esame dei soli provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione.

Invero, le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente e prontamente oggetto di verifica da parte degli uffici ministeriali, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie, sia infine in esito alle informative dei dirigenti degli uffici.

Pertanto, il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione, fermo restando che per quanto di competenza del Ministero della giustizia le condanne per ingiusta detenzione vengono prontamente sottoposte al vaglio delle articolazioni deputate a valutare l'eventuale sussistenza dei profili disciplinari.

## ALLEGATO 5

**5-04183 Bisa e altri: Iniziative normative relative alla tutela di agenti delle forze dell'ordine che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei procedimenti penali e alla loro iscrizione nel registro delle notizie di reato.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Innanzitutto, confermo che pendono attualmente presso la Procura della Repubblica di Pisa due distinti procedimenti per i fatti oggetto dell'interrogazione.

Entrambi i procedimenti si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari, pertanto, rispetto agli stessi, sussiste segreto istruttorio.

Ciò posto, su questo tema il Governo già sta lavorando dallo scorso anno, come ha ricordato il Ministro della giustizia in occasione del *question time* del 26 giugno scorso, a cui ovviamente rimando per completezza.

È evidente che la normativa attuale presenti una distonia tra l'informazione di garanzia e l'iscrizione nel registro degli indagati in quei casi dove gli esponenti delle Forze dell'Ordine operano con l'uso legittimo delle armi (articolo 53 del codice penale).

L'iscrizione in quel registro – che dovrebbe servire a garantire la difesa di chi è sottoposto a un'indagine – spesso si trasforma in una condanna mediatica anticipata, provocando sofferenze, incertezze e costi che si rivelano – spesso – ingiustificati, a fronte di procedimenti penali che si concludono, troppe volte, nel nulla con l'archiviazione.

I recenti fatti di cronaca sollecitano l'esigenza di adottare interventi normativi urgenti che rafforzino le tutele processuali, non solo per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ma per tutti i cittadini.

Sentiamo spesso dire che l'iscrizione nel registro degli indagati è « un atto dovuto »

ma sottoporre ad indagine una persona, in assenza di concreti indizi di reità, non può più essere considerato semplicemente un dovere e non può più essere un automatismo.

Questo principio deve essere valido per chiunque e ancor più per chi pone in essere una condotta nell'adempimento del proprio dovere o nell'esercizio di una propria funzione o per legittima difesa o comunque in presenza di una causa di giustificazione.

Abbiamo intenzione di intervenire. E siamo dell'idea che, quando si è in presenza di una scriminante – che sia l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere, lo stato di necessità, l'uso legittimo delle armi, la legittima difesa – si può costruire una norma che consenta alla persona interessata di partecipare all'indagine senza, per ciò solo, essere iscritta nel registro degli indagati. Garantendo alla persona, dunque, la difesa che oggi è garantita, ma senza quel marchio di infamia che comporta una serie innumerevole di conseguenze negative.

Per essere chiari: non si tratta di scudo penale né di impunità ma di un rafforzamento delle garanzie procedurali di assistenza durante l'apprezzamento del fatto prima di procedere all'iscrizione nel registro degli indagati.

Ci sarà l'iscrizione nel registro degli indagati quando sarà necessario procedere al compimento di atti urgenti, come nel caso dell'autopsia o di incidente probatorio, cui il difensore ha facoltà o diritto di assistere.

## ALLEGATO 6

**DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 84/2025 recante *disposizioni urgenti in materia fiscale*;

premesso che l'articolo 1, comma 1:

alla lettera *a*), reca una norma di coordinamento normativo all'interno dell'articolo 17, comma 1, lettera *g-ter*) del TUIR;

alla lettera *c*), numero 2, introduce i nuovi commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 54 del TUIR, volti, rispettivamente, a qualificare come redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi finanziari – di cui al capo III del TUIR – percepiti nell'esercizio di arti e professioni e a ricondurre nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi incluse le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in

società tra professionisti ed in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-*bis* del TUIR;

alla lettera *f*), qualifica come redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5 del TUIR;

alla lettera *i*), introduce il nuovo comma *4-bis* dell'articolo 177-*bis* del TUIR, volto a stabilire che le operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto di cui all'articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### RISOLUZIONI:

7-00306 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative da adottare in sede bilaterale ed europea per la tutela dello Stato di diritto in Georgia (*Discussione e rinvio*) ..... 132

##### INTERROGAZIONI:

5-03290 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative a tutela del cittadino italo-russo Rouslan Sidiki, detenuto nella Federazione russa ..... 133

ALLEGATO (*Testo della risposta*) ..... 135

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 134

Audizione dell'Ambasciatore di Svezia presso il Consiglio Artico, Axel Wernhoff (*Svolgimento e conclusione*) ..... 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 134

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**7-00306 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative da adottare in sede bilaterale ed europea per la tutela dello Stato di diritto in Georgia.**

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, illustra la risoluzione di cui è prima

firmataria, sottolineando che essa recepisce i contenuti di un analogo atto di indirizzo approvato dal Parlamento europeo con il voto favorevole del Partito Popolare europeo, a cui aderisce il partito del Ministro Tajani. Ritene, dunque, che sussistano i presupposti per una piena condivisione da parte del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Giorgio SILLI illustra le proposte di riformulazione del Governo. Propone di riformulare il terzo punto delle premesse nei seguenti termini: « si sono registrate proteste pacifiche contro il Governo monopartitico di “Sogno Georgiano”, talvolta represses anche con violenza e con numerosi arresti, tra cui giornalisti e *leader* politici »; propone altresì di sopprimere integralmente il quinto ed il sesto punto delle premesse; al settimo punto delle premesse suggerisce di sostituire la parola « regime »

con la seguente: « Governo »; propone, quindi, di riformulare il nono punto delle premesse nei seguenti termini: « il 27 gennaio 2025 il Consiglio UE ha sospeso alcune facilitazioni sui visti per diplomatici e funzionari georgiani, senza però imporre sanzioni individuali. Ungheria e Slovacchia hanno bloccato misure sanzionatorie efficaci contro le autorità georgiane. Il 23 giugno, l'Alto Rappresentante Kallas ha sottolineato la necessità di un consenso per sanzioni mirate contro i responsabili di violazioni dei diritti umani, una risposta UE coordinata e la possibile sospensione generalizzata delle facilitazioni sui visti per i cittadini georgiani ».

Suggerisce, inoltre, di riformulare il decimo punto delle premesse nei seguenti termini: « Attesa la difficoltà di un consenso unanime alcuni membri dell'Unione europea, quali i Baltici e la Repubblica ceca, nonché USA e Regno Unito hanno imposto sanzioni individuali (*travel ban* e congelamento dei beni) a funzionari georgiani. La retorica anti-occidentale e i legami con la Russia sono in crescita ».

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformulare i primi tre impegni nei seguenti termini: « a continuare a vigilare sul rispetto dei diritti umani e democratici in Georgia »; « a continuare a sostenere la società civile georgiana »; « ad impegnarsi, in coordinamento con gli Stati membri dell'Unione Europea, per valutare l'adozione di misure nei confronti degli esponenti dell'Amministrazione georgiana ritenuti responsabili di gravi violazioni nei confronti di manifestanti pacifici, ribadendo al contempo l'importanza di mantenere aperti e pienamente operativi i canali di comunicazione con Tbilisi ».

Chiede quindi di sopprimere il quarto impegno e di riformulare il quinto nei seguenti termini: « a sostenere la richiesta di pieno rispetto dei diritti degli oppositori politici e dei giornalisti ».

Suggerisce, infine, di riformulare anche il sesto ed ultimo impegno nei seguenti termini: « ad adottare iniziative per difendere la libertà di stampa, la partecipazione politica e il pluralismo in Georgia, come

elementi portanti in ogni dialogo futuro con l'Italia e l'Unione europea ».

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, pur riservandosi di valutare più approfonditamente le proposte di riformulazione del Governo, evidenzia che esse modificano in maniera significativa la portata della risoluzione; solo in esito a questa attenta valutazione potrà decidere se sia il caso di cercare di addivenire ad un testo condiviso o di chiedere di mettere in votazione il testo originario della risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-03290 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative a tutela del cittadino italo-russo Rouslan Sidiki, detenuto nella Federazione russa.**

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, replicando in qualità di firmataria dell'interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Ritiene che il possesso della doppia cittadinanza abbia consentito a Rouslan Sidiki di beneficiare dell'assistenza consolare ed evitare i trattamenti più crudeli e degradanti che sono riservati ai detenuti politici; tuttavia, occorre che l'Esecutivo continui ad occuparsi della sorte di tutti i prigionieri politici e di coscienza reclusi nelle carceri russe e ad attivarsi affinché la loro liberazione – come quella dei detenuti

politici di nazionalità ucraina e bielorusa – sia inserita all'interno dei negoziati tra la Federazione russa e l'Ucraina, come sollecitato nel corso di una recente audizione in Commissione da rappresentanti delle associazioni *Memorial*, Centro per le Libertà Civili e *Vjasna*.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

**Audizione dell'Ambasciatore di Svezia presso il Consiglio Artico, Axel Wernhoff.**

*(Svolgimento e conclusione).*

L'Ambasciatore Axel WERNHOFF, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Andrea ORSINI (FI-PPE), Simone BILLI (LEGA), Fabio PORTA (PD-IDP), Beatriz COLOMBO (FDI), Giangiacomo CALOVINI (FDI) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*.

L'Ambasciatore Axel WERNHOFF risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO

**5-03290 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative a tutela del cittadino italo-russo Rouslan Sidiki, detenuto nella Federazione russa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale segue sin dal principio il caso del signor Rouslan Sidiki, doppio cittadino italo-russo, benché non sia mai pervenuta alcuna comunicazione ufficiale dalle Autorità russe in merito al suo arresto.

Il signor Sidiki fu fermato presso l'aeroporto di Vnukovo, a Mosca, a fine novembre 2023 in quanto sospettato di aver fatto esplodere l'11 novembre 2023 un treno merci nella regione di Ryazan, circa 200 chilometri a sud della capitale. Il Consolato generale a Mosca, appresa la notizia da fonti stampa russe nella mattinata del 1° dicembre 2023, si attivò prontamente per le opportune verifiche sul caso.

Il signor Sidiki risulta residente a Ryazan a seguito del trasferimento, nel 2008, dal comune di Siracusa. È in possesso di un passaporto italiano dal 2012 e rinnovato, da ultimo, nel 2022.

Da fonti stampa russe si è appreso che il signor Sidiki si sarebbe dichiarato colpevole durante l'interrogatorio e sarebbero stati aperti a suo carico due procedimenti penali per terrorismo e acquisizione illegale e trasferimento di esplosivi. Gli sarebbero stati imputati il concorso in un attacco con droni all'aeroporto militare di Dyagilevo il 20 luglio 2023 e il deragliamentamento a mezzo esplosivi di un convoglio ferroviario l'11 novembre dello stesso anno.

Nel corso delle azioni investigative, al signor Sidiki sarebbero stati sequestrati componenti per la fabbricazione di esplosivi e ordigni esplosivi, mezzi di comunicazione e supporti elettronici contenenti foto e video delle azioni commesse.

L'11 dicembre 2023 sono state riformulate le accuse a carico del connazionale. Il signor Sidiki è stato accusato di aver commesso nell'interesse dell'Ucraina i reati, tra

gli altri, di possesso, trasporto e vendita illegale di esplosivi, e preparazione di attività terroristica.

Il Consolato Generale a Mosca ha in più occasioni sollecitato il Ministero degli esteri russo per ottenere aggiornamenti sul caso, ricevendo solo risposte interlocutorie, e ha formalizzato da tempo una richiesta di visita consolare.

L'acquisizione di informazioni risulta particolarmente difficile a causa della doppia cittadinanza del signor Sidiki. Il Governo russo è infatti molto restio nel consentire alle autorità diplomatico-consolari straniere di agire a tutela di doppi cittadini che abbiano anche la cittadinanza russa.

Nel caso di specie, la situazione è resa ulteriormente complessa dal fatto che il signor Sidiki ha acquisito la cittadinanza italiana a seguito di quella russa, che invece possiede dalla nascita.

Tutto questo avviene, peraltro, nel quadro di relazioni con la Federazione russa gravemente pregiudicate a seguito della ingiustificata aggressione dell'Ucraina.

Il Consolato Generale a Mosca si è mantenuto in contatto costante con il legale del connazionale.

Il 3 ottobre 2024 l'avvocato ha ricevuto l'autorizzazione – negata due volte in precedenza – ad effettuare una visita al suo assistito nel centro di custodia cautelare di Mosca n. 5.

Il 15 aprile 2025, il legale ha informato il Consolato che il signor Sidiki è stato portato a Ryazan e che i seguiti del processo si sarebbero tenuti presso il Tribunale Militare di Ryazan, luogo di nascita del connazionale e di presunto compimento dell'attentato.

Il 23 maggio 2025 si è tenuta a Ryazan l'udienza dibattimentale del processo al connazionale Rouslan Sidiki, cui hanno par-

tecipato in qualità di osservatori rappresentanti del Consolato Generale a Mosca, in seguito alla quale è stata pronunciata sentenza di condanna a ventinove anni di reclusione in primo grado.

Da quanto appreso dal legale del connazionale, il signor Sidiki sarebbe intenzionato a fare ricorso e a richiedere di essere

inserito in un programma di scambio di prigionieri.

Il Consolato Generale a Mosca continuerà a sollecitare un riscontro dalle autorità russe circa la richiesta di visita consolare e a seguire il caso con attenzione, in stretto raccordo con la Farnesina.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. C. 2482 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)</i> .....	137
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) .....	180

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato 699-1059-A .....	169
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)</i> .....	169
--	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. Atto n. 275 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i> .....	178
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	179
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 9.**

**DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei**

**territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.**

**C. 2482 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, osserva che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.

Evidenzia che il testo originario del provvedimento è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica, che risulta ancora parzialmente utilizzabile.

Rileva, altresì, che il testo trasmesso dal Senato della Repubblica alla Camera dei deputati è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, che non vi ha apportato modificazioni, e si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 1, evidenzia, preliminarmente, che la norma introduce il comma 1-*bis* all'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, che delinea la cornice operativa generale della gestione commissariale finalizzata alla ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Rileva che tale disciplina generale è dettagliatamente definita dagli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge che, a loro volta, sono oggetto di modifiche e integrazioni, con l'eccezione degli articoli 20-*undecies* e 20-*duodecies*, da parte degli articoli da 2 a 10 del provvedimento in esame.

Osserva che la disposizione introdotta riconduce, a decorrere dal 15 maggio 2025, nell'ambito di responsabilità del Commissario straordinario, già operativo nell'assetto previgente, anche le attività da svolgere nei territori dell'Emilia-Romagna in-

teressati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2024.

Fa presente che viene, altresì, precisato che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies*, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame, nei territori di cui al nuovo comma 1-*bis*, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Rileva, inoltre, che con riguardo ai medesimi territori di cui al richiamato comma 1-*bis*, una quota, pari a 100 milioni di euro per il 2027 del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa viene destinata alla ricostruzione pubblica e alla gestione dei materiali e dei detriti di cui agli articoli 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies*, come modificati rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 10 del provvedimento in esame.

Sul punto, evidenzia che la relazione tecnica conferma che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata, nei territori di cui al nuovo comma 1-*bis*, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente e che, per quelli di ricostruzione pubblica nei medesimi territori, verrà destinata la suddetta quota del predetto fondo istituito dall'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Tanto premesso, considerato, altresì, che l'articolo 20-*undecies* del medesimo decreto-legge, che prevede l'applicazione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023, del regime di aiuto per le aree di crisi industriale, destinando a tal fine le risorse disponibili, sino a un massimo 100 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2021, non è oggetto di modifica e integrazione da parte del provvedimento in esame, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a verificare che l'estensione applicativa, ter-

ritoriale e temporale, della gestione commissariale risultante dal nuovo comma 1-*bis* possa essere attuata anche con riguardo agli interventi di sostegno industriale previsti dal summenzionato articolo 20-*undecies* nell'ambito delle disponibilità finanziarie richiamate dalla medesima vigente disposizione.

In merito all'articolo 2, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame modifica e integra la disciplina operativa del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 maggio 2026 il termine delle pertinenti funzioni, nonché della relativa Struttura di supporto, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nell'assetto già vigente con specifico riguardo al funzionamento della struttura e alle attività da svolgere in regime di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche.

Rileva, in particolare, che il Commissario provvede alla riorganizzazione della struttura nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il suo funzionamento nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, e può, altresì, nominare un vicecommissario il cui compenso è determinato nel limite massimo annuo di euro 100.000, nei limiti massimi di 50.000 euro per la parte fissa e di 50.000 euro per la parte variabile.

Rappresenta che il numero delle unità del contingente massimo di personale assegnabile alla struttura di supporto viene, quindi, ridotto da 60 a 50, prevedendo, in particolare, che questa sia costituita da 22 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, di cui due dirigenti generali e cinque dirigenti non generali, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, nonché da ventotto unità di personale con contratto a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti non generali, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, mediante il conferimento di incarichi, autorizzati dalle amministrazioni

di appartenenza, da definirsi mediante apposite convenzioni.

Rileva che, per effetto di un emendamento approvato dal Senato della Repubblica, è stato, altresì, previsto che, entro il limite massimo di cinquanta unità del suddetto contingente e delle risorse finanziarie previste per il funzionamento della Struttura di supporto e per l'attivazione di Convenzioni, in alternativa alle modalità di individuazione delle summenzionate unità, resta ferma la facoltà di provvedere ai relativi conferimenti mediante attribuzione di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza, ovvero mediante il trattenimento in servizio di personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Rappresenta, poi, che, nell'ambito della struttura di supporto, viene prevista la possibilità di conferire, a decorrere dal 15 maggio 2025, ulteriori cinque incarichi da esperto, autorizzando l'impiego fino a 200.000 euro per incarichi individuali, a valere e nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4.

Specifica che agli esperti spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite complessivo di euro 200.000 annui e che il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori esperti, per l'effettuazione di approfondimenti tecnici e sopralluoghi, ai quali non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento andata e ritorno dalla sede di residenza al luogo di missione, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di I fascia.

Osserva, ancora, che il Commissario straordinario provvede ai relativi oneri entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto e che viene ampliato, quindi, il perimetro delle amministrazioni pubbliche di cui il Commissario straordinario può avva-

larsi per l'esercizio delle sue funzioni sulla base di apposite Convenzioni.

Sottolinea che il Commissario straordinario può definire, inoltre, in via convenzionale, accordi con le altre strutture commissariali nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili e che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla norma, pari a 7.525.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.

In proposito, preso atto della dotazione iniziale del Fondo, che appare congrua rispetto alla riduzione prevista dalla disposizione in esame, ritiene, comunque, utile che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del citato Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando l'ulteriore ricorso al Fondo disposto, in relazione agli anni 2026 e 2027, per finalità di compensazione degli effetti

finanziari, dal successivo articolo 6, comma 2.

Quanto alla riduzione prevista, che corrisponde all'importo riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, rileva che sembra doversi ritenere che la compensazione disposta sia riconducibile al fatto che, per effetto della proroga al 31 maggio 2026 del Commissario straordinario e della relativa struttura di supporto, nonché della possibilità per quest'ultimo di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di una serie di soggetti pubblici, i relativi oneri, gravanti sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo, si verificheranno in un'annualità successiva al triennio 2023-2025, cui erano riferite le sottostanti autorizzazioni legislative di spesa, evidenziando che, in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, ritiene utile una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, evidenzia, preliminarmente, che la norma in esame, recando un serie di modifiche all'articolo 20-*quater* del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede l'integrazione dei componenti della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori, ampliandone i compiti e prevedendo che la stessa coadiuvi il Commissario straordinario alla ricostruzione nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione.

Osserva che la norma prevede, tra l'altro, che, previa approvazione del Commissario straordinario, le regioni e i comuni interessati attuano un piano di comunicazione alla popolazione finalizzato alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi.

Rappresenta, a tal proposito, che per la realizzazione del piano è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse disponibili per le attività di avvalimento in convenzione di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023.

In proposito, sebbene l'onere sia esplicitamente configurato come limite mas-

simo di spesa, ritiene, comunque, opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione in merito alla quantificazione dell'onere medesimo, affinché si possa valutare la congruità dello stanziamento previsto.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi 1-*bis* e 1-*ter*, evidenzia, preliminarmente, che le disposizioni in esame, introdotte durante l'esame al Senato, prevedono che i fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti da specifici eventi alluvionali, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, siano esentati dall'applicazione dell'imposta municipale propria, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Osserva che i criteri per il rimborso del minor gettito connesso alla summenzionata esenzione ai comuni interessati, riconosciuto nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026, sono stabiliti con decreto ministeriale.

Al riguardo, rileva che la disposizione, prevedendo un onere configurato come limite massimo di spesa, anziché come previsione di spesa, a fronte di un'esenzione fiscale, potrebbe comportare un onere a carico dei comuni beneficiari del gettito dell'imposta municipale propria oggetto di esenzione, evidenziando che, nel caso in cui il limite di spesa indicato dalla norma risultasse inferiore alle entrate previste, già iscritte nei bilanci dei predetti enti, gli effetti finanziari negativi che ne deriverebbero rimarrebbero integralmente a carico dei bilanci degli enti stessi, senza possibilità di poter operare alcun conguaglio successivo, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, salvo eventuale intervento legislativo correttivo.

In proposito, considera, pertanto, necessario che il Governo fornisca, da un lato, chiarimenti in merito a tale profilo e, dal-

l'altro, elementi di valutazione a sostegno della quantificazione dell'onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1-*ter* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1-*bis*, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, rileva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027.

Tanto premesso, pur tenendo conto dell'esiguità della riduzione prevista, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e fornisca una assicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo disposta, per l'anno 2026, dall'articolo 13-*bis*, comma 1.

Relativamente all'articolo 6, comma 1, lettere da a) a g), rileva, preliminarmente, che le norme in esame, modificando e integrando l'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023, mirano a semplificare le procedure per la concessione, erogazione e gestione dei contributi per la ricostruzione privata, con riferimento alla presentazione dell'istanza da parte dei soggetti legittimati, al procedimento di conclusione del provvedimento di concessione, nonché alle modalità di erogazione delle risorse concernenti i predetti contributi, per le quali è prevista una disciplina di dettaglio attraverso ordinanza del Commissario straordinario.

Al riguardo, osserva che, per effetto delle modifiche introdotte al comma 4 del citato articolo 20-*septies*, venendo soppresso il riferimento all'identificazione de-

gli interventi mediante l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP), si potrebbero determinare effetti negativi in termini di monitoraggio e di controllo della spesa, considerata la peculiare funzione cui assolve tale codice. Ritiene, pertanto, opportuna una valutazione sul punto da parte del Governo, giacché nessuna indicazione risulta al riguardo né dalla relazione tecnica, né dalla relazione illustrativa.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettere *h)* e *i)*, e comma 2, in merito ai profili di quantificazione, evidenza, preliminarmente, che la norma in esame reca una serie di modifiche all'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023, che autorizzava gli enti locali compresi nei territori colpiti dall'alluvione ad assumere a tempo determinato un contingente fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Evidenzia, in particolare, che si prevede, tra l'altro, la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, del termine ultimo per la scadenza dei contratti a tempo determinato, che rimangono comunque soggetti ad una durata massima di ventiquattro mesi, l'incremento del contingente di personale da assumere fino a un massimo di venticinque unità, tra cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori, nonché lo stanziamento di risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio dell'intero contingente.

Rileva che gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sono quantificati in euro 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027 e che non sono ascritti, invece, oneri al differimento del termine, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028, previsto per la stabilizzazione di personale non dirigenziale a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.

Ciò posto, con riferimento alla quantificazione degli oneri, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di dettaglio sia in merito alla proroga del termine ultimo

per la scadenza dei contratti a tempo determinato e alla relativa rimodulazione delle risorse per gli anni 2026 e 2027, sia con riguardo alle risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio dell'intero contingente.

Per quanto concerne, infine, il differimento del termine per la stabilizzazione di personale non dirigenziale, in relazione al quale viene precisato che la relativa procedura può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, ritiene, invece, necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che tale precisazione sembra ribadire, anziché derogare, come invece indicato nel testo, a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4,56 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,45 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziaria non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, rammenta che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, a 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027.

In proposito, preso atto della dotazione iniziale del Fondo, che appare congrua rispetto alla riduzione prevista dalla disposizione in esame, considera comunque utile che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del citato Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime

risorse, anche considerando l'ulteriore ricorso al Fondo disposto, in relazione agli anni 2026 e 2027, per finalità di compensazione degli effetti finanziari, dall'articolo 2, comma 2.

Con riferimento all'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 20-*novies*.1, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame, attraverso l'inserimento dell'articolo 20-*novies*.1 nel decreto-legge n. 61 del 2023, autorizzano e disciplinano le modalità per la definizione, approvazione ed attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, da attuarsi per stralci e mediante la destinazione di una quota del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge.

Rileva, dunque, che alla formulazione delle proposte degli interventi e alla relativa attuazione, a valle dei provvedimenti approvativi previsti, provvedono i Presidenti delle tre regioni interessate, nella qualità di Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Evidenzia che, come risulta dai chiarimenti contenuti in una nota depositata dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica, « il piano straordinario per il dissesto di cui al nuovo articolo 20-*novies*.1, se pure trova la sua origine dalla necessità di intervenire a seguito dei gravi dissesti causati dall'alluvione, contiene una componente di prevenzione non direttamente correlabile alle attività di ricostruzione in senso stretto. Tuttavia [...] è intenzione del Governo, in occasione della prossima legge di bilancio, prevedere degli interventi correttivi e integrativi delle norme istitutive del Fondo, per ampliarne le finalità e aumentarne la dotazione finanziaria ».

Al riguardo, osserva che, come sembrerebbe emergere dai citati chiarimenti del Governo, le disposizioni in esame, prevenendo e disciplinando un programma straordinario di interventi che contiene una componente di prevenzione non direttamente correlabile alle attività di ricostruzione in senso stretto e, in quanto tale, non assorbibile all'interno delle finalità del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, determinano la necessità di un rifinanziamento del Fondo stesso da operare con successivo provvedimento legislativo.

In questo quadro, ritiene, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che le disposizioni in esame, alla luce dei citati chiarimenti, non sembrerebbero del tutto coerenti con quanto previsto dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte, senza quindi poter rinviare tale incombenza a successivi provvedimenti legislativi, come accadrebbe invece indirettamente nel caso in esame, per effetto dello « spiazzamento » di parte degli interventi finanziati a legislazione vigente dal Fondo di cui trattasi.

In merito all'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 20-*novies*.2, in merito ai profili di quantificazione, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame, per garantire l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, relativo agli anni 2027-2038, di cui all'articolo 20-*novies*.1, consentono alle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana di individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie.

Rileva che si prevede che le suddette articolazioni organizzative possano, altresì, avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico

delle università e dei centri di ricerca del territorio.

Osserva che viene prorogato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028 il termine, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023, che consente a regioni, province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane di stabilizzare personale assunto a tempo determinato, in possesso di specifici requisiti, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Rappresenta che vengono dettate specifiche disposizioni per il trattamento economico del citato personale con riferimento alle quali viene autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni interessate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 20-*novies*.2, comma 4, provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo capoverso, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, nel ricordare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che per l'anno 2027 lo stanziamento iniziale del predetto capitolo è pari a 386.091.404 euro, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

In merito all'articolo 9, commi 2 e 3, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-*bis* all'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024, in materia di sostegno al lavoro in agricoltura, estendendo ai datori di lavoro agricoli, qualificati come medie e grandi imprese e ubicati in alcuni territori delle regioni Emi-

lia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, le agevolazioni già previste ai sensi del precedente comma 1 del medesimo articolo 2.

Osserva, dunque, che tali agevolazioni consistono in uno sgravio, da concedere previa autorizzazione della Commissione europea, in misura pari al 68 per cento dei premi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e che l'INPS riconosce, sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro interessati, un importo a credito calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024. Osserva, peraltro, che i relativi oneri sono valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Rileva che la relazione tecnica fornisce alcuni dati relativi alle aziende interessate dalla novella, senza, peraltro, specificare il volume complessivo delle retribuzioni dei lavoratori interessati all'intervento, come invece esplicitato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 63 del 2024.

Al riguardo, tenuto conto che gli oneri non sono configurati come limiti di spesa, ritiene necessario acquisire dati ed elementi ulteriori volti alla quantificazione delle minori entrate contributive, pur tenendo conto che non sono state prudenzialmente scontate le maggiori entrate tributarie connesse all'aumento della base imponibile determinato dal minor importo di contributi deducibili pagati dalle aziende in questione.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione relativi all'articolo 12, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai fini del riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei

nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Rileva che il contributo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali è in corso la verifica di agibilità e che viene, inoltre, abrogato l'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in base al quale il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio della regione Sardegna interessato dagli eventi alluvionali del novembre 2013.

Rappresenta che, conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, come rivenienti dall'abrogazione sopra descritta.

Con riferimento alle risorse del Fondo, osserva che la relazione tecnica fornisce il dato grezzo della stima di 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025, senza specificare il numero delle unità immobiliari interessate, né il costo medio degli interventi a metro quadro, connesso alla gravità degli interventi necessari, né la durata media degli interventi, al fine di chiarire anche la distribuzione temporale dell'onere, in termini di indebitamento netto.

Pertanto, pur rilevando che gli oneri sono configurati come tetto di spesa, come ribadito dal Governo durante l'esame presso il Senato della Repubblica, ritiene comun-

que necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di informazione che consentano di valutare la congruità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, come rivenienti ad esito dell'abrogazione – disposta dal comma 5 dell'articolo 12 del provvedimento in esame – dell'articolo 1, comma 124, della summenzionata legge n. 147 del 2013.

Al riguardo, osserva, preliminarmente, che il sopracitato articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 ha determinato la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di 54.810 milioni di euro.

Fa presente, altresì, che il sopracitato articolo 1, comma 124, della legge n. 147 del 2013 ha previsto l'assegnazione, da parte del CIPE, di una somma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, ai fini della prosecuzione degli interventi, previsti dal comma 118 del medesimo articolo, per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013.

Ciò posto, rappresenta che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, i residui accertati del Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti al periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, ammontano a circa 76,52 miliardi di euro. Osserva, altresì, che le predette somme consistono in residui cosiddetti di stanziamento, ossia

corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate.

Tanto premesso, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, laddove ha confermato che l'utilizzo delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, non pregiudica la finalizzazione già prevista a legislazione vigente e che nessun impegno giuridicamente vincolante è stato costituito sulle risorse impiegate ai fini della copertura.

Considerato che all'utilizzo delle medesime risorse il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrive effetti di pari importo sui tre saldi di finanza pubblica, considera, peraltro, opportuno che il Governo confermi che alle risorse iscritte in conto residui oggetto di utilizzo fossero ascritti, a legislazione vigente, identici effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Relativamente all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione, rileva, preliminarmente, che la norma in esame modifica l'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024, riconoscendo alla regione Campania la possibilità di assegnare il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) anche ai nuclei familiari sgomberati entro il 30 aprile 2025, in conseguenza dei sismi del 13 e 15 marzo 2025 e stabilisce, inoltre, che tali contributi non potranno essere erogati oltre il 31 dicembre 2026 e autorizza, infine, una spesa entro il limite massimo di 2.400.000 euro per il 2026, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, lettera c), dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, entro il limite massimo di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Al riguardo, rileva, preliminarmente, che la disposizione in esame non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in

senso proprio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, ma si limita a individuare, entro un limite massimo espressamente previsto, le risorse a valere sulle quali provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024, come novellate dall'articolo in esame.

Tanto premesso, segnala che il Fondo per le emergenze nazionali, iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca una dotazione iniziale per il triennio in corso pari a 940.000.000 di euro per l'anno 2025, 640.000.000 di euro per l'anno 2026 e 540.000.000 di euro per l'anno 2027.

In proposito, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, nonché una assicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Relativamente all'articolo 13-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, preliminarmente, che la norma, introdotta dal Senato della Repubblica, autorizza la spesa di euro 529.598 per il 2026 per la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026.

Osserva che trattasi, nello specifico, di contratti per assunzioni a tempo determinato che, in base al testo vigente della richiamata disposizione, i comuni dell'Area metropolitana di Napoli interessati dal fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei, possono reclutare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro, ai fini del potenziamento della struttura comunale di protezione civile nonché per l'attivazione e il presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata.

Ciò stante, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni che consentano di verificare e confermare la congruità della somma stanziata rispetto alla platea e al contenuto dei contratti interessati dalla disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 13-*bis* prevede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 529.598 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, nel ricordare che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, per l'anno 2026, una dotazione iniziale pari a 273.918.243 euro, segnala l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo disposta, per il medesimo anno 2026, dall'articolo 4, comma 1-*ter*.

Con riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame incrementano di 200 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e che ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, come rivenienti in conseguenza delle abrogazioni dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Al riguardo, considerata la natura capitale delle risorse finalizzate all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione e posto che il prospetto riepilogativo assegna a tali risorse un identico impatto sui tre saldi di finanza pubblica limitato all'anno

2025, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti a confermare l'integrale spendibilità delle risorse nel solo anno 2025.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 14 prevede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, come rivenienti ad esito dell'abrogazione, disposta dal comma 2 del predetto articolo 14, dell'articolo 1, commi 120 e 121, della summenzionata legge n. 147 del 2013.

Al riguardo, con riferimento all'ammontare delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, in via generale rinvia a quanto già segnalato con riguardo ai profili di copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6.

Per quanto attiene, più specificamente, ai commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, abrogati dal comma 2 dell'articolo in esame, fa presente che tali disposizioni avevano previsto l'assegnazione di 50 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché 50 milioni di euro, per l'anno 2014, a interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione rese disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 del medesimo Fondo. Le predette disposizioni della legge n. 147 del 2013 avevano previsto, inoltre, l'assegnazione di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante delibera del CIPE, adottata d'intesa con il Diparti-

mento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Tanto premesso, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, che ha confermato che nessun impegno giuridicamente vincolante è stato costituito sulle risorse impiegate ai fini della copertura, le quali risultano, pertanto, pienamente disponibili.

Considerato che all'utilizzo delle medesime risorse il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrive effetti di pari importo sui tre saldi di finanza pubblica, considera, peraltro, opportuno che il Governo confermi che alle risorse iscritte in conto residui oggetto di utilizzo fossero ascritti, a legislazione vigente, identici effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

In particolare, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 6, comma 2, e dal loro utilizzo non deriva pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Evidenzia, altresì, che il piano di comunicazione di cui all'articolo 20-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente provvedimento, sarà attuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma, che costituisce limite massimo di spesa e il cui

importo è adeguato a far fronte alle spese che si prevede di sostenere.

Fa presente, inoltre, che agli oneri derivanti dal rimborso ai comuni del minor gettito connesso all'esenzione dall'IMU degli immobili distrutti o sgomberati, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, siti nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti da specifici eventi alluvionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, si provvederà nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

Rileva che, in particolare, al fine di determinare l'ammontare del predetto limite di spesa, si è considerato che il numero di abitazioni situate nei territori delle predette regioni e interessate dalla misura è pari a 653, mentre la riduzione del gettito è stata determinata sulla base dell'assunto prudenziale che tutti gli immobili interessati siano assoggettati a IMU.

Sottolinea, altresì, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli utilizzi previsti, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 4, comma 1-*ter*, dall'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 20-*novies*.2, comma 4, e dall'articolo 13-*bis* del provvedimento in esame, senza pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Rappresenta, ancora, che con riferimento alle disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere h) e i), il Commissario straordinario *pro-tempore*, in attuazione del comma 8-*bis* dell'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023, con l'ordinanza n. 18 del 2024, ha provveduto a ripartire le 250 unità di personale per le quali era autorizzata l'assunzione a tempo determinato tra gli enti locali delle regioni interessate, disponendo una spesa complessiva di 20.518.318,40 euro a fronte di una autorizzazione di spesa complessiva pari a 22.876.000 euro, con un residuo pari a 2.357.681,60 euro.

Sottolinea che alla data di adozione del decreto-legge in esame, risultavano effettivamente assunte solo 106 unità di perso-

nale e, pertanto, al fine di sfruttare interamente i ventiquattro mesi di durata del contratto originariamente previsti per tutte le 250 unità di personale, è stata effettuata una rimodulazione sugli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse a ciò necessarie, già quantificate analiticamente dalla richiamata ordinanza commissariale n. 18 del 2024, tenendo conto della data di assunzione delle unità già in servizio e proiettando gli oneri relativi a quelle ancora da assumere a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, mentre le risorse residue sono state, analogamente, rimodulate sulle medesime annualità al fine di consentire l'assunzione delle ulteriori 25 unità di personale prevista dalla novella di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i).

Fa presente, ancora, che l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 20-*novies*.1 del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, delle risorse del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, che reca una dotazione iniziale, per l'anno 2027, di 1,5 miliardi di euro, e una dotazione annua di 1,3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, ai fini della realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, per un importo complessivamente pari a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, non pregiudica la realizzazione di interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando gli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, dal momento che non è stato ancora emanato alcun decreto di riparto delle somme stanziare e queste ultime sono, pertanto, integralmente disponibili.

Rileva, poi, che con riferimento alle medesime risorse il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di procedere ad una prima ripartizione del fondo per l'anno 2027, ha già avviato, comunque, una prima indagine

presso le gestioni commissariali, predisponendo analisi previsionali che, tenuto conto anche della capacità di spesa delle diverse gestioni, assicurano una capienza residua sufficiente a far fronte agli utilizzi del fondo previsti dal presente provvedimento.

Evidenzia, inoltre, che l'ipotesi di un rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prevista dall'articolo 20-*novies*.1, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, come eventualità che potrà conseguire a una riforma organica della normativa in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che potrà realizzarsi attraverso una estensione delle finalità del predetto fondo, che potrà essere integrato anche con le risorse destinate a legislazione vigente agli interventi di mitigazione del rischio.

Fa presente, altresì, che la quantificazione degli oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 9, comma 2, che prevede l'estensione dello sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali di cui articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 anche ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, è stata determinata ipotizzando una platea di beneficiari composta di 32 aziende e circa 25.000 lavoratori.

Sottolinea, inoltre, che la quantificazione delle risorse destinate ai contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni, riconosciuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è stata determinata sulla base di una stima, effettuata a seguito di sopralluoghi speditivi, di circa 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il 13 e il 15 marzo 2025 nella zona dei Campi Flegrei, considerando un contributo massimo di euro 450 al metro quadrato per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 al metro quadrato per edifici con danni severi, fermo restando che il contributo sarà riconosciuto nel limite della spesa autorizzata dal predetto articolo 12, comma 1.

Rappresenta, poi, che l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, del versa-

mento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e precedenti, con conseguente soppressione delle disposizioni che autorizzavano le relative spese, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 2 e 3, del presente provvedimento, non determina effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Conferma, inoltre, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Fa presente, infine, che i dati contenuti nella relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferiti all'articolo 13-bis, indicano gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti a tempo determinato stipulati dai comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, provvedendo alla ripartizione tra le diverse categorie di inquadramento del personale.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati il testo del disegno di legge C. 2482, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 65 del 2025, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte alle riduzioni disposte dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 6, comma 2, e dal loro utilizzo non deriva pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

il piano di comunicazione di cui all'articolo 20-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente provvedimento, sarà attuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma, che costituisce limite massimo di spesa e il cui importo è adeguato a far fronte alle spese che si prevede di sostenere;

agli oneri derivanti dal rimborso ai comuni del minor gettito connesso all'esenzione dall'IMU degli immobili distrutti o sgomberati, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, siti nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti da specifici eventi alluvionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, si provvederà nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma;

in particolare, al fine di determinare l'ammontare del predetto limite di spesa, si è considerato che il numero di abitazioni situate nei territori delle predette regioni e interessate dalla misura è pari a 653, mentre la riduzione del gettito è stata determinata sulla base dell'assunto prudenziale che tutti gli immobili interessati siano assoggettati a IMU;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

n. 190 del 2014, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli utilizzi previsti, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 4, comma 1-ter, dall'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 20-novies.2, comma 4, e dall'articolo 13-bis del provvedimento in esame, senza pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

con riferimento alle disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *h*) e *i*), il Commissario straordinario *pro-tempore*, in attuazione del comma 8-bis dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, con l'ordinanza n. 18 del 2024, ha provveduto a ripartire le 250 unità di personale per le quali era autorizzata l'assunzione a tempo determinato tra gli enti locali delle regioni interessate, disponendo una spesa complessiva di 20.518.318,40 euro a fronte di una autorizzazione di spesa complessiva pari a 22.876.000 euro, con un residuo pari a 2.357.681,60 euro;

alla data di adozione del decreto-legge in esame, risultavano effettivamente assunte solo 106 unità di personale e, pertanto, al fine di sfruttare interamente i ventiquattro mesi di durata del contratto originariamente previsti per tutte le 250 unità di personale, è stata effettuata una rimodulazione sugli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse a ciò necessarie, già quantificate analiticamente dalla richiamata ordinanza commissariale n. 18 del 2024, tenendo conto della data di assunzione delle unità già in servizio e proiettando gli oneri relativi a quelle ancora da assumere a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, mentre le risorse residue sono state, analogamente, rimodulate sulle medesime annualità al fine di consentire l'assunzione delle ulteriori 25 unità di personale prevista dalla novella di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *i*);

l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 20-novies.1 del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, delle risorse del

fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, che reca una dotazione iniziale, per l'anno 2027, di 1,5 miliardi di euro, e una dotazione annua di 1,3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, ai fini della realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, per un importo complessivamente pari a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, non pregiudica la realizzazione di interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando gli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, dal momento che non è stato ancora emanato alcun decreto di riparto delle somme stanziare e queste ultime sono, pertanto, integralmente disponibili;

con riferimento alle medesime risorse il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di procedere ad una prima ripartizione del fondo per l'anno 2027, ha già avviato, comunque, una prima indagine presso le gestioni commissariali, predisponendo analisi previsionali che, tenuto conto anche della capacità di spesa delle diverse gestioni, assicurano una capienza residua sufficiente a far fronte agli utilizzi del fondo previsti dal presente provvedimento;

l'ipotesi di un rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prevista dall'articolo 20-novies.1, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, come eventualità che potrà conseguire a una riforma organica della normativa in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che potrà realizzarsi attraverso una estensione delle finalità del predetto fondo, che potrà essere integrato anche con le risorse destinate a legislazione vigente agli interventi di mitigazione del rischio;

la quantificazione degli oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 9, comma 2, che prevede l'estensione dello sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali di cui articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 anche ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, è stata determinata ipotizzando una platea di beneficiari composta di 32 aziende e circa 25.000 lavoratori;

la quantificazione delle risorse destinate ai contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni, riconosciuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è stata determinata sulla base di una stima, effettuata a seguito di sopralluoghi speditivi, di circa 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il 13 e il 15 marzo 2025 nella zona dei Campi Flegrei, considerando un contributo massimo di euro 450 al metro quadrato per edifici con danni leggeri e di euro 1.200 al metro quadrato per edifici con danni severi, fermo restando che il contributo sarà riconosciuto nel limite della spesa autorizzata dal predetto articolo 12, comma 1;

l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e precedenti, con conseguente soppressione delle disposizioni che autorizzavano le relative spese, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 2 e 3, del presente provvedimento, non determina effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

i dati contenuti nella relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferiti all'articolo 13-*bis*, indicano gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2026, della durata dei contratti a tempo determinato stipulati dai comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, provvedendo alla ripartizione tra le diverse categorie di inquadramento del personale,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

gli identici Simiani 6.6 e Del Barba 6.7, che prevedono che il commissario straordinario, di cui all'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023, sia autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2026, alle unità lavorative a tempo indeterminato alle dipendenze degli enti locali, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2025. Al riguardo, rileva che ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 20-*septies*, del decreto-legge n. 61 del 2023, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4 del medesimo de-

creto-legge, che tuttavia, sulla base degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, non appaiono sufficienti alla copertura finanziaria dei predetti oneri, che peraltro sono quantificati esclusivamente con riferimento all'anno 2025;

gli identici Morfino 6.4 e Simiani 6.5, che, nel modificare il comma 8-bis dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, autorizzano gli enti locali a prorogare i contratti di lavoro delle unità di personale già assunte a tempo determinato alla data del 7 maggio 2025 nell'ambito del contingente ripartito a loro favore, fino al 31 dicembre 2027, in deroga alle disposizioni vigenti, e ad assumere a tempo determinato, per la durata massima di 24 mesi, le unità di personale residue previste nel medesimo contingente. Viene quindi modificato il comma 8-ter del medesimo articolo 20-septies, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera i), del provvedimento in esame, al fine di prevedere che l'incremento del contingente di personale ivi previsto sia effettuato fino a un massimo di cento unità, anziché di venticinque unità, sempre a valere sulle risorse residue di cui al comma 8-bis dell'articolo 20-septies, del decreto-legge n. 61 del 2023. Sul punto, fa presente che le proposte appaiono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria e che, fermo restando che gli effetti finanziari recati dalle proposte emendative per gli anni 2026 e 2027 andrebbero comunque compensati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, sulla base degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, le risorse residue di cui al comma 8-bis dell'articolo 20-septies, del decreto-legge n. 61 del 2023 non appaiono sufficienti alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da un ulteriore incremento del contingente di personale di settantacinque unità;

Morfino 6.8, Bonelli 6.10 e Simiani 6.9, che, nell'autorizzare le regioni e gli enti locali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere

a tempo indeterminato fino a un massimo del 40 per cento del numero delle unità di personale che per ciascuna area contrattuale sono state ripartite a favore degli enti ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 20-septies, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Ascari 7.1, che, nel modificare il comma 1 dell'articolo 7, sopprime il vincolo del limite delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, ivi previsto per le attività di riparazione, ripristino o ricostruzione delle infrastrutture ferroviarie. Al riguardo, rileva che la proposta appare quindi suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Caso 11.1, che modifica l'articolo 11 del provvedimento in esame al fine di prevedere, fra l'altro, che il termine del periodo di sospensione dei termini tributari e contributivi ivi previsto sia differito dal 31 agosto 2025 al 13 marzo 2026. Al riguardo, rileva che la proposta, facendo venire meno il carattere infrannuale della sospensione prevista, determina oneri, in termini di minori entrate fiscali e contributive, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Simiani 11.10, che modifica il comma 8 dell'articolo 11 del provvedimento in esame al fine di prevedere che la ripresa dei versamenti sospesi, anziché avvenire in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, avvenga in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata al 10 dicembre 2025. Fa presente, al riguardo, che la proposta, nel differire parte dei versamenti all'anno 2026, è suscettibile di determinare, con riferimento all'anno 2025, oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria;

Caso 11.02, che prevede, per i comuni della « zona di intervento » dei Campi Flegrei, come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi del comma 2, dell'articolo 2,

del decreto-legge n. 140 del 2023, il riconoscimento di un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, nonché la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie in favore di imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. Al riguardo, evidenzia che la proposta prevede, a tal fine, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, senza tuttavia provvedere alla necessaria copertura finanziaria;

Caso 12.1, che nel prevedere, in primo luogo, che il contributo riconosciuto dall'articolo 12 del decreto-legge, finalizzato a favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, non sia limitato ai soli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, ma sia riconosciuto anche per gli eventi sismici successivi alla data del 13 marzo 2025, prevede, inoltre che la dotazione del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 12 sia incrementata a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si prevede altresì l'applicabilità, ai beneficiari del citato contributo, dei benefici, anche fiscali, di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, con riferimento agli eventi sismici successivi alla data del 13 marzo 2025. Evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa medesima, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, come rivenienti ai sensi del comma 5. In proposito, rileva che il comma 5 dell'articolo 12, nell'abrogare l'ar-

ticolo 1, comma 124, della legge n. 147 del 2013, sopprime un'assegnazione di risorse pari a complessivi 50 milioni di euro, a fronte di oneri quantificati dalla proposta emendativa in complessivi 90 milioni di euro;

Simiani 12.5, che prevede che la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 12, comma 1, del provvedimento in esame sia incrementata a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, senza tuttavia provvedere alla necessaria copertura finanziaria;

Caso 12.12, che incrementa da 20 a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, finalizzata a favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, senza tuttavia provvedere alla necessaria copertura finanziaria;

Caso 12.14, che incrementa da 15 a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, finalizzata a favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024, verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica nella zona dei Campi Flegrei, senza tuttavia provvedere alla necessaria copertura finanziaria;

Caso 12.01, 12.02 e 12.03, che prevedono che, per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni della regione Campania interessati dai fenomeni bradisismici che ricadono nella zona rossa come delimitata nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nonché nella zona d'intervento dei Campi Flegrei, come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo

2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023 e nella « zona d'intervento ristretta » all'interno della zona di intervento dei Campi Flegrei, come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia estesa alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, prevedendo, altresì, che, per i medesimi interventi, non trovino applicazione le disposizioni di cui al comma 1 del decreto-legge n. 11 del 2023. In proposito, osserva che le proposte emendative in commento appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Gadda 12.09, che prevede che, al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni che ricadono nel territorio dei Campi Flegrei, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, siano assegnati ai Comuni ricadenti nell'area contributi finanziari complessivamente pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2021, intervenendo, pertanto, su un esercizio finanziario già concluso;

Gadda 12.010, che prevede, al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio dei Campi Flegrei, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, la sospensione dei mutui concessi in favore di soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, subordinatamente alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare siano stati sgomberati dall'abitazione principale per inagibilità ed escludendo la sospensione del pagamento per alcune categorie di mutui espressamente individuate. Rileva, al riguardo, che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, la proposta

emendativa provvede a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, intervenendo, in tal modo, su un esercizio finanziario già concluso;

Caso 13-*bis*.010, che prevede che, per l'anno 2025, i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico residenti nella « zona di intervento » dei Campi Flegrei possano fruire di ulteriori dieci ore di permesso retribuito, stabilendo in particolare che, in tal caso, il datore di lavoro privato domandi il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre le amministrazioni pubbliche provvedano alla sostituzione del personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sia previsto in tal senso un obbligo di sostituzione ai sensi della normativa vigente. Evidenzia, a tal riguardo, che la proposta, tuttavia, non provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, né alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

gli identici Simiani 13-*ter*.02 e Bonelli 13-*ter*.03, che prevedono che le misure di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto-legge – che concernono, rispettivamente, la sospensione di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, il riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e di contributi per l'autonoma sistemazione nei territori interessati dagli eventi bradisismici del 2024 e 2025 – si applichino anche al verificarsi di eventuali eventi sismici futuri che avessero luogo nella medesima area dei Campi Flegrei, qualora producano effetti analoghi a quelli prodotti dagli eventi già considerati dalle predette norme. In tale quadro, rappresenta come le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, anche considerando che, a fronte della prospettata applicazione in via strutturale delle predette misure, esse non intervengono sulle correlate autorizza-

zioni di spesa, il cui profilo temporale è circoscritto, in ogni caso, a non oltre l'anno 2027.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

gli identici Simiani 1.1 e Del Barba 1.2, che prevedono l'applicazione delle disposizioni normative, di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto, anche alle attività di ricostruzione negli stessi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 17 settembre 2024. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di estendere l'ambito applicativo delle disposizioni sopra richiamate nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali che la predetta disciplina ha destinato alle attività di ricostruzione, e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Ascari 1.5, che prevede l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità di ridurre il fondo in-

dividuato ai fini della copertura finanziaria della proposta emendativa, senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo;

Ascari 2.6, che prevede il riconoscimento di un contributo forfettario per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, entro il limite massimo di 80 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente, rispetto alle quali non sono peraltro indicate le modalità attuative;

gli identici Simiani 5.3 e Santillo 5.4, che prevedono, nell'ambito delle misure già disposte, ai sensi dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di ricostruzione privata, una ulteriore tipologia di interventi che può beneficiare dei contributi ivi previsti, relativa alle spese funzionali al recupero e al riuso degli edifici esistenti, per la destinazione, residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, nelle ipotesi in cui tale immobile sia danneggiato in modo grave o reiterato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di prevedere un'ulteriore categoria di interventi che possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 20-

*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023 e destinate alle attività di ricostruzione;

Ascari 5.5, che prevede, nell'ambito delle misure già disposte in materia di ricostruzione privata, ai sensi dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, ulteriori tipologie di interventi che possono beneficiare dei contributi ivi previsti, relative ai danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al sopracitato decreto-legge 61 del 2023, nonché ai danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di prevedere ulteriori categorie di interventi che possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023 e destinate alle attività di ricostruzione;

Caramiello 5.6, che prevede, nell'ambito delle misure già disposte in materia di ricostruzione privata, ai sensi dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, una ulteriore tipologia di interventi che può beneficiare dei contributi ivi previsti, relativa ai danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di prevedere un'ulteriore categoria di interventi che possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023 e destinate alle attività di ricostruzione;

L'Abbate 5.11, che prevede espressamente che tra i beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, previsti ai sensi dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, siano inclusi anche i proprietari di terreni interessati da fenomeni franosi connessi agli eventi alluvionali. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di estendere la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023 e destinate alle attività di ricostruzione;

gli identici Simiani 5.14 e Del Barba 5.15, che prevedono che per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, nonché per i medesimi soggetti di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai danni subiti per gli eventi atmosferici di cui agli atti sopracitati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al riguardo, fa presente che è necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dall'attuazione delle proposte emendative e, in particolare, in merito alla possibilità che l'esonero ivi previsto possa essere qualificato nei termini di rinuncia a maggior gettito, nonché alla possibilità che la previsione possa dare titolo alla restituzione di somme eventualmente già corrisposte all'erario;

Simiani 5.16 e Del Barba 5.17, che prevedono che la concessione da parte del Commissario straordinario dei contributi forfettari per danni ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, avvenga, ai sensi del comma

6-ter dell'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, a valere sulla garanzia dello Stato, nel limite massimo di 700 milioni di euro, riconosciuta dall'articolo 1, comma 437, della legge n. 213 del 2023, in favore dei soggetti che erogano finanziamenti agevolati in favore di beneficiari di contributi per la ricostruzione. Rappresenta che le proposte emendative prevedono, altresì, l'incremento dei limiti massimi stabiliti dal comma 6-quater ai fini del riconoscimento del predetto contributo forfettario, stabilendo, altresì, che ai maggiori oneri si provveda prioritariamente nei limiti di 700 milioni di euro previsti per il credito di imposta e comunque nei limiti delle risorse della contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 20-quinquies del sopracitato decreto-legge n. 61 del 2023. Al riguardo, fa presente la necessità di acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative e alla congruità della copertura finanziaria prevista, che sembra fare riferimento in prima battuta al limite massimo della garanzia dello Stato che può essere concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio dei crediti ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge n. 213 del 2023 e, in ogni caso, ai limiti delle risorse della contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023;

Ascari 6.3, che prevede che per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2023, che abbiano subito danni per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Rileva che viene, altresì, prevista la verifica da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del medesimo decreto, in merito all'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto dei suddetti eventi atmosferici, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicura-

tivi. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, in particolare, in merito alla possibilità che l'esonero ivi previsto possa essere qualificato nei termini di rinuncia a maggior gettito, nonché alla possibilità che la previsione possa dare titolo alla restituzione di somme eventualmente già corrisposte all'erario;

Curti 6.11, che autorizza gli enti locali compresi nei territori della regione Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo complessivo di 30 unità di personale. Evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta in esame, valutati in 880.000 euro per l'anno 2025 e 1.340.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

L'Abbate 7.3, che modifica il comma 1, lettera a-bis), numero 3) dell'articolo 7 del provvedimento in esame, al fine di ampliare le tipologie di strutture e opere beneficiarie del finanziamento attraverso la concessione di contributi per la ricostruzione nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023. Sottolinea che la proposta reca, altresì, l'introduzione di due ulteriori commi al citato articolo 20-octies al fine di preve-

dere che, nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, siano ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile. Rileva che a tali finalità si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli interventi previsti dalla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Vaccari 9.6, che estende, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le agevolazioni contributive per le aziende agricole in zone svantaggiate, di cui all'articolo 9, commi 5, 5-*bis* 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad alcuni territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, prevedendo che le stesse trovino applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Evidenzia che ai relativi oneri, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità in ciascun esercizio e che il suo utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

Vaccari 9.7, che prevede l'assegnazione, alle imprese agricole e zootecniche, ivi comprese le cooperative, che svolgono la propria attività nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane, di contributi nella misura del cento per cento per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva. Sottolinea che ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 115 del 2022. Al riguardo, rappresenta che è necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma che il Fondo utilizzato rechi le necessarie disponibilità in ciascun esercizio senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

Fossi 9.8, che integra, con alcuni interventi nella regione Toscana, l'Allegato 1 al decreto-legge n. 39 del 2023 cui sono destinate le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della medesima legge, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 39 del 2023. Al riguardo, fa presente che è necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli interventi previsti dalla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Caso 12.2, che, nel prevedere che il contributo riconosciuto dall'articolo 12 del

decreto-legge, finalizzato a favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato, non sia limitato ai soli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, ma sia riconosciuto anche per gli eventi sismici del 13 maggio 2025, prevede, tra l'altro che alla dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore di nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità, si provveda a valere sulle risorse di cui al comma 6 del citato articolo 12, nonché nel limite di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta emendativa. Ritiene necessario, altresì, che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura della proposta emendativa con riferimento a ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

gli identici Bonelli 12.3 e Simiani 12.15, che, prevedendo che il contributo riconosciuto dall'articolo 12 del decreto-legge, finalizzato a favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato, non sia limitato ai soli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, ma sia riconosciuto anche per gli eventi sismici del 13 maggio 2025, prevedono, tra l'altro: che il citato contributo spetti anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza anche degli eventi

sismici del 13 maggio 2025; l'applicabilità, ai beneficiari del citato contributo, dei benefici, anche fiscali, delle disposizioni dell'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, con riferimento anche agli eventi sismici del 13 maggio 2025; che i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 12 siano definiti dal decreto adottato ai sensi del comma 8, dell'articolo 9-*novies*, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 maggio 2025. Al riguardo, evidenzia la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in commento nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 12, comma 1;

Caso 12.4, che prevede che la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 12 del decreto-legge, sia di euro 30 milioni per l'anno 2025 e di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulle risorse di cui al comma 6 del citato articolo 12 quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché per i residui 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 12.04, che prevede l'istituzione, ai sensi della legge n. 296 del 2006, di una zona franca urbana nella «zona di inter-

vento » dei Campi Flegrei come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023. In particolare, si prevede che le imprese e i professionisti aventi la sede principale o una sede operativa all'interno della citata zona franca e che abbiano subito, a cagione della crisi bradisismica in atto, una riduzione del fatturato in una determinata misura rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022 e 2023, possano beneficiare di talune agevolazioni, concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e per i due anni successivi. La proposta prevede, altresì, che le citate esenzioni spettino anche alle imprese e ai professionisti che intraprendano una nuova iniziativa economica, entro il 31 dicembre 2025, all'interno della predetta zona franca. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2024. Al riguardo, evidenzia la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, assicurando, altresì, che la prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 12.05, che prevede che ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possano ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, sia riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, un trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di dodici mesi, fruibili nel

periodo compreso tra la data di conversione in legge del decreto-legge e il 30 dicembre 2026, in deroga agli articoli 4, 5, 12, e 22 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. La proposta emendativa provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, assicurando, altresì, che la prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 12.06, che riconosce ai datori di lavoro privati di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge n. 178 del 2020, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi nel periodo compreso tra la data di conversione in legge del decreto-legge in esame e il 30 giugno 2026, comunque nel limite massimo di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Evidenzia che ai relativi oneri la proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, assicurando, al-

trèsì, che la prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 12.07, che prevede, al fine di fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, con particolare riferimento agli eventi sismici del 20 maggio 2024, 13 e 15 marzo 2025 e 13 maggio 2025, che il Parco archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli predispongano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza e il miglioramento antisismico delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali. Fa presente che si prevede, altresì, che alla realizzazione dei citati piani si provveda nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026, e che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Evidenzia che la proposta prevede, infine, che, per la realizzazione dei predetti piani, le strutture periferiche del Ministero della cultura competenti per territorio possano avvalersi dell'opera di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze, entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna

delle annualità interessate e assicurati, altresì, che la riduzione dei fondi a tal fine impiegati non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei fondi medesimi;

Gadda 12.012, che prevede che, al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, sia riconosciuto al comune di Pozzuoli, per l'anno 2025, un contributo di 10 milioni di euro, al cui trasferimento si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta emendativa in commento. Rileva che ai relativi oneri, pari 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 13.1, che prevede che la Regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, possa assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nonché entro la data del 30 giugno 2025, in conseguenza degli eventi

sismici successivi alla data del 13 marzo 2025. Rappresenta che la proposta prevede, inoltre, che il predetto contributo spetti, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nonché alla data del 30 giugno 2025, in conseguenza degli eventi sismici successivi alla data del 13 marzo 2025. Evidenzia che si prevede, ancora, che detti contributi, in ogni caso, non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2026 in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 e oltre il 31 dicembre 2027 in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi successivi alla data del 13 marzo 2025. Rileva che ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, è incrementato, in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, il limite massimo di risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile utilizzabili con finalità di copertura. Al riguardo, evidenzia la necessità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

gli identici Bonelli 13.2 e Simiani 13.3, che estendono la platea dei beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024 includendovi i soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità, in conseguenza degli eventi sismici del marzo 2025 nell'area dei Campi Flegrei, nel periodo tra il 30 aprile e il 30 giugno 2025. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità

di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 9-*sexies*, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2024, come integrato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del presente provvedimento;

Caso 13.4, che estende il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità anche agli eventi sismici verificatisi il 13 maggio 2025 nell'area dei Campi Flegrei, provvedendo ai relativi maggiori oneri, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Evidenzia che la proposta reca, altresì, un'ulteriore copertura finanziaria dei medesimi oneri, provvedendo ad essi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel segnalare che la copertura finanziaria della proposta emendativa non appare correttamente formulata, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dei relativi oneri e della conseguente copertura finanziaria;

gli identici Bonelli 13.5 e Simiani 13.6, che estendono la platea dei beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024 includendovi i soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità, in conseguenza degli eventi sismici del 13 maggio 2025 nell'area dei Campi Flegrei. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 9-*sexies*, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2024, come integrato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del presente provvedimento;

Caso 13.7, che estende la platea dei beneficiari del contributo per l'autonoma

sistemazione di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024 includendovi i soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità, in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata richiesta la verifica di agibilità a seguito degli eventi sismici del marzo 2025 nell'area dei Campi Flegrei, nel periodo tra il 30 aprile e il 30 giugno 2025. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 9-*sexies*, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2024, come integrato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente provvedimento;

gli identici Caso 13.8 e Simiani 13.9, che incrementano di 3.453.000 euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026 lo stanziamento previsto dall'articolo 9-*sexies*, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2024, come modificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente provvedimento, destinato al riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata, a seguito di eventi bradisismici verificatisi nell'area dei Campi Flegrei nel mese di marzo 2025, ponendo la relativa copertura finanziaria a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 13-*bis*.03, che prevede lo stanziamento ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare all'attuazione dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata prevista nell'ambito del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interes-

sate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento le necessarie disponibilità, reputa nondimeno necessario che il Governo confermi che dalla suddetta riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Sergio Costa 13-*bis*.04, che reca un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare, nell'ambito del piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative avviate o da avviare nell'area dei Campi Flegrei, allo svolgimento di specifiche iniziative e attività esercitative dedicate agli istituti scolastici e finalizzate alla prevenzione e gestione del panico negli scenari di rischio. La proposta emendativa prevede, quindi, alla copertura dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario in primo luogo acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità, appare nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nell'anno 2026, nonché l'assenza di pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Bonelli 13-*bis*.05, che estende da ventiquattro a quarantotto mesi la durata dei contratti a tempo determinato delle unità di personale il cui reclutamento nei comuni dell'area dei Campi Flegrei è stato disposto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, e contestualmente autorizza una spesa aggiuntiva di 2.333.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ferma restando la copertura finanziaria dei predetti oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario in primo luogo acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché che dalla suddetta riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

Caso 13-*bis*.06, che estende da ventiquattro a trentasei mesi la durata dei contratti a tempo determinato delle unità di personale il cui reclutamento nei comuni dell'area dei Campi Flegrei è stato disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, consentendo di destinare tali assunzioni anche alla polizia municipale, e contestualmente autorizza una spesa aggiuntiva di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026. Rileva che la proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva la necessità in primo luogo di acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per tutte le annualità interessate, nonché che dalla sud-

detta riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

Caso 13-*bis*.08 e 13-*bis*.09, che istituiscono un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da destinare alle scuole di ogni ordine e grado ubicate, rispettivamente, nella « zona rossa » e nella « zona di intervento » dell'area dei Campi Flegrei, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva la necessità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per tutte le annualità interessate, nonché assicuri che dalla suddetta riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

Caso 13-*bis*.013, che è volta ad escludere dal contributo alla finanza pubblica posto a carico degli enti territoriali dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023 gli enti locali compresi nella « zona di intervento » dei Campi Flegrei, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, fermo restando che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, evidenzia in ogni caso l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;

Caso 13-*bis*.014, che prevede che, nei territori dei comuni di Monte di Procida e Quarto, la città metropolitana di Napoli

coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati dal fenomeno bradisismico in relazione al reclutamento di personale a tempo determinato, all'acquisizione di materiali, mezzi e risorse strumentali necessari alle attività di protezione civile nonché all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, autorizzando al riguardo la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario in primo luogo acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità, reputa nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nelle successive annualità interessate, nonché l'assenza di pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 13-bis.015 e 13-bis.016, che prevedono l'istituzione di un Fondo con una dotazione, rispettivamente, di 25 milioni di euro e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da destinare alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici e a interventi volti ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nei territori dei comuni di Monte di Procida e di Quarto, nel caso dell'articolo aggiuntivo 13-bis.015, e del solo comune di Monte di Procida, nel caso dell'articolo aggiuntivo 13-bis.016, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità, ritiene nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nelle successive annualità interessate, nonché l'assenza di pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Caso 13-bis.017, che autorizza l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad assumere quattro nuove unità di personale a tempo indeterminato, a tal fine autorizzando la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2026, nonché reca un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare al predetto Istituto per l'acquisto di nuova strumentazione, provvedendo al complesso dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rappresenta la necessità in primo luogo di acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità, reputa nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nell'anno 2026, nonché l'assenza di pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Sergio Costa 13-bis.018, che è volta a estendere l'applicazione delle misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, previste per la co-

siddetta « zona di intervento » dal decreto-legge n. 140 del 2023, al patrimonio edilizio, anche privato, localizzato nei quartieri di Fuorigrotta e Pianura della città metropolitana di Napoli, allo scopo autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario in primo luogo acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame. In merito ai profili di copertura, invece, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento, per l'anno 2025, le necessarie disponibilità, reputa nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nelle successive annualità interessate, nonché l'assenza di pregiudizio per la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Simiani 13-ter.01, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dei comuni interessati dal fenomeno bradisismico, da destinare alla manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dei sottoservizi pubblici danneggiati, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nell'evidenziare che il Fondo di cui si prevede la riduzione, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca al momento per l'anno in corso le necessarie disponibilità, evidenzia nondimeno la necessità che il Governo confermi che dalla suddetta riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Bonelli 13-ter.05, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dei comuni interessati dal fenomeno bradisismico per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, delle infrastrutture e dei sottoservizi pubblici danneggiati, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi, da un lato, l'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo e, dall'altro, che da tale utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Simiani 15-bis.1, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, che ha riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico con riferimento al sisma verificatosi nella regione Abruzzo nel 2009, anche ai comuni abruzzesi interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati di cui al decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente proposta emendativa possa comunque darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), in via preliminare, reitera al Governo la richiesta, già

espressa da parlamentari dei gruppi di opposizione nel corso di precedenti sedute, di rendere edotti i deputati dei predetti gruppi delle disponibilità finanziarie residue dei principali fondi utilizzati con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti da proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, anche al fine di porre questi nelle condizioni informative più adeguate al perfezionamento della tecnica redazionale delle disposizioni finanziarie nell'ambito delle proposte emendative che saranno presentate in futuro.

Intervenendo, poi, sugli identici emendamenti Simiani 1.1 e Del Barba 1.2, rappresenta che gli stessi intendono estendere l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, disciplinanti il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, anche alle attività di ricostruzione negli stessi territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023 per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza.

Pur affermando, quindi, di comprendere le ragioni politiche sottese al parere contrario espresso dal Governo in relazione ai predetti emendamenti, si interroga in ordine alla effettiva sussistenza di problematicità di carattere finanziario riguardo alle medesime proposte emendative, con particolare riferimento all'estensione dell'ambito applicativo della richiamata disposizione normativa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nelle contabilità speciali.

Intervenendo, poi, sull'emendamento Ascari 1.5, fa presente che il medesimo prevede l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui al citato decreto-legge n. 61 del 2023, in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui al decreto-legge

n. 50 del 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si interroga, in proposito, se la riduzione del predetto Fondo, nei predetti termini, sia effettivamente suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente per l'annualità in corso e, a tal riguardo, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se le disponibilità economiche del predetto Fondo siano già state effettivamente impegnate dal Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta ai rilievi e alle richieste formulati dal deputato Ubaldo Pagano, rappresenta che, con riferimento agli identici emendamenti Simiani 1.1 e Del Barba 1.2, il parere contrario espresso dal Governo rinviene la propria giustificazione nella circostanza che essi ampliano, a risorse finanziarie invariate, la platea dei beneficiari della citata disposizione normativa, la quale era stata concepita, invece, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di un determinato e ristretto numero di beneficiari.

Evidenzia, pertanto, che dall'approvazione dei citati emendamenti deriverebbe un pregiudizio, stante l'invarianza delle risorse e l'aumento della platea dei beneficiari, per coloro che furono originariamente individuati quali beneficiari esclusivi.

Con riferimento, invece, all'emendamento Ascari 1.5, rileva che, in relazione all'anno in corso, in base all'istruttoria svolta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie ascrivibili al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui al decreto-legge n. 50 del 2022 risultano impegnate, per cui il parere contrario reso sull'emendamento in commento rinviene la propria giustificazione nel fatto che esso è suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo.

Per quanto attiene alle effettive disponibilità del Fondo oggetto di utilizzo, nel rappresentare di non essere allo stato in possesso dei dati richiesti, si riserva di fornire indicazioni più puntuali, ove si renda necessario.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario per i chiarimenti forniti e nel rinnovare la propria fiducia nell'operato degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che è compito della relazione tecnica, redatta dai preposti uffici del predetto Ministero, verificare che, a parità di risorse stanziare, non sia pregiudicata la platea dei beneficiari originariamente prevista dal decreto-legge n. 61 del 2023, facendo presente, altresì, che la formulazione degli emendamenti Simiani 1.1 e Del Barba 1.2 tiene conto anche delle economie generate negli anni precedenti in sede di applicazione delle disposizioni del citato decreto-legge.

Ribadisce, a tal proposito, la richiesta, già precedentemente espressa, che siano rese note le disponibilità residue dei principali Fondi utilizzati a copertura delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, propone, pertanto, di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.5, 2.6, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.1, 7.3, 9.6, 9.7, 9.8, 11.1, 11.10, 11.02, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.12, 12.14, 12.15, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.09, 12.010, 12.012, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13-bis.03, 13-bis.04, 13-bis.05, 13-bis.06, 13-bis.08, 13-bis.09, 13-bis.010, 13-bis.013, 13-bis.014, 13-bis.015, 13-bis.016, 13-bis.017, 13-bis.018, 13-ter.01, 13-ter.02, 13-ter.03, 13-ter.05 e 15-bis.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1

degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

**Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.**

**C. 2126 Governo, approvato dal Senato 699-1059-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.**

**C. 2416 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2025.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 25 giugno 2025, rappresenta, in primo luogo, che la novella di cui all'articolo 4, comma 2, ai sensi della quale il Comitato centrale

per l'Albo nazionale degli autotrasportatori può formulare segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in particolari casi di violazione dei tempi di pagamento dei corrispettivi per il trasporto delle merci, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tale attività è strettamente connessa alle funzioni di consulenza, riferite tra l'altro alle problematiche concernenti l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore, già attribuite al predetto Comitato dall'articolo 9, comma 2, lettera *l-bis*), del decreto legislativo n. 284 del 2005.

Fa presente, inoltre, che le risorse destinate all'ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, costituiscono un limite massimo di spesa per l'erogazione dei relativi incentivi e il loro ammontare è stato determinato tenendo in considerazione, da un lato, la consistenza e le caratteristiche del parco veicolare circolante e, dall'altro, oltre al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico e ambientale, il livello di intensità d'aiuto, in modo tale che i contributi erogati si traducano nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale, nell'ambito delle iniziative d'impresa dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

Segnala che le somme nella disponibilità della società consortile per azioni PatentiViaPoste che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, risultano maturate a seguito del trasferimento di tutti i macchinari e le tecnologie necessari per l'espletamento del servizio relativo alla stampa centralizzata e alla consegna delle patenti e ammontano a euro 14.082.027,10.

Per quanto concerne le modifiche alla disciplina dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, di cui all'articolo

5, comma 3, volte a rideterminare il numero di autorizzazioni rilasciabili a ciascun soggetto, chiarisce che le stesse non incidono sull'andamento del gettito fiscale considerato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerato il ristretto novero delle condizioni oggettive cui è subordinata la possibilità di ricorrere all'istituto, applicabile esclusivamente per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive e dimostrazioni o trasferimenti, e quindi, essenzialmente, per ragioni di vendita o di allestimento.

Fa presente, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 7, ai sensi delle quali la Commissione tecnico-consulativa, incaricata di esprimere un parere nell'ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare di Venezia, ai sensi dell'articolo 95, comma 27-*quinquies*, del decreto-legge n. 104 del 2020, è istituita presso l'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che svolge altresì le funzioni di segreteria tecnica della Commissione, anziché presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, come attualmente previsto, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 95, comma 27-*sexies*, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto le modifiche introdotte riflettono il trasferimento delle funzioni in precedenza esercitate dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che pertanto dispone del personale e delle competenze necessari a esercitare le funzioni di segreteria tecnica.

Rileva che gli oneri derivanti dagli atti convenzionali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, di cui all'articolo 8, comma 1, includono gli oneri connessi al pagamento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, con riferimento all'in-

tero ammontare delle spese oggetto delle convenzioni, ivi comprese le spese di personale, in quanto l'importo complessivo dei corrispettivi derivanti da tali rapporti convenzionali risulta imponibile ai fini IVA, fermo restando che, poiché la predetta società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa è inclusa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, le spese di personale sono state considerate autonomamente nell'ambito della relazione tecnica, al fine di poterne evidenziare correttamente l'impatto sul conto della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla medesima disposizione, fa altresì presente che gli eventuali effetti positivi in termini di gettito derivanti dal pagamento dell'IVA non sono stati prudenzialmente considerati, come da prassi costante, tra gli effetti finanziari del provvedimento, in quanto eventuali effetti di retroazione fiscale sulle imposte indirette vengono quantificati solo a fronte di provvedimenti particolarmente significativi dal punto di vista quantitativo, a seguito di una valutazione complessiva degli effetti sulle basi imponibili delle varie imposte effettuata attraverso adeguati modelli di analisi.

Per quanto attiene alle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame, chiarisce che queste risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 8, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa.

Precisa, ancora, che le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 10, comma 1, del provvedimento in esame, risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla medesima disposizione, senza pregiudicare in-

terventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa.

Sottolinea, peraltro, che le disposizioni dell'articolo 13, che intervengono sulla disciplina delle zone di accelerazione per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, recano misure di semplificazione delle procedure che non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e il GSE ha già dato attuazione alla novella di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera c), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al contributo in favore della Federazione sportiva nazionale – ACI di cui all'articolo 15, comma 2, chiarisce che questo è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è congruo rispetto alle finalità della disposizione.

Evidenzia che il contributo in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea di cui all'articolo 16, comma 1, è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è finalizzato a ripristinare l'ammontare delle risorse allocate sui capitoli 1302 e 1344 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridotto dalla legge n. 207 del 2024.

Concorda, infine, con l'opportunità, sotto il profilo della formulazione dell'articolo 6, comma 1, di precisare espressamente, al fine di escludere dubbi interpretativi, che le disposizioni di cui al medesimo comma, in materia di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, hanno natura di interpretazione autentica, come indicato esplicitamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2416, che dispone la conversione in legge del

decreto-legge n. 73 del 2025, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la novella di cui all'articolo 4, comma 2, ai sensi della quale il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori può formulare segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in particolari casi di violazione dei tempi di pagamento dei corrispettivi per il trasporto delle merci, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tale attività è strettamente connessa alle funzioni di consulenza, riferite tra l'altro alle problematiche concernenti l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore, già attribuite al predetto Comitato dall'articolo 9, comma 2, lettera *l-bis*), del decreto legislativo n. 284 del 2005;

le risorse destinate all'ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, costituiscono un limite massimo di spesa per l'erogazione dei relativi incentivi e il loro ammontare è stato determinato tenendo in considerazione, da un lato, la consistenza e le caratteristiche del parco veicolare circolante e, dall'altro, oltre al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico e ambientale, il livello di intensità d'aiuto, in modo tale che i contributi erogati si traducano nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale, nell'ambito delle iniziative d'impresa dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

le somme nella disponibilità della società consortile per azioni PatentiViaPoste che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, risultano maturate a seguito del trasferimento di tutti i macchinari e le tecnologie necessari per l'espletamento del servizio relativo alla stampa centralizzata e alla consegna delle patenti e ammontano a euro 14.082.027,10;

le modifiche alla disciplina dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, di cui all'articolo 5, comma 3, volte a rideterminare il numero di autorizzazioni rilasciabili a ciascun soggetto, non incidono sull'andamento del gettito fiscale considerato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerato il ristretto novero delle condizioni oggettive cui è subordinata la possibilità di ricorrere all'istituto, applicabile esclusivamente per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive e dimostrazioni o trasferimenti, e quindi, essenzialmente, per ragioni di vendita o di allestimento;

le disposizioni di cui all'articolo 7, ai sensi delle quali la Commissione tecnico-consultiva, incaricata di esprimere un parere nell'ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare di Venezia, ai sensi dell'articolo 95, comma 27-*quinquies*, del decreto-legge n. 104 del 2020, è istituita presso l'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che svolge altresì le funzioni di segreteria tecnica della Commissione, anziché presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, come attualmente previsto, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 95, comma 27-*sexies*, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto le modifiche introdotte riflettono il trasferi-

mento delle funzioni in precedenza esercitate dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che pertanto dispone del personale e delle competenze necessari a esercitare le funzioni di segreteria tecnica;

gli oneri derivanti dagli atti convenzionali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, di cui all'articolo 8, comma 1, includono gli oneri connessi al pagamento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, con riferimento all'intero ammontare delle spese oggetto delle convenzioni, ivi comprese le spese di personale, in quanto l'importo complessivo dei corrispettivi derivanti da tali rapporti convenzionali risulta imponibile ai fini IVA, fermo restando che, poiché la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa è inclusa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, le spese di personale sono state considerate autonomamente nell'ambito della relazione tecnica, al fine di poterne evidenziare correttamente l'impatto sul conto della pubblica amministrazione;

con riferimento alla medesima disposizione, gli eventuali effetti positivi in termini di gettito derivanti dal pagamento dell'IVA non sono stati prudenzialmente considerati, come da prassi costante, tra gli effetti finanziari del provvedimento, in quanto eventuali effetti di retroazione fiscale sulle imposte indirette vengono quantificati solo a fronte di provvedimenti particolarmente significativi dal punto di vista quantitativo, a seguito di una valutazione complessiva degli effetti sulle basi imponibili delle varie imposte effettuata attraverso adeguati modelli di analisi;

le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame, risultano effettivamente disponibili e sono state accan-

tonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 8, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa;

le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 10, comma 1, del provvedimento in esame, risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla medesima disposizione, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa;

le disposizioni dell'articolo 13, che intervengono sulla disciplina delle zone di accelerazione per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, recano misure di semplificazione delle procedure che non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e il GSE ha già dato attuazione alla novella di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera c), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

il contributo in favore della Federazione sportiva nazionale – ACI di cui all'articolo 15, comma 2, è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è congruo rispetto alle finalità della disposizione;

il contributo in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea di cui all'articolo 16, comma 1, è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è finalizzato a ripristinare l'ammontare delle risorse allocate sui capitoli 1302 e 1344 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridotto dalla legge n. 207 del 2024;

rilevata l'opportunità, sotto il profilo della formulazione dell'articolo 6, comma

1, di precisare espressamente, al fine di escludere dubbi interpretativi, che le disposizioni di cui al medesimo comma, in materia di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, hanno natura di interpretazione autentica, come indicato esplicitamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

con riferimento alla formulazione dell'articolo 6, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare espressamente, al fine di escludere dubbi interpretativi, che le disposizioni di cui al medesimo comma, in materia di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, hanno natura di interpretazione autentica, come indicato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) evidenzia come, già dalla lunghezza del titolo del provvedimento, si evinca in modo evidente come le disposizioni recate dal decreto-legge in esame si caratterizzino per una elevata eterogeneità, tale da prefigurare un contrasto del presente provvedimento con i requisiti stabiliti per i contenuti di tale fonte normativa dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone, tra l'altro, che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede chiarimenti alla relatrice e al rappresentante del Governo in merito all'osservazione, contenuta nella proposta di parere, con cui si richiede alle Commissioni di merito di chiarire la natura di interpretazione autentica

delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del provvedimento, che integrano la normativa sull'aggiornamento annuale dei canoni delle concessioni demaniali marittime, di cui all'articolo 04, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, domandando se non sia più opportuno intervenire, invece, con un'apposita condizione volta a riformulare le medesime disposizioni nei termini di una novella del sopracitato articolo 04, comma 1, come peraltro prospettato all'interno della documentazione sul provvedimento in esame predisposta dai competenti uffici della Camera e del Senato.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere a quanto rilevato dal deputato Ubaldo Pagano, chiarisce che, formulando la suddetta disposizione nei termini di una norma di interpretazione autentica, piuttosto che come una vera e propria novella alla normativa originaria, si intende conferire carattere retroattivo all'intervento normativo di cui trattasi, al fine di prevenire la possibile proliferazione di un contenzioso in materia, avviato da parte di titolari di concessioni demaniali marittime che adiscano l'Autorità giudiziaria al fine di chiedere la revisione del canone annuo relativo alle predette concessioni.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ribadire le perplessità testé rappresentate in merito alla formulazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame, rammenta che tale disposizione stabilisce che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime ai sensi del summenzionato articolo 04, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso si intende sostituito, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica, dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

Al riguardo, fa presente che il suddetto aggiornamento annuale è effettuato, ai sensi del sopracitato articolo 04, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, sulla base della media fra gli indici ISTAT per i prezzi

al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e l'indice dei prezzi per il mercato all'ingrosso.

Evidenza, pertanto, come, atteso che l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso non è più diffuso dall'ISTAT dal 1° gennaio 1998, sarebbe, quindi, opportuno che la disciplina di cui trattasi fosse oggetto di una modifica puntuale, volta ad aggiornare il riferimento a tale indice sostituendolo con quello relativo all'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia come, ai fini di una riformulazione della proposta di parere, che reputa necessaria, anche nell'ottica di prevenzione di futuri contenziosi in materia, sia opportuno richiamarsi al contenuto della relazione illustrativa e della relazione tecnica allegate al provvedimento in esame, da cui si evince che l'obiettivo dell'intervento normativo in discussione è legato all'esigenza di garantire l'applicazione, con valore *ex tunc*, dell'indice sopracitato ai fini del calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, sottolineando, peraltro, come le suddette relazioni facciano espresso riferimento alla natura di interpretazione autentica della predetta disposizione, proprio nell'ottica di prevenzione di un contenzioso potenzialmente suscettibile di dar luogo a un grave danno per l'erario.

Al riguardo, ritiene, pertanto, che la proposta di parere avanzata dalla relatrice sul provvedimento in esame andrebbe modificata nel senso di inserire nel parere favorevole non un'osservazione ma una condizione, che chieda di riformulare l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, al fine di esplicitarne il carattere di norma di interpretazione autentica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti in merito alle questioni emerse nel corso del dibattito.

**La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.**

Il sottosegretario Federico FRENI, alla luce di ulteriori approfondimenti, concorda con l'esigenza, rappresentata dalla deputata Guerra, di precisare espressamente, attraverso una condizione riferita alla formulazione dell'articolo 6, comma 1, e al fine di escludere dubbi interpretativi, che le disposizioni di cui al medesimo comma, in materia di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, hanno natura di interpretazione autentica, come indicato esplicitamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, alla luce dei profili emersi nel corso della discussione odierna, modifica la propria proposta di parere sul provvedimento in esame nei termini di seguito riportati:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2416, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2025, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la novella di cui all'articolo 4, comma 2, ai sensi della quale il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori può formulare segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in particolari casi di violazione dei tempi di pagamento dei corrispettivi per il trasporto delle merci, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tale attività è strettamente connessa alle funzioni di consulenza, riferite tra l'al-

tro alle problematiche concernenti l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore, già attribuite al predetto Comitato dall'articolo 9, comma 2, lettera *l-bis*), del decreto legislativo n. 284 del 2005;

le risorse destinate all'ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, costituiscono un limite massimo di spesa per l'erogazione dei relativi incentivi e il loro ammontare è stato determinato tenendo in considerazione, da un lato, la consistenza e le caratteristiche del parco veicolare circolante e, dall'altro, oltre al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico e ambientale, il livello di intensità d'aiuto, in modo tale che i contributi erogati si traducano nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale, nell'ambito delle iniziative d'impresa dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

le somme nella disponibilità della società consortile per azioni PatentiViaPoste che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, risultano maturate a seguito del trasferimento di tutti i macchinari e le tecnologie necessari per l'espletamento del servizio relativo alla stampa centralizzata e alla consegna delle patenti e ammontano a euro 14.082.027,10;

le modifiche alla disciplina dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, di cui all'articolo 5, comma 3, volte a rideterminare il numero di autorizzazioni rilasciabili a ciascun soggetto, non incidono sull'andamento del gettito fiscale considerato nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, considerato il ristretto novero delle condizioni oggettive cui è subordinata la possibilità di ricorrere all'istituto, applicabile esclusivamente per esigenze connesse a prove tecniche, speri-

mentali o costruttive e dimostrazioni o trasferimenti, e quindi, essenzialmente, per ragioni di vendita o di allestimento;

le disposizioni di cui all'articolo 7, ai sensi delle quali la Commissione tecnico-consulativa, incaricata di esprimere un parere nell'ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare di Venezia, ai sensi dell'articolo 95, comma 27-*quinquies*, del decreto-legge n. 104 del 2020, è istituita presso l'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che svolge altresì le funzioni di segreteria tecnica della Commissione, anziché presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, come attualmente previsto, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 95, comma 27-*sexies*, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto le modifiche introdotte riflettono il trasferimento delle funzioni in precedenza esercitate dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia all'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, che pertanto dispone del personale e delle competenze necessari a esercitare le funzioni di segreteria tecnica;

gli oneri derivanti dagli atti convenzionali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, di cui all'articolo 8, comma 1, includono gli oneri connessi al pagamento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, con riferimento all'intero ammontare delle spese oggetto delle convenzioni, ivi comprese le spese di personale, in quanto l'importo complessivo dei corrispettivi derivanti da tali rapporti convenzionali risulta imponibile ai fini IVA, fermo restando che, poiché la società RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa è inclusa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, le spese di personale sono state con-

siderate autonomamente nell'ambito della relazione tecnica, al fine di poterne evidenziare correttamente l'impatto sul conto della pubblica amministrazione;

con riferimento alla medesima disposizione, gli eventuali effetti positivi in termini di gettito derivanti dal pagamento dell'IVA non sono stati prudenzialmente considerati, come da prassi costante, tra gli effetti finanziari del provvedimento, in quanto eventuali effetti di retroazione fiscale sulle imposte indirette vengono quantificati solo a fronte di provvedimenti particolarmente significativi dal punto di vista quantitativo, a seguito di una valutazione complessiva degli effetti sulle basi imponibili delle varie imposte effettuata attraverso adeguati modelli di analisi;

le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame, risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 8, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa;

le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ad opera dell'articolo 10, comma 1, del provvedimento in esame, risultano effettivamente disponibili e sono state accantonate ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla medesima disposizione, senza pregiudicare interventi programmati nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa;

le disposizioni dell'articolo 13, che intervengono sulla disciplina delle zone di accelerazione per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, recano

misure di semplificazione delle procedure che non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e il GSE ha già dato attuazione alla novella di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera c), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

il contributo in favore della Federazione sportiva nazionale – ACI di cui all'articolo 15, comma 2, è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è congruo rispetto alle finalità della disposizione;

il contributo in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea di cui all'articolo 16, comma 1, è limitato allo stanziamento autorizzato dalla medesima norma ed è finalizzato a ripristinare l'ammontare delle risorse allocate sui capitoli 1302 e 1344 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridotto dalla legge n. 207 del 2024;

rilevata l'esigenza, sotto il profilo della formulazione dell'articolo 6, comma 1, di precisare espressamente, al fine di escludere dubbi interpretativi, che le disposizioni di cui al medesimo comma, in materia di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, hanno natura di interpretazione autentica, come indicato esplicitamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

*all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. L'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato al-

l'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere, come da ultimo riformulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere sul provvedimento in esame, come da ultimo riformulata dalla relatrice.

#### **La seduta termina alle 14.25.**

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.**

**Atto n. 275.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21.

Segnala, in particolare, che quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025, attraverso uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Rileva che con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.

A tal proposito, segnala che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene, al comma 1, l'approvazione dell'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, e, al comma 2, l'entrata in vigore del decreto legislativo, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa circa il carattere compilativo del provvedimento e considerato che lo stesso non introduce modifiche alla legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO

**DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. C. 2482 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

**Capo I**

*(Interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori)*

L'**articolo 1** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede l'estensione dell'ambito di azione della gestione commissariale anche agli eventi calamitosi che si sono sovrapposti agli eventi del maggio 2023, verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nei territori della regione Emilia-Romagna in gran parte già interessati l'anno precedente (nuovo comma 1-bis).

Si prevede che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provveda nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e che, per gli interventi di ricostruzione pubblica nei medesimi territori, sia destinata una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le modalità di cui all'art.1, commi 645 e 646 della medesima legge.

L'**articolo 2** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e prevede:

- alla **lettera a)**, la proroga delle funzioni commissariali fino al 31 maggio 2026;
- alle **lettere b), c), d)**, limitatamente al comma aggiuntivo 4-*bis* dell'articolo 20-*ter*, **e) e f)**, una serie di disposizioni finalizzate alla riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario;
- alle **lettere d)**, limitatamente al comma aggiuntivo 4-*ter* dell'articolo 20-*ter*, **g), h), i), l) e m)**, una serie di disposizioni correlate alle facoltà di avvalimento, mediante convenzioni, previste in capo al Commissario straordinario

**PROROGA FUNZIONI COMMISSARIALI**

Le disposizioni contenute alla **lettera a)**, comportano nuovi oneri relativamente alla proroga della figura commissariale, della sua struttura di supporto e delle facoltà di avvalimento in convenzione disciplinati dalle lettere successive, cui si rinvia per l'illustrazione delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo e per la quantificazione dei relativi oneri, che risultano, comunque, integralmente ricompresi nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziata e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

**STRUTTURA DI SUPPORTO**

Le disposizioni contenute nelle **lettere b), c) e d)**, limitatamente al comma aggiuntivo 4-*bis* dell'articolo 20-*ter*, prevedono la procedura mediante la quale il Commissario straordinario nominato con il D.P.R. 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, provvederà alla riorganizzazione della struttura di supporto costituita ai sensi del comma 2 dell'art. 20-*ter*. Tale procedura è regolata dal combinato disposto dei commi aggiuntivi 2-*bis* e 4-*bis*, oltre che dalle modifiche apportate al comma 4. In particolare si prevede che l'attuale configurazione interamente militare della struttura permanga fino ad una data indicata dal Commissario straordinario nell'ordinanza che adotterà per riorganizzare la struttura, garantendo, entro il limite indicato nella medesima ordinanza, la sovrapposizione delle due strutture, onde evitare pericose soluzioni di continuità nello svolgimento delle funzioni commissariali, atteso che, una volta divenuto efficace il provvedimento commissariale che delinea la nuova struttura organizzata su base civile e non più militare, vi saranno dei tempi tecnici non comprimibili per avviare il popolamento con il personale reperito con le modalità ivi previste. Si evidenzia che il numero massimo di unità che potranno comporre la struttura riorganizzata viene ridotto a 50 unità, rispetto alle 60 finora previste e che le disposizioni in argomento individuano in modo preciso la ripartizione del contingente tra personale in servizio a tempo pieno, in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dalle amministrazioni di appartenenza, e



personale che sarà impiegato al di fuori dell'orario di servizio, mediante il conferimento di incarichi, nel rispetto delle vigenti procedure del caso. Vengono, inoltre, indicati i parametri retributivi che saranno applicati al personale interessato, oltre che il numero e la tipologia degli incarichi dirigenziali previsti e le relative modalità di conferimento, in analogia a quanto abitualmente previsto per le strutture a supporto dei Commissari straordinari. Resta ferma la possibilità, nell'ambito del contingente di personale individuato dalla lettera b) del comma 4-bis, di impiegare personale militare nella modalità dell'impiego congiunto, già disciplinato dal comma 4.

*Alla lettera b), inoltre, i commi 4-quater e 4-quinquies prevedono, rispettivamente:*

- *il recupero del contenuto dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 25/2025, che stabilisce che resta ferma la facoltà, per il Commissario straordinario, entro i limiti numerici prestabiliti, di provvedere alla composizione della sua struttura di supporto anche mediante il conferimento di incarichi a personale in quiescenza o a concordarne, con le amministrazioni di appartenenza, il trattenimento in servizio, resosi necessario in quanto la disposizione de qua ha concluso il suo iter parlamentare di conversione prima dell'adozione del decreto-legge n. 65/2025, ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio, due giorni dopo la pubblicazione del presente decreto-legge. Dal momento che il presente provvedimento ha integrato l'articolo 20-ter del DL 61/2023 prevedendo, in particolare, anche la possibilità, per il Commissario, di conferire incarichi dirigenziali, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo 4-bis, si è posta la necessità di armonizzare le due disposizioni, trasfondendo il contenuto dell'art. 10, c.1, del DL 25/2025 nell'art. 20-ter del DL 61/2023, allineandone in questa nuova sede normativa il dispositivo alle novità organizzative ivi integrate, abrogando la norma originaria;*
- *una misura di semplificazione della gestione del personale reclutato temporaneamente nell'ambito della struttura di supporto al Commissario straordinario. Attesa la limitatezza della struttura e la durata breve e prestabilita (in scadenza al prossimo 31 maggio 2026), allo scopo di non pregiudicare l'attrattività degli incarichi dirigenziali oggi autorizzati, la disposizione consente di non modificare l'inquadramento del regime previdenziale di appartenenza, qualora i soggetti incaricati siano individuati nell'ambito delle strutture delle Regioni e degli Enti locali, disponendo gli opportuni e conseguenti adempimenti, limitandosi ad allineare le attività di versamento dei previsti e già quantificati importi a titolo di contributi.*

*Ambedue le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano, infatti, invariati, sia i limiti numerici della struttura di supporto, riorganizzata ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 20-ter, sia i limiti della dotazione finanziaria attualmente autorizzata, sia gli importi corrispondenti agli incarichi previsti, anche di natura dirigenziale, qualificati espressamente dalla norma e già quantificati nella Tabella 1.*

La **lettera e)** prevede che la struttura commissariale possa avvalersi, mediante convenzione non onerosa, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e dispone, altresì, che il numero degli esperti di cui il Commissario straordinario si può avvalere sia incrementato di ulteriori 5 unità. Ai predetti esperti spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui.

La **lettera f)**, infine, prevede che il Commissario straordinario possa individuare ulteriori esperti con competenze tecnico-scientifiche cui sottoporre specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, per lo svolgimento di approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Per il concorso di tali ulteriori esperti non è prevista la corresponsione di alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Viene previsto che il Commissario provveda agli oneri entro il limite complessivo di euro 200.000.

Per l'esercizio delle funzioni commissariali e il funzionamento della struttura di supporto del Commissario, con il decreto-legge n. 61/2023, convertito, sono stati stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e con l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", sono stati stanziati ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2025, per complessivi 15 milioni di euro, affluiti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Alla data del 31 dicembre 2024, come attestato nella relazione di



passaggio consegne redatta dal precedente Commissario, per l'esercizio delle funzioni commissariali e il funzionamento della struttura di supporto risultano essere stati assunti impegni per 7.222.236,61 euro e risulta, quindi, disponibile nella predetta contabilità speciale la somma di euro 7.777.763,39.

Per la prosecuzione nel 2025 della struttura di supporto esistente, integralmente composta da personale militare, sono stati accantonati euro 1.425.000, sulla base dell'andamento storico dei semestri precedenti. Tali risorse risultano capienti per l'attività della struttura fino al termine individuato per il subentro della struttura civile riorganizzata, in considerazione del fatto che il contingente si è progressivamente ridotto, a partire dal 1° gennaio 2025, per esigenze circostanziate delle Forze Armate, fino a stabilizzarsi in 37 unità, a partire dal 16 aprile 2025.

Nella seguente tabella 1 è analiticamente quantificato il costo massimo della nuova struttura riorganizzata su base civile, ipotizzando i costi massimi teorici che deriverebbero dall'integrale composizione della struttura con i profili e nei limiti numerici individuati dalle disposizioni di cui trattasi e considerando, altresì, la prosecuzione della struttura fino al 31 maggio 2026. Tale costo massimo ammonta a euro 4.984.786,43 per l'anno 2025 ed euro 2.171.007,02 per l'anno 2026, per complessivi 7.155.793,45, inferiori alle disponibilità residue sulla contabilità speciale sopra indicata.



TABELLA 1						ONERI ATTUALE STRUTTURA MILITARE		PROIEZIONE IMPATTI	
Contingente massimo	costo unitario su base annua	onere massimo 2025 (gennaio-maggio - 5 mesi)*	onere 2026 non previsto	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026	
					UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO			
60 unità - indennità forfetaria (OCS27/2024)	43.200,00€	18.000,00€	- €	18.000,00€	60	1.080.000,00€	1.080.000,00€	- €	
budget spese di missione (omnicomprensivo)	13.800,00€	5.750,00€	- €	5.750,00€	60	345.000,00€	345.000,00€	- €	
					<b>TOTALE</b>	<b>1.425.000,00€</b>	<b>1.425.000,00€</b>	<b>- €</b>	
* L'accantonamento effettuato è sufficiente per il proseguimento della struttura fino al termine indicato per il subentro della nuova struttura riorganizzata, in considerazione della progressiva riduzione del personale militare a partire dal 1° gennaio 2025, attualmente stabilizzati in 37 unità a decorrere dal 16 aprile, sulla base delle intese intercorse e formalizzate con le Forze Armate di appartenenza.									
ONERI STRUTTURA RIORGANIZZATA commi 2-bis e 4-bis									
COMMISSARIO, VICECOMMISSARIO E PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO/ALTRI ISTITUTI ANALOGHI - comma 4-bis, lettera a)									
Tipologia di dipendente	costo unitario su base annua	onere massimo 2025 (Commissario: febbraio-dicembre 11 mesi - tutti gli altri: maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI (previsione costo max Comm., Vicecomm., 22 unità pers.)		ONERI 2025	ONERI 2026	
					UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO			
Commissario (fuori contingente)	132.700,00€	121.641,67€	55.291,67€	176.933,33€	1	176.933,33€	121.641,67€	55.291,67€	
Vicecommissario (fuori contingente)	132.700,00€	88.466,67€	55.291,67€	143.758,33€	1	143.758,33€	88.466,67€	55.291,67€	
Dirigenti 1° fascia	311.461,00€	297.650,67€	129.767,52€	337.418,19€	2	674.836,37€	415.321,33€	259.573,63€	
Dirigenti 2° fascia	175.175,50€	116.783,71€	72.989,82€	189.773,52€	5	948.867,62€	583.918,53€	354.949,05€	
Funzionario Cat. A	94.025,18€	62.683,46€	39.177,16€	101.860,62€	15	1.527.909,24€	940.251,84€	587.657,40€	
Strordinari 80 ore - funz. A-F1*	23.721,80€	15.814,40€	9.884,00€	25.698,40€	15	385.476,00€	237.216,00€	148.260,00€	
					<b>TOTALE</b>	<b>3.857.841,69€</b>	<b>2.386.816,04€</b>	<b>1.471.025,65€</b>	
* calcolate considerando €24,71, x80 ore mensili									
PERSONALE CIVILE E MILITARE IMPIEGATO PREVO INCARICO ALDI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO - comma 4-bis, lettera b)									
Tipologia di dipendente	costo unitario su base annua	onere massimo 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI (28 unità di personale)		ONERI 2025	ONERI 2026	
					UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO			
Dirigente di 2° fascia - 25% ammontare complessivo del trattamento economico percepito*	36.116,77€	24.077,84€	15.048,65€	39.126,50€	3	117.379,49€	72.233,53€	45.145,96€	
Altro personale (civile e militare)**	29.959,59€	19.973,05€	12.483,16€	32.456,22€	25	811.405,60€	499.326,52€	312.079,08€	
					<b>TOTALE</b>	<b>928.785,09€</b>	<b>571.560,05€</b>	<b>357.225,03€</b>	
* L'importo indicato è da considerare come limite massimo, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 2 del DL 20/1/2011									
** L'indennità per il personale (civile e militare) è indicata prudenzialmente in euro 29.959,59; tenuto conto che nella proposta non viene espressamente indicato il numero massimo di personale civile o militare assegnato alla struttura di supporto. Si è pertanto ritenuto coerente considerare la media tra i compensi pro-capite previsti per il personale non dirigenziale civile e il personale militare ufficiale e non ufficiale.									
Tipologia di spesa	costo unitario mensile per l'intero periodo	onere massimo 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026	
					UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO			
budget spese di missione per l'intera struttura di 50 unità (omnicomprensivo)	400,00€	160.000,00€	100.000,00€	260.000,00€			160.000,00€	100.000,00€	
					<b>TOTALE</b>	<b>260.000,00€</b>			
Tipologia di spesa	tetto di spesa complessivo per l'intero periodo	tetto di spesa 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	tetto di spesa 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026	
					UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO			
budget sole spese di missione per gli ulteriori esperti ex art. 20-ter, c. 5-bis (omnicomprensivo)	200.000,00€	123.077,00€	76.923,00€	200.000,00€			123.077,00€	76.923,00€	
					<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00€</b>			
Tipologia di spesa	tetto di spesa complessivo su base annua	onere massimo 2025 incarichi già conferiti (marzo-dicembre - 10 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi) incarichi nuovi/incarichi (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026	
					UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO			
Esperti già incaricati (DL 6/1/2023 originario)	150.000,00€	145.000,00€	62.500,00€	207.500,00€	5	207.500,00€	145.000,00€	62.500,00€	
budget spese di missione (omnicomprensivo)	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€			20.000,00€	10.000,00€	
					<b>TOTALE</b>	<b>237.500,00€</b>	<b>165.000,00€</b>	<b>72.500,00€</b>	
Tipologia di spesa	tetto di spesa complessivo su base annua	onere massimo 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026	
					UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO			
Ulteriori esperti	200.000,00€	133.333,33€	83.333,33€	216.666,67€	5	216.666,67€	133.333,33€	83.333,33€	
budget spese di missione (omnicomprensivo)	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€			20.000,00€	10.000,00€	
					<b>TOTALE</b>	<b>246.666,67€</b>	<b>153.333,33€</b>	<b>93.333,33€</b>	
					<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>7.155.793,45€</b>	<b>4.984.786,43€</b>	<b>2.171.007,02€</b>	

**AVVALIMENTO MEDIANTE CONVENZIONI**

Il primo periodo del comma 8 dell'art. 20-ter prevede che il Commissario possa provvedere all'esercizio delle attività di competenza in materia di ricostruzione pubblica e privata, elencate al comma 7 del medesimo articolo, avvalendosi di una serie di amministrazioni ed enti e il secondo periodo provvede allo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

Le disposizioni contenute nella **lettera d)**, limitatamente al comma aggiuntivo 4-ter, e nella **lettera i)**, limitatamente al comma aggiuntivo 8-ter, prevedono, in particolare, che tra i soggetti con cui il Commissario potrà sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività connesse con gli interventi di ricostruzione pubblica e privata siano integrati, rispettivamente:

- i sub-commissari Presidenti delle tre regioni Emilia-Romagna, Marche e Umbria, che si dispone possano essere coinvolti nel coordinamento e nell'attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e nel coordinamento, nella gestione e nel monitoraggio delle misure di ricostruzione privata;



- le strutture commissariali in essere a seguito di altri eventi calamitosi di rilievo nazionale e incaricate di attività di ricostruzione, che si prevede possano essere coinvolte per avvalersi delle peculiari capacità ed esperienze maturate in processi analoghi, in un'ottica di ottimizzazione delle capacità delle strutture esistenti medesime.

In questi casi le convenzioni definiranno modalità e costi dell'avvalimento.

Per tutte le convenzioni attinenti allo svolgimento delle attività di ricostruzione pubblica e privata, con il decreto-legge n. 61/2023, convertito, sono stati stanziati 11 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, e con l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", sono stati stanziati ulteriori 12,5 milioni di euro per l'anno 2025, per complessivi 33,5 milioni di euro, affluiti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Alla data del 31 dicembre 2024, come attestato nella relazione di passaggio consegne redatta dal precedente Commissario, per le convenzioni finalizzate alle predette attività risultano essere stati assunti impegni per 23.019.720,47 euro e risulta, quindi, disponibile nella predetta contabilità speciale la somma di euro 10.480.279,53 euro. Atteso che oltre ad alcune convenzioni sottoscritte per lo svolgimento di attività una tantum, che si sono concluse esaurendo l'esigenza, le convenzioni in essere risultano tutte finanziate fino al 31 dicembre 2025 (e, in alcuni casi, in misura prudenziale, considerato che prevedono attività 'a consumo' per le quali i valori monitorati sono di gran lunga inferiori alle previsioni), per la relativa proroga fino al 31 maggio 2025 è quantificata, in via prudenziale, l'esigenza di accantonare 4.240.392 euro, corrispondente al 20% dell'importo complessivo delle citate convenzioni in essere. Si sottolinea come tale previsione risulti significativamente prudenziale, atteso che la previsione contenuta nella lettera l), limitatamente al comma aggiuntivo 2-bis, consente di rimodulare anche le convenzioni in essere per allinearle all'effettivo stato dell'arte del processo di ricostruzione nei settori di interesse. Al riguardo, infatti, il fabbisogno stimato per il supporto alle attività di ricostruzione privata, ad esempio, cui è riferita la convenzione maggiormente onerosa stipulata con la società Invitalia è risultato, nei fatti, di gran lunga inferiore alle attese e questo consentirà di ridefinire opportunamente gli impegni assunti, in accordo con i soggetti beneficiari del previsto supporto e con la società stessa.

Per tutte le nuove esigenze da soddisfare in convenzione, tra le quali rientrano quelle con le Regioni a sostegno dei Presidenti/sub-commissari e quelle con le altre strutture commissariali nazionali in essere, oltre che per le ulteriori nuove previsioni contenute in successive disposizioni, si prevede di utilizzare le risorse residue nel limite di euro 6 milioni, di cui 4 nel 2025 e 2 nel 2026, rimanendo, quindi, complessivamente entro il limite delle risorse residue.

Complessivamente, il fabbisogno 2026 per le attività correlate alle convenzioni è stimato in euro 6.240.392.

Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 7,525 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le disposizioni contenute nelle **lettere g), h), l) e m)** hanno carattere organizzativo, ordinamentale o procedurale, e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operandosi, come illustrato sopra, nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo.

***Il comma 1-bis, in coerenza con le integrazioni recate dal nuovo comma 4-quater inserito alla lettera b), dispone l'abrogazione del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 25 del 2025.***

L'**articolo 3** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alle **lettere a), b) e c)**, modifiche concernenti l'articolazione e il funzionamento della cabina di coordinamento. ***In particolare, il comma 1-ter, mira a valorizzare la funzione di coordinamento istituzionale e rappresentanza piena delle comunità territoriali posta in capo alla Cabina di coordinamento riorganizzata, favorendo l'integrazione dei rappresentanti delle Autorità di Bacino distrettuali territorialmente competenti e degli Enti del terzo settore, qualificati come soggetti***



*rilevanti ai fini del processo di ricostruzione. La disposizione ha carattere organizzativo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in ragione dell'espressa previsione in tal senso.*

- *Inoltre, alla lettera c), il comma 3-bis specifica che possono fornire supporto all'attuazione del piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico di cui al comma 3-bis dell'art. 20-quater del DL 61/2023 anche gli ordini professionali tecnici e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando immutato il limite di importo di € 1 mln destinabile alla realizzazione del piano medesimo.*
- alla **lettera d)** la previsione della realizzazione di un piano di comunicazione alla popolazione concernente la diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in considerazione dell'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi di ricostruzione.

Per l'attuazione della previsione di cui alla **lettera d)** è autorizzata la spesa massima di euro 1 milione per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili per le attività di avvalimento in convenzione di cui all'art. 20-ter, comma 8.

Le disposizioni contenute nelle **lettere a), b) e c)** hanno carattere organizzativo, ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l'espressa previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 20-quater, ove è già stabilito che ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 4** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a)** l'inserimento di due commi aggiuntivi 4-*bis* e 4-*ter* concernenti, rispettivamente, l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, al fine di consentire la più efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite in virtù di quanto stabilito dalle modifiche apportate al comma 9 dell'articolo 20-*ter* con la lettera g), del comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto-legge e disposizioni di carattere ordinamentale volte a garantire la non pignorabilità delle risorse destinate alle attività di ricostruzione, in analogia a quanto già oggi previsto dalla regolazione relativa alle risorse finanziarie destinate alla gestione delle situazioni di emergenza;
- alla lettera b) una disposizione di coordinamento interno del testo.

Le disposizioni contenute nelle **lettere a) e b)** hanno carattere ordinamentale e procedurale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disciplinando unicamente il ricorso ad un diverso strumento di gestione contabile già previsto dall'ordinamento senza incidere sulla disciplina degli interventi previsti.

*Il comma 1-bis prevede che i fabbricati a uso abitativo ubicati nei territori delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali, di cui all'articolo 20-bis, comma 2, se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2025, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo, nel limite massimo di 255.000 euro per l'anno 2025 e di 510.000 euro per l'anno 2026.*

*In ordine ai profili finanziari, infatti, sulla base delle informazioni pervenute dalle strutture commissariali, risulta che il numero di abitazioni interessate è pari a 653 (alluvione Reggio Emilia 2023: abitazioni interessate n. 436; alluvione Reggio Emilia 2024: abitazioni interessate n. 196; Alluvione Toscana:*



*abitazioni interessate n. 21 e, considerando prudenzialmente che tutti gli immobili interessati siano assoggettati a IMU, è stata stimata una perdita di gettito IMU su base annua di circa 510.000 euro. Pertanto, la presente disposizione comporta un onere pari a 255.000 euro per l'anno 2025, considerato che l'esenzione riguarda solo la seconda rata IMU, e pari a 510.000 euro per l'anno 2026; trattandosi di fabbricati abitativi non si hanno effetti in ordine alla riserva erariale IMU.*

*La disposizione di cui al comma 1-ter chiarisce che agli oneri derivanti dal citato comma 1-bis, pari a 255.000 euro per l'anno 2025 e a 510.000 euro per l'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

L'**articolo 5** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a), numero 1)**, la soppressione di disposizioni volte alla scansione temporale dell'azione di regolazione delle misure di ricostruzione pubblica, in quanto superate e non più funzionali all'attuale fase di aggiornamento ed evoluzione dell'attività commissariale in merito;
- alle **lettere a), numero 2), b) e c), numero 2)**, l'individuazione, nell'ambito delle misure già previste in materia di ricostruzione pubblica, di una ulteriore categoria di contributi, relativi agli edifici privati e ad uso produttivo che hanno subito danni minori, e le relative procedure di regolazione e attuazione;

La nuova categoria di contributi prevista dalle **lettere a), numero 2), b) e c), numero 2)**, è espressamente alternativa alle altre esistenti regolate dai numeri 1), 2) e 3) del comma 1 e dal comma 6-quater dell'articolo 20-*sexies*. Le disposizioni di cui trattasi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non producono un incremento della platea dei beneficiari o un ampliamento delle tipologie di interventi realizzabili, ma si limitano a prevedere una nuova procedura semplificata per la concessione ed erogazione dei contributi, di importo contenuto, correlati alla specifica tipologia di danni riferiti alle unità abitative che hanno subito danni minori. La relativa attuazione avviene, quindi, nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo a legislazione vigente.

- alla **lettera a), numero 3)**, limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva *f-bis* al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, la previsione di una speciale procedura di carattere tecnico finalizzata all'analisi di situazioni particolarmente complesse e all'individuazione di conseguenti soluzioni mirate, da regolare mediante apposite ordinanze commissariali speciali;
- alla **lettera a), numero 3)**, limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva *f-ter* al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, la previsione di una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di ricostruzione privata, allo scopo di aggiornare la relativa platea, anche in conseguenza dell'estensione dell'ambito operativo del Commissario disposta dal comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge.

*La lettera f-quater) regola gli aspetti procedurali finalizzati alla gestione di eventuali richieste di contributi relativi sia agli eventi del maggio 2023, sia a quelli dei mesi di settembre e ottobre 2024 su medesimi immobili, scongiurando il rischio di una doppia contribuzione sul medesimo tipo di danno, a meno che tale esigenza non derivi dal completamento degli interventi poi interessati da ulteriore danneggiamento, da attestarsi a cura del professionista abilitato. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i predetti contributi risultano già previsti e finanziati nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, in forza del comma 3 dell'art. 1 del presente decreto-legge.*

- alla **lettera c), numero 1)**, una disposizione di coordinamento interno del testo;
- alla **lettera d)** la previsione di una speciale procedura per l'esecuzione degli interventi necessari sulle strade vicinali di competenza dei consorzi pubblico-privati costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1948, n. 1446, allo scopo di qualificare meglio e velocizzarne la realizzazione, favorendo il pronto ripristino di tali viabilità e la rimozione dei vigenti divieti di accesso verso abitazioni e sedi produttive.



La previsione contenuta nella **lettera a), numero 3)**, limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva *f-bis* al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, non comporta l'insorgere i nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie di cui si prevede l'istituzione e la composizione, è espressamente previsto non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La previsione contenuta nella **lettera a), numero 3)**, limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva *f-ter* al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, dispone che il Commissario straordinario provveda, entro il 31 agosto 2025, all'effettuazione di una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati a fruire delle diverse misure previste per interventi di ricostruzione privata. Tale disposizione, che non comporta oneri aggiuntivi in quanto trattasi di un'azione di natura amministrativa che sarà coordinata dal Commissario con l'ausilio dei sub-commissari regionali e degli enti locali nell'ambito delle risorse e capacità organizzative vigenti, è finalizzata ad aggiornare la platea dei potenziali beneficiari delle citate misure di ricostruzione privata. La disposizione contiene una previsione organizzativa che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione contenuta nella **lettera c), numero 1)**, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione contenuta nella **lettera d)**, interviene a regolare il regime da applicarsi per l'esecuzione di interventi sulle numerose strade vicinali interessate dagli eventi alluvionali e movimenti franosi. In base a quanto previsto dal decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, per la gestione delle strade vicinali sono previsti consorzi tra i Comuni e i soggetti privati interessati. La disposizione qualifica gli interventi quali misure di ricostruzione privata, consentendo di unificare la gestione del relativo contributo utilizzando le disposizioni all'uopo previste, semplificandone, in tal modo, la gestione e realizzazione, anziché prevedere un doppio regime, parte riconducibile alla ricostruzione privata – per i soggetti privati consorziati – e parte riconducibile alla ricostruzione pubblica – per la partecipazione dei Comuni al consorzio -. Trattandosi di una disposizione di natura procedimentale, che non amplia la platea dei beneficiari né la tipologia dei contributi concedibili, la disposizione non comporta nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, essendo realizzata nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente.

*Infine, la disposizione di cui al comma 1-bis ha contenuto ordinamentale, atteso che consente al Commissario straordinario di considerare l'applicazione di protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale nell'ambito del processo di ricostruzione privata, fermo restando il limite delle risorse finanziarie allo scopo disponibili, che è espressamente richiamato.*

L'**articolo 6** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a) e la lettera b) del comma 1**, modifiche al comma 1 aventi natura procedurale, afferendo alle modalità di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata
- alle **lettere c) e d) del comma 1**, modifiche al comma 3 finalizzate ad allinearle con la previsione della nuova funzione attribuita ai sub-commissari regionali ai sensi dei commi 7 e 9 dell'articolo 20-*ter* e alla previsione della nuova tipologia di contributo per danni minori da regolare con procedure semplificate introdotta con il nuovo punto 3-*bis*) del comma 1 dell'articolo 20-*sexies*. ***In particolare, la lettera c) introduce, nella procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, la previsione dell'individuazione di un soggetto istruttore regionale in materia di attività produttive e agricole. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentendo unicamente la corretta individuazione del soggetto competente alla trattazione delle procedure.***
- alla **lettera e) del comma 1**, modifiche al comma 4 che, oltre che ad allineare l'intero assetto procedurale alla nuova funzione attribuita ai sub-commissari regionali ai sensi dei commi 7 e 9 dell'articolo 20-*ter*, sono volte a disciplinare la previsione dello scomputo degli eventuali risarcimenti assicurativi con tempistiche coerenti con lo svolgimento delle istruttorie dei citati procedimenti assicurativi da parte degli enti preposti;
- alla **lettera f) del comma 1**, l'inserimento di un comma aggiuntivo 4-*bis* volto a regolare le modalità per la corretta e lineare gestione dei contributi in conseguenza dell'integrazione delle attribuzioni dei sub-commissari regionali più volte richiamata;



- alla **lettera g) del comma 1**, modifiche al comma 6 volte, tra l'altro a prevedere una diversa articolazione delle tranches di erogazione dei contributi e procedure specifiche per richiedere i contributi di cui all'articolo 20-*sexies* per interventi già effettuati e completati, specificandone le relative modalità
- alla **lettera h) del comma 1, numeri da 1) e 2)**, modifiche al comma 8-*bis*, in materia di procedure per l'assunzione del personale a tempo determinato a supporto degli enti locali;
- **alla lettera i)** inserisce i commi aggiuntivi 8-*ter*, 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies*.

Tutte le disposizioni contenute nelle **lettere da a) a g)** hanno carattere organizzativo, ordinamentale o procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di modifiche e integrazioni al previgente testo che attengono tempi, modi e contenuti delle richieste di contributo e le corrispondenti modalità di istruttoria, concessione ed erogazione e, non individuando nuove fattispecie o nuovi beneficiari, sono attuate nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Per quanto concerne le modifiche recate dalla **lettera h), numero 1)**:

- la previsione in base alla quale il personale temporaneo di cui viene autorizzata l'assunzione a tempo determinato può essere incardinato anche nelle tre regioni interessate, oltre che nei rispettivi enti locali ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri;
- la previsione che dispone l'allineamento dei riferimenti agli eventi del settembre e ottobre 2024, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 20-*bis*, ha carattere ordinamentale e costituisce il presupposto necessario per l'introduzione del comma aggiuntivo 8-*ter* di cui si dirà in dettaglio;
- la previsione che dispone la sostituzione del termine ultimo del 31 dicembre 2025 con il 31 dicembre 2027 per i contratti a tempo determinato di durata massima di 24 mesi - che permangono invariati - previsti dalla disposizione e regolati con l'ordinanza commissariale n. 18/2024, non prevedendo ampliamenti numerici rispetto a quanto stabilito nella citata ordinanza commissariale, trova attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Le modifiche recate dalla **lettera h), numero 2)**, hanno carattere meramente procedurale, afferendo alle modalità con le quali attuare le procedure di reclutamento delle restanti 144 unità a tempo determinato ed operano, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche recate dalla **lettera i)** prevedono l'inserimento dei commi aggiuntivi da 8-*ter* a 8-*sexies*.

Il nuovo comma aggiuntivo 8-*ter* prevede che a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-*bis* sia incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di 25 unità, la cui articolazione interna è stata elaborata in proporzione alla precedente prevedendo 1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, alla cui copertura si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-*bis*.

Gli oneri sono quantificati come segue:



DOTAZIONE AGGIUNTIVA- 25 unità ex art. 20-septies, c.8-ter, schema di nuovo DL					
qualifica	EMILIA-ROMAGNA				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	1	131.865,52 €	89.492,73 €	136.612,68 €	46.328,75 €
Funzionario	13	35.350,61 €	311.886,68 €	476.102,07 €	161.458,04 €
Istruttore	6	32.546,24 €	132.528,30 €	202.307,45 €	68.607,48 €
Oneri art. 2, c.3 OCS18/2024	19	5.000,00 €	63.333,33 €	95.000,00 €	31.666,67 €
<b>Totali</b>	<b>20</b>		<b>597.241,05 €</b>	<b>910.022,19 €</b>	<b>308.060,94 €</b>
qualifica	MARCHE				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	0	- €	- €	- €	- €
Funzionario	2	35.350,61 €	47.982,57 €	73.246,47 €	24.839,70 €
Istruttore	1	32.546,24 €	22.088,05 €	33.717,91 €	11.434,58 €
Oneri art. 2, c.3 OCS18/2024	3	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
<b>Totali</b>	<b>3</b>		<b>80.070,62 €</b>	<b>121.964,38 €</b>	<b>41.274,28 €</b>
qualifica	TOSCANA				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	0	- €	- €	- €	- €
Funzionario	1	35.350,61 €	23.991,28 €	36.623,24 €	12.419,85 €
Istruttore	1	32.546,24 €	22.088,05 €	33.717,91 €	11.434,58 €
Oneri art. 2, c.3 OCS18/2024	2	5.000,00 €	6.666,67 €	10.000,00 €	3.333,33 €
<b>Totali</b>	<b>2</b>		<b>52.746,00 €</b>	<b>80.341,14 €</b>	<b>27.187,76 €</b>
qualifica	TOTALE				
	numero	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi	
Dirigente	1	89.492,73 €	136.612,68 €	46.328,75 €	
Funzionario	16	383.860,53 €	585.971,77 €	198.717,58 €	
Istruttore	8	176.704,40 €	269.743,26 €	91.476,64 €	
Oneri art. 2, c.3 OCS18/2024	24	80.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €	
<b>Totali</b>	<b>25</b>	<b>730.057,67 €</b>	<b>1.112.327,72 €</b>	<b>376.522,98 €</b>	

La seguente tabella espone il fabbisogno complessivo conseguente alle modifiche apportate dalle **lettere h), numero 1) e i)**, limitatamente al comma aggiuntivo 8-ter.

Riepilogo effetti finanziari		
	2026	2027
<b>DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE 250 Unità (articolo 6, comma 1, lettera h, punto 1) di cui:</b>		
ONERI STIPENDIALI PERSONALE ASSUNTO (106 unità)	€ 923.881	€ 0
ONERI ACCESSORI PERSONALE ASSUNTO (106 unità)	€ 213.850	€ 0
ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON ANCORA ASSUNTO (144 unità)	€ 5.255.555	€ 5.255.555
ONERI ACCESSORI PERSONALE NON ANCORA ASSUNTO (144 unità)	€ 530.000	€ 530.000
<b>DOTAZIONE ORGANICA 25 UNITA' AGGIUNTIVE (articolo 6, comma 1, lettera i) di cui:</b>		
ONERI STIPENDIALI	€ 992.328	€ 336.523
ONERI ACCESSORI	€ 120.000	€ 40.000

Le ulteriori disposizioni recate mediante l'inserimento dei commi da 8-quinquies a 8-sexies hanno contenuto procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4,56 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,45 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'**articolo 7** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a) del comma 1**, una precisazione volta a chiarire che gli interventi su strutture e infrastrutture pubbliche possono includere interventi di riduzione del rischio idraulico o idrogeologico direttamente connessi, di cui costituiscono un aspetto e non, invece, una fattispecie distinta e autonoma;
- alla **lettera a-bis) il riallineamento del testo all'attività di ricostruzione regolata, oltre che dal presente articolo, anche dall'articolo 20-novies**. Infatti, l'eliminazione dei riferimenti ai 'piani speciali' settoriali operata con le modifiche apportate dal presente decreto-legge al comma 2 dell'art. 20-*octies* citato, avevano fatto venire meno alcuni ambiti di intervento nei quali il Commissario straordinario ha operato e che risultavano regolato, peraltro, da previsioni espresse contenute nel resto del provvedimento, con particolare riferimento alle infrastrutture stradali, ferroviarie e ad alcune tipologie di edifici pubblici precedentemente ricompresi. Le modifiche di cui alla lettera a-bis), punti 1 e 3) non ampliano la platea degli interventi realizzabili e non producono impatti sulla finanza pubblica.
- La modifica di cui alla lettera a-bis) punto 2) integra la lettera b) del comma 1 dell'art. 20-*octies*, espressamente circoscritta agli eventi di settembre e ottobre 2024, in relazione ai quali la disposizione include, nel perimetro della ricostruzione pubblica, la concessione di contributi finalizzati ad alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione anche le opere di difesa del suolo oltre che le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.
- alla **lettera b) del comma 1**, una complessiva rimodulazione dell'inquadramento degli interventi urgenti di riparazione, ripristino e ricostruzione pubblica oggetto dell'originario comma 2, che chiarisce che essa è definita in modo progressivo, sulla base dell'evoluzione della rappresentazione dei fabbisogni segnalati e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziato allo scopo, che viene ribadito;
- alla **lettera c) del comma 1, numeri da 1) a 3)**, modifiche al comma 4, finalizzate ad allinearne il contenuto al novellato comma 2, nonché a introdurre nuove procedure e modalità gestionali finalizzate a semplificare e accelerare il processo di ricostruzione pubblica;
- alla **lettera d) del comma 1**, che per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dalla nuova formulazione dei commi 2 e 4, i soggetti attuatori individuati ai sensi del successivo articolo 20-*novies* provvedono avvalendosi delle facoltà derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10 nonché di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonché delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11;
- alla **lettera e) del comma 1**, modifiche volte ad allineare il previgente assetto procedurale al nuovo quadro semplificato regolato dalle modifiche apportate al comma 2, e misure di semplificazione e velocizzazione in materia di procedure per la ricostruzione pubblica, oltre che modifiche necessarie per assicurare il coordinamento interno del testo.
- alla **lettera f) del comma 1**, la soppressione del comma 8, che non ha avuto alcuna concreta attuazione, non essendosi avuta la definizione e approvazione dei "piani speciali" distinti per tipologia previsti dal testo originario del comma 2, oggi definitivamente superati;
- alla **lettera g) del comma 1**, che la registrazione dei dati di monitoraggio sulle due piattaforme oggi previste (la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP e il Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo – ReNDIS) avvenga per interoperabilità, evitando un raddoppio degli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori;
- alla **lettera h) del comma 1**, una disposizione in materia di semplificazione e velocizzazione del processo di ricostruzione pubblica, autorizzando il dimezzamento dei termini previsti dagli articoli da 14 a 14-*quinquies*, 17-*bis* e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- alla **lettera i) del comma 1**, una misura volta a includere, tra le altre, la modalità di esecuzione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;



- alla **lettera l) del comma 1, nei numeri da 1) a 5)**, modifiche al comma 11 volte a incrementare l'efficacia, semplificare e velocizzare le procedure straordinarie già previste per la risoluzione di eventuali casi di dissenso, diniego od opposizione;
- alla **lettera m) del comma 1**, la soppressione dell'originario comma 12 relativo all'esercizio di poteri sostitutivi in capo al Commissario straordinario, atteso che il citato Commissario non dispone di una propria organizzazione tecnico-amministrativa permanente in grado di eseguire le attività necessarie e che la prospettiva temporale di realizzazione di tali opere non è coerente con la durata stabilita della funzione commissariale medesima;
- alla **lettera n) del comma 1**, rettifica l'esatta denominazione dei Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- alla **lettera o) del comma 1** prevede, infine, la modifica della rubrica dell'articolo.

*Dal punto di vista finanziario* la modifica recata dalla **lettera a)** avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Le modifiche recate dalla lettera a-bis), punto 1) e punto 3) avvengono nei limiti delle risorse stanziato allo scopo come previsto dal comma 1 dell'articolo 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023 e, per il punto 3), anche dall'articolo 20-novies, comma 3-bis. Alle modifiche recate dalla medesima lettera a-bis), punto 2) si provvede nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto-legge.*

Le disposizioni contenute nelle **lettere da b) a h) e da l) a o)**, hanno tutte contenuto ordinamentale o procedurale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando fermi gli importi delle risorse disponibili allo scopo e costituenti espresso limite alla programmazione di interventi o attività nel settore della ricostruzione pubblica. In particolare, per quanto riguarda la **lettera g)**, in linea tecnica, la realizzazione dell'interoperabilità non richiede attività specifiche o interventi onerosi sui sistemi in essere e, conseguentemente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nella **lettera i)**, infine, nel consentire di operare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fermi restando i limiti di importo specificati al comma 3 del medesimo articolo, promuovono l'esecuzione di prestazioni coerenti con la vocazione produttiva del territorio, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto integra, semplicemente, una modalità esecutiva già esistente nel quadro dell'azione straordinaria volta alla ricostruzione pubblica.

L'**articolo 8** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a)**, modifiche al comma 1 finalizzate a renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 20-octies;
- alla **lettera b)**, la previsione della facoltà di destinare una quota fino allo 0,5% dell'importo degli interventi di ricostruzione pubblica oggetto di contribuzione al finanziamento di funzioni tecniche di supporto, qualora il soggetto attuatore sia un ente locale o un'articolazione della tecnostruttura regionale; tali risorse sono destinate esclusivamente a supporto tecnico e non a generiche spese relative al personale;
- alla **lettera c)**, una disposizione di coordinamento interno del testo;
- alla **lettera d)**, la previsione di atti aggiuntivi alle convenzioni sottoscritte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 8, con le società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e di tutti i soggetti individuati dal comma 2-bis, finalizzati all'aggiornamento delle convenzioni in essere, ove necessario, alle effettive esigenze, in considerazione dell'evoluzione del processo di ricostruzione;
- alla **lettera e)**, disposizioni di coordinamento interno del testo;
- alla **lettera f)**, disposizioni relative alle modalità operative applicabili alla società ANAS S.p.a. per l'esecuzione di interventi di ricostruzione pubblica ad essa affidati;
- alla **lettera g)**, disposizioni relative alle modalità operative applicabili alla società RFI per l'esecuzione di interventi di ricostruzione pubblica ad essa affidati;



- alla **lettera h)**, la previsione che l'avvalimento, da parte del Commissario straordinario, della Struttura di progettazione per beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esecuzione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati possa avvenire a titolo oneroso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8;
- alla **lettera i)**, la modifica della rubrica dell'articolo.

Le disposizioni contenute nelle **lettere a), c), e) e i)** hanno carattere ordinamentale o procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nelle **lettere b), f) e g)** trovano attuazione entro il limite delle risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Con la lettera b) che introduce modifiche al comma 2 dell'articolo 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, inoltre, si provvede:*

- *all'allineamento della disposizione alle modifiche introdotte con la lettera a-bis dell'articolo 7, già illustrate e a cui si rinvia;*
- *all'introduzione di disposizioni relative ai consorzi di bonifica. In particolare, la disposizione mira a chiarire che il regime applicabile all'esecuzione degli interventi delegati dalle regioni ai consorzi e indicati, conseguentemente, come soggetti attuatori nei provvedimenti commissariali, è quello in vigore nel rispettivo ambito territoriale, salvo che il Commissario non disponga specifiche ed espresse deroghe alle disposizioni statali e regionali vigenti e alle quali si è tenuti a fare riferimento. È, in tal caso, comunque previsto che il Commissario e la Regione territorialmente competente definiscano, d'intesa, le relative modalità di rendicontazione.*

*La disposizione ha carattere meramente procedurale, come l'articolo in cui è inserita, e mira ad allineare i commi 1 e 2 dell'articolo 20-novies, onde superare possibili incertezze applicative, specificando che i regimi esecutivi territorialmente vigenti, regolati da norme statali e regionali, non sono incisi e restano fermi, salvo espressa deroga. Non integrando nuove fattispecie e permanendo intatto il limite delle risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, valido per l'intero programma di ricostruzione pubblica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Le previsioni contenute nelle **lettere d) e h)**, infine, saranno attuate mediante convenzioni da sottoscrivere ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 8. Per gli atti aggiuntivi relativi alle convenzioni sottoscritte con i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica, ove comportanti oneri finanziari, e per la convenzione di avvalimento della Struttura di progettazione di cui alla legge n. 145/2018, si provvede nel limite delle risorse già stanziata a legislazione vigente e finalizzate alle convenzioni.

L'**articolo 9** si articola in tre commi.

Il **comma 1** prevede l'inserimento nel decreto-legge n. 61 del 2023 di due articoli (20-novies.1 e 20-novies.2), concernenti, rispettivamente, la definizione e attuazione di un programma straordinario pluriennale di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle tre regioni interessate e le modalità per il potenziamento della capacità operativa delle strutture regionali incaricate della relativa attuazione.

L'**articolo 20-novies.1** autorizza e disciplina le modalità per la definizione, approvazione ed attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori delle tre regioni interessate da attuarsi in due stralci e mediante la destinazione di una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646 della medesima legge. Alla formulazione delle proposte degli interventi e alla relativa attuazione, a valle dei provvedimenti approvativi previsti, provvedono i Presidenti delle tre Regioni interessate, nella qualità di Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.



L'articolo 20-novies.2 individua le modalità per assicurare il necessario potenziamento dell'ordinaria capacità operativa delle tre Regioni a supporto dell'azione dei rispettivi Presidenti, nella già ricordata qualità di Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, autorizzando l'individuazione, nell'ambito della propria struttura, senza nuove assunzioni, di personale a tempo determinato e indeterminato già in servizio nelle diverse articolazioni operative, anche temporanee, espressamente richiamate alle lettere da a) a c) del comma 1. **Il comma 1-bis consente ai soggetti impegnati nell'attuazione del programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio. La disposizione ha carattere ordinamentale; inoltre è espressamente previsto che la nuova facoltà operativa venga posta in essere mediante eventuali protocolli a titolo gratuito, pertanto privi di oneri finanziari.**

Al personale in servizio nelle predette articolazioni organizzative, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite; b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza, per il periodo di impiego, una indennità mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 9, commi 2 e 3, introduce benefici di carattere contributivo per i datori di lavoro agricoli operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

L'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, prevede infatti un regime di aiuti a favore dei datori di lavoro operanti nel settore agricolo, localizzati nelle aree colpite dalle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023, come indicato nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Tale aiuto consiste in uno sgravio pari al 68% dei premi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Per finanziarie questa misura, sono stati destinati 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

In tale contesto, la disposizione in oggetto introduce un nuovo comma 1-bis, prevedendo l'estensione della agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, purché preventivamente autorizzati della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, potendo superare l'importo di 280.000 euro previsto dal quadro temporaneo di crisi e transizione. A tal fine, l'INPS in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro un importo a credito pari all'agevolazione riconosciuta al comma 1 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.

Dagli archivi dell'Istituto relativi alla concessione dello sgravio del 68% dei premi e dei contributi limitatamente ai primi 3 trimestri di competenza del 2024 e ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese per i quali è stata operata una decurtazione del valore dell'esonero, si è potuto stimare un importo dell'agevolazione su base annua pari a 30,5 milioni di euro afferenti 32 aziende con circa 25 mila lavoratori.

Pertanto, le minori entrate per 30,5 milioni di euro per l'anno 2025 ascrivibili alla modifica in esame sono solo in parte compensate dalle disponibilità residue (67,45-64,6 milioni di euro), pari a 2,85 milioni di euro di cui si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

L'onere residuo (27,65 milioni di euro per l'anno 2025) trova copertura nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9, che presenta le necessarie disponibilità, per l'importo indicato, sulla base dell'attività di monitoraggio e dei conseguenti prevedibili andamenti prospettici, senza compromissione dei relativi benefici.



L'**articolo 10** contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-*decies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prevede:

- alla **lettera a)**, una disposizione volta a prevedere che il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione non debba essere predisposto ove le relative esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei provvedimenti emergenziali adottati con riferimento agli eventi di cui trattasi;
- alla **lettera b)**, la previsione che il predetto piano di gestione possa anche operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti e già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fissandone l'efficacia in coerenza con la scadenza delle funzioni commissariali;
- alla **lettera c)**, l'introduzione di tre commi aggiuntivi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, concernenti le modalità per effettuare una ricognizione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali integrati nel perimetro d'azione del Commissario straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, (eventi di settembre e ottobre 2024), nonché delle eventuali esigenze residue derivanti dai pregressi eventi del maggio 2023, per l'approvazione, a cura del Commissario, di un eventuale nuovo piano relativo alle predette esigenze integrative e le relative modalità di attuazione.

Le disposizioni contenute nelle **lettere a) e b)** hanno carattere procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni contenute nei commi aggiuntivi introdotti dalla **lettera c)**, sono attuate nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica derivanti dall'estensione del perimetro dell'azione commissariale agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, come determinate all'articolo 1.

*L'articolo 10-bis prevede al comma 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2025, i soggetti che al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dai predetti eventi sono riammessi nei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere dei medesimi eventi. Tali disposizioni non si applicano nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche nonché in tutte le ipotesi in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati.*

*Al comma 2 è stabilito che, nei casi di cui al comma 1, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Si prevede, altresì, espressamente che, dalla disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

## Capo II

**(Misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei)**

L'**articolo 11**, ai commi da 1 a 10 disciplina la sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

- a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;



b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, sono sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità

La sospensione riguarda i termini dei versamenti tributari e contributivi, a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1, in scadenza dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 e si applica anche alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate da soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta. La predetta sospensione invece, non si applica ai termini di versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise.

Il comma 5 estende la medesima sospensione anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il comma 6 precisa, inoltre, che in ogni caso, che non si procede al rimborso delle somme eventualmente versate. Analoga sospensione ai sensi del comma 7, riguarda l'esecuzione di adempimenti tributari, diversi dai versamenti, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 30 settembre 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise.

Secondo quanto previsto dal comma 8 i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Sotto il profilo finanziario si rileva che, trattandosi di una sospensione infrannuale, alla sospensione dei versamenti disposta dai commi 3, 4 e 5 non si ascrivono effetti in termini di minori entrate tributarie e contributive per il corrente anno. Anche per ciò che concerne la riscossione coattiva, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate-riscossione, si ritiene che la platea di soggetti coinvolti è da considerarsi marginale rispetto all'intera platea dei contribuenti potenzialmente interessati dall'attività di riscossione coattiva. Conseguentemente, la sospensione infrannuale prevista dal comma 5 dell'art. 1 non risulta idonea a comportare oneri finanziari, in quanto gli effetti di tale sospensione sono da considerarsi riassorbibili nel corso dell'ultimo trimestre del 2025. Tutti i termini di versamento, infatti, riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (31 agosto 2025), così come previsto dal comma 8.

Analogamente, non comporta effetti finanziari in ragione d'anno neppure il differimento di tre mesi (contemplato dal comma 10) dei termini di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-quater" in scadenza nel periodo di sospensione e dei termini per effettuare gli adempimenti relativi alla procedura di riammissione alla stessa "rottamazione-quater" di cui all'art. 3-bis, commi 1 e 2, del DL n. 202/2024 e per pagare la prima o unica rata (scadente il 31 luglio 2025) delle somme dovute ai fini di tale riammissione. Ciò, atteso che i nuovi termini di versamento ricadranno, in ogni caso, entro il 2025.

Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 prevedono in favore dei soggetti e delle imprese aventi, alla data del 13 marzo 2025, residenza, sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1 la sospensione sino al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi dei termini relativi al pagamento delle rate dei muti e dei finanziamenti inclusi i contratti di locazione finanziaria.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che riguardano rapporti tra privati, ossia mutui e finanziamenti erogati dalle banche o dagli intermediari finanziari per cui non si ravvisano effetti finanziari.

**L'articolo 12** reca misure urgenti per la riqualificazione sismica e la riparazione dei danni agli edifici residenziali inagibili.

Alla data del 27 marzo 2025 i nuclei sgomberati erano 198 per un totale di 467 persone. Successivamente agli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, sono arrivate 540 richieste di verifica AEDES per edifici; di queste 163 sono state già oggetto di verifica, con esito: 65 agibile, 77 inagibile, 5 ancora senza esito, 16 in attesa dato. Si precisa che il numero delle verifiche AEDES è relativo agli edifici interi e non alle singole unità immobiliari. Una parte dei nuclei familiari residenti negli edifici in attesa di verifiche AEDES è già stato sgomberato per effetto delle verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco a seguito degli eventi.

Il numero di nuclei familiari destinatari di contributi CAS a seguito dell'evento sismico del 2024 è risultato pari a 647 per il Comune di Pozzuoli e 9, poi passati a 5, per il Comune di Bacoli (dati forniti dai Comuni interessati). A seguito dell'evento sismico del maggio 2024 le schede AeDES esitate furono circa 650, con una



percentuale di inagibilità di circa il 50% (circa 310 edifici). Il numero di sfollati è risultato pari a circa 1500 persone. La previsione relativa all'esito delle verifiche in atto, in base alle richieste pervenute (circa 550 moduli IPP/Pec) e il residuo derivante dai sopralluoghi speditivi porta ad una stima di circa 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025

Il contributo è parametrato ad un costo di intervento per metro quadro di superficie coperta dell'edificio ed è concesso al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

I metri quadri necessari ai fini dell'individuazione della superficie sono calcolati sulla base dei metri quadri di 'superficie complessiva coperta', come definita dall'art. 3, lett. ff) dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, recante il testo unico della ricostruzione privata post-sisma 2016, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2023, n. 20 (cfr. articolo 9-novies, comma 2, d.l. n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame).

Il contributo sarà pertanto calcolato moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità - pari a 450€ per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi), come previsto dall'articolo 9-novies, comma 2, d.l. n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame. Con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali la disposizione non determina nuovi od ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, funzionali al rilascio o alla verifica dei titoli edilizi per i relativi interventi di riqualificazione sismica, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni (articolo 9-novies, comma 7, d.l. n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame).

In particolare, i contributi sono riconosciuti con provvedimento del Comune competente, da assumere entro il termine di sessanta giorni dalla domanda di contributo. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta Comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comune procede all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. I tempi di emanazione della delibera comunale (con cui fissare il termine per la presentazione della domanda di contributo) e il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di contributo sono compatibili con la possibilità di adottare i provvedimenti di concessione del contributo entro il corrente esercizio finanziario.

La disposizione istituisce un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro complessivi, di cui euro 20 milioni nell'anno 2025 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si tratta di limite di spesa analogo a quello posto dall'articolo 9-novies, n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, relativo alle misure di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza del sisma del 20 maggio 2024, i cui dati - per edifici interessati e soggetti sgomberati - come sopra osservato, sono raffrontabili a quelli riferibili ai sismi del marzo 2025.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione



2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all'abrogazione dell'articolo 1, comma 124, della medesima legge.

**L'articolo 13**, novellando l'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità anche in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 10 aprile 2025, delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

Il contributo è fissato nella misura, rispettivamente, di € 400,00 per i nuclei monofamiliari, di € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di € 700,00 per quelli composti da tre persone, di € 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Utilizzando il valore medio giornaliero pro capite registrato in occasione del sisma centro-Italia (10,00 €), il fabbisogno massimo complessivo è stimabile in 300,00 €/mese per persona.

Alla data del 27 marzo 2025 i nuclei sgomberati erano 198 per un totale di 467 persone; sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, è stimabile che si arrivi ad un interessamento di circa 600 persone.

In ogni caso, computando prudenzialmente un numero maggiore di persone, dall'attuazione del presente articolo discendono maggiori oneri per il 2025 e il 2026 quantificati cautelativamente in 4,4 milioni di euro, di cui 2 milioni per l'anno 2025 e 2,4 milioni per l'anno 2026.

L'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 ha già stanziato euro 3.453.000 per l'anno 2024 e euro 6.906.000 per l'anno 2025 ai fini del pagamento del CAS in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024.

Le risorse residue già trasferite per il 2024 sulla contabilità speciale n.6471, aperta presso la Tesoreria dello stato ai sensi del d. l. 11.6.2024 n.76, intestata al Direttore Generale dei Lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, alla data del 18 aprile 2025 sono pari a € 1.564.579,03; è inoltre previsto un ulteriore stanziamento per il 2025, pari a € 6.906.000,00. La somma assegnata, in via previsionale, per la copertura delle spese del CAS per il 2024 e il 2025, a favore dei Comuni di Bacoli e Pozzuoli è stata pari a € 2.346.500,00.

Tenuto conto della stima previsionale per la copertura delle spese del CAS per l'anno 2025, le somme disponibili sulla contabilità speciale intestata alla Regione Campania, alla data del 18 aprile 2025 pari a euro 1.564.579,03, oltre l'ulteriore stanziamento per il 2025, pari a euro 6.906.000,00, sono pertanto ritenute sufficienti per coprire, per lo stesso anno 2025 (oggetto di autorizzazione di spesa ex articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024), sia i fabbisogni della popolazione interessata dagli eventi del maggio 2024 che quella interessata dai sismi di marzo 2025.

Per l'anno 2026, in quanto non previsto dal testo previgente dell'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, occorre invece provvedere alla copertura dei relativi oneri finanziari con una nuova autorizzazione di spesa.

Pertanto, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, riferiti all'anno 2026, pari a 2,4 milioni di euro, è possibile provvedere a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

***L'articolo 13-bis prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 della durata dei contratti di lavoro, del personale destinato al potenziamento delle strutture comunali di protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2023, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 529.598 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.***

***Si riporta la tabella che reca l'esatta quantificazione dell'onere:***



<b>Comune di Pozzuoli</b>			
<i>Inquadramento</i>	<i>N. Risorse</i>	<i>Fine Rapporto</i>	<i>Costo proroga al 31/12/2026</i>
<i>Area dei funzionari</i>	15	14/10/2026	114.447,61
<i>Area dei funzionari</i>	1	15/10/2026	7.629,84
<i>Area dei funzionari</i>	1	01/09/2026	12.207,75

<b>Comune di Napoli</b>			
<i>Inquadramento</i>	<i>N. Risorse</i>	<i>Fine Rapporto</i>	<i>Costo proroga al 31/12/2026</i>
<i>funzionario tecnico</i>	1	17/12/2026	1.525,97
<i>Funzionario economico finanziario</i>	1	17/12/2026	1.525,97
<i>funzionario tecnico</i>	1	17/12/2026	1.525,97

<b>Comune di Bacoli</b>			
<i>Inquadramento</i>	<i>N. Risorse</i>	<i>Fine Rapporto</i>	<i>Costo proroga al 31/12/2026</i>
<i>Agenti PM</i>	4	31/12/2025	134.871,63
<i>Istruttori contabili</i>	2	31/12/2025	67.435,82
<i>Agenti PM</i>	9	08/2026	126.442,15
<i>Assistente sociale</i>	1	16/09/2026	10.681,78
<i>Funzionario Giuridico</i>	1	01/10/2026	9.155,81
<i>Istruttori tecnici</i>	4	01/10/2026	33.717,91
<i>Istruttore contabile</i>	1	01/10/2026	8.429,48

*Costo complessivo proroga* 529.598

*L'articolo 13-ter consente l'immediata attuazione di quegli interventi che, inseriti nei nuovi programmi predisposti dal Commissario straordinario, nelle more della relativa approvazione, siano dichiarati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario di intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto determina una mera anticipazione dell'attuazione di interventi che, in quanto già inseriti nei nuovi programmi suscettibili di essere predisposti dal Commissario straordinario, risultano finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 9-ter, comma 10, del decreto-legge n. 76 del 2024.*

**L'art. 14** incrementa nella misura di 200 milioni di euro, le risorse disponibili per la sottoscrizione dell'accordo di coesione, a cura del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. A tali fini, sono utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, iscritte in conto residui, rinvenienti dall'abrogazione dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In particolare, tali risorse rinvenienti, pari a 200 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il successivo incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo



sostenibile (CIPESS) con la delibera n. 77 del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

**L'art. 15** introduce, al comma 1, apposito termine perentorio, a fronte di un quadro regolatorio di riferimento connotato dalla mancata previsione di specifici termini di rendicontazione, con la conseguenza che la disciplina così introdotta si connota per una finalità acceleratoria. Le somme oggetto della disposizione pari a euro 78.811.647,32 sono già state impegnate sul capitolo 912 (“Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti di adeguamento”) iscritto nel Centro di responsabilità 2 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sul quale risultano pagamenti per euro 24.413.805,48 (si segnala altresì che nell’attuazione degli interventi si generano economie che quindi riducono l’effettiva spesa rispetto agli impegni). Tale comma intende, dunque, da un lato consentire agli Enti di provvedere alla rendicontazione delle attività anche laddove i relativi termini fissati nella convenzione di finanziamento dovessero risultare spirati, e, dall’altro, fissare un termine perentorio per lo svolgimento di dette attività con finalità acceleratorie.

Il comma 2 intende dettare una disciplina specifica per gli Enti ammessi a finanziamento tanto delle verifiche di vulnerabilità quanto delle progettazioni. In tale caso, si chiarisce che l’eventuale applicazione della revoca del finanziamento della progettazione non comporta la restituzione di quanto già erogato dal Dipartimento Casa Italia in relazione alle verifiche di vulnerabilità effettivamente espletate e rendicontate.

Le disposizioni, quindi, limitandosi ad assegnare un termine perentorio per la rendicontazione di interventi e la revoca dei finanziamenti concessi in caso di sua inottemperanza e facendo salve le erogazioni per verifiche di vulnerabilità già realizzate, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*L'articolo 15-bis reca ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009.*

*In particolare, il comma 1 è finalizzato a precisare, a invarianza di risorse, l'ambito territoriale di applicazione dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che riconosce, in favore di edifici ancora danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici ancora danneggiati, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.*

*La disposizione opera a invarianza di risorse, rimanendo fermo il limite di spesa di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, con la conseguenza che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ciò, tenuto conto anche che, alla luce di quanto riportato dalla competente struttura di missione per la ricostruzione post-sisma 2009, la quantificazione originaria del tetto di spesa previsto dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 76 del 2024, pari a 285 milioni di euro, è stata a suo tempo effettuata considerando il fabbisogno complessivo per le unità immobiliari ubicate nei comuni del cratere e nei comuni fuori cratere di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, con la conseguenza che si trattava di territori considerati ab origine nel perimetro di applicazione della disposizione e la modifica apportata dalla presente disposizione è volta esclusivamente a una più chiara definizione dei soggetti cui la disposizione è rivolta.*

*Il comma 2 specifica, a invarianza di risorse, che tra gli immobili che (ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013, e sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009) possono beneficiare, ai fini della loro ricostruzione e riparazione, di una quota delle risorse destinate dal CIPE (ora CIPESS), sono ricompresi anche le chiese e gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto codice, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi del medesimo articolo 12, purché utilizzati per le esigenze di culto. Secondo quanto rappresentato dalla competente struttura di missione per la ricostruzione post-sisma 2009, sulla base della richiamata normativa, sono state già disposte assegnazioni di risorse allo scopo con le delibere CIPE nn. 77/2015, 48/2016 e n. 112/2017 e CIPESS n. 52/2021. La disposizione opera a invarianza di risorse e nei limiti di quelle già previste per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con la conseguenza che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



*L'articolo 15-ter, prevede che alle sedute della Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di cui al all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, possa essere invitato, in ragione della tematica affrontata, anche il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che per la partecipazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

L'articolo 16 regola l'entrata in vigore.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

***Daria Perrotta***

01/07/2025



"Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile"															
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	ES	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricazione			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026
2	1	a) - c)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023	S	C							1,8			1,8
2	1	a) - c)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E	TC							0,9			0,9
2	1	a) - c)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - missione	S	C							0,2			0,2
2	1	e), f)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - esperti	S	C							0,1			0,1
2	1	d), i)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - convenzioni	S	C							6,2			6,2
2	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 230/2006	S	K							-7,5			-7,5
4	1-bis		Esenzione dall'applicazione dell'IMU di cui all'art. 1, cc. 738 e seguenti, della L. 160/2019 relative ai fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali, se parzialmente o totalmente inagibili	E	T							-0,3			-0,3
4	1-bis		Esenzione dall'applicazione dell'IMU di cui all'art. 1, cc. 738 e seguenti, della L. 160/2019 relative ai fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali, se parzialmente o totalmente inagibili	S	C	0,3	0,5								
4	1-ter		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200 della L. 190/2014	S	C	-0,3	-0,5								-0,5
6	1	h.1)	Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato per il contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - personale	S	C							6,2	5,3		6,2
6	1	h.1)	Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato per il contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E	TC							3,0	2,5		3,0
6	1	h.1)	Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato per il contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - oneri accessori	S	C							0,7	0,5		0,7
6	1	i)	Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - personale	S	C							1,0	0,3		1,0
6	1	i)	Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E	TC							0,5	0,2		0,5
6	1	i)	Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - oneri accessori	S	C							0,1	0,0		0,1



"Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei", nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile"														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Esbliamento			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
6	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K			-4,6	-3,5			-4,6	-3,5	
9	1		Consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, di cui all'art. 20-novies.1, del D.L. 61/2023 - personale	S	C		2,5		2,5				2,5	2,5
9	1		Consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, di cui all'art. 20-novies.1, del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E	TC				1,2				1,2	1,2
9	1		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200 della L. 190/2014	S	C			-2,5	-2,5				-2,5	-2,5
9	2		Estensione della agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, attraverso il riconoscimento sull'estrato conto aziendale dei datori di lavoro di un importo a credito pari all'agevolazione riconosciuta dall'art. 2, c. 1 del D.L. 63/2024 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024	E	CO					-30,5			-30,5	
9	2		Estensione della agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, attraverso il riconoscimento sull'estrato conto aziendale dei datori di lavoro di un importo a credito pari all'agevolazione riconosciuta dall'art. 2, c. 1 del D.L. 63/2024 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024	S	C	30,5								
9	3	a)	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'art. 13, c. 9, lett. a) del D.L. 48/2023	S	C	-27,7				-27,7				
9	3	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il sostegno del lavoro in agricoltura ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.L. 63/2024	E	EXT	2,9								
9	3	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il sostegno del lavoro in agricoltura ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.L. 63/2024	E	CO					2,9				2,9
12	1		Istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sbronorata per inagibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025	S	K	20,0	15,0		15,0	20,0			15,0	15,0
12	6		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'art. 1, c. 6, della L. 147/2013	E	EXT	20,0	15,0		15,0					
12	6		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'art. 1, c. 6, della L. 147/2013	S	K			-20,0	-15,0				-15,0	-15,0
13-bis	1		Proroga dei contratti del personale assunto nell'ambito delle misure urgenti adottate per fronteggiare il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di cui all'art. 6, c. 1, lett. a) del D.L. 140/2023	S	C		0,5		0,5				0,5	0,5
13-bis	1		Proroga dei contratti del personale assunto nell'ambito delle misure urgenti adottate per fronteggiare il fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di cui all'art. 6, c. 1, lett. a) del D.L. 140/2023 - effetti riflessi	E	TC								0,3	0,3





## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	205
Proposte di nomina di Massimiliano Atelli a presidente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e di Ariela Caglio, Alessandro Zavaglia, Francesca Di Donato e Giuseppe Marini a componenti della medesima Commissione. Nomine nn. 85, 86, 87, 88 e 89 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) .....	205

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	210
Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. C. 2271 Amorese, C. 2278 Sasso e C. 2423 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	210
Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti. C. 1684 Bordonali, C. 1688 Maiorano, C. 1692 D'Attis e C. 2185 Bicchielli ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	212

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

**Proposte di nomina di Massimiliano Atelli a presidente della Commissione indipendente per la verifica**

**dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e di Ariela Caglio, Alessandro Zavaglia, Francesca Di Donato e Giuseppe Marini a componenti della medesima Commissione. Nomine nn. 85, 86, 87, 88 e 89.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente*, riferisce che la Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento sulle proposte di nomina trasmesse dal Ministro per lo sport e i giovani ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, si tratta delle proposte di nomina del consigliere Massimiliano Atelli a presidente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (nomina n. 85), nonché della professoressa Ariela Caglio (nomina n. 86), del professor Alessandro Zavaglia (nomina n. 87), della professoressa Francesca Di Donato (nomina n. 88) e del professor Giuseppe Marini (nomina n. 89) a componenti della medesima Commissione.

Marco PERISSA (FDI), *relatore*, ricorda che l'articolo 13-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, prevede che la Commissione, composta da un presidente e sei componenti, è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento.

La nomina del presidente e dei componenti non di diritto è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

In tale quadro, rileva che il Ministro per lo sport e i giovani, dovendo procedere alla nomina del presidente e dei predetti componenti della Commissione, ha proposto di nominare, quale presidente della Commissione, il consigliere Massimiliano Atelli e, quali componenti, la professoressa Ariela Caglio, il professor Alessandro Zavaglia, la professoressa Francesca Di Donato ed il professor Giuseppe Marini. Precisa che la professoressa Francesca Di Donato ed il professor Giuseppe Marini sono stati scelti nella rosa dei cinque nominativi proposti dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le leghe professionistiche di riferimento.

Nel rinviare agli allegati *curricula vitae* degli interessati, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulle proposte di nomina in esame.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preliminarmente ricorda di aver già espresso più volte il proprio convincimento circa la necessità di potenziare gli strumenti esistenti anziché prevedere l'istituzione di una nuova autorità di vigilanza, da lui giudicata inopportuna. Poiché l'attuale Governo ha ritenuto di procedere all'istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, accoglie con favore la decisione di affermarne la natura terza ed indipendente.

Prosegue, quindi, ricordando come la VII Commissione fosse già stata convocata alcune settimane fa per procedere alla nomina dei componenti la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e come, inizialmente, fosse stato proposto quale presidente il professor Umberto Lago, professionista dall'altissimo spessore e dal condivisibile profilo, che già aveva svolto un ruolo simile presso la *Union of European Football As-*

sociations (UEFA). Rammenta, infine, che le sedute per procedere alla votazione delle proposte di nomina sono state sconvocate e che il professor Lago è stato sostituito dal consigliere Atelli.

Pur dichiarando di nutrire il massimo rispetto per il consigliere Atelli, stimato quale professionista eccellente quanto il professor Lago, dichiara di voler concentrare l'attenzione della Commissione Cultura su due questioni. In primo luogo, chiede per quale ragione il professor Lago sia stato sostituito dal consigliere Atelli in qualità di presidente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Inoltre, nel ricordare come il consigliere Atelli sia l'attuale capo di gabinetto del ministro Abodi, ritiene che tale circostanza sia tale da fare venire meno, almeno in apparenza, i principi di indipendenza e di terzietà sui quali giuridicamente si fonda la suddetta Commissione.

Rende quindi noto di aver appreso in via informale che il consigliere Atelli intende dimettersi dalla carica di capo di gabinetto del ministro Abodi, reputando che si tratti di un atto dovuto.

Nel preannunciare l'astensione dal voto dei deputati del gruppo PD-IDP appartenenti alla Commissione, augura buon lavoro ai futuri membri della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ritenendo che sarà necessario un lavoro di grande qualità nell'esame dei bilanci delle società sottoposte all'attività di controllo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto, domanda al ministro Abodi se intenda spiegare le ragioni per le quali sia stata originariamente proposta la nomina a presidente della Commissione indipendente del professor Umberto Lago e perché la sua proposta di nomina sia stata successivamente sostituita da quella del consigliere Massimiliano Atelli.

Pur riconoscendo che sia il professor Lago sia il consigliere Atelli sono persone di altissimo profilo, in possesso delle necessarie conoscenze e competenze per analiz-

zare i bilanci delle società sportive professionistiche, si associa alle considerazioni dell'onorevole Berruto circa il fatto che la carica tuttora rivestita dal consigliere Atelli non consenta di garantire il rispetto dei principi di indipendenza e terzietà che l'ordinamento giuridico pone a fondamento dell'attività della Commissione indipendente.

Nel preannunciare il voto contrario del gruppo di AVS, ribadisce la necessità che la Commissione Cultura sia informata delle ragioni sottostanti la scelta di sostituire il professor Lago con il consigliere Atelli quale presidente della Commissione indipendente.

Marco PERISSA (FDI), *relatore*, intervenendo in dichiarazione di voto, ripercorre brevemente le tappe che hanno portato all'istituzione della Commissione indipendente. Pur apprezzando l'equidistanza dei precedenti interventi, ritiene opportuno ricordare cosa l'attuale maggioranza intenda con il termine « indipendenza ». Ricorda, quindi, che la Commissione indipendente è stata istituita perché la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC), che in precedenza esercitava le funzioni di controllo ora attribuite alla Commissione indipendente, è definita dallo Statuto della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) come un organo interno, nominato dal Consiglio Federale a sua volta eletto tra i presidenti delle società di calcio delle diverse leghe.

Pur nel presupposto di una sorta di « presunzione di innocenza » circa il comportamento tenuto dai membri del Consiglio Federale, dichiara, pertanto, che la ragione dell'istituzione della nuova Commissione indipendente discende dal ragionevole dubbio che i soggetti controllati fossero gli stessi a poter indicare quali dovessero essere i soggetti controllori. La riforma nasce quindi dalla necessità di porre la dovuta necessaria distanza tra i soggetti controllati e il soggetto controllore.

Sostiene, quindi, che il consigliere Atelli, pur non potendo essere considerato terzo sul piano della sensibilità politica, di partito, essendo vicino al centrodestra, è certamente tale rispetto alle società sportive professionistiche che contribuirà a control-

lare se sarà nominato presidente della Commissione indipendente.

Infine, ribadisce ulteriormente il proprio parere favorevole su tutte le proposte di nomina in esame, esprimendo il proprio apprezzamento.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, afferma di ritenere indispensabile che i membri della Commissione sulla cui nomina la Commissione si appresta da esprimere il parere, siano effettivamente indipendenti rispetto alle società sportive professionistiche che saranno chiamati a controllare. Dichiarò, quindi, che a suo avviso l'indipendenza consiste nell'equidistanza sia dai soggetti controllati sia dalla politica.

Nel sottolineare come le nomine debbano essere effettuate esclusivamente su base meritocratica, auspica che siano scelte persone lontane tanto dal Governo quanto dalle società di calcio.

Annuncia, infine, l'astensione dal voto dei componenti del gruppo del MoVimento 5 Stelle per rispetto della professionalità delle persone la cui proposta di nomina è stata avanzata dal Governo.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), intervenendo in dichiarazione di voto, ricorda che la configurazione finale della Commissione indipendente, pur non ottimale, risponde complessivamente alle finalità perseguite.

Nel rilevare come il gruppo di Azione sia solito spiegare sempre le ragioni sottostanti l'astensione o l'espressione di un parere contrario qualora le proposte di nomina all'esame della Commissione Cultura riguardino persone prive delle necessarie competenze, dichiara di conoscere personalmente da molti anni le rilevanti competenze in ambito giuridico e di valutazione d'impatto economica-finanziaria del consigliere Atelli e della professoressa Caglio. Nel rispettare le proposte formulate dalle federazioni sportive, ritiene, quindi, che le persone proposte quali presidente e componenti della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive

professionistiche possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per esercitare al meglio le funzioni conferite.

Annuncia, pertanto, il voto favorevole sulle proposte di nomine in esame.

Federico MOLLICONE, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, comunica che si passerà alla votazione. Ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Avverte che la votazione, riguardando persone, avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione, computando anche i deputati astenuti e quelli in missione. Precisa che sarà posta in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulle nomine: chi è favorevole alla nomina deve deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dichiararlo nel momento in cui sarà chiamato a votare.

Ricorda, infine, che ciascuna proposta di parere sarà approvata ove sia raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di nomina.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 85:

Presenti .....	23
Votanti .....	17
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	14
Hanno votato sì .....	16
Hanno votato no .....	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Marchetto Aliprandi in sostituzione di Cangiano, Colombo, Dalla Chiesa, Pellicini in sostituzione di Di Maggio, Giachetti, Grippo, Latini, Matteoni, Miele, Mollicone, Paolo Emilio Russo in sostituzione di Mulè, Perissa, Piccolotti, Roscani, Sasso, Tassinari.

Si sono astenuti i deputati: Amato, Beruto, Caso, Iacono, Manzi, Speranza.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 86:

Presenti .....	23
Votanti .....	16
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	14
Hanno votato <i>sì</i> .....	15
Hanno votato <i>no</i> .....	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Marchetto Aliprandi in sostituzione di Cangiano, Colombo, Dalla Chiesa, Pellicini in sostituzione di Di Maggio, Grippo, Latini, Matteoni, Miele, Mollicone, Paolo Emilio Russo in sostituzione di Mulè, Perissa, Piccolotti, Roscani, Sasso, Tassinari.

Si sono astenuti i deputati: Amato, Beruto, Caso, Giachetti, Iacono, Manzi, Speranza.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 87:

Presenti .....	23
Votanti .....	16
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	14
Hanno votato <i>sì</i> .....	15
Hanno votato <i>no</i> .....	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Marchetto Aliprandi in

sostituzione di Cangiano, Colombo, Dalla Chiesa, Pellicini in sostituzione di Di Maggio, Grippo, Latini, Matteoni, Miele, Mollicone, Paolo Emilio Russo in sostituzione di Mulè, Perissa, Piccolotti, Roscani, Sasso, Tassinari.

Si sono astenuti i deputati: Amato, Beruto, Caso, Giachetti, Iacono, Manzi, Speranza.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 88:

Presenti .....	23
Votanti .....	16
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	14
Hanno votato <i>sì</i> .....	15
Hanno votato <i>no</i> .....	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Marchetto Aliprandi in sostituzione di Cangiano, Colombo, Dalla Chiesa, Pellicini in sostituzione di Di Maggio, Grippo, Latini, Matteoni, Miele, Mollicone, Paolo Emilio Russo in sostituzione di Mulè, Perissa, Piccolotti, Roscani, Sasso, Tassinari.

Si sono astenuti i deputati: Amato, Beruto, Caso, Giachetti, Iacono, Manzi, Speranza.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 89:

Presenti .....	23
Votanti .....	16
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	14
Hanno votato <i>sì</i> .....	15
Hanno votato <i>no</i> .....	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Marchetto Aliprandi in

sostituzione di Cangiano, Colombo, Dalla Chiesa, Pellicini in sostituzione di Di Maggio, Grippo, Latini, Matteoni, Miele, Mollicone, Paolo Emilio Russo in sostituzione di Mulè, Perissa, Piccolotti, Roscani, Sasso, Tassinari.

Si sono astenuti i deputati: Amato, Beruto, Caso, Giachetti, Iacono, Manzi, Speranza.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Intervengono il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.**

**C. 2271 Amorese, C. 2278 Sasso e C. 2423 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 giugno 2025.

Federico MOLLICONE, *presidente*, chiede al relatore, onorevole Sasso, come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo del disegno di legge C. 2423 del Governo.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, ricorda di aver già avanzato la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni, ritenendo che esso sia fondamentale per affrontare un tema così delicato, attuale e di estremo bisogno. Ribadisce, pertanto, anche in questa sede la medesima richiesta.

Nell'affermare che l'idea di affrontare i temi dell'educazione affettiva e sessuale è nata nel 2018, in occasione dell'esame della proposta di legge sul cosiddetto «Codice Rosso», chiede al relatore di spiegare le ragioni per le quali non è stata respinta la richiesta di abbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 1571, ritenendo che la Commissione abbia compiuto un grave errore e dolendosi degli attacchi formulati nei suoi confronti da alcuni articoli giornalistici.

Ribadisce come la proposta di legge C. 1571 a sua prima firma prevede percorsi formativi strutturati volti a favorire lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che, invece, sono assenti nel testo del disegno di legge C. 2423, d'iniziativa del Governo. Ritiene, pertanto, che il mancato abbinamento della proposta di legge C. 1571 sia il frutto di una precisa volontà politica, non dipendendo da ragioni procedurali.

Sostiene, altresì, che sia il frutto di una resistenza ideologica rispetto alla necessità segnalata dalle famiglie italiane di discutere di corporeità, consenso, identità, emozioni e sentimenti. Reputa, infatti, sbagliato delegare all'iniziativa sporadica di alcuni docenti e di alcune associazioni la formazione in materia educativa e sessuale.

In conclusione, auspica che il relatore e l'intera Commissione possano operare una tardiva riflessione sulle questioni poste e rivedere la propria precedente deliberazione riguardo all'abbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 1571, ritenendo che mediante l'audizione di studenti ed insegnanti emergerà l'esigenza di affrontare i temi dell'educazione sessuale

ed affettiva, che si traduca anche in emendamenti ed atti concreti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda all'onorevole Ascari che l'attività conoscitiva della Commissione è già stata avviata e che sono previste circa cento audizioni che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, invita la collega Ascari a leggere con la dovuta attenzione il testo del disegno di legge C. 2423 del Governo, sottolineando come non sia affatto esclusa l'opportunità di affrontare il tema dell'educazione affettiva e sessuale. Rileva come l'intenzione del Governo sia, tuttavia, quella di affrontare i temi attinenti alla sessualità nell'ambito della sola scuola secondaria, richiedendo il preventivo consenso dei genitori circa la partecipazione dei propri figli alle eventuali attività in materia che saranno organizzate dagli istituti scolastici, di informare i genitori circa i contenuti delle medesime e di conoscere le competenze dei soggetti chiamati a rendere la formazione.

Nel ricordare come tali esigenze siano nate dall'attività di pochi docenti ideologizzati, che hanno coinvolto soggetti sprovvisti delle necessarie competenze, dichiara di non comprendere le preoccupazioni manifestate dal MoVimento 5 Stelle sulla questione del consenso, visto che la stessa Costituzione prevede apposite norme in materia di libertà educativa, che spetta alle famiglie, e di responsabilità genitoriale. Nel rammentare l'esistenza anche del patto di corresponsabilità educativa nelle scuole, sostiene che i docenti, da sempre, educano al rispetto del prossimo e delle diversità in generale.

Ribadisce, pertanto, la necessità che i genitori siano adeguatamente informati prima che si svolgano eventuali attività attinenti all'ambito della sessualità, le quali potranno comunque tenersi senza la partecipazione degli studenti i cui genitori non abbiano prestato il proprio consenso, fermo restando che la scuola dovrà garantire a tali studenti la fruizione di attività formative alternative, ricomprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Stigmatizza la criminalizzazione delle famiglie operata dalle deputate del M5S e del PD nelle audizioni informali svoltesi nella giornata di ieri, ove si è addirittura giunti a sostenere che i genitori contrari all'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole possono sempre avvalersi dell'istruzione parentale.

Ribadisce, inoltre, la contrarietà di tutta la maggioranza parlamentare allo svolgimento di attività inerenti all'educazione sessuale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, come invece auspicato dalle opposizioni, per le quali resta fermo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali. Dichiara, invece, che su tanti altri temi la maggioranza e l'opposizione potranno discutere serenamente e trovare eventualmente delle convergenze.

Infine, nel ricordare come la maggioranza degli elettori abbia espresso alle ultime elezioni politiche la volontà di sostenere le proposte politiche avanzate dalla coalizione di centrodestra, diverse evidentemente da quelle dei partiti oggi all'opposizione, sostiene che il mancato abbinamento della proposta di legge C. 1571 Ascari dipende dal fatto che essa verte su una materia molto divergente rispetto a quella del disegno di legge C. 2423 del Governo e delle proposte di legge C. 2271 Amorese e C. 2278 Sasso e pertanto non si è ritenuto di ampliare il perimetro di discussione. Propone, infine, di adottare come testo base per il seguito dell'esame, il disegno di legge C. 2423 del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 2423 del Governo, formulata dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti.**

**C. 1684 Bordonali, C. 1688 Maiorano, C. 1692 D'Atis e C. 2185 Bicchielli.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, chiede al relatore, onorevole Perissa, come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Marco PERISSA (FDI), *relatore*, propone di adottare come testo base per il

seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 1684 Bordonali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1684 Bordonali.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. C. 2482 Governo ..... 213

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Antonio Tisci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese. Nomina n. 92 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 213

ERRATA CORRIGE ..... 214

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

**DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.**

**C. 2482 Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Proposta di nomina dell'avvocato Antonio Tisci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese.**

**Nomina n. 92.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 24 giugno 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 giugno si è svolta la relazione introduttiva e che, nella seduta del 25 giugno, si è svolta l'audizione del candidato designato.

Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 7 luglio 2025.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	20
Votanti .....	20
Astenuti .....	0
Maggioranza .....	11
Hanno votato sì .....	17
Hanno votato no .....	3

(La Commissione approva).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Battistoni, Benvenuti Gostoli, Zucconi in sostituzione di Caiata, Cortelazzo, Montemagni in sostituzione di Dara, Ilaria Fontana, Testa in sostituzione di Iaia, L'Abbate, Lampis, Manes, Mattia, Milani, Morfino, Patriarca, Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Rotelli, Santillo, Semenzato, Bof in sostituzione di Stefani.

**La seduta termina alle 14.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 521 del 1° luglio 2025, a pagina 37, seconda colonna, sedicesima riga, sostituire le parole « Morfino 14.01 » con le seguenti « Morfino 12.08 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 521 del 1° luglio 2025:

a pagina 45, prima colonna, dopo la quindicesima riga, aggiungere la seguente parola: « **(inammissibile)** »;

a pagina 46, prima colonna, dopo la ventiseiesima riga, aggiungere la seguente parola: « **(inammissibile)** »;

a pagina 46, seconda colonna, dopo la ventottesima riga, aggiungere la seguente parola: « **(inammissibile)** »;

a pagina 47, prima colonna, dopo la tredicesima riga, aggiungere la seguente parola: « **(inammissibile)** »;

a pagina 78, seconda colonna, dopo la ventisettesima riga, aggiungere la seguente parola: « **(inammissibile)** ».

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	215
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.05 alle 14.10.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final) .....	216
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), in videoconferenza, di Proxigas, di Assocarta, di Associazione italiana fonderie (Assofond), in videoconferenza, di Associazione nazionale industrie metalli non ferrosi (Assomet), in videoconferenza, e di Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici (Assotermica), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final) .....	216
Audizione informale di rappresentanti di Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), in videoconferenza, dell'Associazione italiana per l'idrogeno e celle a combustibile (H2it), in videoconferenza, del Gruppo Vectre, in videoconferenza, di Coordinamento FREE, di Utilitalia e del Consorzio italiano biogas, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	217
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	217
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	217
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....</b>	<b>217</b>

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e so-**

**ziale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (AN-**

FIA), in videoconferenza, di Proxigas, di Assocarta, di Associazione italiana fonderie (Assofond), in videoconferenza, di Associazione nazionale industrie metalli non ferrosi (Assomet), in videoconferenza, e di Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici (Assotermica), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

**Audizione informale di rappresentanti di Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), in videoconferenza, dell'Associazione italiana per l'idrogeno e celle a combustibile (H2it), in videoconferenza, del Gruppo Vectre, in videoconferenza, di Coordinamento FREE, di Utilitalia e del Consorzio italiano biogas, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.25.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.**

#### Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione.

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco PAGANI, *direttore normativa e rapporti istituzionali di Federdistribuzione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Fabio PIETRELLA (FDI) per fare alcune osservazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 219

##### INTERROGAZIONI:

5-03922 Barzotti: Iniziative volte a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro garantendo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ..... 219

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 222

5-04093 Rizzetto: Iniziative volte ad individuare con chiarezza l'organo della pubblica amministrazione legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro amianto da parte delle imprese ..... 220

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 225

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di ANPIT nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025) 140 final) ..... 221

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Malagola,

impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione VI (Finanze) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2460, di conversione del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che consta di 16 articoli, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1, tra l'altro, introduce delle modifiche volte a circoscrivere l'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi (ai fini Irpef, Ires ed Irap) ai pagamenti effettuati nel territorio dello

Stato italiano. Conseguentemente, non si prescrive il medesimo obbligo per le spese sostenute all'estero.

In particolare, il comma 1, lettera *b*), modificando l'articolo 51, comma 5, quinto periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) dispone, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), che l'obbligo di tracciabilità dei metodi di pagamento degli stessi (versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) si applichi solo per quelle sostenute nel territorio nazionale. Pertanto, la detassazione dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal dipendente per trasferte fuori dal territorio dello Stato non è condizionata all'obbligo di tracciabilità dei relativi pagamenti.

L'articolo 3 è volto ad escludere le diminuzioni di occupati delle società collegate dalla determinazione dell'incremento occupazionale, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.

In particolare, il comma 1 interviene sulla misura che prevede la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. La novella, infatti, modifica il criterio di calcolo dell'incremento occupazionale, sopprimendo il riferimento alle società collegate, presente nella versione previgente, con la conseguenza che l'aumento del numero degli occupati — più precisamente, dei dipendenti a tempo indeterminato — necessario ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale si considera al netto delle diminuzioni occupazionali relative soltanto a società controllate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La disposizione, dunque, identifica, ai fini dell'accesso alla maggiorazione, il gruppo interno come un unico soggetto economico,

prevedendo il mancato riconoscimento del beneficio qualora non sia raggiunto un effettivo incremento occupazionale anche a livello di gruppo. Allo stesso tempo, sempre ai fini dell'accesso alla maggiorazione, esclude, tuttavia, le società collegate dalla nozione di gruppo.

Il comma 2 chiarisce che le disposizioni dell'articolo in oggetto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

#### **INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

**La seduta comincia alle 14.**

**5-03922 Barzotti: Iniziative volte a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro garantendo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, dichiara di non ritenersi soddisfatta dalla risposta. Pur comprendendo che l'orientamento politico del Governo sia molto distante da quello del MoVimento 5 Stelle sui temi oggetto dell'interrogazione in titolo, lamenta che — al contrario — affrontare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbe essere un obiettivo non divisivo.

Si dice contenta che a rispondere all'interrogazione in esame sia stata la viceministra, in quanto – avendo ella fatto parte della Commissione XII (Affari sociali) – ritiene sia maggiormente a conoscenza di quale possano essere le conseguenze degli infortuni sul lavoro che, spesso, producono malattie professionali.

Ricorda che, purtroppo, quest'anno il dato sulle malattie professionali è in aumento di circa il 20 per cento. Denuncia, quindi, che le misure proposte dal Governo non stanno producendo effetti positivi. Riconosce che è stato approvato un Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma giudica criticamente che il Governo lo abbia fatto con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senza il coinvolgimento del Parlamento e la necessaria concertazione con le parti sociali.

Richiamando il contenuto della risposta del Governo, prende atto della reintroduzione del reato di somministrazione illecita di manodopera, ricordando che questa è sempre stata una battaglia del MoVimento 5 Stelle. Giudica, invece, criticamente che soluzioni, come la patente a punti, si siano trasformate esclusivamente in strumenti di natura burocratica poco efficaci e limitati, peraltro, al solo settore edile. Parimenti, non condivide l'approccio culturale del Governo nei confronti di temi quali la dignità del lavoro e il benessere dei lavoratori. Sottolinea, a tal proposito, che proposte come l'introduzione del salario minimo legale – di cui il suo gruppo è uno dei promotori – intendono andare proprio nella direzione di garantire – tra le altre cose – una maggiore sicurezza ai lavoratori.

Fa presente che, uno degli obiettivi dell'interrogazione in titolo, era anche quello di far emergere la necessità di misure volte a garantire la tutela e la sicurezza dei lavoratori costretti a lavorare ad alte temperature. Denuncia che, sul tema, il Governo non ha ancora adottato alcun decreto, nonostante sia già in ampio ritardo attese le alte temperature di questi giorni. La necessità di dover affrontare tale tematica, peraltro, richiede di ripensare l'utilizzo di uno strumento importante come lo

*smart working*, che in questo caso potrebbe essere utile per evitare che i lavoratori si debbano spostare nei giorni più caldi. Ricorda, inoltre, che – negli ultimi due giorni – due lavoratori sono morti per via di un malore dovuto alle alte temperature.

Rammenta che, tra le diverse iniziative proposte dal suo gruppo, vi è l'adozione di un piano straordinario sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che includa, tra le diverse misure, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e l'istituzione di una Procura nazionale del lavoro composta da magistrati specializzati in materia di sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro. Si tratterebbe di misure volte anche a garantire giustizia ai lavoratori e alle famiglie dei lavoratori coinvolti.

Conclude richiamando la dura realtà dei dati relative alle ispezioni effettuate sui luoghi di lavoro: l'84 per cento di queste hanno condotto alla rilevazione di irregolarità a dimostrazione del fatto che le misure del Governo sulla materia non hanno prodotto alcun passo in avanti.

**5-04093 Rizzetto: Iniziative volte ad individuare con chiarezza l'organo della pubblica amministrazione legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro amianto da parte delle imprese.**

Il Viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiarandosi soddisfatto della risposta ricevuta dal viceministro, considera che, a questo a punto, vi siano tutti gli elementi per individuare con chiarezza ed univocità l'organo della pubblica amministrazione legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro amianto da parte delle imprese.

Nel merito della risposta fornita dal Governo, valuta positivamente – quale primo *step* – la costituzione di un tavolo tecnico tra Ispettorato nazionale del lavoro e Coordinamento Regioni e fa presente che vi sia la necessità che il Governo, come dichiarato nella risposta, promuova ogni azione utile a garantire uniformità inter-

pretativa, certezza del diritto e soprattutto la massima tutela dei lavoratori.

Ritiene, dunque, necessario che si debba procedere in maniera spedita verso il raggiungimento dell'uniformità interpretativa, impegnandosi inoltre nei lavori di recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

**Audizione informale di rappresentanti di ANPIT nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025) 140 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.

## ALLEGATO 1

**5-03922 Barzotti: Iniziative volte a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro garantendo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato l'importante tematica concernente le iniziative volte a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Innanzitutto voglio evidenziare che il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e la relativa cultura della prevenzione rappresentano una priorità governativa in relazione alla quale non si ritiene possibile prescindere da un'ampia e seria dialettica con le Parti sociali.

Infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è notoriamente impegnato a promuovere un dialogo costruttivo con tutti gli attori istituzionali coinvolti ed i soggetti interessati, al fine di assicurare l'efficacia delle misure poste a presidio della tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori.

In quest'ottica, nel rispetto della risoluzione approvata lo scorso 12 giugno in Parlamento, il Governo darà attuazione agli impegni accolti che mirano a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Quest'ultima è un obiettivo oltre che un tema fondamentale affrontato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con determinazione e grande serietà.

Al riguardo, voglio ricordare che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2024 è stato approvato il « Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro », quale nuovo strumento che intende segnare un cambio di paradigma; non più la sicurezza come semplice obbligo normativo, ma come valore fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana allo studio e al lavoro.

In relazione al 2025, in merito alla pianificazione straordinaria mirata alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rappresento che dal 1° aprile è in corso una

campagna speciale di vigilanza denominata Operazione STOP (« Sicurezza di Tutti gli Operatori »), portata avanti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, che riguarda i settori produttivi ad alto rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori: edilizia, agricoltura, impianti di depurazione, trattamento delle acque reflue e reti fognarie e impianti di biogas.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle azioni specifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2025, prevedendo l'effettuazione di almeno 2.500 ispezioni mirate, ed è condotta avvalendosi delle professionalità presenti dei team ispettivi specialistici costituiti in ciascuna regione a seguito della riorganizzazione della vigilanza tecnica avvenuta lo scorso anno, nonché, ove opportuno, delle competenze del personale di vigilanza ordinaria.

Per quanto riguarda le iniziative di carattere normativo volte a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza, il Governo ha adottato una serie di iniziative volte a garantire una tutela uniforme ed il rispetto dei livelli essenziali di sicurezza e, quindi, dei diritti civili e sociali dei lavoratori.

In questa direzione è stato adottato il decreto-legge n. 109 del 2024 convertito nella legge n. 56 del 2024 che ha reintrodotto il reato di somministrazione illecita di manodopera, depenalizzato nel 2016.

Il citato decreto-legge ha, inoltre, previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2024, l'obbligo – corredato da severe sanzioni amministrative per il caso di sua inosservanza – del possesso di una patente per le im-

prese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Ancora, vanno segnalate le iniziative normative assunte per contrastare il fenomeno del cosiddetto caporalato attraverso il decreto-legge n. 63 del 2024 convertito nella legge n. 101 del 2024 che prevede, oltre al riallineamento retributivo, l'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in un settore, quale quello agricolo, particolarmente sensibile al fenomeno dello sfruttamento.

Inoltre, segnalo che è stata istituita presso il Ministero della giustizia, la « Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro », insediatasi il 24 aprile 2024 e che è in procinto di concludere i propri lavori. Ad essa è stato affidato il compito di analizzare l'attuale quadro normativo, verificarne eventuali limiti, criticità e prospettive, in modo da formulare proposte di intervento trasversali che offrano risposte concrete in grado di garantire una tutela effettiva non solo dopo la verifica di un evento tragico, ma privilegiando l'aspetto della prevenzione anche attraverso il coinvolgimento sinergico di tutte le parti contrattuali, in termini di formazione e di incentivazione agli investimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Voglio sintetizzare quanto espresso nel rapporto annuale di INL in termini di risultati dell'attività di vigilanza del 2024 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Più nel dettaglio, gli accessi ispettivi di vigilanza tecnica sono stati 46.985 (126 per cento in più rispetto al 2023), di cui circa la metà hanno interessato il settore dell'edilizia; gli accertamenti definiti entro l'anno sono stati 34.970, dei quali 29.524 si sono conclusi con esito irregolare, con un tasso di irregolarità pari all'84,4 per cento sul totale delle verifiche in materia prevenzionistica aventi esito irregolare, sono state accertate complessivamente 83.330 violazioni (127 per cento in più rispetto alle 36.680 del 2023).

Con riferimento alle iniziative in tema di prevenzione e formazione, voglio ricordare anche il ruolo importante svolto dal-

l'Inail, che, in coerenza con le competenze attribuitegli nel sistema di prevenzione nazionale dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove attività di informazione, di formazione e assistenza alle imprese, in logica di continuità con quanto già espresso nel Piano triennale della prevenzione 2022-2024 e nel nuovo Piano triennale 2025-2027, approvato di recente con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail.

A tal proposito l'avviso pubblico Formazione e Informazione 2024 dell'Inail, successivamente modificato nella dotazione finanziaria, portata a 24 milioni di euro, che si caratterizza quale campagna formativa e informativa nazionale a contenuto preventivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione ai rischi nuovi ed emergenti, per la realizzazione di progetti di formazione e informazione destinati a diverse figure, tra cui i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nella loro articolazione di aziendali, territoriali, del sito produttivo e ambientale.

Tra gli altri destinatari dell'iniziativa sono comprese le figure professionali deputate a seguire lo studente nelle attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento).

Da segnalare, altresì, il bando ISI 2024 dell'Inail avviato nel 2010 in modo sperimentale, con un budget di 60 milioni di euro.

Oggi il Bando ISI 2024 è strutturato su 5 Assi di finanziamento, con un *budget* di 600 milioni di euro e 147 elenchi cronologici distinti per Asse e per regione/provincia autonoma.

Rappresento che l'integrazione tra azioni formative e informative intende perseguire l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dei progetti di diffusione della cultura della prevenzione attraverso azioni e strumenti tra loro diversi e tuttavia complementari, finalizzati al miglioramento dei livelli qualitativi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rappresento poi che il quadro normativo di riferimento, modificato dal recente Accordo Stato-regioni « (...) ai sensi dell'ar-

articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 » del 17 aprile 2025 pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – numero di repertorio 75/2025 – ha valorizzato il concetto di formazione, espressione di un sistema di prevenzione partecipata e fondamentale fattore di impulso al cambiamento educativo e culturale, reso necessario in esito all'esame ed alla valutazione dalle indagini e rilevazioni statistiche sugli infortuni e sulle malattie correlate all'attività lavorativa.

Infine evidenzio che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali insieme al-

l'Inail, nel convincimento dell'importanza della formazione come leva per il cambiamento, ha sostenuto l'iter legislativo che ha portato all'approvazione della legge n. 21 del 17 febbraio 2025 concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di « sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica », che si inserisce nella direzione della diffusione una nuova cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Concludo, pertanto, nel ribadire la priorità che riveste per il Governo il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e che l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà sempre protesa a prevenire gli infortuni sul lavoro e cercare di innalzare sempre più il livello di protezione, seguendo la linea tracciata dagli interventi già messi in atto.

## ALLEGATO 2

**5-04093 Rizzetto: Iniziative volte ad individuare con chiarezza l'organo della pubblica amministrazione legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro amianto da parte delle imprese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio il Presidente per il quesito posto, volto a fare chiarezza circa l'organo della pubblica amministrazione legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro amianto da parte delle imprese.

Preliminarmente evidenzio che l'articolo 250 e 256 del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce che la trasmissione, rispettivamente, della notifica e dei piani di lavoro amianto, sia effettuata nei confronti dell'organo di vigilanza territoriale competente, e per tanto si rappresenta quanto segue.

Come noto, la legge n. 215 del 2021 ha esteso la competenza dell'INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi, e pertanto per « organo di vigilanza », ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve intendersi sia ASL che INL.

In attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, in seno al Comitato *ex* articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, è stato costituito un tavolo tecnico, INL – Coordinamento regioni, che ha proposto un documento approvato in Conferenza Stato-regioni « del 27 luglio 2022 n. 142 » che stabilisce regole per il coordinamento tra regioni/ASL e INL nell'attività ispettiva, con particolare attenzione alla programmazione, alla condivisione di circolari operative e alla formazione del personale, quest'ultima appositamente erogata dal Ministero della salute a beneficio dei profili ispettivi del personale ASL e INL.

L'Accordo in sostanza mira a rendere più efficace ed efficiente l'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso un approccio coordinato e integrato tra le diverse istituzioni coinvolte.

L'Accordo, inoltre, prevede che al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il summenzionato tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di « ripartizione » relativamente alle competenze con riguardo alle disposizioni normative *ex* decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza, come da modifica dell'articolo 13 della citata legge n. 215 del 2021, nelle quali rientrano anche le comunicazioni previste dagli articoli 250 e 256; nelle more le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione.

Sul punto, è opportuno segnalare che è stata avviata un'interlocuzione tra INL e Coordinamento tecnico delle regioni con l'obiettivo di concordare una procedura che fornisca indicazioni operative per le attività di vigilanza e controllo, definisca regole comuni per evitare eventuali sovrapposizioni tra organi di vigilanza e disciplini l'accesso da parte dell'INL alle notifiche amianto e ai piani di demolizione.

Per quanto riguarda specificatamente la richiesta circa le iniziative che si intende adottare, anche di carattere normativo, affinché sia individuato con chiarezza l'organo unico legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro ai sensi della vigente normativa, rappresento che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è impegnata nei lavori di recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e che comporterà alcune

modifiche al citato Capo III del Titolo IX del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Alla luce di quanto sopra esposto e in riscontro a quanto richiesto nell'atto di sindacato ispettivo, il Governo conferma la massima disponibilità a promuovere ogni azione utile a garantire uniformità inter-

pretativa, certezza del diritto e soprattutto la massima tutela dei lavoratori.

L'impegno dell'Esecutivo è costante e coerente con i principi che ispirano l'azione del Governo Meloni: legalità, responsabilità, semplificazione amministrativa e valorizzazione del lavoro come bene primario della Repubblica.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	228
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	233
Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale. C. 2221 Tassinari (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	228
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	234

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di terapie digitali. C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	229
ALLEGATO 3 ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	235

##### RISOLUZIONI:

7-00258 Ciocchetti, 7-00285 Quartini e 7-00292 Malavasi: Attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	230
ALLEGATO 4 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00258 Ciocchetti</i> ) .....	237

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	230
5-04175 Malavasi: Sull'attuazione del decreto-legge n. 73 del 2024 (cosiddetto « liste d'attesa ») .....	230
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	240
5-04176 Marianna Ricciardi: Riforma della medicina generale, anche al fine di contrastare il sovraffollamento dei pronto soccorso .....	231
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	242
5-04177 Zanella: Rischi sanitari legati all'uso del glifosato .....	231
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	244
5-04178 Benigni: Iniziative per garantire un accesso uniforme ai farmaci per il trattamento del diabete di tipo 2 .....	232
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	250

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

**La seduta comincia alle 14.****DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio Maria GABELLONE, *relatore*, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VI Commissione, si compone complessivamente di sedici articoli, compresa la norma sull'entrata in vigore.

Per quanto concerne le disposizioni che disciplinano materie afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali, rileva che l'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore, traendo le conseguenze dell'interlocuzione tra il Governo italiano e l'Unione europea. Il codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, infatti, subordina l'efficacia degli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86, a un'autorizzazione formale della Commissione europea. Ricorda che il 7 marzo 2025 quest'ultima ha emesso una lettera di rassicurazione (*comfort letter*), nella quale le disposizioni italiane sono state considerate conformi al diritto europeo. Ricorda che sui contenuti della *comfort letter* si è svolta, il 16 aprile 2025, presso le Commissioni VI e XII della Camera dei deputati, un'audizione del Vice Ministro Maria Teresa Bellucci.

Tuttavia, la lettera non costituisce ancora, formalmente, una definitiva « autorizzazione » ai sensi del codice del Terzo settore che, come già detto, subordina ad

essa l'efficacia delle disposizioni concernenti il regime fiscale degli enti del terzo settore. Pertanto, l'articolo 8 del decreto-legge, al comma 1, lettera a), è volto a rimuovere la clausola sospensiva prevista con riferimento agli articoli richiamati nella predetta *comfort letter* (articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 del codice del Terzo settore). Alla lettera b), si prevede che le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti del Terzo settore si applichino agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Anche l'articolo 14 del provvedimento in esame deriva dalla *comfort letter* del 7 marzo 2025 della Commissione europea, nella quale l'Unione europea ha affermato che l'esenzione fiscale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017 (cosiddetto codice delle imprese sociali) è vincolata alla condizione che i profitti siano reinvestiti nelle attività sociali *no profit* e non costituisce un aiuto di Stato per il suo carattere non selettivo.

In particolare, la disposizione in esame precisa che le previsioni contenute nell'articolo 18 non sono più soggette alla procedura di rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea. Inoltre, si specifica che i benefici fiscali si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il Governo intende così « assicurare l'omogenea applicazione *ab initio* » della disciplina fiscale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale.****C. 2221 Tassinari.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Erik Umberto PRETTO, *relatore*, fa presente che la proposta di legge sulla quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VII Commissione statuisce che la Repubblica riconosce la funzione dell'attività musicale popolare amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, ne prevede la tutela e la valorizzazione e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale. Il provvedimento si compone complessivamente di cinque articoli.

Per quanto concerne le disposizioni volte a incidere sulle competenze della Commissione Affari sociali, rileva che l'articolo 1, comma 2, definisce le associazioni musicali amatoriali come enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale nonché di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che, fatta salva la disciplina prevista dal codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017), che si applica alle associazioni costituite ai sensi del predetto codice, alle associazioni musicali amatoriali non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) si applicano determinate agevolazioni, previste dall'articolo 3.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'accesso ai benefici previsti dalla proposta di legge in commento è riservato alle associazioni musicali amatoriali legalmente costituite nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta ovvero di fondazione e che operino senza scopo di lucro e siano iscritte negli elenchi regionali telematici delle associazioni musicali di cui al successivo comma 4. È richiesto, ai sensi del comma 3, che lo statuto delle associazioni e delle fondazioni indichi come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività culturale musicale popolare amatoriale.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che i contributi e le agevolazioni erogati in favore delle associazioni musicali amatoriali sono cumulabili tra loro. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che lo Stato può contribuire, anche in collaborazione con le reti associative delle *pro loco* riconosciute ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore, all'organizzazione della Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale, della Festa europea della musica e di altre manifestazioni di interesse nazionale e internazionale.

Infine, il comma 5 prevede che alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge n. 398 del 1991, non iscritte nel RUNTS.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di terapie digitali.**

**C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo 2025.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 12 marzo scorso, la Commissione ha deliberato di nominare un Comitato ristretto, che si è

riunito più volte per addivenire a una proposta di testo unificato.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, in considerazione dell'approfondita istruttoria condotta, propone di adottare quale testo base la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative sarà fissato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**7-00258 Ciocchetti, 7-00285 Quartini e 7-00292 Malvasi: Attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 16 aprile 2025.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Comunica quindi che, in qualità di presentatore della prima delle tre risoluzioni presentate sull'argomento in discussione, ha predisposto un nuovo testo della propria risoluzione, integrando la parte relativa agli impegni al Governo rispetto alla versione precedente (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.*

**La seduta comincia alle 15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-04175 Malvasi: Sull'attuazione del decreto-legge n. 73 del 2024 (cosiddetto « liste d'attesa »).**

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, precisando che l'interrogazione verte su un decreto-legge che il Partito Democratico, al pari degli altri gruppi di opposizione, aveva fortemente contestato fin dal momento dell'adozione, soprattutto perché esso non prevedeva quello stanziamento di risorse che si rendeva – e si rende tuttora – necessario al fine di erogare prestazioni in tempi giusti e garantire una presa in carico adeguata alle esigenze dei cittadini.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta articolata, ma ritiene tuttavia che non si possa essere soddisfatti dei risultati ottenuti, dal momento che le carenze sono sotto gli occhi di tutti. Pur assicurando la disponibilità del proprio gruppo a collaborare per un miglioramento del sistema sanitario, fa notare che la situazione delle liste d'attesa ha continuato a peggiorare costantemente durante gli anni del Governo Meloni.

Lamenta l'assenza di risposte strutturali, che si aggiunge alla cronicità dei ritardi nell'adozione dei decreti attuativi. Rileva altresì, ferma restando l'indubbia qualità del Servizio sanitario nazionale (Ssn), che la differenza tra nord e sud si è assottigliata progressivamente, indice del fatto che anche le regioni settentrionali si trovano in una situazione di crescente difficoltà, con conseguente flessione sulla tenuta strutturale del Ssn, il quale risulta appesantito anche nei territori storicamente in grado di sostenere la domanda di prestazioni sanitarie.

Fa notare che le fasce della popolazione più colpite da tali carenze sono proprio quelle socialmente ed economicamente più deboli: anziani, donne, persone meno istruite. Ritiene, altresì, ingiusto scaricare le carenze organizzative e normative sui carichi di lavoro dei professionisti sanitari, spesso lasciati soli.

Critica, inoltre, che le regioni non siano state supportate a sufficienza, dal momento che il Governo preferisce procedere attraverso la previsione di poteri sostitutivi.

Conclude lanciando un appello affinché si faccia di tutto pur di non perdere il patrimonio di competenze che il Servizio sanitario nazionale indubbiamente rappresenta.

**5-04176 Marianna Ricciardi: Riforma della medicina generale, anche al fine di contrastare il sovraffollamento dei pronto soccorso.**

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, che trae origine dalla pubblicazione di una recente inchiesta fatta dal programma televisivo *Report*, dalla quale emerge che la realizzazione della riforma della medicina generale sarebbe ostacolata da alcune esigenze sicuramente distanti dall'interesse generale. Cita, ad esempio il potere finanziario dell'Enpam, che ammonta a cinque miliardi di euro, e che verrebbe naturalmente meno se i medici di medicina generale diventassero dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marianna RICCIARDI (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, prendendo atto tuttavia del fatto che non vi è alcuna intenzione di rendere i medici di medicina generale lavoratori dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Pur riconoscendo che l'aumento delle borse di studio sia una misura giusta, ritiene che tale intervento non sia sufficiente se, al contempo, non si porta avanti una riforma strutturale della medicina generale.

Si rammarica soprattutto perché le recenti dichiarazioni del Ministro Schillaci avevano generato delle aspettative e delle speranze, che la risposta odierna del sottosegretario vanifica, dal momento che emerge una chiara volontà di mantenimento dello *status quo*.

**5-04177 Zanella: Rischi sanitari legati all'uso del glifosato.**

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, e prende atto della sua apertura a condurre una discussione seria sull'argomento.

Esprime il timore che la sostanza in questione segua il destino di tutte quelle che, nel secolo scorso, continuavano a essere utilizzate, benché si intuisse che facevano male, con il pretesto dell'assenza di univocità degli studi scientifici condotti.

Segnala che, di recente, un tribunale civile della Pennsylvania ha condannato l'azienda Monsanto a risarcire un agricoltore statunitense con 2,5 miliardi di dollari, avendo ritenuto dimostrata la correlazione tra l'insetticida in oggetto e l'insorgenza e lo sviluppo di un linfoma; altre cause giudiziarie risultano al momento pendenti.

Ritiene che il Parlamento abbia il dovere di approfondire e di verificare le risultanze degli studi più recenti. Pur riconoscendo che la sostanza è già regolamentata, e che non sia ad oggi possibile procurarsela liberamente da privati cittadini, lamenta che se ne autorizzi ancora l'utilizzo come diserbante nei parchi e giardini pubblici, con conseguente inquinamento di terreni e falde, e danni per bambini e animali, che potrebbero essere irreversibili.

**5-04178 Benigni: Iniziative per garantire un accesso uniforme ai farmaci per il trattamento del diabete di tipo 2.**

Annarita PATRIARCA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), replicando, si dice soddisfatta dalla risposta fornita dal sottosegretario, ringraziandolo per l'impegno profuso da lui personalmente e dal Governo.

Chiede che si continui sempre a monitorare la questione, prendendo atto con favore degli ultimi interventi dell'AIFA in materia di rimborsabilità di alcuni farmaci e auspicando che si persegua nella volontà di semplificare l'accesso ai farmaci e a tutte le prestazioni idonee al trattamento del diabete di tipo 2.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.45.**

ALLEGATO 1

**DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,  
il disegno di legge C. 2460, di conversione  
del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84,  
recante « Disposizioni urgenti in materia  
fiscale »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale.  
C. 2221 Tassinari.**

**PARERE APPROVATO**

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza,  
la proposta di legge C. 2221 Tassinari, recante « Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale », come risultante dalle proposte emendative approvate,  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di terapie digitali. C. 1208 Loizzo, C. 2095  
Quartini e C. 2220 Girelli.****TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,  
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

## Art. 1.

*(Definizione di terapie digitali)*

1. Per terapie digitali si intendono gli interventi terapeutici mediati da *software*, con una specifica indicazione terapeutica e progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici.

2. Le terapie digitali sono costituite da un principio attivo digitale e da eccipienti digitali. Il principio attivo digitale è il principale responsabile del risultato clinico ed è riconducibile a un algoritmo terapeutico; gli eccipienti digitali sono servizi a valore aggiunto necessari per garantire la migliore esperienza del paziente e per consentire un uso a lungo termine della terapia.

3. I dispositivi medici digitali, ai fini dell'immissione in commercio, sono dotati di marcatura CE come dispositivi medici a base di *software* a livello europeo, con destinazione d'uso terapeutica e certificazione da parte di un organismo notificato designato dal Ministero della salute e idoneo a svolgere l'attività di valutazione della conformità dei dispositivi medici ai requisiti del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

4. Con decreto del Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 2, sono individuati gli ambiti di intervento e le aree specialistiche in cui si applicano le terapie digitali, nonché le modalità e i

requisiti per l'erogazione e la prescrivibilità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

## Art. 2.

*(Comitato di valutazione delle terapie digitali)*

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituito il Comitato di valutazione delle terapie digitali, presieduto da un componente con comprovata esperienza in materia di dispositivi e terapie digitali del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici e delle professioni sanitarie. Il Comitato è composto da quattordici membri nominati:

a) tre, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) due, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

c) due, dal Ministero della salute;

d) uno, dall'Istituto superiore di sanità;

e) uno, dall'Agenzia italiana del farmaco;

f) uno, dal Consiglio superiore di sanità;

g) uno, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

h) uno, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani;

i) due, dalle associazioni di pazienti più rappresentative in ambito nazionale, competenti in materia di terapie digitali.

2. Il Comitato di valutazione di cui al comma 1 fornisce indicazioni preliminari e orientative sulle terapie digitali, al fine della loro immissione nel percorso di valutazione rapida per l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

3. Sulla base dell'attività del Comitato, il Ministro della salute presenta alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla disponibilità delle nuove tecnologie.

4. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

### Art. 3.

*(Inserimento delle terapie digitali nei livelli essenziali di assistenza)*

1. Con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito del primo aggiornamento utile dei LEA di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sono effettuate le necessarie valutazioni ai fini dell'inserimento, nel nomenclatore tariffario, delle terapie digitali che presentano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini del suo inserimento nei LEA, è necessario che una terapia digitale sia stata oggetto di almeno due studi clinici con evidenze di alta qualità. Testo.

## ALLEGATO 4

**7-00258 Ciocchetti, 7-00285 Quartini e 7-00292 Malavasi: Attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00258 CIOCCHETTI**

La XII Commissione,

premessi che:

con la legge 15 marzo 2010, n. 38, si è garantito ai cittadini il diritto a non soffrire, riconoscendo la tutela a ricevere cure palliative appropriate in tutte le fasi della malattia e contrastando il dolore cronico attraverso una specifica rete di diagnosi e cure specialistiche, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da dolore di qualsiasi eziopatogenesi. Tuttavia, ad oggi, questo diritto resta ancora spesso disatteso ed inespresso;

le cure palliative costituiscono una disciplina medica in rapida evoluzione sia a livello nazionale che internazionale, con benefici documentati in termini di miglioramento della qualità della vita dei pazienti nelle fasi avanzate, evolutive e finali di tutte le gravi patologie, con la riduzione del dolore e di tutti i sintomi gravi, talvolta anche con incremento dell'aspettativa di vita;

l'efficacia della terapia del dolore è direttamente correlata alla precocità del controllo sintomatologico, ma anche alla qualità e alla specializzazione dell'*équipe* sanitaria, il cui percorso formativo è multidisciplinare e richiede competenze cliniche, gestionali e comunicative; inoltre, la previsione di piani di potenziamento della terapia del dolore per l'implementazione omogenea sul territorio nazionale dei cosiddetti Ospedali e Territorio senza dolore permetterebbe di ridurre l'impatto socio-economico della condizione e di migliorare la capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale alle necessità di cura;

l'integrazione precoce delle cure palliative nei percorsi terapeutici (*simulta-*

*neous care*) ha dimostrato di migliorare l'appropriatezza delle terapie e ridurre i costi complessivi per il sistema sanitario, oltre a garantire un beneficio tangibile per i pazienti, riducendo il *distress* correlato alla grave patologia, curabile o meno, che li affligge;

la citata legge n. 38 del 2010 sancisce il diritto di ogni cittadino a ricevere cure palliative appropriate in tutte le fasi della malattia, costruendo una rete di assistenza che dovrebbe partire dagli ospedali (*setting* che ne garantisce la precocità, anche per la possibilità di consulenze durante i ricoveri dei pazienti con malattie gravose) per estendersi al territorio con assistenza domiciliare e *hospice* (*setting* che garantiscono la presa in carico globale sino alle fasi finali di malattia);

nonostante il quadro normativo predisposto dalla legge n. 38 del 2010, che ne prevedeva la presenza ubiquitaria, le cure palliative sono spesso limitate ai contesti di fine vita in ambito domiciliare o *hospice*, e risultano carenti o — spesso — addirittura assenti nei servizi ospedalieri;

è opportuno evidenziare che l'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), stabilisce la necessità di garantire la presenza delle cure palliative durante i ricoveri ordinari. Tuttavia, nonostante il tentativo di inserire nel regolamento degli *standard* territoriali, adottato con il decreto ministeriale n. 77 del 2022, il carattere essenziale di cure palliative anche negli ospedali, non sempre sussiste questa possibilità per gli enti che operano sul territorio, i quali scontano delle carenze che non permettono di

affrontare l'urgenza delle attività di controllo della sofferenza tramite personale dedicato *in loco*;

l'assenza delle cure palliative tra le discipline ospedaliere limita l'accesso dei pazienti a cure adeguate nei momenti di maggiore complessità clinica, quali emergenze sintomatologiche durante i ricoveri di gravi patologie acute, croniche o terminali, gravate da importante dolore o sofferenza non gestibile a domicilio;

l'integrazione delle cure palliative all'interno degli ospedali, sia mediante posti letto dedicati, sia attraverso servizi ambulatoriali e di consulenza intraospedaliera, è fondamentale per la gestione umana e efficace della sofferenza;

in altri Paesi, le cure palliative sono integrate in tutti i contesti di cura, inclusi gli ospedali, con risultati positivi sia per i pazienti che per la sostenibilità economica del sistema sanitario. Infatti, un controllo precoce del dolore e dei sintomi gravi riduce gli accessi in pronto soccorso e i successivi ricoveri per sintomi non controllati, i quali sono all'origine non solo della sofferenza, ma anche di maggiori squilibri clinici;

è urgente un aggiornamento degli *standard* ospedalieri con l'inclusione delle cure palliative nella tabella delle discipline ospedaliere, poiché la loro assenza rende di fatto inapplicabile il citato articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, nonché, di conseguenza, la legge n. 38 del 2010;

si rileva la necessità di inserimento delle cure palliative almeno come « disciplina senza posti letto », con il compito di fornire consulenze e supporto ambulatoriale, settori ad oggi ampiamente assenti nei nosocomi, poiché non normativamente previsti; per i nosocomi di dimensioni medio-grandi andrebbe prevista la possibilità di alcuni posti letto dedicati alla gestione delle urgenze sintomatologiche, altrimenti gestite impropriamente in altri reparti, dal momento che gli *hospice* territoriali, spesso carenti, sono dedicati in particolare alle situazioni di fine vita;

lo sviluppo delle Reti di terapia del dolore è stato previsto dalla citata legge n. 38 del 2010 che, al suo articolo 2, comma 1, lettera *b*), definisce la terapia del dolore come l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

si rileva la necessità di attivare percorsi presso gli *hub* della rete di terapia del dolore in sinergia con la rete territoriale delle cure palliative, e di prevedere anche accessi in urgenza per gestire le criticità dei pazienti con patologia degenerativa per le sindromi dolorose di intensità severa, refrattarie a tutti i trattamenti, in accordo con la rete di emergenza urgenza 112,116, 117 e centrali operative territoriali, al fine di ridurre gli accessi impropri al Servizio sanitario nazionale;

i pazienti con dolore cronico persistente negli anni hanno una dimensione epidemiologica e bisogni assistenziali peculiari e richiedono competenze professionali dedicate, al fine di favorire un appropriato governo della presa in carico – talvolta in un contesto di fragilità – delle loro necessità multidimensionali e delle loro caratteristiche biopsicosociali;

emerge il rischio crescente di un uso improprio di farmaci analgesici maggiori, che nel tempo possono determinare atteggiamenti compulsivi e di dipendenza iatrogena del paziente con dolore cronico, come già dimostrato da numerosi *alert* in contesti nazionali e internazionali;

sono necessari un coordinamento nazionale e regionale efficace e l'adozione di percorsi diagnostico-terapeutici appropriati della Rete della terapia del dolore e cure palliative, per avere un impatto positivo sui pazienti, contenere i costi sanitari

e sociosanitari e gli accessi al pronto soccorso,

impegna il Governo:

- a) a promuovere l'istituzione di servizi di cure palliative intraospedaliere su tutto il territorio nazionale, garantendo la presenza di *équipe* specialistiche di palliativisti negli ospedali di base e di primo livello, con la possibilità di fornire consulenze e supporto clinico nei reparti, nei pronto soccorso e negli ambulatori;
- b) a prevedere piani di potenziamento per le reti di terapia del dolore attraverso il coinvolgimento – come già previsto per le cure palliative – delle strutture di assistenza territoriale, verificando l'attuazione della legge n. 38 del 2010 e delle successive normative in materia di accreditamento della rete della terapia del dolore, prevedendo altresì l'attivazione del coordinamento regionale e la realizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici per il controllo del dolore nelle diverse sindromi dolorose (PDTA-Dolore);
- c) a favorire l'integrazione e la sinergia con i servizi di terapia del dolore, laddove presenti, anche con unità operative unificate – vista la carenza di personale e risorse – prevedendosi semmai un'eventuale divisione interna dei compiti del personale, soprattutto per chi effettua terapie invasive;
- d) a valutare l'opportunità di potenziare, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria e dei rispettivi ordinamenti didattici, l'integrazione dei percorsi formativi, inserendo maggiormente la terapia del dolore nei percorsi universitari delle Facoltà di medicina, farmacia e altre professioni sanitarie e nei piani di studi delle scuole di specializzazione, al fine

di fornire le competenze al personale sanitario per poter operare anche nella terapia del dolore, almeno di primo livello, in servizi sinergici, integrati o uniti;

- e) ad adottare iniziative volte a facilitare la collaborazione tra le *équipe* di cure palliative e i reparti specialistici ospedalieri, con particolare attenzione ai reparti oncologici, per l'implementazione di programmi di *simultaneous care*, garantendo interventi precoci e sinergici volti a migliorare la qualità della vita dei pazienti;
  - f) a valutare l'opportunità di favorire lo sviluppo di percorsi formativi per il personale non solo medico, ma anche infermieristico e delle altre professioni sanitarie, che operi nel contesto dedicato, ospedaliero e non, al fine di garantire una diffusione capillare delle competenze palliative e un costante aggiornamento professionale nonché volti allo sviluppo di competenze multidisciplinari, adeguate alla complessità clinica e ai bisogni emergenti biopsicosociali delle persone affette da dolore cronico per poter riconoscere i c.d. primi campanelli d'allarme e rispondere alle esigenze di cura dei pazienti;
  - g) a promuovere una cultura della prevenzione e della cura del dolore cronico in tutte le sue forme, attraverso una corretta informazione sulla patologia, attivando campagne di sensibilizzazione a livello nazionale con il coinvolgimento di associazioni di pazienti, organizzazioni civiche, cittadini, società scientifiche e farmacisti;
  - h) a presentare con regolarità al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, come disposto dall'articolo 11 della stessa legge.
- (7-00258) « Ciocchetti, Maccari, Vietri, Morgante, Lancellotta, Ciancitto, Rosso ».

## ALLEGATO 5

**5-04175 Malavasi: Sull'attuazione del decreto-legge n. 73 del 2024 (cosiddetto «liste d'attesa»).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti che mi offrono l'opportunità di illustrare le misure che il Governo ha messo in campo per rendere pienamente operativo il decreto n. 73 del 2024, cosiddetto DL Liste d'Attesa, in aggiunta a quelle già attuate *medio tempore*, nonché il complesso di iniziative realizzate per consolidare i progressi già ottenuti nell'ambito delle iniziative volte a rafforzare il Ssn per rispondere al crescente bisogno di salute.

Il decreto-legge n. 73 del 2024 prevede sei decreti attuativi dei quali tre sono stati pubblicati e quindi oggi operativi.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti rappresento quanto segue.

In merito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto all'articolo 2 comma 6, concernente i poteri sostitutivi da parte dell'organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, riferisco che testo è stato registrato dall'ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio, in data 27 giugno 2025, ed è stato trasmesso alla Corte dei conti.

Per quanto attiene al decreto previsto all'articolo 3 comma 5, relativo alle Linee di indirizzo sui sistemi Centri Unici di Prenotazione (CUP), informo che è stato redatto un documento che è parte integrante del nuovo Piano Nazionale di Governo Liste di attesa 2025-2027.

Questo documento prevede una modalità organizzativa del CUP che si fa carico non solo delle prenotazioni ma anche di un sistema di disdetta delle stesse che ricordi all'assistito la data di erogazione della prestazione, la conferma o la cancellazione della prenotazione.

Questa funzionalità aggiuntiva è una innovazione che già in alcune regioni è attiva ed ha già prodotto degli effetti posi-

tivi in termini di riduzione delle liste di attesa consentendo di offrire prestazioni sanitarie ad altri utenti.

Il documento è attualmente in attesa di approvazione da parte della Conferenza Stato-regioni.

Difatti il 4 aprile 2025 il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del provvedimento riformulata a seguito delle osservazioni regionali e nonostante i ripetuti solleciti ancora non risulta pervenuto l'assenso del Coordinamento della Commissione salute.

Ritengo, poi, doveroso far presente che in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 comma 222 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riguardo all'ALPI e alle relazioni semestrali ad opera dell'organismo paritetico regionale, il Comitato LEA ha stabilito, nella riunione del 13 novembre 2024, che, ai fini della verifica degli adempimenti per l'anno 2024, le regioni saranno valutate su:

effettiva istituzione dell'organismo paritetico regionale ai sensi del PNGLA 2019-2021 e dell'Accordo Stato-regioni 18 novembre 2010;

invio da parte dell'organismo della Relazione semestrale relativa al blocco dell'attività *intramoenia* in caso di superamento del rapporto tra attività libero-professionale intramuraria e attività istituzionale.

Evidenzio, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 1 comma 358 ha stabilito che a partire dal 2025, una quota del finanziamento statale (50 milioni nel 2025 e 100 milioni annui dal 2026) sarà destinata alle regioni che rispettano gli *standard* sulle liste d'attesa.

Per definire come valutare questo adempimento, il Comitato LEA ha creato un

sottogruppo incaricato di stabilire indicatori e criteri per il nuovo questionario 2025.

Inoltre non posso non ricordare che per l'abbattimento delle liste di attesa sono state adottate molteplici e significative misure anche al fine di incentivare i professionisti coinvolti con l'intento di rendere maggiormente attrattivo l'esercizio della professione nell'ambito del Ssn, con conseguente miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio offerto.

Ricordo, a tal proposito la valorizzazione economica del personale sanitario introdotta con la legge di bilancio 2025 attraverso misure per incentivare economicamente il lavoro nel Ssn, migliorandone l'efficienza; la previsione dell'aumento delle indennità per tutti i profili professionali del Ssn; la tassazione agevolata al 5 per cento per gli straordinari degli infermieri dipendenti del Ssn.

Sotto l'aspetto delle assunzione e stabilizzazione del personale, ricordo la proroga fino al 31 dicembre 2027 della possibilità di assumere specializzandi con contratti a tempo determinato e parziale; la procedura

semplificata per assumere specializzandi dal secondo anno di corso, inseriti in graduatorie dedicate; l'estensione a tutte le professioni sanitarie (non solo agli infermieri) della possibilità di restare in servizio oltre i 40 anni di attività, fino a un massimo di 70 anni.

Misure straordinarie per affrontare la carenza di personale sono state adottate con decreto-legge n. 202 del 2024.

Tra queste evidenzio l'estensione della possibilità di aumentare le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive di medici e personale del comparto; l'introduzione di strumenti straordinari per il 2025 per coprire le carenze di personale quali:

il reclutamento di specializzandi dal secondo anno, anche non in graduatoria, con incarichi autonomi fino a 6 mesi;

gli incarichi a tempo determinato con procedure semplificate per professionisti sanitari e OSS, in caso di indisponibilità di personale interno o in graduatoria;

la proroga della possibilità di conferire incarichi a laureati in medicina abilitati, anche non specializzati.

## ALLEGATO 6

**5-04176 Marianna Ricciardi: Riforma della medicina generale, anche al fine di contrastare il sovraffollamento dei pronto soccorso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante perché mi fornisce l'opportunità di illustrare le misure che il Governo sta mettendo in campo per efficientare la risposta sanitaria anche attraverso un miglioramento del rapporto del numero di pazienti per medici di medicina generale.

Allo scopo di fronteggiare la carenza di medici di medicina generale, la Missione 6 – Component 2 del PNRR «2.2 Sviluppo delle competenze tecniche – professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» ha previsto un piano di investimento nella formazione del personale, al fine di rafforzare l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dei servizi assicurati dal Servizio sanitario nazionale.

Si sta investendo pertanto nella formazione del personale sanitario, in particolare in medicina generale, attraverso un programma di assegnazione di borse di studio per il relativo corso di formazione.

In particolare, attraverso il sub-investimento 2.2 a) della Missione 6, Component 2 del PNRR è stato previsto l'incremento del numero delle borse di studio per la formazione specifica in medicina generale con la garanzia del completamento di tre cicli di apprendimento triennali.

Per ciascuno dei tre trienni formativi 2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026, sono state finanziate 900 borse di studio aggiuntive, rispetto a quelle finanziate con fondi ordinari (FSN e risorse regionali/provinciali), per i corsi specifici di medicina generale, per un totale di 2.700 borse, che contribuiranno a sanare il *gap* di professionisti creatosi negli ultimi anni, legato essenzialmente alle importanti fuoriuscite dal sistema per pensionamento ed alle limitate risorse finanziarie che hanno indubbiamente condizionato in passato la dispo-

nibilità dei posti per la formazione dei medici di medicina generale.

Inoltre, recentemente, al fine di fronteggiare la contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, con l'articolo 4, commi 9 e 10 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, sono state portate a regime le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Recentemente, poi, al fine di consentire di avere un congruo numero di medici di medicina generale e garantire la continuità dell'assistenza sul territorio, l'articolo 12-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha previsto la possibilità per le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare, con il consenso degli interes-

sati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di 72 anni, il cosiddetto trattenimento in servizio del personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023.

Al fine di individuare gli strumenti utili ad aumentare l'attrattività della medicina generale, contrastando in tal modo la cosiddetta « questione vocazionale », nell'ambito di un tavolo di lavoro tra il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca è stato prodotto un docu-

mento, condiviso in data 23 aprile 2024, sottoposto ad entrambi i Ministri nel quale si propone il superamento del corso di formazione in medicina generale e la sua trasformazione in una scuola di specializzazione di area sanitaria.

Da ultimo devo riferire che il processo di apertura delle Case di Comunità in applicazione del PNRR sta procedendo gradualmente e confido che tutte saranno pronte entro il mese di giugno del 2026.

Si tratta di presidi importanti in quanto luoghi di prossimità per i pazienti e che vedono il pieno coinvolgimento dei Medici di medicina generale nell'ottica di un decongestionamento dei pronto soccorsi.

## ALLEGATO 7

**5-04177 Zanella: Rischi sanitari legati all'uso del glifosato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti perché mi consentono di fare chiarezza su una questione molto dibattuta.

Evidenzio, intanto, che esiste un Regolamento comunitario, il n. 1907 del 2006, meglio conosciuto come Regolamento REACH, che disciplina l'autorizzazione delle sostanze chimiche in Europa. Tale Regolamento ha un duplice obiettivo:

da un lato quello di autorizzare le sostanze assicurando un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;

dall'altro quello di promuovere l'innovazione anche attraverso l'utilizzo di sostanze alternative per un uso sostenibile.

Esiste poi un successivo Regolamento comunitario, il n. 1107 del 2009, che disciplina specificamente l'autorizzazione, la commercializzazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari utilizzati per il controllo della crescita di alcuni vegetali infestanti come la sostanza attiva glifosato che è autorizzata come erbicida e risulta la più utilizzata in Italia e nel mondo ma è anche la più studiata e quella con la letteratura scientifica più corposa.

In tale contesto, l'organo competente a cui spetta autorizzare le sostanze attive, compresa la sostanza attiva glifosato, è la Commissione europea che si avvale dei pareri scientifici di ben due (2) Autorità europee indipendenti, l'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) e l'ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche), che si esprimono sulle questioni correlate alla salute pubblica e all'ambiente.

Il glifosato, in particolare, è stato sottoposto a valutazione comunitaria già 3 volte di cui la prima nel 2002, la seconda tra il 2012 e il 2017 e l'ultima tra il 2019 e il 2023.

In particolare il 30 maggio 2022 l'ECHA ha valutato i pericoli posti dal glifosato concludendo che non sussistono i criteri scientifici per proporre la classificazione come sostanza cancerogena, mutagena (capace di indurre modificazioni genetiche) o reprotossica (tossica per la riproduzione).

Il 6 luglio 2023 l'EFSA, sulla base della valutazione di ECHA, ha pubblicato il parere sul glifosato in cui ha evidenziato che, pur permanendo alcune lacune nei dati a disposizione, non sono state individuate aree di preoccupazione critica in relazione al rischio che il glifosato comporta per l'uomo, gli animali o l'ambiente.

Sulla base dei pareri espressi dalle due massime autorità scientifiche, il 16 dicembre 2023, è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2660 che ha rinnovato per 10 anni l'autorizzazione comunitaria del glifosato fissando limiti di impiego sia per le aree agricole che per quelle non agricole e prevedendo specifiche condizioni e restrizioni per un uso sicuro di cui gli Stati Membri tengono conto quando autorizzano l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario nel proprio territorio.

Il Ministero della salute, in qualità di autorità nazionale competente, già nel 2016, con decreto ministeriale 9 agosto 2016, ha limitato in Italia l'utilizzo del glifosato escludendone nelle aree non agricole e nelle aree vulnerabili allo scopo di proteggere le risorse idriche e salvaguardare le acque destinate al consumo umano.

Per quanto riguarda l'indagine condotta dall'Istituto Ramazzini nell'ambito dello studio globale sul glifosato, vi informo che l'Istituto Superiore di sanità ha valutato in maniera rigorosa i risultati dello studio sollevando diverse perplessità in merito all'interpretazione dei dati e al peso delle evidenze.

In particolare, secondo l'istituto:

lo studio riporta dati di discutibile interesse relativamente alla valutazione del rischio di esposizione alimentare al glifosato;

nel caso delle leucemie su cui si concentra il lavoro, è opportuno sottolineare che la relazione più evidente tra dose e incremento di incidenza delle leucemie totali è stata osservata per il prodotto RangerPro che in Europa è bandito.

Ci tengo a sottolineare, inoltre, che la Commissione europea ha incaricato EFSA ed ECHA di interloquire direttamente con gli autori dello studio al fine di poter accedere ai dati grezzi e valutarne scientificamente la bontà e la qualità e verificare la necessità di modificare le condizioni di approvazione o di revocare l'autorizzazione.

Tutti i dubbi scientifici sollevati dall'ISS, i dettagli tecnici e gli aggiornamenti in

corso sono contenute nel documento che lascio agli atti della Commissione.

Voglio anche precisare che, ferme restando le disposizioni europee e le risultanze fin qui richiamate, l'Italia ha gradualmente dismesso negli ultimi anni l'uso del glifosato, che l'uso agricolo non prevede applicazioni fogliari e che è stato promosso l'uso di molecole e/o metodi alternativi, tanto è vero che negli ultimi anni sono state rilasciate autorizzazioni per prodotti fitosanitari che contengono sostanze che, per determinati usi, possono sostituire il glifosato.

Inoltre, unitamente a Stati membri quali la Francia e gli altri Paesi del Sud Europa e alla Commissione UE, l'Italia sta valutando la possibilità di utilizzare procedure volte a facilitare l'approvazione di sostanze a basso rischio, che possono fornire un prezioso supporto agli agricoltori come sostanze candidate alla sostituzione del glifosato.

AOO-ISS - 01/07/2025 - 0027170 Class: DSAV 00.00



DIPARTIMENTO  
SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE  
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

**Oggetto: Interrogazione a risposta immediata in Commissione affari sociali presentata dall'On.le Luana Zanella il 30/6/2025 14:24**

Con riferimento alla richiesta in oggetto si fornisce un inquadramento generale della problematica e si formulano alcune considerazioni rilevanti in merito alla valutazione del rischio in sicurezza alimentare - compito istituzionale di questo Ente - utili ad inquadrare le misure di gestione del rischio in capo alle autorità preposte.

Premesse

La sicurezza del glifosato è stata valutata tre volte nell'Unione Europea (UE). La prima valutazione ha portato all'approvazione iniziale del glifosato nell'UE nel luglio 2002. La seconda valutazione, condotta tra il 2012 e il 2017, ha portato al primo rinnovo dell'approvazione. La valutazione più recente è stata condotta tra il 2019 e il 2023 dalle autorità competenti degli Stati membri, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority, EFSA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency, ECHA).

Nel 2023, l'EFSA ha pubblicato le conclusioni dell'esame paritetico della valutazione del rischio del glifosato come sostanza attiva.<sup>1</sup>

La valutazione dell'impatto del glifosato sulla salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente non ha evidenziato aree di preoccupazione critica.<sup>1</sup>

In relazione agli effetti sulla salute umana, l'opinione scientifica dell'EFSA ha indentificato una Dose giornaliera accettabile (Acceptable daily intake, ADI) di 0.5 mg/kg pc die sulla base di un NOAEL (No observed adverse effect level) di 53 mg/kg pc die da uno studio a 90 giorni sul cane. L'ADI è supportata da un NOAEL di 59,4 mg/kg pc die indentificato in uno studio a due anni sul ratto e comprende il NOAEL di 50 mg/kg pc die per la tossicità materna indentificato in uno studio di tossicità dello sviluppo nel coniglio. Il fattore di incertezza (uncertainty factor, UF) standard pari a 100 è stato applicato per derivare l'ADI dal NOAEL.

Le conclusioni dell'EFSA sono state utilizzate dalla Commissione europea e dagli Stati membri per decidere se mantenere il glifosato nell'elenco dell'UE delle sostanze attive approvate nei PF. Dalla discussione in sede europea è emerso che attualmente non esiste alcuna giustificazione scientifica o giuridica per un divieto e che alle condizioni di approvazione e nel rispetto delle buone pratiche agricole il glifosato non presenta effetti nocivi sulla salute umana né effetti inaccettabili sull'ambiente. Ciò ha portato al rinnovo dell'approvazione del glifosato nel 2023 secondo il Regolamento (EU) 2023/2660 del 28 novembre 2023. La Commissione può riesaminare l'approvazione del glifosato

<sup>1</sup> EFSA, Alvarez, F., Arena, M., Auteri, D., Binaglia, M., Castoldi, A. F., Chiusolo, A., Crivellente, F., Egsmose, M., Fait, G., Ferilli, F., Gouliarmou, V., Nogareda, L. H., Ippolito, A., Istace, F., Jarrah, S., Kardassi, D., Kienzler, A., Lanzoni, A., et al. Villamar-Bouza, L. 2023. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate. EFSA Journal, 21(7), 1–52. <http://doi.org.10.2903/j.efsa.2023.8164>



DIPARTIMENTO  
SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE  
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

in qualsiasi momento, qualora prove scientificamente valide dimostrino che i criteri di approvazione stabiliti dalla legislazione dell'UE non sono più soddisfatti.

E' opportuno qui ricordare che nel 2015, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo (Gruppo 2A) sulla base di limitate prove di cancerogenicità nell'uomo, in particolare nel linfoma non-Hodgkin, e sufficienti prove di cancerogenicità nei roditori.

In Italia, secondo le informazioni del database sui Prodotti fitosanitari del Ministero della Salute, i prodotti fitosanitari contenenti glifosato sono autorizzati sulla base dell'art. 43 del Regolamento 1107/2009 in regime di procedura zonale e di mutuo riconoscimento.

#### Elementi di valutazione specifici

Con riferimento ai quesiti posti dall'Interrogazione Parlamentare in oggetto, si osserva quanto segue.

L'indagine dal titolo "Carcinogenic effects of long-term exposure from prenatal life to glyphosate and glyphosate-based herbicides in Sprague–Dawley rats" è stata condotta dall'Istituto Ramazzini nell'ambito dello studio globale sul glifosato (GGS) promosso dal medesimo centro ed è stata pubblicata il 10 giugno 2025.<sup>2,3</sup> Nell'indagine vengono presi in considerazione e valutati possibili effetti cancerogeni in seguito a esposizione ripetuta per via orale in periodo prenatale e nel corso dell'arco della vita di ratti Sprague–Dawley (SD) a diverse dosi di glifosato e di due PF a base di glifosato.

Tale studio è stato oggetto di attenta e rigorosa valutazione da parte di esperti dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Si riportano di seguito alcune valutazioni tecnico-scientifiche a carattere preliminare. Si fa presente, infatti, che al momento della redazione del presente parere non è stato possibile richiedere l'accesso ai dati grezzi relativi ad ogni endpoint e quindi verificarli, né al report originale del suddetto studio, sulla base del quale sarebbe stato possibile esprimere delle valutazioni più dettagliate in relazione al disegno sperimentale, inclusa l'applicazione di Linee Guida accettate internazionalmente (es. LG OCSE) e dei principi di Buona Pratica di Laboratorio (BPL).

Lo studio è stato condotto su un totale di 1020 ratti di razza Sprague–Dawley esposti in utero (attraverso l'esposizione delle madri, dal giorno gestazionale 6) e nel corso dell'arco della vita, fino a 2 anni. Ciascun gruppo sperimentale della progenie (F1) era formato da 51 maschi e 51 femmine. Il trattamento è avvenuto a 3 livelli di dose, con una dose più bassa pari all'ADI attualmente stabilita a livello europeo (0.5 mg/kg pc die) e altre due dosi 10 e 100 volte più elevate (rispettivamente, 5 e 50 mg/kg pc die). Si evidenzia che le dosi utilizzate nel corso di tale studio sono pari o superiori al valore guida per la protezione della salute (ADI).

Relativamente alle sostanze test somministrate nello studio, oltre al glifosato sono stati utilizzati due prodotti formulati che lo contengono, il Roundup Bioflow, autorizzato in Europa, e il RangerPro, autorizzato negli USA. Si evidenzia che quest'ultimo prodotto contiene come tensioattivo un'ammina polietossilata (polyoxyethylene tallow amine, POEA), per

<sup>2</sup> Panzacchi S, Tibaldi E, De Angelis L, Falcioni L, Giovannini R, Gnudi F, Iuliani M, Manservigi M, Manservigi F, Manzoli I, Menghetti I, Montella R, Noferini R, Sgargi D, Strollo V, Truzzi F, Antoniou MN, Chen J, Dinelli G, Lorenzetti S, Mantovani A, Mesnage R, Perry MJ, Vornoli A, Landrigan PJ, Belpoggi F, Mandrioli D. 2025. Carcinogenic effects of long-term exposure from prenatal life to glyphosate and glyphosate-based herbicides in Sprague-Dawley rats. *Environ Health*. 24(1):36. doi: 10.1186/s12940-025-01187-2.

<sup>3</sup> Lo studio vede come coautore un esperto dell'Istituto superiore di sanità (IS) che, in virtù delle politiche di prevenzione dei conflitti di interesse adottate internamente, è stato escluso dalla redazione del presente parere.



DIPARTIMENTO  
SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE  
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

la quale è stata identificata una tossicità superiore al glifosato stesso; pertanto, l'utilizzo di questa formulazione (ancora ammesso negli USA) è stato bandito in Europa.

In riferimento ai risultati dello studio, si evidenziando i seguenti aspetti relativi all'interpretazione dei dati:

- i. lo studio riporta dati di indiscutibile interesse relativamente alla valutazione del rischio di esposizione alimentare al glifosato e che richiedono, pertanto, una attenta analisi da parte delle agenzie preposte;
- ii. per molte delle evidenze riportate nello studio come "rilevanti" e descritte in maniera cumulativa per le 3 sostanze in esame e i tre livelli di dose, sarebbe opportuno valutare ed interpretare i risultati in dettaglio per ogni singola sostanza in esame e valutare l'effettiva relazione tra gli effetti osservati e le dosi utilizzate. In tale modo sarebbe possibile evidenziare eventuali differenze dovute ai tre trattamenti;
- iii. nella maggior parte degli effetti riportati nei diversi organi/tessuti (tumori benigni a livello di ghiandola mammaria; ghiandola surrenale, vescica nei maschi), si evidenzia una incidenza superiore al controllo pari a 1-4 casi su una totalità di animali trattati pari a 102. Tale livello di dose è pari al NOAEL, 50 mg/kg pc die, sulla base del quale è stata definita l'ADI attualmente in vigore. E' opportuno sottolineare che l'eventuale insorgenza degli effetti specifici è prevenuta e coperta dall'attuale valore guida per la protezione della salute;
- iv. nel caso delle leucemie, patologie sulle quali si concentra il maggiore interesse del lavoro, è opportuno sottolineare che la relazione più evidente tra la dose e l'incremento di incidenza delle leucemie totali è stata osservata (nei ratti maschi con incidenza di 1/52 animali alle dosi di 0.5 e 5 mg/kg pc die, e di 3/52 animali alla dose di 50 mg/kg pc die) per il prodotto RangerPro non autorizzato in Europa;
- v. in relazione all'indicazione del 40% di mortalità prematura (prima dell'anno di vita, 52 settimane) dovuta alla leucemia, occorre osservare che tale percentuale è riferita a 6 decessi sui 15 avvenuti, su un totale di 918 animali totali trattati, considerando, cumulativamente, le diverse forme di leucemie, i tre prodotti, i tre dosaggi ed entrambi i sessi. Nello specifico, dei 6 decessi prima dell'anno, ne sono stati osservati 0/3 in animali esposti a 0,5 mg/kg pc die, 1 (trattato con glifosato)/3 in animali esposti a 5 mg/kg pc/d e 5 (di cui 1/2/2 rispettivamente dei tre gruppi di trattamento)/9 in animali esposti a 50 /mg/kg pc die.

Gli Autori fanno anche riferimento alla bassa incidenza di questi tumori nei controlli, ma in relazione ai controlli storici impiegati sarebbe opportuno rilevare la sensibilità maggiore dei maschi a sviluppare la leucemia.

Come di prassi nella valutazione del rischio per la salute umana, ogni nuova evidenza deve essere valutata seguendo un approccio che pesi ed integri tutte le informazioni/dati già disponibili con quelle di recente acquisizione sull'argomento ("Weight of evidence"). A questo proposito, è importante sottolineare che Commissione europea ha già incaricato l'EFSA e l'ECHA di chiedere agli autori dello studio la trasmissione di tutti i dati grezzi al fine di condurre una valutazione scientifica solida e approfondita per verificare se le nuove informazioni, considerate insieme a tutti gli altri dati disponibili, modifichino le loro precedenti conclusioni.<sup>4</sup> Tale attività sarà svolta sulla base delle procedure pertinenti delle due agenzie. Se, alla luce di un esame delle nuove informazioni, l'EFSA o l'ECHA giungessero alla conclusione che il glifosato non soddisfa più i criteri di approvazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 o indicassero che le

<sup>4</sup> [https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances-safeners-and-synergists/renewal-approval/glyphosate\\_en](https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances-safeners-and-synergists/renewal-approval/glyphosate_en)



DIPARTIMENTO  
**SICUREZZA ALIMENTARE, NUTRIZIONE  
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA**

condizioni di approvazione dovrebbero essere modificate, la Commissione ha dichiarato che provvederà immediatamente a modificare o revocare l'autorizzazione, a seconda dei casi.<sup>5</sup>

Il Direttore del Dipartimento di Sicurezza Alimentare,  
Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

(Dr. Umberto Agrimi)

Il Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Salute

(Dr. Giuseppe Bortone)

Esperti

Dr. Francesco Cubadda (SANV)  
Dr.ssa Lura Rossi (SANV)  
Dr.ssa Emma Di Consiglio (DAS)  
Dr.ssa Franca Maria Buratti (DAS)  
Dr.ssa Angela Santilio (DAS)

## ALLEGATO 8

**5-04178 Benigni: Iniziative per garantire un accesso uniforme ai farmaci per il trattamento del diabete di tipo 2.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver posto l'attenzione sulla questione riguardante l'accesso sull'intero territorio nazionale dei farmaci innovativi per il trattamento del diabete di tipo 2, che costituisce una delle principali sfide sanitarie a livello nazionale e globale.

Confermo, al riguardo, ogni impegno del Governo al fine di garantire l'accesso tempestivo, uniforme e sostenibile alle terapie innovative che hanno dimostrato efficacia nel ridurre non solo l'iperglicemia, ma anche le complicanze cardiovascolari e renali associate.

Tuttavia, è doveroso evidenziare che l'AIFA non può intervenire direttamente sulle modalità di attuazione dell'accesso ai farmaci stabilite a livello regionale, né su eventuali misure che le regioni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e finanziaria, ritengano di adottare e che possono determinare disomogeneità sul territorio.

Per quanto concerne la disomogeneità nell'accesso alle cure potenzialmente generata dalle procedure regionali, devo difatti far presente che, in virtù della loro autonomia organizzativa e finanziaria, le regioni possono introdurre limitazioni aggiuntive rispetto alle determinazioni vincolanti dell'AIFA in materia di rimborsabilità e criteri prescrittivi.

Per quanto riguarda la trattazione della problematica a livello nazionale, ferma restando la disciplina regionale, ritengo comunque doveroso ricordare che l'AIFA ha autorizzato e reso rimborsabili, attraverso *iter* valutativi rigorosi e trasparenti, numerose opzioni terapeutiche.

Tra queste ricordo: gli inibitori del trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2i o gliflozine), gli inibitori della dipeptidil peptidasi-4 (DPP-4i o gliptine) e, da ultimi, gli agonisti del recettore GLP-1 e

i più recenti doppi agonisti GIP/GLP-1 approvati e introdotti nella Nota 100, che ne regola l'uso a carico del Servizio sanitario nazionale.

Nello specifico, nella seduta del Consiglio di amministrazione dell'AIFA del 29 gennaio 2025, sono stati approvati e introdotti nella Nota 100 il *Mounjaro* (tirzepatide), primo farmaco della classe dei doppi agonisti recettoriali GIP/GLP-11 e, come primo Paese in Europa ad averlo reso disponibile e rimborsabile, l'*Awigli* (insulina icodec), un analogo dell'insulina a lunga durata d'azione, somministrabile una volta alla settimana.

Inoltre, proprio per migliorare l'accesso al farmaco da parte del cittadino in tutte le regioni italiane, evidenzio che, in linea con gli indirizzi politici di questo Governo, la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 224) ha introdotto un'importante innovazione, prevedendo l'elaborazione da parte dell'AIFA di un elenco vincolante di principi attivi idonei allo spostamento dall'accesso centralizzato (distribuzione diretta o per conto) verso una distribuzione territoriale più capillare attraverso le farmacie convenzionate, in coerenza con l'obiettivo di rafforzare l'equità dell'accesso territoriale ai farmaci essenziali.

Questa misura intende correggere quegli squilibri regionali che limitano l'effettiva fruizione dei farmaci da parte dei cittadini, a partire da patologie croniche ad alta prevalenza e impatto sociale.

In attuazione di tale previsione normativa, e proprio per migliorare l'accesso da parte dei cittadini a farmaci più innovativi per la cura del diabete di tipo 2, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA, nella seduta del 30 giugno scorso, ha approvato il passaggio delle specialità dei farmaci appartenenti alla classe delle gliflozine – lo scorso

anno le gliptine –, antidiabetici di nuovissima generazione, inseriti in nota 100 e utilizzati anche per il trattamento dello scompenso cardiaco e dell'insufficienza renale cronica, dalla distribuzione diretta a quella convenzionata nelle farmacie. Contestualmente al passaggio, è stata abolita la necessità del Piano terapeutico, sostituendo l'accesso alla terapia con la semplice ricetta ripetibile, semplificando così il percorso per i pazienti e favorendo la maggiore aderenza terapeutica, come più volte richiesto da società scientifiche e associazioni di pazienti.

Si tratta di un intervento che chiaramente non solo migliora l'accessibilità al farmaco ma contribuisce alla riduzione delle liste d'attesa, eliminando l'obbligo di recarsi a visita specialistica periodica per il rinnovo del piano terapeutico.

Inoltre, al fine di aggiornare e semplificare i criteri di eleggibilità e prescrivibi-

lità alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e delle raccomandazioni internazionali, segnalo che la Nota 100 è attualmente oggetto di una profonda revisione da parte dell'Agenzia, in collaborazione con gli esperti clinici.

Come già menzionato, tale revisione avrà effetti significativi anche sul Piano terapeutico elettronico (PTE) del Sistema tessera sanitaria, in particolare per quanto riguarda i farmaci antidiabetici della classe delle gliptine e delle glifozine, con l'obiettivo di favorirne un accesso più equo e tempestivo sul territorio nazionale.

In conclusione devo evidenziare che, al fine di favorire un confronto continuo e strutturato sull'accesso ai farmaci e la loro rimborsabilità, con determina del 16 gennaio 2025, è stato istituito presso l'AIFA il « Tavolo Tecnico di Coordinamento AIFA-regioni », coordinato dal Direttore tecnico-scientifico della stessa Agenzia.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	253
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	257

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA) nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final) .....	257
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (UNASCA) nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final) .....	258
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final) .....	258

Audizione informale di rappresentanti della Direzione generale per la Motorizzazione nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final) .....	258
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di biologia marina nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final) .....	258
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Blue Conservancy nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final) .....	258
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR ISGI) nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final) .....	258
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca) nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final) .	259

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

#### **La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.**

**C. 2416 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, nel ringraziare gli Uffici per il supporto fornito nell'istruttoria propedeutica all'esame del presente provvedimento, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, volto a garantire la continuità nella realizzazione delle infrastrutture strategiche, l'efficienza dei contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema dei trasporti, la gestione ordinata del demanio portuale e marittimo, nonché ad assicurare l'attuazione di adempimenti indifferibili connessi al PNRR e agli obblighi dell'Italia verso l'Unione europea.

Il provvedimento è composto da sette Capi e diciassette articoli. Osserva che, in relazione alle disposizioni riferibili ai profili di competenza della Commissione, nel-

l'ambito del Capo I, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e lavori pubblici, assume particolare rilievo l'articolo 1, recante misure urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Tale intervento si inserisce nel più ampio contesto della ripresa del progetto per la realizzazione del collegamento stabile sullo Stretto di Messina, già qualificato come opera prioritaria e di preminente interesse nazionale dall'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.

La disposizione interviene sul decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, modificando il comma 8, lettera c), numero 5), al fine di chiarire che il costo complessivo dell'opera e le relative voci di spesa devono essere determinate a partire dal valore indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza del 2012, e successivamente rideterminate secondo i criteri di aggiornamento stabiliti dal comma 8-*bis*, nel limite delle risorse disponibili.

Ricorda che il comma 8-*bis* stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, i prezzi del contratto con il contraente generale sono aggiornati applicando gli indici di rivalutazione monetaria già previsti nei contratti originari, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE. A partire dal 1° gennaio 2022, viene invece riconosciuto un adeguamento dei prezzi per far fronte all'eccezionale aumento dei costi dell'energia e dei materiali da costruzione, avvenuto nel corso del 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva. Rammenta che tale ultima disposizione consente di procedere a modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione ove siano soddisfatte le seguenti condizioni: la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere; la modifica non altera la natura generale del contratto; l'eventuale aumento del prezzo non

è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro.

In coerenza con quanto previsto per il contraente generale, ricorda altresì che viene modificato il comma 8-*bis*, introducendo anche la possibilità di aggiornare i prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale. Anche in questo caso, l'adeguamento dei corrispettivi è ammesso solo nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e deve essere proporzionato alle prestazioni richieste e al valore aggiornato del contratto principale. L'intento è mantenere l'equilibrio economico-finanziario originario tra le varie componenti contrattuali, in una logica di coerenza tra costi e prestazioni, senza compromettere i principi di concorrenza e parità di trattamento sottesi alla disciplina degli appalti pubblici europei.

Evidenzia che la norma nazionale in esame, nel richiamare espressamente i suddetti principi, riconosce quindi la possibilità, ai fini dell'aggiornamento dei contratti con gli altri affidatari di servizi funzionali alla realizzazione dell'opera, di adeguare il corrispettivo delle prestazioni richieste ai contraenti in ragione dell'aggiornamento del progetto e dell'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale, nel rispetto della normativa europea di settore. Pertanto, la previsione in esame si pone in linea con quanto stabilito in merito all'aggiornamento del contratto caducato con il contraente generale, garantendo una modifica dei predetti contratti nel pieno rispetto della disciplina eurounitaria.

Ulteriore elemento di rilievo riguarda l'estensione della medesima disciplina di aggiornamento dei prezzi anche ai contratti caducati stipulati con i soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale. A tali contratti si applicano criteri di adeguamento che garantiscono la proporzionalità tra costi e prestazioni, in continuità con gli equilibri originari, al fine di mantenere inalterata la struttura economico-funzionale del progetto complessivo. Anche

sotto questo profilo, evidenzia la compatibilità della disposizione con la direttiva 2014/24/UE, che ammette modifiche contrattuali motivate da sopravvenienze non prevedibili e che rispettino il principio di trasparenza e di parità di trattamento.

L'articolo 2 reca modifiche al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) e al codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). Le disposizioni concernono, tra l'altro, le procedure da seguire in caso di somma urgenza e nelle emergenze di protezione civile, nonché i criteri per l'assegnazione degli incentivi alle funzioni tecniche a favore del personale con qualifica dirigenziale e le norme transitorie in materia di qualificazione degli operatori economici.

Con riferimento alle procedure per l'esecuzione dei lavori in circostanze di somma urgenza e per gli interventi di protezione civile (comma 1, lettere *c*) e *d*)), viene riorganizzata la disciplina relativa a tali procedure – oggi recata dall'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici – in due distinti articoli (140 e 140-*bis*). In tale contesto, in particolare, l'articolo 140-*bis*, comma 3, alle nuove lettere *e*) ed *f*), aggiunge, alle deroghe al codice dei contratti pubblici già previste per le procedure di protezione civile, anche la deroga all'articolo 54, per consentire di escludere automaticamente le offerte anomale anche nei casi in cui il numero di offerte sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le procedure, nonché all'articolo 90, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste.

Ulteriori profili rilevanti attengono alle nuove modalità di verifica dei requisiti antimafia per i contratti pubblici affidati in emergenza. È infatti prevista l'adozione di una liberatoria provvisoria, condizionata all'esito positivo delle verifiche complete da concludere entro sessanta giorni. In caso di

esito negativo, è stabilito l'obbligo di recesso con compensazione limitata all'opera già eseguita e alle utilità conseguite. Sottolinea che tale disciplina risponde a esigenze di rapidità e continuità dell'azione amministrativa, ma richiede particolare attenzione in sede applicativa per garantire l'effettività del controllo e la prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa, in coerenza con i principi europei in materia di tutela della legalità e integrità negli appalti pubblici.

Segnala, infine, le disposizioni transitorie in materia di qualificazione degli operatori economici, che estendono l'applicazione della disciplina previgente ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. Si tratta di una misura finalizzata a garantire la continuità amministrativa e la certezza del diritto nei procedimenti in corso. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dal diritto dell'Unione europea, e in particolare dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2014/24/UE, la disposizione si presenta coerente con l'ordinamento euro-unitario, a condizione che, nella fase applicativa, non si traduca in un vantaggio selettivo per operatori già presenti sul mercato nazionale né in una restrizione dell'accesso al mercato per soggetti di altri Stati membri. Sottolinea che sarà dunque necessario che l'attuazione concreta della norma rispetti pienamente i principi della concorrenza effettiva e dell'uguaglianza tra gli operatori economici.

L'articolo 6, comma 1, è volto a chiarire le modalità di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, ancorandoli all'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, mercato interno, anziché all'indice dei prezzi praticati dai grossisti (non più pubblicato). Secondo la relazione illustrativa, si tratta di un intervento necessario, oltre che in un'ottica di stabilizzazione e prevenzione del contenzioso, anche per garantire un adeguamento alle indicazioni fornite dall'Istat, che ha precisato che l'indice dei prezzi praticati dai grossisti ha ormai perso di rilevanza ed il suo ruolo è stato gradualmente sostituito dall'indice dei prezzi alla

produzione dell'industria, mercato interno. Quest'ultimo indice è divenuto quello di riferimento per gli utilizzatori, in accordo con la pratica prevalente a livello europeo, sancita a suo tempo dal regolamento (CE) n. 1165/98 (ora sostituito dal regolamento 27 novembre 2019, n. 2019/2152/UE). Rivela incidentalmente che la medesima relazione illustrativa definisce la norma come avente carattere di interpretazione autentica, e dunque avente portata retroattiva, laddove la sua formulazione lessicale parrebbe piuttosto costituire una modifica non testuale, dunque applicabile solamente per il futuro.

L'articolo 6, comma 2, regola il periodo della stagione balneare, stabilendone l'inizio nella terza settimana di maggio e il termine nella terza settimana di settembre, al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio. In particolare, il comma 2 fa salve le disposizioni concernenti la gestione della qualità delle acque di balneazione introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2008 in attuazione della direttiva 76/160/CEE, che prevedono l'introduzione di un nuovo sistema di controllo e gestione di tale qualità basato su un'attività di monitoraggio e prevenzione.

L'articolo 10 introduce disposizioni che mirano ad assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza per il periodo 2027-2041 in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Il provvedimento prevede pertanto lo stanziamento di risorse specifiche per l'assistenza tecnica propedeutica all'affidamento del nuovo contratto di servizio *Intercity* per il periodo indicato, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2026. In vista di tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già provveduto a pubblicare a febbraio 2025 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il preavviso della proce-

dura di gara per il nuovo affidamento del servizio *Intercity*, al fine di rispettare le scadenze imposte dalla vigente normativa europea, in quanto tale pubblicazione costituisce presupposto indefettibile per l'avvio della procedura di gara e deve essere effettuata almeno 12 mesi prima dell'indizione della medesima che andrebbe pubblicata all'inizio del 2026.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali recata dal Capo I della legge n. 193 del 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), le cui finalità, riportate nella relazione illustrativa, riguardano il conseguimento degli obiettivi della riforma 2 della Missione 1, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, viene chiarito che il valore di subentro rappresenta un indennizzo a carico del nuovo concessionario nei casi previsti dall'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici, riguardanti situazioni di cessazione anticipata o durata dell'affidamento inferiore al tempo di ammortamento, purché non imputabili al concessionario uscente. Si introduce l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni vincolanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) nelle proposte di affidamento, anche *in house*, e si sostituisce il riferimento a una delibera ART con il sistema tariffario da essa definito, in linea con i principi di certezza e trasparenza stabiliti a livello europeo.

Ritiene come particolarmente rilevante l'articolo 12 del decreto in esame, che modifica l'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, riguardante gli oneri di servizio pubblico (OSP) nei servizi aerei di linea, con l'obiettivo di rendere facoltativa (anziché obbligatoria, come era disposto a legislazione previgente) per l'amministrazione competente la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree, e di circoscriverla a determinate categorie di passeggeri (anziché alla generalità di essi, come era disposto a legislazione previgente) nei casi in cui si presenti il rischio di aumenti significativi legati alla stagionalità o a eventi straordinari nazionali o locali.

Fa presente che tale modifica nasce in risposta ai rilievi della Commissione europea al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia. La Commissione europea aveva infatti osservato come la normativa vigente non conferisse all'autorità pubblica alcun potere discrezionale in ordine all'applicazione di tariffe massime per gli OSP, imponendo alla medesima autorità di fissare una tariffa massima in tutte le situazioni in cui vi sia il rischio che una tariffazione dinamica possa comportare aumenti di prezzi, senza definire i criteri per valutare l'esistenza di tale rischio. La Commissione europea ha altresì ritenuto che l'assenza di una valutazione caso per caso apparisse non proporzionata e necessaria.

Evidenzia che, con la nuova formulazione, l'amministrazione può decidere caso per caso se fissare un tetto massimo, accompagnando tale scelta con una valutazione esplicita della necessità e proporzionalità delle misure adottate, che deve essere inserita nel provvedimento di imposizione dell'OSP. Tale provvedimento deve inoltre essere comunicato alla Commissione europea, in conformità con il regolamento (CE) n. 1008/2008, che disciplina gli OSP nel trasporto aereo e garantisce la trasparenza e la corretta comunicazione all'UE. Infine, qualora venga limitato l'accesso ai servizi aerei di linea a un unico vettore unionale su una rotta specifica, il livello massimo tariffario deve essere indicato nel bando di gara come requisito oggettivo dell'offerta.

L'articolo 13 modifica la disciplina sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), in particolare sull'individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC 2030 e l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del PNRR. Introduce un cronoprogramma e poteri sostitutivi per assicurare l'adozione entro i termini previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), che fissa scadenze per la pianificazione territoriale finalizzata allo sviluppo delle energie rinnovabili. La norma consente alle regioni e province autonome di

individuare zone di accelerazione anche all'interno di aree idonee temporanee, definisce le aree industriali come zone di accelerazione sulla base della mappatura del Gestore dei servizi energetici (GSE), e prevede la pubblicazione di tale mappatura con possibilità di aggiornamenti cartografici. Infine, stabilisce che la valutazione ambientale strategica sui piani avvenga con termini procedurali ridotti della metà, accelerando così le procedure autorizzative nel rispetto delle normative europee.

In considerazione di quanto esposto, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA) nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE**

relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.45.

**Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (UNASCA) nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.50.

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

**Audizione informale di rappresentanti della Direzione generale per la Motorizzazione nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della con-**

**formità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.10.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di biologia marina nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.20.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Blue Conservancy nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.25.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR ISGI) nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della**

**biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.35.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca) nell'am-**

**bito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.45.

## ALLEGATO

**DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2416, di conversione del decreto-legge n. 73 del 21 maggio 2025, recante misure urgenti finalizzate a garantire la continuità e l'efficacia nella realizzazione di infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale, il corretto funzionamento dei sistemi di trasporto ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che il provvedimento interviene in modo puntuale sulla fase di avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, confermando e rilanciando un'opera strategica di preminente interesse nazionale, già qualificata come tale dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e che le modifiche introdotte al decreto-legge n. 35 del 2023 mirano a fornire un quadro chiaro e aggiornato per la determinazione dei costi e la stipula dei contratti relativi alla realizzazione dell'opera, garantendo così la stabilità giuridica e finanziaria indispensabile per la prosecuzione dei lavori;

rilevato che l'adeguamento dei costi tiene conto, in maniera conforme alle previsioni della direttiva 2014/24/UE, di circostanze imprevedibili quali l'aumento eccezionale dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione, assicurando al contempo il rispetto dei limiti alle modifiche

contrattuali previsti dalla normativa europea, al fine di tutelare la trasparenza, la parità di trattamento e la concorrenza nel settore degli appalti pubblici;

valutata positivamente l'introduzione di procedure semplificate specifiche per la gestione delle emergenze e degli affidamenti in somma urgenza, che prevedono l'adozione di procedure quali l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, misure che risultano indispensabili per garantire tempestività nell'azione amministrativa e rispondere efficacemente alle necessità contingenti, nel pieno rispetto dei principi europei di legalità e trasparenza;

valutato altresì positivamente il meccanismo della liberatoria provvisoria per la verifica antimafia, il quale consente di bilanciare la necessità di rapidità nella realizzazione degli interventi con l'esigenza imprescindibile di garantire un rigoroso controllo finalizzato alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, prevedendo un termine definito entro il quale completare le verifiche approfondite e misure di tutela nel caso di esito negativo del predetto controllo;

ritenuto necessario evidenziare come le disposizioni transitorie in materia di qualificazione degli operatori economici rappresentino un elemento fondamentale per assicurare la continuità e la certezza del diritto nei procedimenti in corso, pur dovendo essere attentamente applicate per evitare qualsiasi forma di vantaggio selettivo o restrizione indebita dell'accesso al

mercato, in conformità con i principi di concorrenza e non discriminazione sanciti dal diritto europeo;

considerato che l'adeguamento degli indici di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi all'indice dei prezzi alla produzione dell'industria – mercato interno, come indicato dall'ISTAT, contribuisce a stabilizzare e rendere più coerente il sistema di calcolo, che fa riferimento agli *standard* e alle prassi prevalenti a livello europeo, riducendo così il rischio di contenziosi;

apprezzata l'introduzione di un periodo definito per la stagione balneare, con l'obiettivo di armonizzare le misure di sicurezza e controllo della qualità delle acque di balneazione su tutto il territorio nazionale, conformemente agli obblighi derivanti dalla normativa unionale in materia ambientale;

valutati positivamente gli interventi in materia di concessioni autostradali e di oneri di servizio pubblico aereo, che rafforzano i principi di trasparenza e certezza

tariffaria, favorendo la corretta applicazione delle regole del mercato interno e garantendo un'adeguata tutela degli utenti e degli operatori, in linea con la normativa europea di settore;

riconosciuta l'importanza delle misure volte a semplificare e accelerare lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, in particolare attraverso la definizione di aree di accelerazione per l'installazione degli impianti e la riduzione dei termini procedurali per la valutazione ambientale strategica, provvedimenti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi climatici e di transizione energetica fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030 e dal PNRR, nonché per ottemperare alle scadenze previste dalla direttiva (UE) 2018/2001 (RED II);

rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di Alberto Zanardi, professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bologna, e di Giovanni Barretta, economista, in videoconferenza, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 262

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

**Audizione di Alberto Zanardi, professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bologna, e di Giovanni Barretta, economista, in videoconferenza, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Alberto ZANARDI, *professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bologna*, e Giovanni BAR-

RETTA, *economista*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Alberto ZANARDI, *professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bologna*, e Giovanni BARRETTA, *economista*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro contributo. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto ( <i>Deliberazione di una integrazione al programma</i> ) ....	263
<i>ALLEGATO (Programma)</i> .....	265

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	264
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabio Ciciliano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	264

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Antonella ZEDDA.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.**

*(Deliberazione di una integrazione al programma).*

Antonella ZEDDA, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 25 giugno scorso sono state deliberate alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, sulle quali è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e

del Presidente del Senato. Ricorda poi che il termine conclusivo della suddetta indagine è fissato al 31 dicembre 2025.

In particolare, è stata rilevata l'esigenza di estendere l'ambito dell'indagine alla tutela e alla salvaguardia del territorio e del paesaggio delle isole, sia per gli aspetti connessi all'emergenza incendi e climatica sia in merito ai rischi idrogeologico e sismico e a quelli derivanti dalla presenza di vulcani attivi. In conseguenza di tale variazione, è stato integrato l'elenco dei soggetti da audire, ricomprendendovi il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, i dirigenti delle Direzioni regionali della protezione civile; rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, nonché rappresentanti delle Autorità di Bacino dei distretti idrografici di Sicilia e Sardegna;

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione al programma nei termini illustrati dal presidente. Il programma, quale risultante dal-

l'integrazione approvata, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 8.45.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Antonella ZEDDA.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Antonella ZEDDA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.**

**Audizione, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabio Ciciliano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Antonella ZEDDA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Fabio CICILIANO, *Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Dario GIAGONI (LEGA), e Silvio LAI (PD-IDP), collegati in videoconferenza.

Fabio CICILIANO, *Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, collegato in videoconferenza, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, riservandosi di produrre una risposta scritta al quesito posto dal deputato Lai.

Antonella ZEDDA, *presidente*, nel ringraziare Fabio Ciciliano per la relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.****PROGRAMMA**

L'introduzione del principio di insularità in Costituzione al sesto comma dell'articolo 119 (legge cost. n. 2 del 2022) ha determinato il riconoscimento delle peculiarità insulari, con l'obiettivo di superare gli svantaggi derivanti da tale condizione geografica e di promuovere le misure idonee a rimuovere i pregiudizi ad essa connessi.

L'insularità rappresenta infatti un ostacolo alla uguaglianza sostanziale, determinando ritardi nello sviluppo economico e sociale delle popolazioni e dei territori interessati.

In attuazione della predetta riforma costituzionale, con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) è stato istituito, da un lato, un apposito *Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità* con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e, dall'altro, è stata istituita una Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La legge istitutiva ha attribuito alla Commissione numerose competenze sia di tipo ricognitivo, sia propositivo al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità e proporre idonee riforme normative.

In tale contesto, l'ufficio di presidenza della Commissione, ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva ad ampio spettro volta ad individuare le risorse finanziarie stanziare, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole; a verificare quali siano i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia; ad individuare, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a

stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei predetti settori; ad esaminare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La Commissione, in attuazione dei compiti previsti dalla legge istitutiva, si propone altresì di svolgere un approfondito esame delle problematiche legate ad alcuni settori strategici per lo sviluppo delle isole, con particolare riferimento alle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, senza tuttavia tralasciare le isole minori.

In tale quadro saranno dedicati appositi approfondimenti:

alla continuità territoriale – sistema del trasporto aereo e marittimo, per estendere i vantaggi della normativa vigente per la Sardegna anche alla Sicilia;

alle infrastrutture interne (strade e ferrovie);

al settore dell'energia (fonti rinnovabili, approvvigionamento e relativi costi);

agli interventi da adottare nel sistema sanitario insulare;

alla condizione delle aree interne (estensione del sistema delle Zone economiche speciali – ZES);

alla tutela e alla salvaguardia del territorio delle isole, sia per gli aspetti connessi all'emergenza incendi e climatica sia in merito ai rischi idrogeologico e sismico e a quelli derivanti dalla presenza di vulcani attivi;

ai Fondi europei, al PNRR in rapporto al principio di insularità;

alla situazione occupazionale con particolare riguardo sia agli organici degli enti locali, sia delle sedi distaccate dei Ministeri,

sia di altri organismi statali decentrati con sedi territoriali;

al livello del sistema di istruzione e formazione, anche con riferimento agli aspetti delle carenze di organico;

alla bonifica e riconversione dei siti militari dismessi;

al patrimonio artistico, archeologico e culturale con riguardo allo stato di conservazione, alla valorizzazione e all'accesso ai finanziamenti nazionali ed europei, nonché alla tutela del paesaggio.

Sulla base dei dati e delle indicazioni raccolte, l'indagine mira ad individuare possibili strumenti normativi e amministrativi da proporre al Governo e al Parlamento per attuare politiche di sostegno alle popolazioni ed ai territori, contrastando gli svantaggi dovuti alla condizione di insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo, e proponendo correttivi al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) previsti dalla normativa italiana vigente, anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

Ministro dell'interno;

Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro delle imprese e dal *made in Italy*;

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro della salute;

Ministro della giustizia;

Ministro per la pubblica amministrazione;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro dell'istruzione e del merito;

Ministro della difesa;

Ministro della cultura;

Ministro del turismo;

Presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna;

Sindaci, assessori ed amministratori degli enti locali;

Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio e dirigenti delle Direzioni regionali della protezione civile;

rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

Presidente del Comitato sui livelli essenziali delle prestazioni (CLEP);

Coordinatore dell'Osservatorio sull'insularità Eurispes;

rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;

rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* presso il MEF;

soggetti italiani o stranieri con incarichi nell'UE o in organismi internazionali;

rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;

rappresentanti dell'ISTAT;

rappresentanti di Invitalia;

rappresentanti dell'ENAC;

rappresentanti di AGENAS;

Presidente del Consiglio esecutivo della Corsica;

Presidente del Governo delle Isole Baleari;

esponenti del mondo accademico;

rappresentanti di Autorità di sistema portuale;

rappresentanti delle Autorità di Bacino dei distretti idrografici di Sicilia e Sardegna;

rappresentanti di enti e società di gestione e distribuzione di reti energetiche e di approvvigionamento idrico;

rappresentanti di enti e società di gestione del trasporto aereo, marittimo, terrestre;

rappresentanti di associazioni ambientaliste e del terzo settore;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali, datoriali e delle associazioni dei consumatori.

A tale programma di audizioni, che potrà essere integrato a seconda degli approfondimenti ritenuti necessari, potrebbero aggiungersi missioni, da sottoporre all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o a partecipare ad incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

##### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	268
Audizione di Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	268
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	268

##### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

##### La seduta comincia alle 14.05.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno. Invita, quindi, il Ministro Piantedosi a svolgere la propria relazione.

Matteo PIANTEDOSI, *Ministro dell'Interno*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Pasqualino PENZA (M5S), in videoconferenza, Vito DE PALMA (FI-PPE), Andrea DE MARIA (PD-IDP), in videoconferenza, Antonino IARIA (M5S), in videoconferenza, Paolo CIANI (PD-IDP), Augusta MONTARULI (FdI), ai quali risponde Matteo PIANTEDOSI, *Ministro dell'Interno*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il Ministro per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

##### La seduta termina alle 15.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019**

### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	269
Audizione di Fabio Florindo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Svolgimento e conclusione) .....	269
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	269

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Pino BICCHIELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sia assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Fabio Florindo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, di Fabio Florindo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Invita, quindi, il Presidente Florindo a svolgere la propria relazione.

Fabio FLORINDO, *Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), Beatriz COLOMBO (FDI), Erica MAZZETTI (FI-PPE) e, in videoconferenza, Elisa MONTMAGNI (LEGA), ai quali risponde Fabio FLORINDO, *Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia il Presidente Florindo per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 2 luglio 2025.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente .....	3
<i>ALLEGATO (Proposta di parere interpretativo dell'articolo 41, comma 1, del Regolamento in materia di interventi sull'ordine dei lavori con particolare riferimento alle richieste di informative del Governo) .....</i>	<i>9</i>

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	11
GIUNTA PLENARIA:	
Esame di una carica ricoperta ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare e comunicazioni in materia di accertamento preventivo di un subentrante .....	11
Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati .....	12
AVVERTENZA .....	16

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze armate del Governo federale della Repubblica di Somalia. Atto n. 273 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
<i>ALLEGATO (Parere approvato) .....</i>	<i>20</i>

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	21
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato. C. 1609 Zinzi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	21

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
---	----

## SEDE REFERENTE:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative segnalate</i> ) .....	35
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	108

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. Emendamenti C. 2482 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	109
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	110
Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla. C. 1579 Montaruli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	113
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	117
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di riformulazione</i> ) .....	118
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	119
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. C. 2097 Lupi e C. 2231 Malagola ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116

**II Giustizia**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	120
5-04179 D'Orso e altri: Iniziative di competenza in relazione alla carenza di istituti a custodia attenuata per detenute madri, con particolare riferimento alla regione Sicilia, e iniziative normative per consentire l'esecuzione della pena in strutture più adeguate .....	120
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	124
5-04180 Dori: Chiarimenti in ordine all'omogenea applicazione del cosiddetto « protocollo ILA », con particolare riferimento alle vicende che hanno riguardato il decesso di Oumar Dia .....	121
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	125
5-04181 Gianassi e altri: Elementi relativi alle carenze di direttori stabili presso istituti di pena e relative iniziative di competenza .....	121
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	127
5-04182 Bellomo e Enrico Costa: Dati concernenti le segnalazioni per danno erariale connessi all'ingiusta detenzione comunicati dal Ministero della Giustizia alla Corte dei conti e iniziative in merito all'effettiva individuazione della relativa responsabilità .....	122
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	128

5-04183 Bisa e altri: Iniziative normative relative alla tutela di agenti delle forze dell'ordine che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei procedimenti penali e alla loro iscrizione nel registro delle notizie di reato .....	122
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	130
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	123
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	131
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00306 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative da adottare in sede bilaterale ed europea per la tutela dello Stato di diritto in Georgia ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	132
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03290 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative a tutela del cittadino italo-russo Rouslan Sidiki, detenuto nella Federazione russa .....	133
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	135
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	134
Audizione dell'Ambasciatore di Svezia presso il Consiglio Artico, Axel Wernhoff ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. C. 2482 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	137
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	180
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato 699-1059-A .....	169
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	169
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. Atto n. 275 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	178

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	179
---	-----

## VII Cultura, scienza e istruzione

### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	205
-----------------------------------	-----

Proposte di nomina di Massimiliano Atelli a presidente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e di Ariela Caglio, Alessandro Zavaglia, Francesca Di Donato e Giuseppe Marini a componenti della medesima Commissione. Nomine nn. 85, 86, 87, 88 e 89 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) .....	205
---	-----

### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	210
-----------------------------------	-----

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. C. 2271 Amorese, C. 2278 Sasso e C. 2423 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	210
--	-----

Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti. C. 1684 Bordonali, C. 1688 Maiorano, C. 1692 D'Attis e C. 2185 Bicchielli ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	212
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	212
---	-----

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### COMITATO DEI NOVE:

DL 65/2025: Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. C. 2482 Governo .....	213
---	-----

### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Antonio Tisci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese. Nomina n. 92 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213
---	-----

ERRATA CORRIGE .....	214
----------------------	-----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	215
---	-----

## X Attività produttive, commercio e turismo

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final) .....	216
--	-----

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), in videoconferenza, di Proxigas, di Assocarta, di Associazione italiana fonderie (Assofond), in videoconferenza, di Associazione nazionale industrie metalli non ferrosi (Assomet), in videoconferenza, e di Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici (Assotermica), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico

e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final) . . . . .	216
Audizione informale di rappresentanti di Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), in videoconferenza, dell'Associazione italiana per l'idrogeno e celle a combustibile (H2it), in videoconferenza, del Gruppo Vectre, in videoconferenza, di Coordinamento FREE, di Utilitalia e del Consorzio italiano biogas, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final)	217
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori . . . . .	217
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) . . . . .	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	217
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	219
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03922 Barzotti: Iniziative volte a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro garantendo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro . . . . .	219
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> . . . . .	222
5-04093 Rizzetto: Iniziative volte ad individuare con chiarezza l'organo della pubblica amministrazione legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro amianto da parte delle imprese . . . . .	220
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> . . . . .	225
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale di rappresentanti di ANPIT nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025) 140 final) . . . . .	221
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	228
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> . . . . .	233
Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale. C. 2221 Tassinari (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	228
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> . . . . .	234
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di terapie digitali. C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) . . . . .	229
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base dalla Commissione)</i> . . . . .	235

## RISOLUZIONI:

7-00258 Ciocchetti, 7-00285 Quartini e 7-00292 Malavasi: Attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	230
ALLEGATO 4 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00258 Ciocchetti</i> ) .....	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	230
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	230
5-04175 Malavasi: Sull'attuazione del decreto-legge n. 73 del 2024 (cosiddetto « liste d'attesa ») .....	230
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	240
5-04176 Marianna Ricciardi: Riforma della medicina generale, anche al fine di contrastare il sovraffollamento dei pronto soccorso .....	231
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	242
5-04177 Zanella: Rischi sanitari legati all'uso del glifosato .....	231
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	244
5-04178 Benigni: Iniziative per garantire un accesso uniforme ai farmaci per il trattamento del diabete di tipo 2 .....	232
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	250

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	253
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	257

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA) nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final) .....	257
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (UNASCA) nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa	

ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final) .....	258
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final) .....	258
Audizione informale di rappresentanti della Direzione generale per la Motorizzazione nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final) .....	258
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di biologia marina nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final) .....	258
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Blue Conservancy nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final) .....	258
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR ISGI) nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final) .....	258
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca) nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final) .	259

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

### **AUDIZIONI:**

Audizione di Alberto Zanardi, professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bologna, e di Giovanni Barretta, economista, in videoconferenza, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	262
--	-----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

### **INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto ( <i>Deliberazione di una integrazione al programma</i> ) ....	263
<i>ALLEGATO (Programma)</i> .....	265

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	264
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabio Ciciliano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	264

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	268
Audizione di Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	268
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	268

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	269
Audizione di Fabio Florindo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	269
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	269

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0150780\*